

The logo for DPU (Diritto Penale e Uomo) is a red speech bubble shape containing the lowercase letters 'dpu' in white.

DIRITTO PENALE
E UOMO

Criminal Law and Human Condition

Un altro anno con DPU

APRILE 2020 - APRILE 2021



DIRITTO PENALE
E UOMO

Criminal Law and Human Condition

Registrazione presso il Tribunale di Milano
al n. 71 del 15 marzo 2019

ISSN 2704-6516

Via T. Salvini 10 | 20122 MILANO (MI)

redazione@dirittopenaleuomo.org

La presente raccolta costituisce una selezione dei materiali pubblicati nei Fascicoli mensili della Rivista scientifica Diritto Penale e Uomo (DPU) – Criminal Law and Human Condition tra aprile 2020 e aprile 2021 (Fascicoli nn. 4/2020 - 4/2021)

Raccolta chiusa in data 13 aprile 2021.

EDITORE

Diritto Penale e Condizione Umana

COMITATO DI DIREZIONE

Susanna Arcieri (Responsabile), Fabio Basile, Raffaele Bianchetti

COMITATO EDITORIALE

Pietro Buffa, Ciro Grandi, Paolo Oddi, Alessandro Rudelli, Piergiorgio Strata

COMITATO SCIENTIFICO

Alberto Aimi, Giuseppe Amarelli, Stefania Amato, Carla Bagnoli, Giuditta Bassano, Elio Romano Belfiore, Filippo Bellagamba, Giovanni Berlucchi, Alessandro Bernardi, Costanza Bernasconi, Paolo Bernasconi, Giovanni Boniolo, Riccardo Borsari, Gabriella Bottini, Pietro Buffa, Antonella Calcaterra, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Maurizio Catino, Cristina Cattaneo, Patrizia Catellani, Stefania Carnevali, Antonio Cerasa, Pierluigi Chiassoni, Paola Emilia Cicerone, Francesco Cingari, Mauro Croce, Claudio Dalpiaz, Giulio De Simone, Paolo Della Sala, Patrizia Di Fulvio, Gian Paolo Demuro, Giovanna Di Rosa, Giandomenico Dodaro, Tommaso A. Dragani, Paola Felicioni, Fabrizio Filice, Fabio Fiorentin, Giovanni Flora, Desiree Fondaroli, Novella Galantini, Paolo Garbolino, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Bruno Giordano, Fausto Giunta, Ciro Grandi, Roberto Guerrini, Carl L. Hart, Marco Iacoboni, Gaetano Insolera, Marina Lalatta Costerbosa, Silvia Larizza, Isabella Leoncini, Carlo Longobardo, Alfio Maggiolini, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Letizia Mancini, Gianfranco Martiello, Franco Martelli, Carlo Melzi d'Eril, Enrico Mezzetti, Dario Micheletti, Lorenzo Milazzo, Marco Miletto, Alberto Mittone, Daniele Negri, Paolo Oddi, Caterina Paonessa, Lorenzo Pasculli, Baldassarre Pastore, Stefania Pellegrini, Davide Petrini, Paulo Sergio Pinto de Albuquerque, Nicola Pisani, Luca Pistorelli, Federico Gustavo Pizzetti, Oreste Pollicino, Lucia Risicato, Alessandro Rudelli, Federica Russo, Alessandra Sanna, Luigi Santangelo, Amedeo Santosuosso, Cristina Saottini, Domenico Siciliano, Alessandro Simoni, Piergiorgio Strata, Mario Tantalò, Persio Tincani, Valeria Torre, Vico Valentini, Gianluca Varraso, Giulio Enea Vigevani, Tiziana Vitarelli, Giovanni Ziccardi, Carlo Zocchetti

COMITATO DEI CONSULENTI

Carlo Calanchini, Nadia Francesca Cipriano, Antonino Cusimano, David Eagleman, Gabrio Forti, Maria Carla Gatto, Judy Illes, Maria Paola Mittica, Daniela Ovadia, Giulio Ponzanelli, Adrian Raine, Fabrizio Richard, Sara Rubinelli, Luca Salvaderi, Teresa Scantamburlo, Viola Schiaffonati, Rosa Spagnolo, Giuseppe Vallar, Giovanni Venditti, Anna Zappia, Philip G. Zimbardo

REDAZIONE

Anna Liscidini (coordinatrice), Giovanna Baer, Giulia Corbetta, Gianni Giacomelli, Irene Gittardi, Giulia Preatoni, Francesca Tomasello

Sommario

In apertura

- 1 E la nave (non) va...

Contributi

- 13 Il soggetto pericoloso: misure personali di sicurezza e di prevenzione, tra tradizione e modernità
- 28 L'anti-riciclaggio? «It is a Swiss cheese, full of holes»
- 34 Per una proposta di formazione scientifica dei giudici
- 50 È tempo per un finale diverso
- 62 Carcere e pandemia
- 74 A proposito di regolarizzazione: prima le persone

Interviste

- 77 "Inseguendo la libertà (e la verità)" in materia di droghe. Intervista a Carl L. Hart
- 82 Delitto, castigo, pena e perdono. Una conversazione con Adriano Prosperi
- 95 Alla radice dell'imputabilità e della colpevolezza penali. Conversazione con Massimo Cacciari – pt. 1
- 99 Riflessioni su droghe e antiproibizionismo (ovvero: non sempre il silenzio è d'oro)
- 108 La sfida della prova neuroscientifica. Intervista a Pietro Pietrini

Storie

- 115 Il carcere tra Inferno dantesco e Isola che non c'è



Luca Santa Maria

E la nave (non) va...

Fascicolo 3/2021



Antonella Calcaterra

Articolo

Il soggetto pericoloso: misure personali di sicurezza e di prevenzione, tra tradizione e modernità

Le misure di sicurezza psichiatriche nella prassi: il ruolo dei protocolli operativi

Fascicolo 4/2021



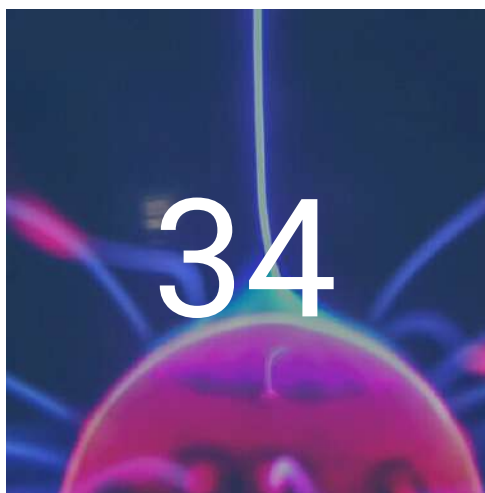
Verena Zoppi

Riflessione

L'anti-riciclaggio? «It is a Swiss cheese, full of holes»

Una panoramica sul sistema tedesco di prevenzione e lotta al riciclaggio di denaro sporco

Fascicolo 3/2021



Susanna Arcieri - Piergiorgio Strata

Riflessione

Per una proposta di formazione scientifica dei giudici

Qualche spunto a partire dall'esperienza statunitense

Fascicolo 11/2020

Stefania Amato

Riflessione

È tempo per un finale diverso

Non c'è peggior sordo di chi
non vuol sentire

Fascicolo 9/2020



Pietro Buffa

Riflessione

Carcere e pandemia

Tra la ricerca delle responsabilità
e l'urgente necessità di apprendere

Fascicolo 7-8/2020



Paolo Oddi

Riflessione

A proposito di regolarizzazione: prima le persone

Fascicolo 5/2020



Susanna Arcieri -
Carl L. Hart

Opinione

“Inseguendo la libertà (e la verità)” in materia di droghe

Intervista a Carl L. Hart

Fascicolo 1/2021



Sommario

In apertura

- 1 E la nave (non) va...

Contributi

- 13 Il soggetto pericoloso: misure personali di sicurezza e di prevenzione, tra tradizione e modernità
- 28 L'anti-riciclaggio? «It is a Swiss cheese, full of holes»
- 34 Per una proposta di formazione scientifica dei giudici
- 50 È tempo per un finale diverso
- 62 Carcere e pandemia
- 74 A proposito di regolarizzazione: prima le persone

Interviste

- 77 “Inseguendo la libertà (e la verità)” in materia di droghe. Intervista a Carl L. Hart
- 82 Delitto, castigo, pena e perdono. Una conversazione con Adriano Prosperi
- 95 Alla radice dell'imputabilità e della colpevolezza penali. Conversazione con Massimo Cacciari – pt. 1
- 99 Riflessioni su droghe e antiproibizionismo (ovvero: non sempre il silenzio è d'oro)
- 108 La sfida della prova neuroscientifica. Intervista a Pietro Pietrini

Storie

- 115 Il carcere tra Inferno dantesco e Isola che non c'è

Sommario

In apertura

- 1 E la nave (non) va...

Contributi

- 13 Il soggetto pericoloso: misure personali di sicurezza e di prevenzione, tra tradizione e modernità
- 28 L'anti-riciclaggio? «It is a Swiss cheese, full of holes»
- 34 Per una proposta di formazione scientifica dei giudici
- 50 È tempo per un finale diverso
- 62 Carcere e pandemia
- 74 A proposito di regolarizzazione: prima le persone

Interviste

- 77 "Inseguendo la libertà (e la verità)" in materia di droghe. Intervista a Carl L. Hart
- 82 Delitto, castigo, pena e perdono. Una conversazione con Adriano Prosperi
- 95 Alla radice dell'imputabilità e della colpevolezza penali. Conversazione con Massimo Cacciari – pt. 1
- 99 Riflessioni su droghe e antiproibizionismo (ovvero: non sempre il silenzio è d'oro)
- 108 La sfida della prova neuroscientifica. Intervista a Pietro Pietrini

Storie

- 115 Il carcere tra Inferno dantesco e Isola che non c'è



82

Raffaele Bianchetti - *Conversazione*
Adriano Prosperi

Delitto, castigo, pena e perdono

Una conversazione con
Adriano Prosperi

Fascicolo 1/2021



95

Massimo Cacciari - *Conversazione*
(et al.)

Alla radice dell'imputabilità e della colpevolezza penali

Conversazione con
Massimo Cacciari – pt. 1

Fascicolo 12/2020



99

Susanna Arcieri - *Conversazione*
Persio Tincani

Riflessioni su droghe e antiproibizionismo (ovvero: non sempre il silenzio è d'oro)

Fascicolo 10/2020



108

Susanna Arcieri - *Opinione*
Pietro Pietrini

La sfida della prova neuroscientifica

Intervista a Pietro Pietrini

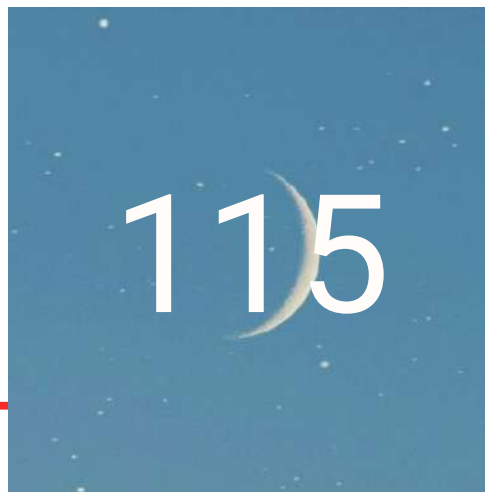
Fascicolo 4/2020

Eleonora Perego

Storia

Il carcere tra Inferno dantesco e Isola che non c'è

Fascicolo 6/2020



Un altro anno con DPU

Fascicolo speciale aprile 2020-aprile 2021

Diritto penale e Uomo compie due anni.

Due anni entusiasmanti, intensi, impegnativi. Due anni durante i quali, grazie al prezioso contributo dei nostri Autori e all'appassionato sostegno dei nostri Lettori sempre più numerosi, abbiamo battuto nuove piste per il diritto penale: un diritto penale in cerca di identità, spesso asservito a logiche di potere, sospeso tra antiche eredità illuministico-liberali e moderne pulsioni populiste; un diritto penale che affronta un feroce shock da modernità, impostogli dai rapidissimi progressi tecnologici, dalle nuove acquisizioni scientifiche, dalla sempre più accentuata dimensione transnazionale, organizzata, economica, della criminalità; un diritto penale che nella misura in cui impone – continua ad imporre, immobile nei secoli – una sofferenza terribile all'uomo, qual è la pena, ha urgente bisogno di conoscere l'Uomo.

In questo nuovo anno di vita la rivista DPU, insieme e grazie a Voi, ha dialogato con altri saperi, si è aperta al confronto transdisciplinare, ha sperimentato una dimensione capace di "sprovvincializzare" il nostro sistema penale, ha aperto cantieri, ha arato terreni, ha esplorato l'Uomo.

In questo fascicolo speciale ripercorriamo, allora, alcune tappe del percorso affrontato in questi ultimi, difficilissimi, dodici mesi, guardando con dolcezza al germogliare dei molti semi piantati insieme a Voi.

Il Comitato di Direzione

Sommario

In apertura

1 E la nave (non) va...

Contributi

- 13 Il soggetto pericoloso: misure personali di sicurezza e di prevenzione, tra tradizione e modernità
- 28 L'anti-riciclaggio? «It is a Swiss cheese, full of holes»
- 34 Per una proposta di formazione scientifica dei giudici
- 50 È tempo per un finale diverso
- 62 Carcere e pandemia
- 74 A proposito di regolarizzazione: prima le persone

Interviste

- 77 "Inseguendo la libertà (e la verità)" in materia di droghe. Intervista a Carl L. Hart
- 82 Delitto, castigo, pena e perdono. Una conversazione con Adriano Prospero
- 95 Alla radice dell'imputabilità e della colpevolezza penali. Conversazione con Massimo Cacciari – pt. 1
- 99 Riflessioni su droghe e antiproibizionismo (ovvero: non sempre il silenzio è d'oro)
- 108 La sfida della prova neuroscientifica. Intervista a Pietro Pietrini

Storie

- 115 Il carcere tra Inferno dantesco e Isola che non c'è

— E la nave (non) va...

And the ship does (not) go...

di Luca Santa Maria

1. Nel 1494 Sebastian Brant pubblicò un volumetto di versi allegorici intitolato *La nave dei folli*. In esso si trova una [celebre incisione di Albrecht Dürer](#). La Giustizia vi è raffigurata come una donna bendata. Dietro, un folle, riconoscibile per il berretto a sonagli, le stringe il nodo della benda.

2. Le cronache giudiziarie di questi ultimi tempi riportano d'attualità il tema di quell'incisione. C'è qualcuno che da dietro le spalle legghi la benda che chiude gli occhi alla Giustizia? Chi benda gli occhi alla Giustizia è veramente un pazzo? Oppure no, la Giustizia è al collasso per tante difficili e profonde ragioni?

3. Il discorso sulla crisi della giustizia nella contemporaneità è tra i più ardui che si possano fare, anche perché siamo tutti parte del quadro, e tutto accade sotto i nostri occhi. Non abbiamo ancora la distanza necessaria per analizzarla come si converrebbe. In mancanza di studi scientifici sull'argomento, dobbiamo procedere a tentoni, quasi per via aneddotica e facendo leva sull'intuizione e sui frammenti della cronaca. Metodo assai poco scientifico, si dirà, e a ragione. L'alternativa, però, è il silenzio e forse è peggio. Vale quindi la pena di provarci in attesa che altri, assai meglio di me, lo facciano con strumenti più rigorosi e dati certi e consolidati.

4. Parlare di diritto penale significa sempre parlare del grande e controverso tema del rapporto del diritto stesso col potere. Il diritto penale è il mezzo attraverso il quale chi detiene il potere nello Stato lo esercita contro chi invece quel potere lo deve subire. Il diritto penale "liberale" è tale perché imbriglia la tendenziale onnipotenza dello Stato con un nucleo di diritti inalienabili che dovrebbero garantire il cittadino, la sua libertà. Il diritto penale liberale è stata una grande conquista di civiltà di cui giustamente l'occidente va fiero. Le garanzie, però, non valgono per tutti allo stesso modo. C'è chi se le può permettere, fino ad abusarne, e chi no. Le garanzie hanno un prezzo di mercato.

5. Diritto penale liberale non fa rima con diritto penale democratico.

6. Che cosa è, però, il potere? Il discorso sul potere non è mai semplice. Il potere è di chi comanda nello "stato di eccezione"? O il potere è di chi è in grado di costruire laddove lo voglia lo "stato di eccezione"? Chi comanda davvero nel nostro tempo? Lo Stato? Nel nostro tempo l'Impresa e il Mercato sono diventati il surrogato quasi metafisico di Dio e del Mondo e paiono avere un potere talmente grande da poter fare a meno della minaccia e dell'uso della violenza. Cioè della Legge. E quindi dello Stato. C'è chi vede profilarsi il tramonto dello stesso Stato di diritto.

7. C'è chi sta sopra la legge, pochi, e chi sotto, molti. Sintomo della crisi del diritto penale è a un tempo la sua degenerazione populista – repressione sempre più massiva del più debole per assecondare e placare le paure collettive – e la sua degenerazione elitaria o oligarchica – ritiro della repressione, con creazione di bolle di impunità, “stati di eccezione”, laddove, invece, c'è il potere, cioè il più forte.

8. Facce della stessa medaglia. Carcerazione di massa e diritto penale “simbolico”.

9. Il fulcro del diritto penale “liberale” è il culto della fattispecie formale. Il fatto da punire è solo quello che sta nei confini della fattispecie formale scritta nella legge. Si dice che nel diritto penale la forma è sostanza appunto perché il vincolo dell'osservanza della forma **frena** l'abuso dello Stato, incanalando la violenza del potere in mondi di razionalità appunto formale che lo Stato stesso è tenuto ad accettare.

10. Il diritto penale liberale però è in crisi.

11. La capacità del diritto di fungere da **freno** del potere “politico” appariva giustificata dalla fede del ceto intellettuale dei giuristi nei secoli nella “autonomia” del diritto; il diritto evolve come un grande fiume che scorre dentro canali di ragione, vincolando il mondo della vita e della lotta degli interessi al proprio lento corso. Ora il Paradiso pare perduto. Perché?

12. Il diritto penale non è mai stato un edificio fatto di mattoni solidi. Fatti duri come pietre e parole chiare anch'esse scolpite nella pietra. La cultura giuridica, però, ha recalcitrato finché ha potuto ad ammettere quel che, nella cultura del nostro tempo, è divenuto invece del tutto ovvio. La visione del diritto penale come incarnato nella Legge scritta nei Codici è in crisi. La Legge come Testo è sempre stato il nostro grande feticcio. La nostra è la civiltà del Libro. Il Testo però si è sbriciolato in una moltitudine di interpretazioni e quindi in una moltitudine di testi possibili.

13. Il linguaggio è divenuto l'oggetto principale della filosofia, ma, stranamente, non del diritto. Che esista una corrispondenza tra parola e oggetto è indimostrabile e quindi non vero. Il linguaggio è sempre vago. Di ogni parola, se voglio, faccio l'uso che mi pare. O meglio ne faccio l'uso che le convenzioni dominanti impongono e che variano di continuo.

14. Nessun Testo e quindi nessuna Legge nasce con un suo significato che un Giudice non debba far altro che trovare. Crederlo è come credere alla magia e agli stregoni, alle parole che parlano da sole.

15. Il ceto dei giuristi prima monopolizzava le regole dell'uso delle parole del diritto. Ora non è più in grado di farlo. Il diritto penale, ormai, si è esteso molto oltre i limiti della cultura del giurista. Compagno nelle leggi sempre più parole nuove. Le regole dell'uso di quelle vecchie sono in continuo cambiamento indipendentemente dalla volontà dei giuristi.

16. Il diritto poi si fonda su un “realismo ingenuo”. C'è e ci deve essere un mondo “esterno” ad ogni osservatore, il Giudice, in cui le cose stanno in un certo, unico modo, e questo modo deve essere conoscibile con ragionevole certezza da chiunque più o meno allo stesso modo. Sappiamo ormai che non è così.

17. I fatti sono spiegabili in molti, fin troppi, modi, e quindi non sono quasi mai davvero spiegabili, forse perché non esiste – o se esiste non è conoscibile – un mondo esterno oggettivo all'osservatore. Viviamo l'intera vita nel buio del nostro cervello che produce incessantemente modelli di mondo condizionati da strutture cerebrali di cui sappiamo poco o nulla ancora. Sappiamo che il

cervello funziona per euristiche e distorsioni sistematiche (molti dicono di aver letto [Kahneman](#) e gli esperimenti che provano l'esistenza di *heuristic* e *bias* cognitivi). Il problema è che la coscienza, l'io narratore di cui parla [Gazzaniga](#) (grande neuroscienziato un po' meno noto) ci inganna di continuo perché di continuo racconta storie, confabula, convincendoci che abbiamo ragione noi e gli altri torto.

18. Datemi un set di evidenze, *rectius* prove, e io, come molti, vi apparecchio plurime possibili spiegazioni quasi tutte più o meno plausibili. E scelgo l'una o l'altra, così come mi conviene o semplicemente come conviene al mio cervello i cui meccanismi profondi mi sono ignoti.

19. Il giudice, nella vaghezza insostenibile di espressioni come "oltre ogni ragionevole dubbio", costruisce, volta per volta, lo *standard* della prova necessaria per condannare e assolvere. Ora l'asticella è così in alto da essere inarrivabile ora è così in basso da poter essere scavalcata con fin troppa facilità. Così nascono e muoiono delitti.

20. In breve. La filosofia del XX secolo ha abbattuto ogni credenza ingenua sulla oggettività del linguaggio e della conoscenza, finendo col mettere in discussione ogni cosa, anche la razionalità della base empirica della scienza.

21. Si dirà «questa è filosofia! Il diritto è altra cosa!» ma non è vero. Il diritto penale vive dentro una filosofia, solo che la filosofia in cui vive, il senso comune, è una nave che affonda di fronte alla ragione scientifica e la ragione scientifica è a sua volta un mare in tempesta.

22. Come può la cultura giuridica far finta che nulla sia accaduto nella storia del pensiero umano? Continuiamo a fingere che il diritto sia un'isola felice, l'unica rimasta, in un mare in perenne tempesta. Ma non può essere vero.

23. Come può oggi un giurista, Giudice o Dotto che sia, aprire un libro e dire all'uditorio: «questo è il diritto penale»? Il cosiddetto diritto vivente vive sempre più fuori dai manuali, dai commentari, dalle monografie, dagli articoli dei giuristi.

24. La crisi del diritto è quindi innanzitutto il prodotto di una crisi scettica che ha attraversato e attraversa la nostra epoca in cui ogni dogmatismo è stato eroso e non può più essere creduto come prima.

25. Che la Legge sia in crisi e che il Diritto sia il flusso tendenzialmente caotico delle sentenze dei Giudici, lo dice la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'art. 7 CEDU esprime **molto più** che la fusione degli orizzonti tra *civil law* e *common law*, come pure è vero, ed è di epocale importanza.

26. L'ondivaga variegata e mutevole giurisprudenza CEDU è l'onesto segnale della crisi del diritto penale nel suo nucleo garantistico più importante.

27. Il principio di legalità fondato sulla fattispecie formale non è più il perno su cui ruota l'universo del diritto.

28. La crisi del diritto è innanzitutto **crisi della certezza o prevedibilità del diritto**.

29. Nemmeno la Corte di Strasburgo può risolvere i problemi che fa venire alla luce. Il diritto deve essere prevedibile ma il vincolo al precedente, lo *stare decisis*, non può essere troppo stretto. Il diritto scorre come tutte le cose, non è mai eguale a se stesso, muta come mutano tutti i fatti cui deve applicarsi, l'uno diverso dall'altro, e quindi come tutte le cose sopraggiunge in qualche modo sempre imprevisto e imprevedibile.

30. Lo studio scientifico della casistica giudiziaria è l'unico metodo per descrivere il diritto. Impresa improba che richiederebbe un vero salto di paradigma culturale. Attenzione, però. Il modo consueto di studiare la giurisprudenza – l'estrazione delle massime di Cassazione che astraggono il diritto dal fatto e lo riducono a formula stereotipa – è troppo poco ed è fuorviante. Leva dalla sentenza quel che in essa conta davvero, e cioè come il Giudice ha costruito il diritto a partire dal fatto e come ha costruito il fatto a partire dal diritto. Un circolo ben noto alla filosofia del diritto germanica di stampo ermeneutico ma assai poco da noi.

32. Ogni razionalizzazione sistematica del materiale giurisprudenziale secondo i modi consueti della dogmatica comune si rivelerà debole e illusoria. E soprattutto inutile e ripetitiva. Una teoria di formule vuote.

33. La Corte di Strasburgo, che guarda l'abissalità dei problemi che la cultura giuridica avrebbe di fronte, recupera concetti antichissimi come quello di "essenza" riferita al reato, che tanto assomiglia all'idea di Platone. L'essenza del reato è il prodotto della complessa ricostruzione che il Giudice ne fa, e che, dunque, è sempre sospesa tra il precedente da rispettare e la irriducibile novità del caso da decidere? L'essenza del reato, però, sta nel fatto prima che nel diritto. Qui sta il mistero del diritto che aspira a generalizzare il non generalizzabile.

34. La fattispecie formale, rimedio illusorio, è sempre più un letto di Procuste. Si adatta a tutto perché non si adatta a niente. Tutto può essere fatto divenire possibile. Il trionfo del nichilismo. Siamo nei guai. C'è poco da dire.

35. Alla crisi scettica del diritto si giustappone la crisi della *polis* di cui il diritto dovrebbe essere la spina dorsale. La democrazia rappresentativa liberale è sempre più uno scheletro cui sentiamo di dover essere fedeli senza crederci più troppo. Il diritto, così, diventa vulnerabile e sempre più permeabile dal politico, che è sempre più la volontà del più forte espressa e imposta fuori dall'arena democratica.

36. Il potere economico sembra manifestare una crescente arroganza anche verso il potere politico che pretendeva, nello Stato liberale, spazi di autonomia, garantiti proprio dal diritto. Il politico allora, smarrita la propria ragion d'essere nel tempo della caduta di ogni possibile condivisa visione del mondo, regredisce e si polarizza sulla dialettica brutale amico-nemico che è definita dall'economia e dai rapporti di potere che essa sancisce.

37. L'autonomia del diritto va in crisi. Il diritto allora, già indebolito, si piega come un giunco o una canna al vento. Non c'è più tempo per il diritto che conosciamo e per la lentezza dei suoi procedimenti riflessivi, nei quali, quindi, quasi nessuno pare porre più troppa fiducia. Il diritto non frena più il rutilante procedere del mondo.

38. Chi usi la parola "garantismo" oggi si riferisce, sebbene non lo ammetta, ad una **pretesa di sostanziale impunità** dell'interesse economico e politico che "l'amico" più potente incarna e rivendica. La parola "giustizialismo" assume un significato speculare, perché con essa pare che ormai si intenda la **pretesa di sostanziale punizione** degli interessi economici e politici che "il nemico" incarna.

39. Avete mai sentito che un Giudice che condanni sia comunque un "garantista" e un giudice che assolva un "giustizialista"?

40. Nessuno può impedire allora che la sostanza brutale degli interessi emerga definitivamente dalla forma giuridica e la plasmi come più conviene. Prima c'è il fine da raggiungere ad ogni costo e poi la scelta del mezzo. Che il mezzo rispetti o no la forma della legge è questione di

maggiore o minore **abilità retorica** di chi produce il discorso. Di chi ha il potere di dettare le regole della produzione del discorso.

41. Il Giudice. Il Dotto invece conta sempre meno e conterà sempre meno se non saprà cambiare i suoi metodi di lavoro. La Dottrina italiana non perdona alla CEDU d'averla svalutata e così tende a svalutare o a criticare la sua giurisprudenza.

42. L'interpretazione, l'antica arte del Giurista, è però diventata poco più che un modo elegante di far tornare i conti così come debbono tornare. Quasi un virtuosismo fine a se stesso, in fondo, perché i giuochi sono fatti altrove e in altro modo.

43. Prima accennavo ai due volti del diritto penale contemporaneo, il populismo e l'elitismo. La punizione di massa di chi non può permettersi di evitarla e l'impunità dei pochi che possono permettersela. Il diritto di difesa è inviolabile ma ha un prezzo e quindi quel diritto non è distribuito tra tutti in modo eguale. C'è chi può pagare il diritto – e talvolta abusarne rinviando la resa dei conti del processo quanto vuole – e chi no. Chi veda nell'eccessiva durata dei processi, e quindi nella prescrizione, il più grave dei problemi del diritto contemporaneo si dimentica che il più grave dei problemi è che il processo produca sentenze davvero vere e giuste. La lentezza della macchina giova a tutti, perché a tutti va bene quando invece la macchina va troppo forte.

44. Alla materia di insostenibile pesantezza della rapida **crescente repressione del debole** si oppone la materia oscura della altrettanto insostenibile lenta leggerezza della **crescente impunità del forte**.

45. In *medias res* sta il Giudice, ogni giorno più o meno irresistibilmente tentato dal potere che ha capito di avere tra le mani e che può giocare sul tavolo degli interessi anche per il proprio interesse.

46. Morale, o meglio immorale? Il folle col berretto a sonagli che lega la benda alla Giustizia forse non può essere sempre e del tutto rimosso dal quadro della giustizia. La giustizia è umana, spesso troppo umana.

47. Il diritto allora non esiste, esistono solo i Giudici? È più facile pensare che a non esistere sia la caricatura un po' troppo semplificata di diritto cui ormai ci siamo abituati. Il Giudice soggetto alla legge piuttosto che la legge oggetto del lavoro del Giudice. L'un piano senza l'altro sta nel vuoto. Ma come essi s'intreccino, che cosa valga di più, è un mistero.

48. La cultura positivista estrema, che in Italia tanto seguito ha avuto, credeva di aver risolto tutti i problemi, con la sacralizzazione autoreferenziale dell'ordinamento come sistema, e invece tutti i problemi sono sul tavolo.

49. Abbiamo separato Morale e Diritto e crediamo che sia un bene che sia così, una sacrosanta conquista di civiltà giuridica.

50. Abbiamo espunto la Giustizia – cioè la Morale – dal Diritto, perché credevamo di aver scoperto che il diritto può essere certo e oggettivo e la Giustizia non può che essere incerta e soggettiva. Solo il Diritto allora, poteva essere fatto oggetto di scienza, e la scienza è divenuta terreno per le alchimie dogmatiche di pochi dotti. La Giustizia è sparita dai *radar* del discorso giuridico perché di essa nessuno crede di poter fare una Scienza.

51. Il Diritto è diventato allora, nell'uso comune della parola, l'apparente sinonimo di Giustizia. In questo modo, non parlando più di Giustizia, si rimuove l'ingiustizia dal discorso, lasciandola però nel mondo dei fatti della vita, nel diritto vivente. Ma ora che non è più credibile che il diritto sia certo e

oggettivo, perché tra fatto e valore non c'è quella differenza che la cultura che ha preceduto la nostra credeva doverci essere – provate a dire “rischio”, cioè “pericolo”, senza l'aggettivo valoriale “accettabile” e se siete onesti capirete che non avete detto nulla perché tutto è “rischio” – non paghiamo un prezzo insopportabilmente alto se decidiamo di non parlar più di Giustizia del e nel Diritto?

52. La radicale assenza di fondamento, il nichilismo, del diritto non può più essere rimossa perché, come accennato, le colonne linguistiche e gnoseologiche sono troppo gracili per tenere su l'edificio. Siamo nella notte.

53. La Costituzione è un deposito di valori la cui sintesi dovrebbe dar corpo alla nostra idea di Giustizia, ma se siamo onesti con noi stessi, dobbiamo riconoscere che la Costituzione non basta.

54. Il Giudice della Consulta ha un grande potere, ma lo esercita poco. Teme – o almeno così dice – d'invasione il campo del Legislatore. In verità spesso teme la critica e si adegua. Il Giudice Costituzionale, però, è anche Legislatore. Anzi, è il Giudice del Legislatore. È un dato di fatto però che egli incida sul *corpus* del diritto penale con prudenza estrema ma non è per nulla detto che questa prudenza sia un bene anche oggi. Un Giudice timoroso.

55. Sfortunatamente anche la Costituzione è fatta di parole da cui chi può trae quel che chi vuol cavarne fuori. Volta per volta, allora, il Giudice Costituzionale decide il limite del proprio potere. Discrezionalmente. La Costituzione è quel che il Giudice Costituzionale vuole che sia. Basta inganni. Che cosa dice la Costituzione a proposito dell'eutanasia o del suicidio assistito? Si possono tessere argomenti apparentemente lucidi e incisivi, in realtà deboli e timorosi, e anche il loro opposto.

56. La Giustizia esiste e forse non è male che anch'essa abbia molte possibili facce. Discuterne apertamente si può e si deve, senza nascondersi necessariamente dietro la Costituzione.

57. Che cosa significa davvero che il diritto penale ha la funzione di integrare la Società con l'alleviare le paure collettive? La Società è integrata? È davvero il delitto il fattore che la disgrega?

58. Paura di che cosa? L'uomo convive con la paura per tutta la vita perché è destinato alla morte, cioè all'annichilimento. Viene dal nulla e al nulla è destinato. Il delitto crea paura (e al contempo oscura fascinazione). Ma i delitti che creano paura decrescono e il diritto penale invece cresce. Perché? È giusto?

59. Se chi vi ha interesse non soffiassero ogni giorno sulle ceneri delle paure primitive della gente, **il diritto penale, quello vecchio, rischierebbe l'estinzione o una fortissima riduzione di rilevanza sociale.**

60. Cambia la società ma non il diritto penale. I delitti tradizionali declinano. L'omicidio volontario è divenuto un misterioso e per fortuna sempre più raro affare psicologico che si consuma per lo più tra le mura di casa, e il diritto penale nei meandri oscuri della psicologia delle relazioni umane pare del tutto inutile. Quasi tutti i delitti diminuiscono. I furti d'auto e negli appartamenti ormai sono parte della *routine* sociale. Tutti sanno che resteranno impuniti. Nemmeno la mafia è più quella di una volta, non uccide più, e se la mafia d'una volta non c'è – per fortuna e gran merito di chi l'ha combattuta – c'è la tentazione di inventarla o almeno ingigantirla, facendo magari passare per mafia quel che ai tempi della mafia sarebbe stata criminalità comune di periferia urbana. Se non ci fossero più i piccoli spacciatori – magari perché qualche testa assennata deciderà che non è il caso di criminalizzare la vendita di *cannabis* che metà del mondo sta legalizzando – o torme di stranieri irregolari cui s'imputa qualcosa purchessia, le carceri si svuoterebbero e l'apparato della giustizia penale perderebbe buona parte del suo lavoro.

61. Il diritto penale deve controllare e punire la politica che viola la legge penale? Problema quasi insolubile. Può la politica violare la legge penale? Dipende. Da che? Da chi è più potente. Si troverà sempre un PM disposto a costruire un abuso d'ufficio o un traffico d'influenze *ad hoc* e un Politico che protesterà per l'invasione di campo. Ma nessuno sa dire chi abbia ragione e chi torto perché il confine del campo da gioco e le regole del gioco sono diventate liquide e indeterminate.

62. Il diritto penale vivente in Italia è aggressivo contro il potere della piccola e media politica, ma assai meno contro il grande potere dell'economia e della finanza.

63. La criminalità di questo potere, il Capitalismo, e della sua casta di Intoccabili, è ogni giorno più invadente e sofisticata e se non fa paura, e nemmeno rabbia, non è perché non sia dannosa, né spaventosa, ma solo perché chi ha il potere fa in modo di renderla invisibile agli occhi.

64. L'evasione e l'elusione fiscale non generano paura. Perché? Rubano risorse che potrebbero migliorare la vita o anche salvare la vita di moltitudini di uomini e di donne, e invece prendono il sole nei paradisi fiscali.

65. Il sistema finanziario globale è probabilmente inquinato dal delitto, da ogni genere di delitto, anche i più turpi, ma nessuno se ne spaventa quanto invece si spaventa se il debole commette uno dei delitti turpi il cui profitto è invece garantito a chi non è debole.

66. Il riciclaggio quando è sistemico sfugge alla rete del diritto penale vivente e quindi non esiste ed è uno scandalo. *Pecunia non olet*. Anche il diritto penale si tura il naso.

67. Il mercato finanziario è manipolato mille volte al giorno da criminali che impiegano l'intelligenza artificiale per produrre artefatti rialzi e ribassi di borsa, per lucrare profitto senza creare valore per la società. La deriva finanziaria del Capitalismo può causare danni incalcolabili a un numero incalcolabile di persone come è già accaduto nella storia recente senza che sia nemmeno più certo quale valore la finanziarizzazione dell'economia aggiunga alla società. Di certo però l'allarme sociale non c'è, almeno quanto c'è quando ci vien raccontato di un rapinatore di strada o di uno straniero piccolo spacciatore.

68. Puniamo il danneggiamento (doloso), magari lo sfregio della nostra auto, molto meno di quanto puniamo l'inquinamento dei beni comuni, aria acqua e terra. Centinaia di disastri ambientali attendono di essere bonificati o almeno messi in condizione di non nuocere più alla salute e all'ambiente. Chi inquina paga? No, mai.

69. Perché nessuno si scandalizza – e tantomeno si spaventa – delle stragi impunte da amianto? I morti ammazzati dall'amianto sono decine di migliaia ma li trattiamo come un effetto collaterale inevitabile del Capitalismo. La vita umana è sacra un giorno sì e l'altro no?

70. La prova del pagamento di una "tangente" per un atto contrario ai doveri d'ufficio non è la prova di una corruzione internazionale, perché ci vuole la prova dell'accordo corruttivo, che non si sa che cosa sia, perché nelle corruzioni internazionali che si rispettino gli accordi sono trame complessissime di soggetti che spesso sono portatori di interessi divergenti, e così si depenalizza la corruzione internazionale, delitto odioso ma profittevole.

71. Si punisce, invece, la piccola e media corruzione, e in quei casi basta molto meno della prova dell'accordo corruttivo. Ai tempi di Mani Pulite bastava la delazione. L'elettrodomestico sociale della spazzacorrotti funziona quando si vuole che funzioni, magari perché conviene al gioco politico di qualcuno.

72. Per la grande corruzione ci vuole la legge sulla *lobby*, così avremo finalmente depenalizzato la pressione costante che il grande Capitale sa esercitare sulla Politica. Stolti cantori cantano che la legge sulla *lobby* sarà la vittoria della democrazia e non sanno la differenza tra democrazia e plutocrazia. *No money no lobby e no party!* Evviva!

73. Il Codice Penale fascista del 1930, pur con tutte le schizofreniche mutazioni che ha subito nel tempo, ha molte meno possibilità di catturare l'idra del Capitalismo che delinque di quelle che abbia mai avuto Willy il coyote con *Beep Beep*. Chi può credere che sia un caso? Non fu pensato per questo.

74. I fatti potenzialmente dannosi della grande Impresa di cui si vedono gli effetti ovunque sono spesso molto incerti, difficili da decifrare e ricostruire. Quando si tratti di correlare quegli effetti alle cause e quelle cause a condotte umane, essi sfuggono e le deboli parole della Legge del Codice, fatte per fatti molto più semplici, mostrano onesta impotenza.

75. Il Codice penale è stato pensato e fatto per criminalizzare la classe subordinata di allora e funziona allora stesso modo ora. È giusto?

76. È del tutto evidente che per vigilare sulle malefatte della classe dominante di oggi – qualora fosse mai possibile – ci vorrebbe **un diritto del tutto nuovo e strutturato per governare società iper complesse**. Se nessuno, però, ci ha ancora pensato, non è senza ragione. L'ideologia, o la deliberata mancanza di dibattito sull'ideologia che spiega le scelte criminali e le non scelte criminali, ha da tempo soffocato ogni pensiero critico.

77. Il diritto penale, per abbozzare una sintesi, è immerso in una crisi del suo linguaggio, che è una parte della crisi generale del linguaggio come specchio del mondo; il significato delle parole muta col mutare delle convenzioni d'uso che dipendono a loro volta da variabili che sono troppo complesse per la cultura del giurista che difatti non prova ad approfondirle; il diritto soffre di inadeguatezza epistemica delle sue regole probatorie e così, in un mondo di fatti che diventano irriducibilmente incerti o certi sol che lo si voglia, lo *standard* della prova coincide con l'arbitrio del Giudice. Ma il diritto soffre soprattutto di vuoto di valori morali per la morte di ogni morale sociale, favorita dal trionfo positivista che ha portato come ineluttabile effetto collaterale la crescita del nichilismo, cioè la morte se non di Dio almeno della Giustizia. La crisi accade in un tempo in cui i rapporti di potere dell'economia stanno appropriandosi dello spazio finora occupato bene o male dalla dialettica politica, cioè dalla democrazia che è anch'essa in crisi e in via di superamento progressivo, sostituita da una plutocrazia sempre più arrogante.

78. Una tempesta perfetta.

79. Un clima di avvilente insensatezza avvolge allora tutto e tutti. È il terreno su cui cresce il peggio. Lo stato di degrado della giustizia in Italia è devastante. Il Giudice **ha perso il senso del suo alto ufficio** – dire il giusto e l'ingiusto – proprio nel momento in cui ha guadagnato la consapevolezza del suo enorme potere.

80. Si è creata una ragnatela di traffici e influenze corrotte e corruttrici dello spirito stesso della giurisdizione che si stende a macchia d'olio, almeno laddove la giurisdizione penale tocca interessi sensibili e potenti. Avvocati, PM, Giudici. Amici contro nemici. Cordate di potere che si aiutano a vicenda. Intente a combattere la loro guerra per occupare sempre nuovi spazi di potere e non la guerra del giusto contro l'ingiusto.

81. **La ragnatela corruttrice dello spirito sociale, prima ancora che del corpo sociale, è stata creata o almeno favorita da chi ne aveva interesse.** La corruzione diretta e conclamata o indiretta e subdola sotto forma di traffici d'influenze, di *do ut des*, che stanno al di qua o al di là della soglia del

penalmente rilevante, a seconda di come li si vuol guardare, è diventata parte integrante ovunque dell'apparato giudiziario, ma tutti fanno finta di nulla perché **alcuni hanno interesse a che le cose funzionino, o meglio non funzionino così**.

82. Siamo nell'era di Palamara, che è il prodotto evolutivamente più adatto a prosperare nell'ambiente socioculturale che domina ovunque. Il problema però è l'ambiente e non l'animale che vi è nato e vi ha prosperato. Ora che il bubbone è esploso però non accade granché. Si attende che passi la tempesta. L'apparato giudiziario mostra paura e così rivela il sospetto della propria connivenza generalizzata col degrado del Sistema; forse nessuno o quasi nessuno è innocente e allora si sceglie la comoda via del capro espiatorio piuttosto che quella di una profonda autocritica riflessiva.

83. Il sistema Palamara per forza di cose ha avuto ed ha pesanti ricadute sull'esercizio quotidiano della giurisdizione penale. Che tu sia un PM, un Giudice o un avvocato, se vuoi far carriera devi sottometterti alle regole del gioco. Le regole del gioco le fa chi ha il potere di farle. Chi non ci sta ne paga un prezzo altissimo. Ci sono PM e Giudici che sono stati esiliati senza colpa se non quella di aver detto «no». Troppo pochi.

84. I segni della corruzione almeno morale sistemica sono ovunque. Le cronache raccontano di Procure della Repubblica asservite agli interessi di imprese che hanno il potere e la volontà di asservirle. Procure intere, non singoli PM, sono al soldo di chi può pagarle. Sono disegni e trame oggettivamente eversivi.

85. Spesso non si deve arrivare sino alla corruzione. Basta fare un favore e creare così l'aspettativa che sia ricambiato. Ovvio che del favore del Giudice beneficino i potenti, ad esempio i pochi avvocati che monopolizzano nei processi la difesa del grande Capitale, perché loro possono ricambiare il favore ricevuto molto più e meglio di altri. Talvolta la *suasion* è melliflua e non chiede nulla in cambio. «Io sono il potere e tu?».

86. Sentenze a dir poco strane, che sollevano inquietanti interrogativi, si trovano ovunque ormai. Soprattutto le giurisdizioni superiori, Cassazione civile, Consiglio di Stato e Cassazione penale, paiono inquinate o almeno inquinabili. Oggi si usa distinguere tra giudici "avvicinabili" –molti, probabilmente – e giudici "non avvicinabili" – che forse sono assai meno. Nessuno sente dentro lo scandalo e l'indignazione che dovrebbe, però, alla sola idea che un Giudice sia "avvicinabile". Perché un avvocato deve parlare ad un Giudice prima di un processo? Datemi una buona ragione e tacerò.

87. Non c'è più processo penale di qualche pubblica rilevanza sul quale non si allunghino ombre e sospetti che magari sono infondati, ma che nessuno si preoccupa di dissipare. Se il diritto è sempre in perenne squilibrio tra certezza e incertezza, entrambe coesistenti al diritto e al suo inafferrabile mistero, l'imprevedibilità voluta, quella dell'eccezione deliberata alla regola, un'eccezione *ad personam*, è sempre più frequente.

88. Il senso dell'[intervista a Palamara](#) – che purtroppo è doveroso leggere anche se la faziosità e la vendetta sono patenti in ogni pagina – si riassume a pagina 92 del libro quando l'ex potentissimo tra i potenti spiega che un Procuratore della Repubblica con due Aggiunti in gamba, un PG che sappia il fatto suo, una sponda nei servizi e un paio di giornalisti amici, conta più del Parlamento e del Governo. È vero! Se il PM lo vuole, può. Se il Giudice asseconda il PM, **il diritto lo fanno loro**.

89. Non vuol dire che ogni Procura è un Potere illimitato e arbitrario. Vuol dire che ogni Procura può diventare tale. Che cosa vuol dire che la Procura di Roma vale due ministeri e quella di Milano uno e mezzo? Perché è così, se è così? Non è evidente che la favola dell'autonomia del Giudice soggetto

solo alla Legge è ormai la favola di un Potere che se vuole può fare della legge l'oggetto che vuole, in un tempo in cui tutti i Poteri dello Stato e lo Stato stesso si sgretolano in continue e sanguinose guerre di bande? Invocate ancora Montesquieu, aristocratico tutt'altro che liberale?

90. Il Giudice non è né migliore né peggiore di chiunque altro, ha solo più potere di quasi tutti gli altri. Il Giudice si muove nella direzione che più conviene alla sua moralità o immoralità personale e la morale personale è quella che è plasmata dalla **morale collettiva che non c'è più**, sconfitta dall'egoismo narcisista legittimato dall'ideologia dell'economia sopra ogni cosa, che dà un prezzo ad ogni cosa, anche al diritto.

91. Che il sistema possiede gli anticorpi per neutralizzare la patologia da cui è affetto è stato detto fin troppe volte per essere qualcosa più che una storiella. Chi ha interesse e vuole che il sistema resti qual è se non il potere stesso e chi lo incarna in modo visibile o invisibile e ne tira i fili?

92. Qualcuno spera che basti cambiare le regole elettorali dei componenti del CSM o incidere sulla superficie di quel fenomeno grottesco che sono le correnti nella magistratura, perché tutto o quasi s'aggiusti.

93. Il male è molto più profondo. Non se ne parla quanto si dovrebbe, però.

94. Proliferano indagini di Giudici su Giudici in ogni parte d'Italia. Il traffico tra Roma e Perugia deve essere assai intasato. Tra Milano e Brescia forse lo stesso. Un Presidente di Tribunale loda l'imparzialità di un Tribunale contro i tentativi di intimidazione dei PM mentre il Procuratore capo loda i PM per aver resistito all'intimidazione del cliente che il Tribunale ha giudicato. Emerge dal nulla un sistema corruttivo apparentemente ad amplissimo raggio d'azione, al cui centro sta un oscuro avvocato siciliano. Amara. Non pare che si voglia andare a fondo. Perché? Perché nessuno vuole che venga fuori davvero tutto? C'è chi teme che se venisse fuori tutto crollerebbe tutto: sarebbe l'Apocalisse e l'avvento dell'Anticristo? *Oportet ut scandala eveniant*. Se chi ne ha il potere non avrà il coraggio di far emergere tutto quel che c'è di marcio, qualunque sia il prezzo da pagare, la giustizia stessa marcirà, o il marcio si estenderà a quel che di sano ancora rimane.

95. Solo se il vecchio morirà con tutto il necessario fragore, il nuovo potrà nascere.

96. L'unico antidoto all'immoralità, cioè alla corruzione, è la cultura.

97. La cultura muore ovunque. Muore anche la cultura giuridica. Sono ormai una rarità i libri meritano d'esser letti, perché l'unico libro che meriterebbe davvero d'esser letto sarebbe quello che osasse andar sotto la superficie comoda dei luoghi comuni e guardare in faccia la giustizia penale nella sua tragica infernale contraddizione. Antigone e le Eumenidi contano più di cinque insegnamenti giuridici. Un corso sull'enigmatico motto *Nomos Basileus* formerebbe giudici PM e avvocati certamente migliori.

98. Le facoltà giuridiche delle Università devono tornare a produrre più cultura e smetterla di rimasticare e ruminare il già mangiato e metabolizzato che non serve più. Se il diritto, l'unico che esista, è il diritto vivente, allora bisogna studiare il diritto dentro l'ambiente filosofico sociale economico e scientifico in cui esso è immerso e dove si forma e deforma. Qui ed ora, non là e l'altro ieri.

99. Oggi invece il diritto si studia come se le norme vivessero di vita propria dentro un vuoto pneumatico. Il futuro Giurista è riempito di norme e di commi, articolati e combinati disposti ma è incapace di capire l'uomo e il mondo. **Lo studente di diritto, futuro Giudice PM o avvocato che sia, dovrebbe pretendere un insegnamento multidisciplinare tra scienza, filosofia, letteratura e morale sull'uomo.**

100. Il più grande filosofo vivente, Cacciari, [ha detto a DPU](#) che in ogni facoltà universitaria dovrebbe essere imposto come insegnamento preliminare l'insegnamento intorno a che cosa è l'uomo, cioè che cosa è il cervello, ovvero che cosa può il cervello dell'uomo.

101. Non è accettabile che un Giudice possa giudicare senza saper nulla o quasi di sé, di che cosa è il suo cervello, di come funzioni e di come e quando non funzioni. Questo è il punto di partenza

102. L'immagine scientifica dell'uomo dice senza più equivoci possibili che nessuno è libero perché nessuno può essere diverso da quel che è, per il DNA che ricevuto e l'ambiente sociale in cui è stato gettato.

103. Che la morte del libero arbitrio possa significare anche la morte della responsabilità, cioè della colpa, dovrebbe essere pensiero che sconvolge le notti del penalista, togliendogli il sonno. Se non ci fosse la colpa, la retribuzione perderebbe d'ogni senso e il diritto penale diventerebbe qualcosa d'altro

104. Condanniamo innocenti come se fossero colpevoli?

105. La colpa è certo anche un costrutto sociale che riflette storicamente l'iniquità della società e la credenza sul libero arbitrio pare creata apposta per legittimare lo *status quo*, naturalizzandolo. I colpevoli infatti sono sempre i soliti noti, così come sono sempre gli stessi noti sono gli innocenti, etichettati come tali dalle ideologie dominanti nella società.

106. Un nuovo tipo di Giurista deve poter nascere. Un Giurista culturalmente attrezzato per far fronte alla conoscenza dell'incerto, avvezzo all'uso del linguaggio e alle sue trappole, elementare conoscitore della psicologia umana scientifica e quindi della propria, capace di fronteggiare le debolezze emotive e cognitive altrui come le proprie, non del tutto ignorante di filosofia della scienza, ferrato nello studio dell'etica ma anche delle complesse sofisticatezze tecniche e scientifiche della società contemporanea.

107. Un giurista davvero colto forse sarà più giusto o meno insensibile all'ingiusto e più impermeabile alla corruzione.

108. Un nuovo Codice Penale?

109. Prima una **vera drastica depenalizzazione**. Il diritto penale deve tornare ad essere quel che i liberali dicevano di volere ma mai hanno davvero voluto. Un nucleo ridotto all'essenziale. Un decalogo fondamentale adeguato alla società del XXI secolo. Nella storia è accaduto l'opposto di quel che predicano i liberali.

110. L'avvento della Legge scritta come comando dello Stato, prima assoluto, poi liberale poi democratico, ha sempre coinciso con la estensione del diritto penale ramificata come una rete sull'intera società. Allo stesso tempo la medesima ideologia partoriva gli slogan liberali dell'ultima *ratio*. Il diritto penale intanto cresce e cresce sempre più. Come è stata possibile una tale contraddizione? La storia è più complessa della vulgata degli slogan garantisti

111. **Il diritto penale del carcere deve arretrare e cominciare la sua estinzione.** Il carcere è parte costitutiva del vecchio che deve morire. Inutile e crudele strumento di tortura, nasce nel XVIII secolo, ma affonda la sua legittimità nel cristianesimo medievale, soprattutto nel neo aristotelismo di Tommaso, in una teologia cioè che pretende per la salvezza dell'uomo l'espiazione col dolore della colpa per aver liberamente voluto il peccato pur potendo volere di non commetterlo.

112. Delitto e peccato sono più intrecciati di quanto si voglia credere. Quando pensi di averli districati, si riannodano. L'utilitarismo – che avrebbe spezzato il binomio peccato-delitto laicizzando il secondo – è stata filosofia debole e ha prodotto Beccaria ma anche il *panopticon* di Bentham.

113. Kant è tuttora infinitamente più influente di Beccaria per la comprensione dell'anima profonda del diritto penale. Lo prova il fatto che i penalisti non vogliano nemmeno sentir parlare di implausibilità scientifica del libero arbitrio, nel quale quindi continuano a voler vedere il fondamento della colpevolezza da retribuire.

114. La pena preventiva però non serve a nulla o quantomeno nessuno ha potuto provare che serva a granché. I tassi di recidiva lo dicono senza ombra di dubbio. Ci sono nature umane nate o divenute pericolose, ma sono assai meno di quel che si voglia credere quelle che non sarebbe possibile reintegrare nella società.

115. Il diritto penale è insostituibile mezzo di pedagogia sociale, così come postula la retorica della prevenzione generale?

116. Non è vero che *homo sapiens* apprenda ad esser migliore con l'uso del bastone, l'unica cultura che il diritto penale incarni. *Homo sapiens* apprende con la cultura e la profondità dell'indagine su di sé e sul mondo fuori di sé.

117. Un nuovo diritto, non sacro ma laico, capace di costruire nuove culture di morale sociale con mezzi articolati e differenziati.

118. Il terreno di coltura di una nuova società, migliore di questa, passa da qui.

119. Siamo in un nuovo tempo di passaggio. L'era illuministico-borghese è al tramonto. Siamo tutti in una nuova *Nave dei folli*. Se non si fa qualcosa davvero, la nave affonderà.

120. Uno Stato moderno non può rinunciare ad un razionale e incisivo sistema di controllo che ponga limiti ai delitti del Capitalismo. Che il Capitalismo commetta abusi e che cosa debba intendersi per abusi, naturalmente, è questione opinabile, attiene alla sfera del giusto e dell'ingiusto. C'è chi sarà d'accordo e chi no. Ragione in più per parlarne.

121. L'impresa svolge una fondamentale funzione nella società. Non abbiamo alternative al Capitalismo. Non vuol dire che il Capitalismo sia eterno. Passerà come passa ogni cosa. Però ora non si vedono alternative migliori.

122. Se e dove vada posto il limite dello sfruttamento delle risorse umane economiche e naturali per finalità di profitto privato da parte del Capitalismo, è il problema più importante del Capitalismo stesso.

123. Un Capitalismo davvero moderno dovrebbe pretendere per primo la rigenerazione del sistema, e non accettare di trasformare anche la giustizia in merce di scambio nel Mercato globale. Altrimenti quello stesso Capitalismo potrebbe non essere più in grado, forse più velocemente di quanto ci si possa aspettare, di governare la Società.

124. Sarà il caos che a un certo punto travolgerà ogni cosa. E invece ci vuole un nuovo ordine. Un nuovo diritto.

— Il soggetto pericoloso: misure personali di sicurezza e di prevenzione, tra tradizione e modernità

Le misure di sicurezza psichiatriche nella prassi: il ruolo dei protocolli operativi*

The dangerous subject: personal measures of security and prevention, between tradition and modernity

Psychiatric security measures in practice: the role of operational protocols

di Antonella Calcaterra

Abstract. Il presente contributo, dopo aver dato conto della normativa attuale, illustra le problematiche connesse alla gestione del paziente psichiatrico nel processo penale e nella fase dell'esecuzione della pena. Problematiche connesse anche alla convergenza di diverse figure istituzionali e al difficile dialogo tra le differenti competenze. La realizzazione di protocolli operativi ha incominciato a rendere possibile la interlocuzione e ad agevolare la realizzazione di percorsi di cura che vanno a dare corpo e sostanza alle misure di sicurezza personali. In particolare, nel presente contributo viene rappresentato il protocollo sottoscritto nel distretto della Corte di appello di Milano in data 12 settembre 2019.

Abstract. The present contribution, after taking account of the current legislation, illustrates the problems related to the management of psychiatric patients in criminal proceedings and in the execution phase of the sentence. These problems are also linked to the convergence of different institutional figures and to the difficult dialogue between different competencies. The creation of operational protocols has begun to make possible the interlocution and to facilitate the creation of treatment paths that give body and substance to personal security

* Il presente contributo, rivisto e rielaborato, prende spunto dall'intervento effettuato, come relatrice, all'evento organizzato e promosso dalla Scuola Superiore della Magistratura in data 9 novembre 2020 dal titolo «Il soggetto pericoloso: misure personali di sicurezza e di prevenzione, tra tradizione e modernità».

measures. In particular, in this contribution is represented the protocol signed in the district of the Court of Appeal of Milan on September 12, 2019.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Brevi cenni alla normativa di riferimento. – 3. I profili problematici nella realtà applicativa. – 3.1. Nella fase di cognizione penale. – 3.2. Nella fase di esecuzione penale. – 4. Il ruolo dei protocolli operativi. – 5. Riflessioni conclusive.

SUMMARY: 1. Foreword. – 2. Current law mentions. – 3. Problematic profiles during the implementation. – 3.1. At the stage of criminal cognition. – 3.2. At the stage of criminal execution. – 4. Operative guidelines' role. – 5. Concluding remarks.

1. Introduzione.

L'**ambito psichiatrico** e il sistema giustizia sono tra loro sempre più interconnessi.

Si assiste, infatti, con costante crescita all'ingresso nel circuito penale di persone portatrici di disturbo psichiatrico.

In generale, i dati statistici dimostrano che il **malato mentale** non delinque più della media delle persone, salvo un'incidenza leggermente più accentuata relativamente a reati minori o bagatellarli¹. Molti casi – più frequenti di quello che si ritiene – riguardano piuttosto condotte disfunzionali del soggetto con problemi psichiatrici, che approdano nel processo penale per la mancata – o inidonea – presa in carico dei servizi di salute mentale.

A volte si tratta di giovani, denunciati dalle stesse famiglie che, faticando a gestirli senza un supporto serio dei servizi territoriali, ritengono che il processo penale possa servire ad imporre la comunità terapeutica o trattamenti che altrimenti non sarebbero volontariamente accettati. Giovani i cui disturbi comportamentali spesso vengono acuitizzati dall'abuso di sostanze che slatentizzano vere e proprie psicosi.

I reati sono principalmente maltrattamenti in famiglia (572 c.p.), estorsione (629 c.p.), danneggiamento (635 c.p.), lesioni (582 c.p.), minaccia (612 c.p.); commessi, in molti casi, in ambito endofamiliare.

Altre volte sono stranieri che presentano storie laceranti di torture o di inserimenti in contesti esistenziali del tutto avulsi dai loro mondi, questi favoriscono il sopraggiungimento di sofferenze mentali e dipendenza da sostanze.

In questa complessa realtà giudiziaria, non solo riguardante delitti efferati ma anche – e soprattutto – reati comuni commessi in contesti domestici e strettamente legati al mancato o insufficiente trattamento clinico della patologia mentale, l'applicazione di **misure di sicurezza di tipo psichiatrico**, a contenuto terapeutico, rappresenta casistica ormai sostanziosa.

Come noto, a fondamento delle misure di sicurezza personali vi è un **giudizio prognostico di pericolosità sociale**, che nel soggetto portatore di disturbo psichiatrico assume una connotazione ben precisa e fortemente connessa al relativo quadro patologico della persona².

¹ G. Balbi, *Infermità di mente e pericolosità sociale tra OPG e REMS*, testo della relazione tenuta presso la Scuola Superiore della Magistratura, nell'ambito dell'incontro di studi *Le misure di sicurezza personali*, Scandicci, Villa di Castel Pulci, 3-5 giugno 2015, p. 4; U. Fornari, *Trattato di Psichiatria Forense*, Tomo I, VII ed., UTET, 2019, p. 200.

² Corte cost., 18 luglio 2003, n. 253; Corte cost., 29 novembre 2004, n. 367.

Di qui l'importanza del ruolo dell'esperto, detentore del sapere scientifico, e della perizia, a supporto della valutazione del giudice. Importanza che, tuttavia, non deve e non può tradursi in una delega totale a clinici e psichiatri di un giudizio che resta sempre di pertinenza della magistratura, ancorata a parametri psichiatrico-forensi.

Sul punto non può non richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «il giudizio sulla pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza, costituisce compito esclusivo del giudice che deve tenere conto dei rilievi dei periti sulla personalità, sui problemi psichiatrici e sulla capacità criminale dell'imputato per valutare l'effettivo pericolo di recidiva, ma anche degli altri parametri desumibili dall'art. 133 c.p.»³. Quando si discosta dalle conclusioni del perito il giudice ha comunque sempre «l'obbligo di motivare adeguatamente il proprio avviso contrario»⁴.

Bisogna infatti ben distinguere il concetto di **pericolosità sociale psichiatrica**, declinabile in elevata e attenuata, che si identifica con la necessità attuale di cure e assistenza in regime di coazione o di libertà vigilata, da quello di **pericolosità sociale**, che è una categoria prettamente giuridica e si fonda sui presupposti indicati dagli articoli 203 c.p. e 133 c.p., come prognosi criminale e rischio di recidiva⁵.

Occorre anche tenere presente i criteri imposti dalla riforma in tema di misure di sicurezza. L'innovativa l. n. 81 del 30 maggio 2014 e successivi interventi legislativi hanno ri-disciplinato la gestione della malattia mentale nell'ambito dei percorsi penali, individuando i principi di priorità dell'esigenza della cura sanitaria, di immediatezza della stessa, nonché di rispetto del criterio dell'appartenenza del territorio che prenderà in carico la persona. La legge ha stabilito che l'internamento in REMS può avvenire sulla base dei soli **indicatori interni**⁶, ossia sulla base delle sole qualità soggettive della persona, senza tenere conto di condizioni di vita, familiari e sociali o per carenza di programmi di cura⁷.

Passaggio che è stato confermato dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato la costituzionalità della norma ed affermato che questa limitazione vale «solo per disporre il ricovero di

³ Cass. pen., sez. I, 16 maggio 2017, n. 50164; Cass. pen., sez. I, 27 novembre 2018, n. 8242.

⁴ Cass. pen., sez. II, 11 ottobre 2013, n. 43923.

⁵ U. Fornari, *Trattato*, cit., p. 205.

⁶ L. n. 81 del 30 maggio 2014 di conversione in legge del d.l. 31 marzo 2014 n. 52, allegato: «All'articolo 1: al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale. Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali».

⁷ Gli indicatori interni elaborati nella letteratura psichiatrico-forense sono: presenza e persistenza di disturbi dello spettro psicotico o depressivi maggiori o disturbi gravi della personalità o del neurosviluppo o disturbi neurocognitivi maggiori, scompensati sul piano funzionale ed eventualmente in comorbidità con altri disturbi mentali o da uso di sostanza; scarsa o nulla aderenza alle prescrizioni sanitarie e psicofarmacologiche (cd. *adherence*); mancata o inadeguata risposta a quelle pratiche, purché adeguate sotto il profilo qualitativo e al range terapeutico ed effettivamente somministrate e assunte (cd. *compliance*); assenza terapie specifiche; esplosioni comportamentali di rabbia incontrollata, auro-e/o etero distruttive (cfr. U. Fornari, *Trattato*, cit., pp. 206-207).

una persona in ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura»⁸. La limitazione non riguarda in generale la pericolosità sociale, ma ha lo scopo di riservare le misure estreme ai soli casi in cui sono le **condizioni mentali** della persona a renderle necessarie.

Quando deve procedere in tal senso il giudice acquisisce dal perito le indicazioni relative alle qualità soggettive della patologia psichiatrica della persona interessata dal provvedimento detentivo, senza tener conto delle condizioni di cui all'art. 133 c. 2 n. 4 c.p., che si collocano all'esterno della patologia, e deve valutare che altre misure non risultino idonee.

Nel momento in cui gli indicatori interni vanno attenuandosi e il quadro psicopatologico e comportamentale si stabilizza si può e si deve prevedere un'attenuazione della misura ed entrano in considerazione gli **indicatori esterni** alla patologia di cui il soggetto è portatore.

Accertata dunque la pericolosità sociale secondo i criteri correttamente utilizzati e individuata la misura di cura più opportuna, parametrata secondo le indicazioni cliniche fornite dal perito/consulente, i tempi e le modalità di intervento socio-sanitario sono affidati al Dipartimento di Salute Mentale (DSM), a mezzo delle diverse Unità operative e servizi afferenti – psichiatria, psicologia clinica, servizio per le dipendenze e disabilità – e quando la misura diviene definitiva anche all'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna (UEPE). Questo percorso avviene sempre sotto il costante monitoraggio del giudice di cognizione prima e del magistrato di sorveglianza poi, che deve effettuare periodiche verifiche circa l'attualità della pericolosità sociale.

È fondamentale un **dialogo costante** tra autorità giudiziarie e i servizi di salute mentale che necessita la condivisione del **linguaggio giuridico e clinico-sanitario**.

Come pure è fondamentale il dialogo tra i giudici di cognizione e la magistratura di sorveglianza con la comunicazione del provvedimento genetico della misura di sicurezza provvisoria con le relative prescrizioni, in modo che il Magistrato di sorveglianza che si accinge ad effettuare l'accertamento abbia conoscenza della situazione personale e del "titolo da rivalutare".

Il ruolo dell'avvocato è altresì indispensabile: innanzitutto perché funge da "collante" sul piano procedurale tra i vari soggetti; inoltre, perché opera – o dovrebbe operare – come soggetto attivo nella ricerca di soluzioni eque per le esigenze di cura del reo infermo. Ruolo che diventa ancora più importante e delicato laddove vi sia applicazione di pena detentiva congiunta alla misura di sicurezza, sia essa detentiva o non detentiva; alternanza non sempre di agevole gestione, soprattutto per non disperdere, nel passaggio da misura di sicurezza – in caso di provvisoria – a pena detentiva o da pena detentiva a misura di sicurezza, i buoni esiti in termini di cura sino a quel momento raggiunti.

L'obiettivo comune è quello di adottare nei confronti del reo infermo interventi concordati in una **dimensione congiunta**, che vede lavorare insieme operatori della giustizia, della psichiatria, dei servizi sociali e della psicologia, per sì contenere e anche limitare la libertà personale laddove necessario a tutelare la collettività, ma allo stesso finalizzati alla cura e tutela della salute, intervenendo a fianco e non contro il portatore di disturbi mentali.

Come messo in luce dalla Corte Costituzionale, le misure di sicurezza degli infermi di mente devono rispondere «ad entrambe queste finalità, collegate e non scindibili, di cura e tutela dell'infermo e di contenimento della sua pericolosità sociale. [...] un sistema che rispondesse ad una sola di queste

⁸ Corte cost., 24 giugno 2015, n. 186. Per un commento, tra i vari, cfr. R. Bianchetti, *Sollevata questione di legittimità costituzionale in merito ai nuovi criteri di accertamento della pericolosità sociale del seminfermo di mente*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 14 novembre 2014; A. Massaro, *Pericolosità sociale e misure di sicurezza detentive nel processo di "definitivo superamento" degli ospedali psichiatrici giudiziari: la lettura della Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 2015*, in *Archivio Penale*, 2, 2015 pp. 2 e ss.

finalità – e così a quella di controllo dell’infermo pericolo –, e non all’altra, non potrebbe ritenersi costituzionalmente ammissibile. Di più, le esigenze di tutela della collettività non potrebbero mai giustificare misure tali da recare danno, anziché vantaggio alla salute del paziente»⁹.

Al fine di raggiungere questo obiettivo l’approccio alla persona deve essere necessariamente multidisciplinare e condiviso con i vari protagonisti istituzionali.

Oggi, dopo un lungo percorso di riforma, si può contare su un quadro normativo completo e ben delineato, all’interno del quale è possibile costruire percorsi di cura e trattamento adeguati. Tuttavia, come si avrà in modo di mettere in luce, vi è una divergenza tra la normativa e quello che invece accade nella prassi.

Illustrati i maggiori profili problematici della realtà applicativa, il presente contributo evidenzierà l’importanza del ruolo e della funzione che svolgono i protocolli operativi al fine di ricomporre alcune delle “falle” che nella prassi investono l’applicazione delle misure di sicurezza psichiatriche.

2. Brevi cenni alla normativa di riferimento.

Il d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, art. 4, convertito dalla l. 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal d.l. 31 marzo 2014, n. 52, art. 1, comma 1, lett. b) convertito, con modificazioni, dalla l. 30 maggio 2014, n. 81, ha segnato il punto di approdo di un lungo percorso di riforma in materia di misure di sicurezza psichiatriche¹⁰.

In forza della suddetta legge, la misura di sicurezza detentiva del ricovero in Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) può essere applicata solo ed esclusivamente quando ogni altra misura risulti inadeguata rispetto alle esigenze di cura e controllo della pericolosità sociale. Inoltre, si è stabilito che la durata di qualsiasi misura di sicurezza detentiva, provvisoria o definitiva, non possa superare il massimo della pena detentiva comminata per il reato commesso. Quest’ultima previsione è finalizzata a porre fine al drammatico fenomeno dei c.d. ergastoli bianchi, ossia la protrazione di misure di sicurezza detentive e senza termine presso gli ex Ospedali Psichiatrici Giudiziari, anche rispetto a persone che potevano e dovevano essere curate altrove¹¹.

La legge in particolare stabilisce in via preferenziale, l’applicazione nei confronti degli infermi di mente, anche in via provvisoria, della **libertà vigilata**, che può svolgersi in contesti attigui a quelli di vita e familiare. L’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata sul territorio, domicilio o comunità residenziale, ai sensi dell’art. 228 c.p., consente infatti di attuare un percorso terapeutico riabilitativo adeguato, gestito dal Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD) e del cui andamento deve essere data comunicazione tempestiva e periodica all’autorità giudiziaria procedente. Ma garantisce anche attraverso il sistema di specifiche prescrizioni modulate sulla base della pericolosità del soggetto, di garantire la sicurezza sociale attraverso un attento monitoraggio dell’autorità incaricata alla vigilanza (Carabinieri/Commissariato di Polizia di Stato).

⁹ Corte cost., 18 luglio 2003, n. 253.

¹⁰ Sui profili di inadeguatezza e criticità della disciplina antecedente alla riforma delle misure di sicurezza ad opera della l. 81/2014 si rimanda al contenuto di A. Calcaterra, *La riforma delle misure di sicurezza e il necessario ripensamento del percorso di cura*, in *Questione Giustizia, Rivista Trimestrale*, fasc. 2, 2015, pp. 79-84.

¹¹ Cfr. tra gli altri, F. Della Casa, *Basta con gli OPG! La rimozione di un “fossile vivente” quale primo passo di un arduo percorso riformatore*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, fasc. 1, 2013, pp. 64-103.

In ogni regione sono state poi finalmente implementate le **Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)**, strutture dove eseguire come *extrema ratio* le misure detentive, luoghi comunque sempre connotati da un'esclusiva gestione sanitaria¹².

Accanto alla previsione di misure terapeutiche nella cornice normativa delle misure di sicurezza, l'ordinamento prevede poi altri istituti finalizzati all'assistenza e alla cura del malato di mente autore di reato. In particolare, il codice di procedura penale prevede la possibilità per il giudice della cognizione gli arresti domiciliari in luogo di cura e di assistenza ex art. 284 c.p.p. e della custodia cautelare in luogo di cura ex art. 286 c.p.p., che può essere anche il SPDC in caso di acuzie e per il tempo strettamente necessario al trattamento della fase acuta.

Ulteriore istituto rilevante è il c.d. **"trattamento sanitario obbligatorio giudiziario"** disciplinato all'art. 73 c.p.p.. Tale norma prevede che, in ogni caso in cui lo stato di mente dell'imputato appare tale da renderne necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico, il giudice debba informare con il mezzo più rapido l'autorità competente per l'adozione delle misure previste dalla legge sul trattamento sanitario per malattie mentali.

Qualora vi sia pericolo nel ritardo, è lo stesso giudice a dover disporre d'ufficio il ricovero provvisorio dell'imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, in attesa dell'ordinanza dell'autorità competente.

Peraltro, quando sussistono le esigenze cautelari ed è stata o deve essere disposta la custodia cautelare dell'imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita in luogo di cura nelle forme previste dall'articolo 286 c.p.p. Laddove il pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari ne ravvisi le condizioni provvede lui stesso all'informativa e richiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio.

Da ultimo, la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 99/2019¹³ ha anche superato il vuoto normativo concernente la sopravvenienza della malattia mentale mentre l'autore di reato si trova ristretto in carcere, prevedendo la misura alternativa della **detenzione domiciliare ad hoc per i pazienti psichiatrici**.

Oggi, dunque, esistono vari strumenti che sia nella fase della cognizione che dell'esecuzione possono e dovrebbero essere adottati, dalla libertà vigilata affidata agli operatori del Dipartimento di Salute Mentale, sotto il monitoraggio della magistratura di sorveglianza e della pubblica sicurezza, agli arresti domiciliari, fino alle misure alternative alla detenzione.

3. I profili problematici nella realtà applicativa.

Se questa brevemente illustrata è la cornice normativa di riferimento, nella prassi il sistema fatica a mettersi in movimento.

Prima ancora di procedere alla disamina delle maggiori criticità sul piano applicativo delle misure, occorre preliminarmente rilevare un dato importante: ad oggi il problema della durata massima delle misure assume una portata molto ridotta e concerne principalmente le misure di

¹² La gestione esclusivamente sanitaria all'interno delle strutture è stata introdotta dal d.l. n. 211 del 22 dicembre 2011 all'art. 3 *ter*.

¹³ Per una più ampia analisi del tema e della sentenza della Corte Costituzionale si rinvia a A. Calcaterra, Salute mentale e detenzione: un passo avanti. È possibile la cura fuori dal carcere, in questa rivista, fascicolo 5, 2019, pp. 34-41.

sicurezza provvisorie non detentive, come la libertà vigilata con prescrizioni terapeutiche e/o indicazione di risiedere in comunità. Queste, contrariamente alle misure di sicurezza detentive – provvisorie o definitive – per le quali la l. n. 81/2014 ha espressamente previsto i termini di durata massima, fanno ancora affidamento sul meccanismo previsto dal combinato disposto degli artt. 313 c. 2 c.p.p. e 72 c.p.p. Secondo tale meccanismo, la loro durata nel tempo è condizionata ad uno specifico adempimento costituito dalla rivalutazione periodica semestrale della pericolosità sociale, da eseguirsi con appositi accertamenti affidati mediante perizia a psichiatri.¹⁴

Ciò nondimeno, secondo la giurisprudenza costante, in assenza di una norma espressa, l'inosservanza dell'obbligo di rivalutazione periodico della pericolosità con perizia non determina l'inefficacia della misura in corso di esecuzione¹⁵.

Tale assetto normativo, considerata la potenziale protrazione senza limiti di tempo dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza non detentive, ma comunque idonee a determinare limitazioni della libertà personale, pone evidenti dubbi di legittimità costituzionale. Pertanto, sarebbe auspicabile un intervento legislativo nel senso di prevedere termini di scadenza parametrati a quelli già previsti per le misure cautelari personali. Accade che l'udienza di rivalutazione della pericolosità non venga fissata nel termine dei sei mesi oppure, ancor più frequentemente, che tale verifica si fondi esclusivamente sulla relazione dei curanti senza disposizione di una nuova perizia e le garanzie connesse al contraddittorio tra le parti.

Ciò posto, attualmente, la principale difficoltà attiene alla strutturale carenza di risorse umane e finanziarie dei servizi territoriali e dei dipartimenti di salute mentale, che rende complessa un'effettiva, globale e continuativa presa in carico del malato di mente autore del reato nelle varie fasi giudiziarie che lo vedono coinvolto e successivamente alle stesse.

Accanto a questo tema cruciale, evidentemente non risolvibile se non con lo stanziamento di finanziamenti seri e ben utilizzati ai Dipartimenti di Salute Mentale, si profilano però ulteriori profili critici nella prassi giudiziaria.

Per un'analisi degli stessi giova, in via preliminare, distinguere tra la **fase della cognizione**, nella quale viene accertata *prima facie* la pericolosità sociale psichiatrica e, a seconda del grado e dell'intensità della stessa, individuata la misura terapeutica più adatta, e la **fase dell'esecuzione**, di competenza del magistrato di sorveglianza, che statuisce sulla revoca, modifica o proroga della misura stessa.

3.1. Nella fase di cognizione penale.

Già nell'immediatezza dell'arresto, del fermo o dell'allontanamento in urgenza dalla casa familiare, nel caso in cui emergano elementi per ritenere che l'autore del reato sia affetto da patologie psichiatriche, la gestione del caso concreto dovrebbe avvenire, in urgenza, attraverso la valutazione dello stato clinico psicopatologico del presunto autore del reato da parte del medico del pronto soccorso, che redige relativo referto da indirizzare poi al pubblico ministero.

È proprio in questa fase preliminare che potrebbero essere richieste e applicate dal GIP (o dal giudice del dibattimento, se l'emergenza si verifica in fase successiva) le menzionate misure di cui agli artt. 73, 284 e 286 c.p.p. e dunque il ricovero coatto presso l'SPDC qualora sussistano i presupposti di necessità e urgenza. Questi importanti strumenti normativi, tuttavia, non vengono quasi mai applicati e raramente richiesti dal difensore; troppo spesso il soggetto si ritrova in custodia cautelare in carcere

¹⁴ Tra le molte cfr. Cass. pen., sez. I, 31 gennaio 2019, n. 8287.

¹⁵ Cass. pen., sez. V, 2004, n. 33220; Cass. pen., sez. I, 31 gennaio 2019, n. 8287.

in un momento di grave scompenso con drammatiche conseguenze in termini di ripresa e di ripristino dell'equilibrio psicopatologico. Nella maggior parte dei casi, infatti, è solo quando l'indagato affetto da disturbo mentale già si trova in carcere, grazie alla segnalazione dei medici dell'istituto, che la condizione di scompenso viene finalmente intercettata.

Appena riscontrata l'eventuale patologia psichiatrica dell'indagato/imputato, è di assoluta rilevanza la figura professionale del **perito** o del **consulente tecnico del pubblico ministero** a cui viene attribuito il compito di effettuare gli idonei accertamenti specialistici.

Il perito/consulente non deve focalizzarsi solo sull'imputabilità e sulla valutazione clinica sottesa alla pericolosità sociale, ma deve fornire utili indicazioni terapeutiche e trattamentali, che verranno poi messe in atto dai servizi del territorio, per la formazione di un preciso piano terapeutico e di collocamento, sotto il costante monitoraggio della magistratura, cui dovrebbero essere inviati anche i PTI (Piani di Trattamento Individuali) via via predisposti.

Tuttavia, nella fase della cognizione si assiste costantemente alla non completezza e inidoneità, da un lato, di quesiti da parte del giudice e, dall'altro, di proposte dei periti per l'adozione di misure terapeutiche. In particolare, l'elaborato peritale è spesso carente della parte relativa alle indicazioni terapeutiche e socio-riabilitative indispensabili per il periziando.

Talvolta, l'analisi del perito è "tecnicamente" carente e fondata sull'adozione di criteri di valutazione della pericolosità sociale che appaiono molto poco scientifici e basati piuttosto su moralismi, connessi al retaggio di una cultura custodiale. A titolo esemplificativo, un perito nominato dal giudice del Tribunale di Milano ha utilizzato come indice di pericolosità sociale il pentimento dell'infermo, che è più un giudizio morale o etico. Nessun cenno, invece, ad altri aspetti più significativi, come l'aderenza completa alle cure e alla terapia assegnata, la presenza di una sintomatologia psicotica florida a livello emotivo; la doppia diagnosi e concorrenza di comorbidità; presenza di segni di disorganizzazione cognitiva e impoverimento ideo-affettivo relazionale¹⁶.

In questi casi è importante avere un bagaglio conoscitivo di natura psichiatrico-forense che consenta alla difesa, e dunque al difensore e al consulente di parte, di intercettare questo tipo di "malpractice" e opportunamente reagire in sede di controesame, senza aderire passivamente a quanto sostenuto dal perito d'ufficio.

Come messo in luce dal Professor Ugo Fornari:

«La frequente mancanza di un "controllo di qualità" da parte di molti committenti sugli elaborati dei loro "esperti" e il "ricorrente" appiattimento sul parere espresso dal perito d'ufficio cui si riconoscono – siccome non di parte – un potere e un sapere che spesso dovrebbero invece essere criticamente discussi, l'inconsistenza di certi controesami, la ricorrente povertà del contraddittorio tra periti e consulenti sono alcuni, ulteriori elementi che complicano una situazione già complicata e complessa e la rendono ancora più fluida e precaria»¹⁷.

Problema altresì centrale e strettamente connesso a quello poc'anzi illustrato attiene, in generale, alla difficoltà-dialogica e di raccordo di tutte le parti istituzionali coinvolte: giudici, PM, periti, dipartimenti di salute mentale, *équipe* psichiatrico-forensi e avvocati.

Sarebbe in linea di principio necessario avviare un immediato intervento dei servizi sul territorio, i quali devono subito essere coinvolti dall'autorità giudiziaria. Ciò anche grazie e con la mediazione dell'avvocato. Il giudice della cognizione deve essere informato delle cure e dei trattamenti

¹⁶ U. Fornari, *Trattato*, cit., tomo 1, p. 205.

¹⁷ U. Fornari, *Trattato*, cit., tomo 2, p. 1341.

del paziente autore di reato per prendere le opportune decisioni. L'*équipe* psichiatrico-forense a sua volta deve agire concretamente per l'elaborazione di un progetto individuale che restituisca progressivamente la persona al territorio con i presidi e i supporti necessari e con la presenza dei Centri Psico-sociali (CPS) o Centri di Salute Mentale (CSM), in una collaborazione imprescindibile con il *welfare* territoriale.

È infatti necessario garantire un reale utilizzo residuale delle misure di sicurezza provvisorie e definitive detentive; ciò anche attraverso una più informale, purché repentina, interlocuzione tra i soggetti istituzionali per la individuazione di percorsi di cura alternativi. Anche laddove appariva in prima battuta indispensabile, attesa l'acuzie, la misura detentiva dovrebbe a stretto giro cedere il posto ad una misura di cura differente in carico al servizio territoriale – la libertà vigilata con prescrizioni di cura sul territorio o con obbligo di soggiorno in comunità terapeutica –, con un *turnover* ragionevole al fine degli ingressi successivi necessari.

Nella prassi, tuttavia, quanto descritto avviene raramente: vi è una scarsa comunicazione tra le parti, un'applicazione non residuale delle misure e comunque un lento *turnover*.

Tutto ciò incide profondamente anche su un altro dei grandi problemi che è quello della carenza dei posti in REMS e che si traduce nell'ineseguibilità della misura di sicurezza detentiva, con conseguente mancata cura e presa in carico in tempi ragionevoli del soggetto affetto da disturbo psichico in fase acuta e ritenuto socialmente pericoloso¹⁸.

Ove il provvedimento di applicazione della misura di sicurezza detentiva sia rivolto a soggetto detenuto, la persona resta detenuta illegalmente, in palese violazione degli artt. 25 e 13 Cost., all'interno di un istituto di pena ordinario luogo pacificamente inidoneo a garantire le cure necessarie a fronteggiare la malattia in attesa che si liberi un posto in REMS¹⁹. Ove destinataria è una persona libera gli esiti non sono meno drammatici, perché la persona resta sostanzialmente ingestibile anche in fase di acuzie, fino a quando non commette un reato per il quale sia prevista la custodia cautelare o non viene coattivamente ricoverato in regime TSO. Ciò principalmente a scapito dei familiari, che come accennato, sono solitamente i più coinvolti in questi drammi²⁰.

Resta fondamentale in questa fase di applicazione provvisoria l'espletamento delle verifiche semestrali previste dall'art. 313 c.p.p. e 72 c.p.p. sulla permanenza della pericolosità sociale che costituisce il presupposto per il mantenimento della misura e che può dare indicazioni per modifica e/o trasformazione. Verifica che deve essere fatta attraverso una perizia e non affidando il giudizio ai medici curanti. Spesso la fase di acuzie si risolve in un tempo ragionevole ed il superamento di essa consente di proseguire con progetti meno stringenti.

¹⁸ A. Calcaterra, *Misura di sicurezza con ricovero in REMS: il ritorno al passato no! Commento all'Ordinanza del GIP di Tivoli in tema di misure di sicurezza detentive in ambito psichiatrico*, in questa rivista, fascicolo 6, 2020, pp. 42-52.

¹⁹ Il fenomeno della detenzione illegale in carcere di soggetti destinatari di misure di sicurezza detentive è attualmente sottoposto al vaglio di legittimità della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in relazione all'art. 3 della Convenzione che sancisce il divieto di trattamenti inumani e degradanti e all'art. 5 par. 1 della Convenzione, a tutela della libertà personale. Nel mentre, il 7 aprile 2020 la Corte di Strasburgo ha emesso provvedimento cautelare ex art. 39 del Regolamento in favore di un paziente psichiatrico detenuto in carcere per più di un anno in attesa dell'esecuzione del provvedimento con il quale era stata disposta la misura di sicurezza in REMS – e mai attuato –, con il quale è stato ordinato al Governo italiano l'immediato trasferimento presso idonea struttura di cura.

²⁰ Cfr. sul tema P. Pellegrini, *Il superamento degli OPG e le REMS. Oltre le buone intenzioni*, in Sossanità, 7 giugno 2020; M. Patarnello, *Le Rems: uscire dall'inferno solo con le buone intenzioni*, in *Questione Giustizia*, 2 giugno 2020.

Altro aspetto da evidenziare è la necessità che il giudice di merito indichi, ove vi sia applicazione della misura di sicurezza di cui agli artt. 219 e 222 c.p., il **termine di durata massima** della misura accanto alla determinazione del **termine di durata minima** sulla base dei limiti previsti dalla legge. Sino a quando la sentenza non diventa definitiva spetta, infatti, al giudice vigilare sul rispetto del suddetto termine ed adottare i provvedimenti conseguenti.

La **durata minima** assume fondamentale importanza perché segna il primo momento in cui vi è l'obbligo di rivalutazione ai sensi dell'art. 208 c.p., anche se come già ribadito la pericolosità sociale del soggetto può essere valutata dal giudice in ogni tempo, senza dover attendere il decorso del tempo minimo stabilito per ciascuna misura. Non è infrequente l'assenza della suddetta indicazione in favore della sola indicazione del termine massimo.

Il **termine massimo** va calcolato con riferimento alla pena detentiva edittale prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla pena edittale massima. I criteri sono quelli indicati dall'art. 278 c.p.p., richiamati dall'art. 1 comma 1 *quater* del d.l. n. 52/2014, convertito con la l. n. 81/2014.

In caso di più reati si deve fare riferimento alla pena edittale massima prevista per il reato più grave e non alla somma delle diverse pene massime. Molto frequente è la omissione di questa indicazione con la conseguenza che alcuni Magistrati di sorveglianza, ritenendo che la questione attenga al titolo esecutivo, promuovono incidente di esecuzione al fine della determinazione del termine massimo della misura detentiva.

Non ultimo può apparire utile l'utilizzo dello strumento previsto dall'art. 220 c. 2 c.p. che, in deroga alla previsione di legge – che stabilisce che le misura di sicurezza siano eseguite dopo la pena detentiva –, consente al giudice «tenuto conto delle particolari condizioni di infermità psichica del condannato» di anticipare il ricovero prima dell'inizio della pena detentiva. Provvedimento che deve essere assunto dal giudice di cognizione e che appare utile laddove vi sia una misura di sicurezza detentiva provvisoria destinata a cedere il passo alla pena detentiva applicata al seminfermo, con inevitabile interruzione del percorso di cura in atto. In questi casi può essere utile valutare il differimento dell'esecuzione della pena che, però non può essere effettuato dal magistrato di sorveglianza che non può invertire l'ordine di esecuzione tra pena detentive e misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia.

3.2. Nella fase di esecuzione penale.

Per quanto riguarda la fase dell'esecuzione della misura definitiva, non può non rilevarsi una maggiore familiarità con la materia da parte della **magistratura di sorveglianza** rispetto al giudice procedente nella fase della cognizione.

Spesso quella che dovrebbe essere la prosecuzione di un percorso già avviato nella fase della cognizione si configura invece come il punto di partenza.

I problemi più frequenti derivano dal prolungarsi smisurato della misura della libertà vigilata che non sottostà ad alcun termine massimo, con il rischio di ripetizioni di internamenti *sine die* in contesti comunitari sui quali sarebbe opportuno un maggiore controllo. Frequentemente le proroghe sono disposte non tanto per la presenza di indicatori interni ed esterni di pericolosità psichiatrica ed in ragione di una valida argomentazione in punto di pericolosità sociale, ma per richieste dei curanti volte a garantirsi adesione alle cure.

Si tende infatti a confondere il **piano clinico** della necessità di cura con **quello criminale** connesso al pericolo che il paziente commetta nuovi reati.

Ed ancora, forse anche in ragione della scarsità delle risorse dei centri (CPS o CSM) destinati ad accogliere i pazienti in percorsi territoriale, il ricorso agli inserimenti comunitari appare la regola, talvolta non giustificata; in ogni caso troppo spesso di durata eccessiva e senza una previsione di una gradualità di intervento con riavvicinamento al territorio. L'utilizzo delle risorse regionali per le misure di sicurezza di libertà vigilata comunitarie è spesso spropositato e non rispondente alle esigenze reali di cura.

Nella fase dell'esecuzione la presenza dell'UEPE può dare supporto nel vagliare la consistenza e le caratteristiche dell'ambiente familiare e sociale, le risorse lavorative e le soluzioni alternative logistiche e per cercare di mettere in rete – e sollecitare – i servizi di cura.

Molto utile in situazioni disfunzionali la presenza di un amministratore di sostegno per garantire una "copertura" dei pazienti nelle scelte di cura e nei percorsi di non facile riavvicinamento alla vita, trattandosi spesso persone svantaggiate da un punto di vista socio familiare, lavorativo e sociale.

Non infrequenti sono i casi di unificazione delle misure di sicurezza ai sensi dell'art. 209 c.p. Noi avvocati ci troviamo di fronte a persone con storie di vita talvolta drammatiche e con un numero di processi spropositato; talvolta nell'arco di qualche mese, in ragione di scompensi o di acuzie, capita che siano commessi tanti reati che determinano procedimenti differenti i cui esiti finiscono per riunirsi ed essere ordinati solo in sede esecutiva. Per ragioni di economia processuale, si potrebbe pensare ad un utilizzo più sistemico della riunione dei procedimenti e, in generale, ad una maggiore comunicazione tra gli uffici, ad esempio attraverso un sistema di segnalazione per evitare il moltiplicarsi di perizie.

4. Il ruolo dei protocolli operativi.

Così messe in luce le maggiori problematiche con le quali i diversi soggetti coinvolti si interfacciano quotidianamente, occorre evidenziare il fondamentale ruolo che può assumere per la risoluzione degli stessi l'utilizzo effettivo nelle aule di giustizia di **protocolli operativi** nei vari distretti elaborati in sinergia tra tutte le istituzioni coinvolte.

Protocolli che diano specifiche indicazioni per un'applicazione delle misure di sicurezza psichiatriche conformi alla legge e alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Le prime indicazioni in tal senso sono giunte dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) che è intervenuto con due distinte risoluzioni del 19 aprile 2017²¹ e del 24 settembre 2018²², richiamando l'esigenza di attuare al meglio i principi espressi dalla l. n. 81/2014 nella realtà operativa di tutti i giorni e raccomandando l'adozione di protocolli operativi.

Già la prima risoluzione del 19 aprile 2017 indica come necessario che gli uffici giudicanti mantengano «un rapporto di costante collaborazione, scambio di informazioni e conoscenza capillare della rete dei servizi di salute mentale che fanno capo al DSM cui la legge n. 833 del 1978 assegna la responsabilità di prevenzione cura e riabilitazione dei problemi di salute psichica».

In linea di continuità con la delibera precedente, nella successiva risoluzione del 25 settembre 2018, il CSM ha altresì ribadito la necessità che «i rapporti di conoscenza dell'offerta terapeutica e riabilitativa sul territorio [...] siano saldi e costantemente aggiornati».

²¹ La risoluzione del CSM del 19 aprile 2017 è accessibile [a questo indirizzo](#).

²² La risoluzione del CSM del 24 settembre 2018 è reperibile [qui](#).

Il CSM ha invocato nuovamente un dialogo costante tra le parti mediante la predisposizione di protocolli operativi.

Non sono pochi ormai i protocolli operativi licenziati, tra i vari si possono annoverare quello della regione Lazio, dell'Emilia Romagna, nonché dei distretti delle Corti di Appello di Brescia e di Torino.

La Corte di Appello di Milano, la Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano, il Tribunale di Sorveglianza di Milano, i Tribunali del Distretto, le Procure della Repubblica presso i Tribunali del Distretto, l'Ordine distrettuale degli Avvocati di Milano, le Camere Penali distrettuali di Milano, la Regione Lombardia Direzione Generale del Welfare, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e l'UEPE di Milano hanno stipulato e sottoscritto il 12 settembre 2019 il protocollo in tema di misure di sicurezza²³ avente ad oggetto l'applicazione di modelli operativi di cooperazione specificamente delineati.

Il protocollo è dettagliato e consta di 19 articoli e 9 allegati²⁴ in tema di misure di sicurezza psichiatriche per la città di Milano e Provincia e ha cercato di disciplinare tutta la durata della vicenda giudiziaria.

È previsto innanzitutto che le parti si impegnino affinché l'applicazione della misura di sicurezza detentiva del ricovero in REMS avvenga solo ed esclusivamente in caso di pericolosità sociale particolarmente elevata, avuto riguardo alla condizione clinica della persona, alla tipologia e alla gravità del reato commesso (art. 1).

È inoltre sottolineata l'importanza che al provvedimento giudiziario che dispone il ricovero, tanto in via provvisoria quanto in via definitiva, sia data immediata esecuzione – art. 659 co. 2 c.p.p. –, nel rispetto di criteri di priorità che tengano conto non solo della mera cronologia delle richieste ma anche di criteri basati sulle condizioni cliniche e giuridiche (art. 14).

Preziose poi le indicazioni fornite sulla competenza territoriale dei DSMD per la cura del soggetto con disturbi psichici autore di reato che si stabilisce sulla base della residenza delle persone e vengono indicate le regole specifiche in caso di cittadino italiano senza fissa dimora e degli stranieri entrati irregolarmente in Italia o divenuti irregolari (all. 2).

È previsto uno schema di quesito per il perito/consulente, che di seguito si riporta, e che è sicuramente utile a sopperire al problema della scarsità e inidoneità di quesiti da parte del giudice e delle chiare e clinicamente motivate proposte d'adozione di misure terapeutiche (art. 9):

«Accerti il perito/consulente, sottoponendo a visita l'indagato/imputato ed acquisendo tutta la documentazione medica attinente alla sua condizione psichica, (esistente presso strutture – pubbliche o private – sanitarie oltre che carcerarie), contattati i servizi che hanno in cura l'indagato/imputato o quelli territorialmente competenti in relazione alla residenza del soggetto:

- se l'indagato/imputato sia affetto da disturbo mentale e, in caso positivo, di quale tipo;
- se lo stesso fosse capace di intendere e di volere al momento del fatto e in quale misura;
- specifichi in dettaglio il rapporto tra l'infermità accertata, la genesi e la dinamica della condotta;
- dica se lo stato mentale dell'esaminando sia tale da consentirgli l'attuale cosciente partecipazione al procedimento e se l'eventuale incapacità a partecipare sia da ritenersi reversibile o irreversibile ed in base a quali fattori di natura clinica prognostica;
- nel caso di accertata incapacità di intendere e volere, indichi il perito/consulente la persistenza di rischio psicopatologico rilevante ai fini dell'apprezzamento, da parte del giudice, della pericolosità sociale;

²³ Il protocollo menzionato è reperibile [a questo indirizzo](#).

²⁴ Disponibili [a questo indirizzo](#).

- in caso di accertata persistenza di rischio psicopatologico, dica il perito/consulente se il periziando sia da considerare persona che presenti, allo stato, necessità di cura a elevata o attenuata intensità terapeutica, precisando i rispettivi indicatori clinici;
 - individui, quindi, il perito/consulente il percorso terapeutico più idoneo alla cura del periziando ed eventualmente in grado di incidere positivamente sulla pericolosità di questo, d'intesa con i servizi sanitari territoriali, (DSMD) e tenendo conto che il ricovero in REMS "può essere disposto solo quando risulti che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e fare fronte alla sua pericolosità sociale" (art. 3 *ter*, co. IV D.L. 211/11);
 - nel caso in cui il consulente/perito ritenga necessario un percorso terapeutico con ricovero in REMS specifichi gli elementi in base ai quali altri percorsi terapeutici, anche di tipo residenziale, non possono ritenersi idonei;
 - nel caso in cui ritenga necessario un percorso terapeutico di tipo residenziale il perito concordemente con il DSMD suggerisca la tipologia di strutture idonee che saranno reperite dai referenti dell'*équipe* che ha in carico il paziente;
- qualora il ricovero in REMS sia ritenuto l'unica misura idonea e, sulla base delle informazioni assunte, non sussista la possibilità di un immediato ricovero, individui il perito/consulente, in accordo con i DSMD, i percorsi terapeutici alternativi, anche temporanei, considerando il ricovero in SPDC solo in condizioni di acuzie psicopatologica».

Un articolo è dedicato anche al ruolo dell'avvocato (art. 10), ove si precisa che il difensore, con il consenso del paziente, può interagire con i congiunti e i familiari e si può relazionare con i medici e gli operatori di riferimento. Nel caso di una precedente presa in carico, deve anche mettere a disposizione la documentazione sanitaria pervenuta alla magistratura, al fine di facilitare l'individuazione delle soluzioni da adottare.

Altro punto critico evidenziato attiene al passaggio dalla fase della cognizione a quella dell'esecuzione: si è previsto per una massima continuità che la cancelleria competente per l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza invii al magistrato di sorveglianza il provvedimento genetico della misura di sicurezza provvisoria con le prescrizioni ed eventuali modificazioni. Il magistrato di sorveglianza a questo punto fissa in tempi rapidi dell'udienza per una nuova valutazione delle pericolosità sociale (art. 15).

È ribadito che in ogni tempo, le misure di sicurezza provvisorie e definitive, detentive e non detentive, possono essere revocate anticipatamente rispetto al termine di durata massima; a tal fine l'*équipe* della REMS e dei DSMD e l'UEPE, nelle rispettive competenze si devono attivare per monitorare il venir meno degli indicatori psichiatrico-forensi di pericolosità sociale e informare l'autorità giudiziaria secondo quanto previsto dall'art. 208 c.p. (art. 18).

Anche gli avvocati si devono attivare affinché siano comunicate per tempo al giudice procedente le relazioni cliniche in vista dell'accertamento o del riesame della pericolosità anche con preventiva condivisione delle relazioni tra *équipe* della comunità e CPS in caso di misure della libertà vigilata con collocamento in comunità. Il deposito delle relazioni deve avvenire nel termine di legge di 5 giorni prima dell'udienza (art. 18, cit.).

In definitiva, stabilendo delle **prassi operative uniformi e condivise** si riesce più facilmente anche a fronteggiare situazioni di urgenza e immediatezza in cui si trovano a dover decidere le autorità giudiziarie competenti, a dare risposte concrete e contributi in tempi rapidi imposti dalle situazioni contingenti, onde consentire il migliore temperamento delle esigenze di cura corrette per il singolo con quelle di sicurezza sociale.

5. Riflessioni conclusive.

Sono ancora tanti i passi da fare e le risorse da investire. Non può negarsi che alla base di molte delle criticità evidenziate nell'applicazione delle misure di sicurezza psichiatriche vi sia un **problema culturale** ancor prima che giuridico, oltre che di risorse.

Purtroppo persiste nelle aule di giustizia quel retaggio culturale che vede al centro del sistema esigenze securitarie e solo in seconda battuta la cura e il trattamento dell'autore di reato con patologie mentali, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di scarsa formazione e conoscenza della materia, poca attenzione alle esigenze sanitarie, alla persona e non all'etichetta "autori di reato".

Sicuramente l'elaborazione e l'applicazione di protocolli operativi nei vari distretti di Italia avrebbe, e laddove già in uso ha, il merito di:

- facilitare un lavoro multidisciplinare che deve essere necessariamente svolto in *équipe*;
- scandire i vari passaggi e gli *iter* da seguire anche attraverso la connessione delle varie figure di riferimento, dando così continuità al percorso terapeutico;
- assicurare la reciproca possibilità di immediato contatto e informazione attraverso la disciplina razionale di un sistema di comunicazioni;
- facilitare la gestione da parte dell'autorità giudiziaria di situazioni di urgenza;
- diffondere e promuovere ognuno all'interno dei propri uffici e servizi un'intensa e quanto mai opportuna attività di formazione;
- consentire la condivisione del linguaggio giuridico e clinico-sanitario indispensabile per fronteggiare la materia.

È chiaro che bisogna implementare un **sapere condiviso** tra i vari soggetti istituzionali di riferimento, i quali – pur appartenenti ad ambiti differenti – condividono un percorso comune affinché venga garantito l'uniforme e corretto funzionamento del sistema normativo delineatosi all'esito del lungo percorso di riforma.

Il numero e la tipologia di casi sempre più frequenti richiede la progressiva costruzione di una **nuova cultura psichiatrico-forense e giudiziaria**.

Bibliografia.

G. Balbi, [*Infermità di mente e pericolosità sociale tra OPG e REMS*](#), testo della relazione tenuta presso la Scuola Superiore della Magistratura, nell'ambito dell'incontro di studi *Le misure di sicurezza personali*, Scandicci, Villa di Castel Pulci, 3 - 5 giugno 2015.

R. Bianchetti, [*Sollevata questione di legittimità costituzionale in merito ai nuovi criteri di accertamento della pericolosità sociale del seminfermo di mente*](#), in *Diritto Penale Contemporaneo*, 14 novembre 2014.

A. Calcaterra, [*Misura di sicurezza con ricovero in REMS: il ritorno al passato no! Commento all'Ordinanza del GIP di Tivoli in tema di misure di sicurezza detentive in ambito psichiatrico*](#), in questa rivista, 6, 2020, pp. 42-52.

A. Calcaterra, [*Salute mentale e detenzione: un passo avanti. È possibile la cura fuori dal carcere*](#), in questa rivista, 5, 2019, pp. 34-41.

A. Calcaterra, *La riforma delle misure di sicurezza e il necessario ripensamento del percorso di cura in Questione Giustizia, Rivista Trimestrale*, 2, 2015, pp. 79-84.

F. Della Casa, *Basta con gli OPG! La rimozione di un "fossile vivente" quale primo pas-so di un arduo percorso riformatore*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, fasc. 1, 2013, pp. 64-103.

U. Fornari, *Trattato di Psichiatria Forense*, Tomo I, VII ed., UTET, 2019.

A. Massaro, *Pericolosità sociale e misure di sicurezza detentive nel processo di "definitivo superamento" degli ospedali psichiatrici giudiziari: la lettura della Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 2015*, in *Archivio Penale*, 2, 2015, pp. 2 ss.

M. Patarnello, [Le Rems: uscire dall'inferno solo con le buone intenzioni](#), in *Questione Giustizia*, 2 giugno 2020.

Pellegrini P., [Il superamento degli OPG e le REMS. Oltre le buone intenzioni](#), in *Sossanità*, 7 giugno 2020.

Giurisprudenza.

Cass. pen., sez. I, 31 gennaio 2019, n. 8287.

Cass. pen., sez. I, 27 novembre 2018, n. 8242.

Cass. pen., sez. I, 16 maggio 2017, n. 50164;

Corte cost., 24 giugno 2015, n. 186.

Cass. pen., sez. II, 11 ottobre 2013, n. 43923.

Cass. pen., sez. V, 2004, n. 33220.

Corte cost., 29 novembre 2004, n. 367.

Corte cost., 18 luglio 2003, n. 253.

— L'anti-riciclaggio? «It is a Swiss cheese, full of holes»¹

Una panoramica sul sistema tedesco di prevenzione
e lotta al riciclaggio di denaro sporco

The anti-money laundering? «It is a Swiss cheese, full of holes»

An overview of the German system for preventing and combating money laundering

di Verena Zoppei

Abstract. Questa riflessione prende spunto dalla pubblicazione dei rapporti FinCen che vedono il colosso bancario tedesco Deutsche Bank al primo posto tra gli istituti coinvolti nello scandalo di riciclaggio di denaro sporco, per delineare, con uno sguardo critico, il sistema di contrasto al riciclaggio attualmente in vigore in Germania.

Abstract. This paper takes its cue from the publication of the FinCen files, which put the German bank Deutsche Bank at the top of the list of institutions involved in the money laundering scandal, to take a critical look at the anti-money laundering system currently in place in Germany.

SOMMARIO: 1. Perché i rapporti *FinCen* invitano a parlare di anti-riciclaggio in Germania. – 2. *Deutsche Bank*: perché i rapporti *FinCen* non sorprendono. – 3. La Germania: un sistema permeabile sotto vari punti di vista. – 4. Uno sguardo al futuro: tra speranza e disillusione.

SUMMARY: 1. Why the *FinCen* files call for talking about money-laundering control in Germany - 2. *Deutsche Bank*: Why the *FinCen* reports are not surprising. - 3. Germany: a permeable system in many respects. - 4. A look into the future: between hope and disillusionment.

¹ Così Eero Heinäluoma (Europarlamentare), nel suo commento sulla vicenda dei *FinCen Files*, 8 ottobre 2020.

1. Perché i rapporti *FinCen* invitano a parlare di anti-riciclaggio in Germania.

A seguito delle rivelazioni dei **rapporti *FinCen***² si è riaperto il dibattito sull'adeguatezza ed efficacia dell'attuale sistema di prevenzione e lotta al riciclaggio. I rapporti mettono in luce specificamente le lacune delle regole esistenti nel settore bancario e l'indifferenza alle eventuali sanzioni da parte dei grandi colossi bancari. Ma la regolamentazione degli istituti di credito non è l'unica carenza in materia di antiriciclaggio.

Perché dopo trenta anni di legislazione anti-riciclaggio, in cui vi è stato un adeguamento *record* da parte degli Stati Nazionali agli *standard* transnazionali pubblicati dal GAFI, il sistema di prevenzione e lotta al riciclaggio viene definito ancora «*a swiss cheese, full of holes*»?

È una questione complessa, spesso politica che non ritrova le sue lacune solo nel settore bancario. Prendendo ad esempio il **sistema anti-riciclaggio tedesco** si può osservare che il riciclaggio di denaro sporco non passa solo tramite la *Deutsche Bank*. Il volume del denaro riciclato in Germania è stato stimato in **100 miliardi di euro** l'anno secondo uno studio commissionato dal Ministero Federale delle Finanze³. Altri canali e fattori, quali l'utilizzo del contante, la segretezza delle transazioni finanziarie, il mercato immobiliare e una legislazione e istituzioni troppo deboli sono altrettanti varchi che permettono l'infiltrazione di capitale illecito nell'economia tedesca, come di altri paesi.

L'esempio del caso tedesco è particolarmente interessante perché, a discapito di un'economia solida e stabile e di un paese che in molti campi è esempio di progresso e adeguamento al diritto internazionale, in ambito di lotta al riciclaggio invece presenta gravi lacune. Il governo tedesco, che in passato è già stato richiamato più volte dalla Commissione europea attraverso formali procedure di infrazione per non aver trasposto in legge nazionale le Direttive anti-riciclaggio nei tempi assegnati⁴, ha recentemente ammesso che il paese presenta un **rischio medio-alto** legato al riciclaggio⁵. Se da una parte è un dato positivo il fatto che il governo federale sia consapevole della permeabilità del proprio sistema economico-finanziario, dall'altra stupisce che tale rischio pur essendo già stato segnalato dal GAFI nel 2010⁶, non sia stato finora affrontato in maniera adeguata.

² Per un approfondimento sui *FinCen files* vedi: S. Arcieri, R. Bianchetti, «*Abbiamo due sistemi di applicazione della legge e della giustizia nel paese*», 30 settembre 2020; S. Arcieri, *Reati finanziari e responsabilità dei vertici di banca (ovvero: quando le dimensioni contano)*, 7 ottobre 2020, tutti pubblicati in questa rivista. Sullo stesso tema si rinvia altresì ai seguenti articoli pubblicati su *DPU – il blog*: *Sei proposte urgenti per il contrasto al riciclaggio internazionale di denaro*, del 23 ottobre 2020, *Fincen Files: i numeri della maxi-inchiesta*, del 9 ottobre 2020 e *Abusi fiscali, riciclaggio di denaro e corruzione: le piaghe della finanza globale*, del 30 settembre 2020.

³ K. Bussmann, *Dunkelfeldstudie über den Umfang der Geldwäsche in Deutschland und über die Geldwäscherisiken in einzelnen Wirtschaftssektoren*, 2016.

⁴ Recentemente la Germania, insieme ad altri paesi nove paesi, è stata richiamata dalla Commissione europea per non aver trasposto in legge nazionale la quarta direttiva anti-riciclaggio. Cfr. Commissione europea, *Vertragsverletzungsverfahren im Januar: Entscheidungen zu Deutschland*, 24 gennaio 2019).

⁵ Ministero federale delle Finanze, *Erste nationale Risikoanalyse. Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. 2018/2019*, 19 ottobre 2019.

⁶ Il GAFI aveva già individuato vari fattori di rischio nel suo rapporto del 2010, quali la densità dell'uso del contante, la solidità e la complessità del sistema economico-finanziario, il suo ruolo importante nel mercato internazionale: «*Germany may have a higher risk profile for large scale ML than many other countries. It is a large economy and financial center strategically located in the middle of Europe, with strong international linkages [...]. Germany has a large and sophisticated economy and financial sector, plays a large role in world trade, and is involved in large volumes of cross-border trade and financial flows. Germany also has a large informal sector; use of cash is reportedly high*» (La Germania potrebbe essere più esposta al rischio di riciclaggio di tanti altri paesi. È un grande centro economico e finanziario situato strategicamente al centro dell'Europa, con forti legami internazionali. La Germania ha un'economia e un settore finanziario ampio e sofisticato, svolge un ruolo importante nel commercio mondiale ed è coinvolta in grandi volumi di scambi commerciali e flussi finanziari).

2. Deutsche Bank: perché i rapporti FinCen non sorprendono.

Basti pensare alla **Deutsche Bank**, colosso bancario tedesco, protagonista dei rapporti *FinCen*, subito seguito da *Jp Morgan Chase* e *Standard Chartered*. *Deutsche Bank* insieme ad altri grandi gruppi, quali HSBC, UBS e Barclays era stata coinvolta già nei **Panama Papers** nel 2016, nel **Russian Laundromat** del 2017, e nello scandalo che aveva coinvolto la danese **Danske Bank** del 2018. I *Panama Papers* svelarono che *Deutsche Bank* aveva istituito più di 400 società offshore, aiutando così élite e classi dominanti a tenere la propria identità nascosta⁷. Rapporti interni della banca tedesca, resi pubblici nel contesto dell'inchiesta sul caso del Russian Laundromat, rendono noto che la banca non fosse stata al corrente della possibilità di fungere da tramite per l'infiltrazione di miliardi di denaro contante di provenienza illecita nel sistema finanziario europeo⁸. Recentemente *Deutsche Bank* ha accettato di pagare 150 milioni di dollari di sanzione inflitti dal dipartimento dei servizi finanziari di New York in relazione al notorio caso di riciclaggio che ha coinvolto *Danske Bank*⁹. Ebbene, i rapporti *FinCen* hanno mostrato che *Deutsche Bank*, nonostante il coinvolgimento in precedenti scandali internazionali di riciclaggio e pur essendo stata in passato costretta a pagare ingenti sanzioni, abbia continuato con il cosiddetto «**business as usual**». Quello che più allarma, infatti, è che i rapporti pubblicati da *FinCen* dimostrano che i dipartimenti antiriciclaggio interni alle banche erano a conoscenza delle operazioni sospette, che avevano segnalato all'agenzia *FinCen*, ma che né i vertici degli istituti né i governi, né le rispettive autorità di vigilanza hanno preso provvedimenti adeguati a fermare tali operazioni¹⁰. Si discute se il problema siano le sanzioni irrisorie inflitte alle banche per non aver rispettato gli obblighi legati all'anti-riciclaggio. Non sembra aver avuto effetto deterrente neppure l'aver reso pubblico il nome delle banche coinvolte, svergognandole tramite il principio «*naming and shaming*». Critiche sono state sollevate anche nei confronti di una **vigilanza** nel settore bancario troppo passiva e restia ad agire contro i grandi colossi, preferendo punire invece i pesci piccoli. Secondo voci critiche la *Bafin*, l'autorità di vigilanza tedesca, infatti avrebbe potuto e dovuto prevenire il coinvolgimento delle banche tedesche negli ultimi scandali finanziari, tra cui quello *Cum-Ex*¹¹.

3. La Germania: un sistema permeabile sotto vari punti di vista.

Il settore bancario, però, non è l'unico punto debole del sistema tedesco. Altri elementi individuati dal governo tedesco come **fattori di rischio** sono l'attrattività e complessità del sistema economico, l'uso diffuso del contante e la possibilità di effettuare transazioni anonime.

Per quanto riguarda l'uso del **contante**, per esempio, l'economia tedesca è ancora ampiamente basata sull'uso della moneta cartacea. Circa due terzi delle transazioni avvengono in contanti, che rimane il mezzo di pagamento preferito dalla maggioranza, anche per motivi di cultura giuridica¹². Se di per sé il contante è uno strumento assolutamente legittimo, è ormai un dato di fatto che, come ogni mezzo di pagamento anonimo di cui non sia possibile controllare l'origine, esso venga sfruttato anche per scopi di riciclaggio. Europol aveva già avvertito i Paesi Membri nel 2015 su come, anche nei casi

transfrontalieri. La Germania ha anche un grande settore informale; l'uso di denaro contante è, secondo quanto riferito, elevato). FATF/OEC, IMF, *Mutual Evaluation Report*, 19 febbraio 2010, p. 28.

⁷ V.F. Obermaier, B. Obermayer, K. Ott, U. Schäfer, V. Worme, *Eine Briefkastenfirma, bitte*, in *Süddeutsche Zeitung*, 14 aprile 2016.

⁸ A.K. Downocorp, *Deutsche Bank: Lawbreaking Likely in Russian Laundromat*, in *OCCRP*, 17 aprile 2019.

⁹ New York State Department of financial services, *Consent order*, 06 luglio 2020.

¹⁰ Il governo statunitense ha ricorso in alcuni casi allo strumento del *deferred prosecution agreement*, col quale ha imposto sanzioni pecuniarie alle banche.

¹¹ Finanzwende, *Die Akte Bafin*, ottobre 2019.

¹² Deutsche Bundesbank, *3. Bargeldsymposium der Deutschen Bundesbank*, 2016.

di riciclaggio di denaro sporco tramite l'uso di complessi schemi finanziari, l'uso del contante in un certo stadio del processo di riciclaggio fosse inevitabile¹³. Come tentativo di mitigazione del rischio da gennaio 2020 in Germania è stato introdotto un tetto massimo per le transazioni effettuate tramite contante di 2.000 euro, oltre il quale gli acquirenti sono obbligati a identificarsi. È ancora troppo presto per dare valutazioni a riguardo, di per certo l'efficacia di tale tetto dipenderà dall'accuratezza con cui verrà verificata l'identità di coloro che lo sforceranno.

Un altro fattore che ha reso per lo meno in passato il paese meta di investimenti di capitale di provenienza illecita è stato la possibilità di effettuare operazioni finanziarie ed economiche in segretezza, ossia in **anonimità**, tramite l'uso di società fittizie. Secondo uno studio del 2017¹⁴, il livello di opacità e complessità dell'economia tedesca è tra i più alti in Europa. Nell'indice pubblicato annualmente da *Tax Justice Network* sui paesi al mondo che consentono il più alto livello di segretezza finanziaria, la Germania si posiziona al quattordicesimo posto con un livello di segretezza lievemente superiore a Panama o Malta¹⁵. Grazie all'intervento dell'Unione Europea anche in questo ambito si sono fatti grandi passi avanti, per esempio grazie all'introduzione del registro dei beneficiari effettivi.

Nell'Unione Europea si sono susseguite cinque **direttive anti-riciclaggio** che hanno introdotto importanti riforme proprio per ridurre il rischio di riciclaggio legato alla possibilità di operare anonimamente nel mercato finanziario, all'uso del contante e ad alcuni settori economici particolarmente esposti. Se da una parte il susseguirsi di direttive, con talvolta tempi di trasposizione molto stretti, non ha facilitato il compito dei legislatori nazionali, d'altra parte, paesi come la Germania sono stati richiamati più volte per non aver tradotto in diritto domestico gli *standard* europei. L'assenza di chiarezza e di certezza, come spesso accade in campo giuridico, porta ad un'applicazione arbitraria della legge. Il governo tedesco, che in passato si era spesso dichiarato favorevole a legislazioni anti-riciclaggio meno restrittive prediligendo la protezione della sfera personale o delle libertà economiche¹⁶, ha adottato negli ultimi anni un approccio più propenso all'introduzione di nuove regole. Una delle maggiori novità introdotte riguarda l'obbligo di dotarsi di un registro di trasparenza¹⁷ che rende accessibile al pubblico informazioni sui beneficiari effettivi delle società con sede in Europa.

Il **mercato immobiliare** è un altro settore ad alto rischio in Germania, poiché viene usato per investire il denaro sporco precedentemente "pulito" tramite schemi finanziari, ossia nella cosiddetta fase di "integrazione" del processo di riciclaggio¹⁸. Il problema era stato sollevato già nel 2012 dal *Bundeskriminalamt*, l'ufficio di Polizia Federale Tedesco¹⁹, ma ha iniziato ad interessare il pubblico e la politica solo recentemente grazie al lavoro di ricercatori indipendenti, di fondazioni e associazioni non a scopo di lucro e di alcuni parlamentari²⁰. Il fattore decisivo è stato far capire alle persone che spesso la scarsità di abitazioni a prezzi accessibili, il caro affitti e il peggioramento delle condizioni degli immobili erano indirettamente legati al riciclaggio di denaro sporco. I cittadini hanno compreso che dietro gli affitti sempre più costosi vi erano politiche sciatte, che avevano permesso a dubbi

¹³ Europol, *Why is cash still king? A strategic report on the use of cash by criminal groups as a facilitator for money laundering*, 8 febbraio 2015.

¹⁴ Transcrime, 2017, *Mapping the Risk of Serious and Organised Crime Infiltration in Europe. Final report of the MORE project*.

¹⁵ Tax Justice Network, *Financial Secrecy Index*, 2020.

¹⁶ Vedi il comunicato stampa della *Financial Transparency Coalition*, *German parliament votes to put the brakes on transparency*, 19 maggio 2017.

¹⁷ Sul tema, nel contesto europeo, v. S. Arcieri, F. Basile, *Antiriciclaggio e obblighi posti dall'Unione europea. L'Italia tra ritardi e inadempienze*, in questa rivista 11 novembre 2020.

¹⁸ FIU, *Jahresbericht 2019*, 2020, p. 34.

¹⁹ BKA, *Fachstudie - Geldwäsche im Immobiliensektor in Deutschland*, 25 ottobre 2012.

²⁰ Tra le pubblicazioni più rilevanti, vedi, l'interrogazione parlamentare dei *Bündnis 90/Die Grünen*, 31 maggio 2018; l'interrogazione parlamentare di *Die Linke*, agosto 2018; il rapporto di *Transparency International Deutschland* e V., *Geldwäsche bei Immobilien in Deutschland*, 2018.

investitori di acquisire una parte importante del mercato immobiliare di città come Berlino. Secondo un recente studio della Fondazione Rosa Luxemburg, infatti, una larga parte degli immobili a Berlino appartiene a società anonime, le quali nella maggior parte dei casi non hanno adempito agli obblighi di registrazione imposti dalla legge anti-riciclaggio²¹. I notai, che grazie al loro ruolo di tutela di acquirente e venditore, hanno accesso a molte informazioni riguardanti i soggetti coinvolti nella compravendita degli immobili, in passato, a causa di una lacuna legislativa, hanno di fatto omesso di segnalare le transazioni sospette.

Altri punti deboli del sistema tedesco sono l'**Unità di Informazione Finanziaria (FIU)**, la vigilanza sia degli istituti di credito sia degli operatori economici, e la difficoltà ad usare il reato di riciclaggio per perseguire i reati finanziari. La FIU è stata trasferita nel luglio 2017 dal *Bundeskriminalamt* sotto la competenza del Ministero federale delle Finanze, ma, nonostante l'aumento del personale e degli strumenti operativi, non riesce ad occuparsi adeguatamente delle migliaia di segnalazioni di transazioni sospette che le arrivano ogni anno²². Se da una parte è vero che nell'ambito delle segnalazioni la qualità sia più importante che la quantità, forti critiche sono state avanzate contro la FIU, per il suo ruolo nel recente scandalo legato a *Wirecard*²³, in cui la FIU sarebbe stata in grado di elaborare solamente 50 dei 1.000 rapporti ricevuti. Persino la procura di Osnabrück ha iniziato indagini a carico dell'organismo per sospetta ostruzione alla giustizia²⁴.

L'articolo 261 del **codice penale tedesco**, che disciplina il reato di riciclaggio, è stato, fin dalla sua entrata in vigore, duramente criticato da parte della dottrina penalistica per essere di difficile applicazione e di eccessiva arbitraria interpretazione²⁵. In particolare, la norma richiede che l'accusa non solo dimostri l'attività di riciclaggio ma anche da quale reato presupposto il denaro provenga. Questo onere probatorio inutilmente alto fa sì che molti dei processi iniziati per riciclaggio vengano chiusi poiché le procure preferiscono perseguire i reati presupposti. Negli ultimi anni, infatti, tra l'80% e il 90% dei processi iniziati da una segnalazione di transazione sospetta e di cui la FIU ha ricevuto un *feedback* dalle procure, sono stati conclusi per mancanza di prove. Ultimamente anche l'inchiesta aperta dalla procura di Francoforte sul coinvolgimento di *Deutsche Bank* nei *Panama Papers* è da considerarsi ufficialmente chiusa in Germania. A due anni dalle perquisizioni negli uffici della banca tedesca, i magistrati hanno infatti dichiarato di non aver prove sufficienti a procedere con l'accusa di riciclaggio.

4. Uno sguardo al futuro: tra speranza e disillusione.

A gennaio 2020 sono entrate in vigore in Germania importanti **riforme**, alcune tese proprio a rendere lo strumento del **registro di trasparenza** più efficace nella lotta e prevenzione del riciclaggio di denaro sporco. Attualmente il registro è accessibile al pubblico, e l'obbligo di registrazione è stato esteso anche alle società con sede all'estero che si sono assunte l'impegno di acquisire proprietà immobiliare in Germania. Ai sensi della nuova legge anti-riciclaggio sono inoltre obbligati a registrarsi coloro che gestiscono *trust* quando hanno rapporti commerciali con un *partner* che ha sede in Germania, o quando si sono assunte l'impegno di acquisire proprietà immobiliari in Germania. Tutte le persone giuridiche obbligate – ossia società a responsabilità limitata, società per azioni,

²¹ V. il dossier *Wem gehört die Stadt?*, Rosa Luxemburg Stiftung, novembre 2020.

²² V. *Problem-Behörde FIU: Geldwäsche-Meldungen bleiben lange liegen*, in BR24, 10 agosto 2020.

²³ V. T. Lecca, *Scandalo finanziario in Germania, l'Ue accusa: "Controllori tedeschi in conflitto d'interessi e influenzati da politica"*, in Europa Today, 7 novembre 2020.

²⁴ V.V.J. Diehl, A. Siemens, *Ermittler gehen gegen Zoll-Spezialeinheit vor*, in Spiegel Panorama, 14 luglio 2020.

²⁵ Per un approfondimento sul dibattito politico e penalistico sull'(in)efficacia dell'articolo 261 del codice penale tedesco, si veda V. Zoppei, *La disciplina anti-riciclaggio in Germania*, in Cross, 2, 3, 2016, pp. 63 ss.; ead., *Anti-Money Laundering Law: Socio-Legal Perspectives on the Effectiveness of German Practices*, Springer, 2017.

associazioni riconosciute, fondazioni anche senza capacità giuridica, *trust* e altre persone giuridiche o associazioni comparabili – sono tenute ad adottare un ruolo attivo nel controllo dei dati forniti. È stato introdotto inoltre l'obbligo di indicare non solo il beneficiario effettivo e la sua nazionalità, ma anche informazioni riguardanti liquidazioni, fusioni *etc*²⁶. Purtroppo, come osservano alcuni voci critiche, rimangono alcune nella regolamentazione e anche nell'implementazione, tra cui la possibilità di registrare il *manager* o il principale azionario qualora non fosse possibile identificare il beneficiario effettivo di un ente²⁷.

Il 3 dicembre 2020 sarebbe dovuta entrare in vigore anche la riforma del **reato di riciclaggio**, che doveva estendere l'applicazione della norma a tutti i proventi di reato, adottando il cosiddetto *all crimes approach*, perché scadevano i tempi di recepimento della direttiva europea del 2018²⁸, ma il *Bundestag* è in ritardo e ha rimandato [la riforma](#)²⁹ a febbraio 2021. Sarebbe stato auspicabile, invece, un adeguamento repentino del proprio diritto a quello europeo, non solo per evitare ritardi, ma soprattutto per correggere una norma che altrimenti sembra essere stata introdotta solo per il suo valore simbolico.

²⁶ Art. 21 della Legge anti-riciclaggio, *Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten* (*Geldwäschegesetz - GwG*) BGBl. I S. 1822, da ultimo modificata a giugno 2020.

²⁷ Vedi per esempio lo studio della Rosa Luxemburg Stiftung, *Keine Transparenz trotz Transparenzregister. Ein Recherchebericht zu Anonymität im Berliner Immobilienmarkt*, maggio 2020.

²⁸ Direttiva (Ue) 2018/843 del Parlamento Europeo e del Codel 30 maggio 2018 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

²⁹ Il testo del disegno di legge, non ancora approvato, è consultabile [a questo indirizzo](#).

— Per una proposta di formazione scientifica dei giudici

Qualche spunto a partire dall'esperienza statunitense

A proposal for scientific judicial training

Some starting points from the US experience

di Susanna Arcieri, Piergiorgio Strata

Abstract. Il presente contributo costituisce una sintesi del lavoro di ricerca svolto dagli autori, un neuroscienziato e un avvocato, in merito ad alcune tra le più importanti iniziative promosse, nell'arco degli ultimi tre decenni, da numerose istituzioni statunitensi, pubbliche e private, per rafforzare la formazione giudiziale su temi e problemi di carattere scientifico e, più in generale, per favorire una sempre maggiore integrazione tra il mondo del diritto e quello della scienza.

Abstract. This contribution is the summary of the research work carried out by the authors, a neuroscientist and a lawyer, regarding some of the most important initiatives promoted over the last three decades by many US institutions, public and private, to strengthen judicial training on scientific topics and problems and, more generally, to favor an ever greater integration between the world of law and that of science.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le iniziative della Dana Foundation (e la sua storia). – 3. Gli anni '90 e il Progetto Jeritt. – 4. I seminari del Centro giudiziario federale sulle neuroscienze e sulle bioscienze. – 5. Le risorse messe a disposizione dei giudici americani dal National Judicial College. – 6. L' American Association for the Advancement of Science (AAAS) e la National Conference of Lawyers and Scientists (NCLS), per la diffusione della cultura scientifica. – 7. Il National Courts and Sciences Institute (NCSI) per una migliore prassi giudiziaria in materia di scienza. – 8. Diritto e scienze economiche: il programma del Center for Law, Brain and Behavior. – 9. Il Massachusetts e l'Università di Harvard. – 10. Il Nuovo Messico e la Judicial Science School. – 11. Le proposte di formazione dell'Università della Carolina del nord. – 12. L'Arizona Forensic Science Academy di Phoenix.

SUMMARY: 1. Premise. – 2. The Dana Foundation's initiatives (and its history). – 3. The 1990s and the Jeritt Project. – 4. The seminars of the Federal Judicial Center on neuroscience and biosciences. – 5. Resources offered to American judges by the National Judicial College. – 6. The American Association for the Advancement of Science (AAAS) and the National Conference of Lawyers and Scientists (NCLS) to spread scientific culture. – 7. The National Courts and Sciences Institute (NCSI) for better judicial science practice. – 8. Law and economics:

the Center for Law, Brain and Behavior program. – 9. Massachusetts and Harvard University. – 10. New Mexico and the Judicial Science School. – 11. The training programs of the University of North Carolina. – 12. The Arizona Forensic Science Academy in Phoenix.

1. Premessa.

Nel corso degli ultimi anni, le istituzioni statunitensi hanno intrapreso **alcuni grandi progetti** per promuovere e rafforzare la **preparazione scientifica** dei propri giudici.

Basti pensare alla lunga storia del **Reference Manual on Scientific Evidence**, il Manuale sulla prova scientifica voluto dal Centro giudiziario federale americano (Federal Judicial Center – FJC) e giunto nel 2011 alla sua terza edizione¹, o a quella della **National Commission on Forensic Science** (NCFS)², istituita nel 2013 dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per svolgere il delicato compito di affiancare i giudici aiutandoli a trattare in modo corretto i problemi posti nei processi dalla scienza.

Qualche anno prima, nel 2007, nasceva inoltre il **Law and Neuroscience Project**³, il progetto creato e finanziato dalla Fondazione MacArthur di Chicago allo scopo di fornire ai giudici americani gli strumenti necessari a padroneggiare con sicurezza la “prova neuroscientifica” e comprendere i fondamenti della disciplina delle neuroscienze.

Significativa è anche la creazione di Daubert Tracker, un archivio online che raccoglie **quasi 225.000 “gatekeeping decisions”**, ossia pronunce giudiziali che hanno fatto applicazione dei principi in materia di ammissibilità della prova scientifica (cd. *Daubert standards*)⁴ espressi dalla giurisprudenza della Corte Suprema USA a partire dalla celeberrima sentenza Daubert del 1993⁵.

Il panorama in cui si inseriscono questi esempi è però molto più vasto.

Negli Stati Uniti si registra infatti, specie negli anni più recenti (ma non solo), una vera e propria **esplosione di proposte formative (corsi di perfezionamento, laboratori interattivi, convegni e conferenze, riviste e pubblicazioni)** rivolte dalle istituzioni pubbliche e private agli operatori del diritto, in particolare ai giudici, interamente dedicate ai problemi legati all’interazione tra le diverse discipline scientifiche e il diritto, allo scopo di consentire loro di:

«comprendere pienamente gli approcci impiegati dalle diverse discipline forensi, i punti di forza e di debolezza delle prove scientifiche che fanno il loro ingresso nelle aule processuali»⁶.

¹ Per ulteriori dettagli, si consenta di rinviare a S. Arcieri, *Il giudice e la scienza. L'esempio degli Stati Uniti: il Reference Manual on Scientific Evidence*, in *Diritto penale contemporaneo*, 6 marzo 2017.

² Si rinvia, anche su questo tema, a S. Arcieri, *La National Commission*, cit.

³ Per approfondimenti, si veda S. Arcieri, *Il Research Network on Law and Neuroscience per un'integrazione tra diritto e neuroscienza*, in questa rivista, 2 aprile 2019.

⁴ L'archivio è consultabile a [questo indirizzo](#).

⁵ *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.*, 509 U.S. 579 (1993).

⁶ Si tratta di una delle raccomandazioni formulate dal National Research Council (NRC) nel report *Strengthening Forensic Science in the United States: A Path Forward*, redatto dal Committee on Identifying the Needs of the Forensic Sciences Community, National Research Council, 2009, p. 238 («*fully comprehend the approaches employed by different forensic science disciplines and the strengths and vulnerabilities of forensic science evidence offered during trials*»).

È importante precisare, peraltro, che il crescente interesse per la formazione giudiziaria in materia di scienza **non è certamente circoscritto al solo contesto statunitense** (si registrano infatti anche diverse iniziative recenti promosse anche da organizzazioni europee)⁷; nondimeno, si ritiene che la straordinaria ampiezza delle proposte offerte ai giudici d'oltreoceano, alcune delle quali anche da parecchi anni, possano rappresentare un buon punto di partenza per provare a tracciare un **percorso analogo anche in Italia**.

Purtroppo, infatti, per quanto riguarda la formazione dei giudici nelle materie scientifiche, **la distanza** che ancora oggi separa il **nostro paese** dall'esperienza maturata in numerosi ordinamenti stranieri è drammaticamente ampia.

Una circostanza, questa, che risulta particolarmente grave in un contesto com'è quello attuale, nel quale, come crediamo – e come è stato più volte sottolineato a gran voce su questa rivista⁸ –, il possesso (quantomeno) di **un certo grado di cultura scientifica** rappresenta oggi un vero e proprio presupposto necessario per poter affrontare, con qualche speranza di successo, la straordinaria complessità dei **numerosissimi problemi di accertamento** (in materia, ad esempio, di nesso causale, di pericolo, di imputabilità, di dolo o di colpa) che le manifestazioni della criminalità del XXI secolo pongono **in capo alla magistratura**, anche italiana.

Una convinzione, questa, condivisa tra gli altri dal Prof. **David Eagleman**, neuroscienziato americano, fondatore e direttore del Center for Science and Law, il quale osservava, già nel 2012, che un sistema penale che intenda essere “al passo” con le evidenze fornite dalle neuroscienze deve necessariamente garantire il rispetto di «uno **standard minimo di istruzione scientifica**»⁹ per tutti coloro che operano nel settore della giustizia. Osserva infatti Eagleman che:

«quasi tutti gli Stati americani impongono agli avvocati di dedicare un certo numero di ore (di solito circa 15 all'anno) a fare formazione sui più recenti sviluppi del sistema giuridico. Un sistema di giustizia penale neurocompatibile prevede qualcosa di analogo per l'**istruzione scientifica dei giudici, degli avvocati, dei legislatori e dei funzionari pubblici** che operano in ambito giuridico. Coloro che operano quotidianamente all'interno del sistema di giustizia penale **non devono ignorare, ma neppure sopravvalutare, le acquisizioni della scienza** [...]. È importante che sia ben spiegato loro che cosa la scienza non è in grado di dirci – per esempio, occorre superare l'idea che la genetica sia sempre in grado di dirci qualcosa di dettagliato sul comportamento individuale. **Modificare le opinioni** e le basi conoscitive di chi è responsabile della stesura e dell'applicazione delle nostre leggi penali **è di cruciale importanza** ai fini di una piena integrazione delle opzioni di trattamento e di condanna all'interno delle corti»¹⁰.

⁷ In primo luogo, con riferimento alla UE, ad esempio, si segnalano le proposte formulate nell'ambito dell'European Judicial Training Network (EJTN) – [a questo link](#) – che, con riferimento all'anno 2020, hanno compreso una serie di corsi e *webinar* indirizzati ai giudici e incentrati su temi scientifici (quali in particolare il corso “Scientific logic and probative assessment. Special reference to biological evidences”, a febbraio, il webinar on “Ethics, Bias and Evidence”, dell'11-12 giugno u.s., il corso “The use of the forensic science evidence in Courts - challenges and developments in the EU”, a novembre 2020).

In secondo luogo, anche con riguardo al Regno Unito si è assistito negli ultimi anni a una forte presa di coscienza dell'importanza di promuovere una integrazione tra (neuro)scienza e diritto, come testimoniano i recenti progetti di ricerca condotti dalla Royal Society di Londra e confluiti, da un lato, nella realizzazione di una serie di manuali in materia di prova scientifica e, dall'altro, nell'avvio di un piano di studi denominato “Brain Waves” (onde cerebrali), volto ad approfondire i progressi compiuti nel campo delle neuroscienze e delle neurotecnologie e a sondare i relativi impatti potenziali nei vari ambiti dell'ordinamento giuridico (sul tema, si rinvia ai contributi di F. Tomasello, *Scienza e Diritto nel Regno Unito - parte 1, parte 2 e parte 3*, tutte in *questa rivista*, rispettivamente il 17 aprile, 23 aprile e 8 maggio 2019).

⁸ L. Santa Maria, *Frammenti di un discorso sulla giustizia malata*, in *questa rivista*, 8 luglio 2020.

⁹ «A minimum standard of science education»; cfr. D.M. Eagleman, S.I. Flores, *Defining A Neurocompatibility Index for Criminal Justice Systems: A Framework to Align Social Policy with Modern Brain Science*, in *Law of the Future Series*, n. 1, 2012, p. 170.

¹⁰ «Nearly every state in America requires lawyers to spend some number of hours (usually around 15 a year) educating themselves on developments within the legal system. A neurocompatible criminal justice system would have a similar requirement for science education for judges, lawyers, lawmakers, and parole officers who practise

Il numero di procedimenti penali che, dopo anni, ancora non sono giunti a un **epilogo certo**, né in un senso né nell'altro, così come la **contraddittorietà delle pronunce** dei giudici di merito e di legittimità su temi cruciali quali quelli legati alle morti da amianto o ai disastri ambientali¹¹, sono solo dei possibili esempi che dimostrano, in modo inequivocabile – tanto dalla prospettiva di vista del pratico del diritto, quanto da quella del (neuro)scienziato –, l'urgenza di promuovere una **riforma profonda e radicale** dei programmi e dei percorsi di formazione dei magistrati e (soprattutto) dei futuri magistrati, introducendo, già a partire dai percorsi universitari, nuovi strumenti, corsi, laboratori e *workshop* che consentano a coloro che sono (saranno) chiamati a giudicare delle altrui condotte di padroneggiare le nozioni di base delle principali materie scientifiche (neuroscienze, genetica, epidemiologia, tossicologia, ecc.) suscettibili di influenzare, e addirittura di determinare, l'esito di quei giudizi.

Circoscrivendo dunque il campo d'indagine alla sola esperienza maturata negli Stati Uniti, nelle prossime pagine si intende fornire una panoramica, necessariamente sintetica e tutt'altro che esaustiva, di alcune delle principali iniziative formative esistenti, delle quali verranno analizzate la storia, gli scopi e i contenuti, a partire dagli anni '90 fino al momento attuale.

2. Le iniziative della Dana Foundation (e la sua storia).

Per dare avvio all'analisi delle diverse proposte formative promosse da enti statunitensi allo scopo di ad accrescere le conoscenze scientifiche dei giudici, si è scelto di partire dalla realtà a noi più vicina, un'iniziativa **rivolta all'Europa**, ma finanziata da un'organizzazione americana. Si tratta della **European Dana Alliance for the Brain (EDAB)**, promossa dalla **Dana Foundation** statunitense; iniziativa peraltro ben nota a chi scrive, dal momento che uno dei presenti Autori è parte del Comitato Esecutivo del progetto fin dalla sua nascita¹².

La Dana Foundation è un'organizzazione privata a carattere filantropico, con sede a New York, che **sostiene la ricerca sul cervello** attraverso sovvenzioni e fornisce al pubblico informazioni sulle varie tematiche che riguardano il cervello con pubblicazioni, programmi educativi e con la concessione di borse di studio¹³. È stata fondata nel 1950 da Charles Dana, legislatore, industriale e filantropo, che ne divenne il Primo Presidente.

In collaborazione con la moglie, Eleonor Naylor Dana, egli ha promosso lo sviluppo di **programmi di finanziamento** incentrati principalmente sulla ricerca sul cancro, l'istruzione superiore e le arti. Le sovvenzioni della Fondazione hanno contribuito a sostenere, tra l'altro, il Sidney Faber Cancer Center, un istituto medico pediatrico specializzato in campo oncologico fondato nel 1947 da Sidney Farber, patologo statunitense, poi ribattezzato Dana Faber Cancer Institute.

in this field. Those involved in the day-to-day workings of our criminal justice systems should neither ignore nor exaggerate the relevant science. [...] It is [...] important for these repeat players to be told what science is not capable of telling us – for example, the idea that genetics would ever be able to tell us anything detailed about individual behaviour. Changing the opinions and knowledge base of those involved in writing and executing our criminal laws is crucial to the full integration of successful treatment and sentencing options into the courts»; ibidem.

¹¹ V., su questi temi, L. Santa Maria, *Il fallimento del diritto penale nella definizione e nell'accertamento della causalità da amianto*; A. Bell, V. Jann, *L'accertamento del nesso di causa nei processi per patologie asbesto-correlate. Una caotica storia ventennale*; e F. Tomasello, *L'accertamento della causalità nei processi per patologie asbesto-correlate*, tutti in questa rivista, rispettivamente il 5 giugno 2019, 19 giugno 2019 e 22 aprile 2020.

¹² Infatti, dal 1997 il Prof. Strata fa parte dell'Executive Committee di EDAB.

¹³ Si veda quanto riportato nella *home page* del sito istituzionale ([a questo link](#)).

Nel 1977 David Mahoney, un importante uomo d'affari, anch'egli filantropo, è stato eletto Presidente della Fondazione alla quale dal 1983 si è dedicato a tempo pieno ampliando i temi sulle **scienze della vita**. A metà degli anni '80, la Fondazione ha concesso le sue prime borse di studio per le ricerche sul cervello. Nel 1992, a seguito della proclamazione del "**decennio del cervello**" (*Decade of the Brain*)¹⁴, da parte del Presidente degli Stati Uniti George Bush, la Fondazione ha creato la **Dana Alliance for the Brain Initiatives** (DABI)¹⁵, che nel 2015 è diventata un'organizzazione globale.

Successivamente, nel 1997, a DABI si è affiancata la già sopra citata European Dana Alliance for Brain (**EDAB**), un'organizzazione *no-profit* nata nel 1997, promossa anch'essa, come la DABI, dalla Fondazione Dana¹⁶.

In particolare, EDAB riunisce illustri **neuroscienziati e clinici provenienti da tutta l'Europa**, accomunati dal desiderio e dall'impegno ad accrescere la consapevolezza, da parte della collettività, in ordine all'importanza della ricerca sul cervello e alla necessità di promuoverne il costante progresso.

Ad oggi, nel complesso, questa alleanza mondiale conta **700 membri provenienti da 44 Paesi**, tutti uniti nell'interesse comune nel promuovere la conoscenza del pubblico sul cervello e la sua importanza.

Negli anni 2000, il nuovo Presidente della Fondazione, William Safire, un importante editorialista del *New York Times*, ha contribuito ad ampliare le informazioni sulla neuroscienza e la Fondazione ha iniziato a pubblicare la rivista "**Cerebrum**" su base mensile con articoli scritti da scienziati¹⁷.

Tra le varie iniziative promosse dalla Fondazione, per quanto qui maggiormente interessa, vi è una ricca messe di incontri tra la Neuroscienza e il mondo della legge. Di grande successo è, in particolare, l'iniziativa su scala mondiale della "**Settimana del cervello**" (*Brain Awareness Week*)¹⁸, un evento fuori dal comune, una sorta di "sfida globale" lanciata alla fine degli anni '90 da DABI assieme a EDAB, e che oggi coinvolge **5600 partner di 120 paesi**.

In particolare, in occasione di una **recente riunione del suo Comitato Esecutivo** (del 23 giugno 2020), all'ordine del giorno di EDAB vi era appunto il tema "**Neuroscienza e Diritto in Europa**" (*"Neuroscience and the Law in Europe"*). Nel corso dell'incontro, tra le altre cose, è stato confermato l'impegno a sostenere i seminari organizzati dalla Royal Society e dal Judicial College del Regno Unito, incontri che vedono riuniti insieme i ricercatori di tutto il mondo che operano nel **settore della neuroscienza e della legge** per dibattere punti chiave di interesse comune.

Già in passato, peraltro, la Dana Foundation ha finanziato l'Accademia Nazionale delle Scienze britannica e la stessa Royal Society per l'organizzazione di incontri indirizzati ai giudici di tutto il mondo.

In considerazione dei risultati molto positivi, la Fondazione si è impegnata a garantire **ulteriori finanziamenti a favore di progetti europei**.

¹⁴ Cfr. la proclamazione del Presidente George Bush, [a questo indirizzo](#).

¹⁵ Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto pubblicato [a questo link](#).

¹⁶ Tutti i dettagli in merito alla nascita e alla storia di EDAB sono disponibili [a questo link](#).

¹⁷ Per ulteriori informazioni sulla rivista, si consulti [questo indirizzo](#).

¹⁸ Per i dettagli dell'iniziativa, si veda quanto riportato [a questo indirizzo](#).

3. Gli anni '90 e il Progetto Jeritt.

Proseguiamo con la presente rassegna portandoci all'inizio degli anni '90 quando, per volontà dello State Justice Institute¹⁹ e con il supporto della National Association of State Judicial Educators (NASJE)²⁰ e della School of Criminal Justice presso l'Università del Michigan, nasceva il Judicial Education Reference, Information and Technical Transfer (**JERITT**) **Project**, definito come un «**centro informativo nazionale per la formazione professionale continua** dei giudici, degli altri operatori del diritto e del personale giudiziario»²¹.

Finanziato dallo stesso State Justice Institute, negli anni della sua attività (dal 1992 al 2005) il progetto JERITT **ha raccolto tutte le iniziative** proposte a livello federale e dai singoli Stati nazionali in tema di **formazione giudiziale**, con la descrizione dei programmi, delle tecniche, dei metodi e dei materiali utilizzati nell'ambito di ciascuna proposta. In particolare, alla fine dell'anno 2000, il *database* del progetto JERITT conteneva i riferimenti alle proposte formative organizzate da **sessantacinque enti statali** dedicati all'educazione giudiziale²², ben cinquantacinque dei quali offrivano programmi **incentrati in via esclusiva su temi scientifici** (ad esempio, i problemi connessi all'impiego della scienza forense – in particolare lo studio del DNA –, alla *medical malpractice*, al contagio da HIV o all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti), per un totale di **790 proposte**²³.

In parallelo, sempre nell'ambito del Progetto JERITT sono state pubblicate **14 monografie** dedicate alla formazione dei giudici, con l'illustrazione dei diversi metodi e modelli educativi e **incentrate sull'applicazione pratica** dei relativi principi²⁴.

4. I seminari del Centro giudiziario federale sulle neuroscienze e sulle bioscienze.

Con riguardo alle singole proposte formative provenienti dagli organismi federali e nazionali, un primo esempio importante è rappresentato dai programmi offerti ai giudici statunitensi dal **Federal**

¹⁹ Si tratta di un ente Americano privato, senza scopo di lucro, istituito con legge federale nel 1984 per finanziare progetti e iniziative finalizzati a migliorare l'amministrazione della giustizia all'interno degli Stati membri. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale, [a questo link](#).

²⁰ Organizzazione, anch'essa senza scopo di lucro, nata nel 1975 con l'obiettivo di promuovere il progresso della giustizia mediante interventi nel settore dell'educazione.

²¹ «*The Judicial Education Reference, Information and Technical Transfer (JERITT) Project is the national clearinghouse for information on continuing judicial branch education for judges and other judicial officers, administrators and managers, and judicial branch educators*» (cfr. la pagina web del [Federal Judicial Center](#) dedicata alle risorse per la formazione dei giudici).

²² Come si legge nel rapporto *Science Education Programs for the State and Federal Judiciary at Year 2001*, Grant Sawyer Center for Justice Studies, maggio 2001.

²³ Per i dettagli delle singole iniziative e delle istituzioni promotrici, cfr. la tabella 3.3. del rapporto *Science Education*, cit.

²⁴ Le monografie recano in particolare i seguenti titoli: 1) Judicial Education Needs Assessment and Program Evaluation; 2) Mentoring in the Judiciary; 3) Education for Development: Principles and Practices in Judicial Education; 4) Curriculum, Program, and Faculty Development: Managing People, Process, and Product; 5) Program Management: Managing Deadlines, Details, Activities, and People; 6) Education for Development: The Voices of Practitioners in the Judiciary; 7) Professional Education and Development of NASJE Members; 8) Ability-Based Learning and Judicial Education: An Approach to Ongoing Professional Development; 9) Claiming Status in an Emerging Occupation: A Study of State Judicial Education in America; 10) Courts and Judicial Branch Education: Creating Their Future in the New Millennium; 11) Conducting Impact Evaluation for Judicial Branch Education; 12) Preparing Organizations for Distance Learning Technologies; 13) Developing a Court Leadership and Management Curriculum; 14) An Evaluation of the Judicial Branch Education Programming Response to Contemporary Court Challenges.

Judicial Center (FJC), l'organismo federale che dal 1967 promuove la **ricerca e la formazione giudiziale** su tutto il territorio nazionale.

Una delle divisioni interne al Centro, la **Education Division**, si occupa in via esclusiva di elaborare e mettere a disposizione degli operatori giuridici una serie di risorse – corsi di formazione, tradizionali o a distanza, pubblicazioni, video e materiale accessibile via web – dedicate allo studio e all'approfondimento di diversi problemi, anche di natura scientifica.

In questo quadro, si collocano ad esempio i **due seminari** denominati “**Law and Neuroscience Seminar**” e “**Law and Biosciences Seminar**”²⁵ – rispettivamente finalizzati a «offr[ir]e ai giudici l'opportunità di apprendere gli sviluppi nelle neuroscienze e comprendere meglio **il ruolo che la neuroscienza può ricoprire nelle determinazioni legali**»²⁶ e insegnare loro a «identificare **le principali questioni etiche e sociali** sollevate dai rapidi progressi della scienza e della genetica»²⁷ – e il **workshop** rubricato “**Tailoring Justice: Science-Informed Decision Making**”, pensato per:

«aiutare gli operatori della giustizia penale federale nel **trattamento** di criminali e imputati affetti da **disturbi mentali** o che fanno uso di **sostanze stupefacenti**, dall'apertura del procedimento fino alla fase decisionale. Lo scopo del *workshop* è quello di consentire ai soggetti interessati [...] di tradurre le informazioni cliniche e i progressi scientifici in pratica quotidiana»²⁸.

5. Le risorse messe a disposizione dei giudici americani dal National Judicial College.

Proseguendo nella presente rassegna, merita senz'altro un cenno anche il complesso delle iniziative promosse dal **National Judicial College (NJC)** di Reno, in **Nevada**, fondato nel 1963 che rappresenta ancora oggi la **maggior risorsa a livello federale** per quanto riguarda la **formazione dei giudici**.

La sua missione, come dichiarato nella pagina principale del sito del College, consiste proprio nella **educazione, innovazione e promozione della giustizia**²⁹.

Ogni anno, il College propone ai giudici statunitensi un'ampia offerta formativa su temi di varia natura, anche **scientifica, tramite decine di corsi** (online e non).

Così, tra i corsi in presenza calendarizzati per l'autunno di quest'anno, troviamo ad esempio quello denominato “**Scientific Evidence & Expert Testimony**”³⁰, della durata di quattro giorni (dal 5 all'8 ottobre) e strutturato in modo da comprendere lezioni frontali e momenti di confronto tra gruppi. La finalità del corso è quella di insegnare i giudici a:

²⁵ Cfr. la pagina web del sito del FJC [dedicata ai programmi di formazione per i giudici](#).

²⁶ «*This seminar [...] gives judges the opportunity to learn about developments in neuroscience and better understand the role that neuroscience can play in legal determinations [...]*»; *ibidem*.

²⁷ «*Participants learn to identify key societal and ethical issues raised by rapid advances in science and genetics [...]*»; *ibidem*.

²⁸ «*Helping federal criminal justice stakeholders improve the way they work with justice-involved individuals (offenders and defendants) with mental health and substance use disorders from initial appearance to sentencing. The goal of the workshop is to enable federal court stakeholders [...] to translate clinical insights and scientific advancements into everyday practice*»; *ibidem*.

²⁹ Cfr. la [home page](#) del sito istituzionale.

³⁰ La descrizione di questo e degli altri corsi previsti per la fine del 2020 e l'anno 2021 è pubblicata [in questa sezione](#) del sito del Judicial College.

«**valutare e interpretare correttamente le prove scientifiche** e decidere con sicurezza se ammetterne o meno l'ingresso nei procedimenti civili e penali. [...] Riconoscere il ruolo del giudice come **custode della prova e della perizia scientifica**; identificare gli elementi di coerenza e di contraddizione tra l'impostazione giuridica e quella scientifica; **descrivere i concetti statistici** di base comunemente impiegati dagli esperti; padroneggiare i metodi scientifici in uso ai ricercatori che studiano il comportamento umano; inquadrare correttamente i ruoli e le qualifiche dei patologi forensi; e identificare i concetti chiave relativi alle **prove forensi computerizzate**»³¹.

Accanto ai corsi tradizionali, come detto, il College offre ai giudici anche una serie risorse online per la formazione a distanza: tra quelle di argomento scientifico, si può ricordare il corso "**When Science Comes to Court: Self-Study Course on Forensic Evidence**"³², così presentato:

«la decisione relativa all'ammissione di prove scientifiche poggia direttamente sulle spalle del giudice cui è affidato il caso. I giudici devono avere una **profonda familiarità** con la **disciplina probatoria** e con le **regole** che stabiliscono se e a quali scopi le **prove possono essere ammesse** (e come dev'essere istruita la giuria). Questo corso di autoapprendimento presenta un caso penale ipotetico ma estremamente realistico per consentire ai giudici di acquisire confidenza con i problemi legati all'ammissione dei testimoni esperti e delle altre prove»³³.

Il College mette inoltre a disposizione alcune videoconferenze in tema, ad esempio, di **neuroscienza e dipendenze** ("Brain Science and Addiction", "The Neuroscience of Addiction")³⁴ – incentrate sulla genesi e lo sviluppo della dipendenza da sostanze e sui criteri da seguire per valutare la pozione degli imputati affetti da tale disturbo – o di **sviluppo cerebrale degli adolescenti** ("Brain Science and Adolescents")³⁵, entrambe tenute nel 2017.

Tra i *webcast* dell'anno successivo, inoltre, troviamo quella dedicata al tema dell'**imputato affetto da psicopatia** ("Neuroscience and the Law: Psychopathy in the Courtroom"), nonché quella in materia di prevenzione e contrasto dei **bias cognitivi** ("Implicit Bias")³⁶. Recentissimo, inoltre, il corso in materia di "The Neuroscience of Pandemic Response: How Judges Operate in Times of Societal Crisis", organizzato per aiutare i giudici ad affrontare e gestire correttamente i nuovi problemi generati dalla pandemia da Covid-19 nel campo dell'amministrazione della giustizia³⁷.

Infine, vale la pena di ricordare anche, sempre nell'ambito dell'offerta formativa online del NJC, un ciclo di otto *webcast*, realizzati nell'estate 2019, che illustrano i contenuti del manuale *Science Bench Book for Judges*, edito nello stesso anno dal medesimo NLC. Si tratta di una pubblicazione online, scaricabile gratuitamente³⁸, della quale riportiamo di seguito la presentazione:

³¹ «*This course will provide you with the ability to evaluate and interpret scientific evidence and to rule confidently on the admissibility of scientific evidence in both civil and criminal cases. [You will be able to] recognize the judge's role as a gatekeeper of scientific evidence and expert testimony; identify the consistencies and contradictions between the cultures of law and science; describe basic statistical concepts commonly used by experts; outline the scientific methods available to researchers studying complex human behavior; state the proper function and qualifications of forensic pathologists; and identify key concepts relating to computer forensic evidence*»; *ibidem*.

³² [A questo link](#).

³³ «*The decision about whether forensic evidence is admitted rests squarely on the shoulders of the judge presiding over the case. Judges must be intimately familiar with the rules of evidence and whether evidence is admitted or received for a limited purpose (including how to instruct if a jury trial). This self-study course uses an all-too-real, yet hypothetical, criminal case to give judges greater confidence ruling on issues of admitting experts and evidence*»; *ibidem*.

³⁴ Le due conferenze sono accessibili [a questo](#) e [a questo link](#).

³⁵ [A questo link](#).

³⁶ Disponibili, rispettivamente, [a questo](#) e [a questo link](#).

³⁷ Il corso è accessibile [cliccando qui](#).

³⁸ La pubblicazione è infatti disponibile [a questo link](#).

«I **giudici** sono i custodi del nostro sistema di giustizia, ma i progressi condotti in ambito forense degli ultimi 50 anni hanno reso il loro **compito significativamente più complesso**. Le regole e le procedure vigenti non sempre sono state all'altezza delle nuove scoperte scientifiche. Nella loro qualità di *gatekeepers* in materia di prove, i giudici **devono farsi trovare pronti e preparati** a decidere sull'ammissione di prove che derivano da nuovi settori scientifici. Inoltre, occorre rilevare come alcune tipologie di prova precedentemente ritenute ammissibili sono state poi screditate dalla comunità scientifica. D'altra parte, **non è necessario** che i giudici **diventino scienziati** perché possano prendere decisioni appropriate in tema di prova scientifica. Occorre, piuttosto, che essi abbiano una **consapevolezza precisa del proprio ruolo** in sede di ammissione delle prove scientifiche. Per raggiungere questo obiettivo, il NJC e il Justice Speakers Institute, LLC, sono lieti di presentare una nuova risorsa online, il *Science Bench Book for Judges*, per supportare i giudici a prendere le proprie decisioni»³⁹.

6. L' American Association for the Advancement of Science (AAAS) e la National Conference of Lawyers and Scientists (NCLS) per la diffusione della cultura scientifica.

Un'ulteriore esempio di iniziative degne di nota è quello offerto dalla American **Association for the Advancement of Science** (AAAS), ente *no-profit* fondato nel lontano 1848 per promuovere il «progresso della scienza, dell'ingegneria e dell'innovazione, in tutto il mondo e a beneficio di tutti»⁴⁰.

Ad oggi, l'Associazione collabora con oltre duecentosessanta imprese e accademie di scienza ed è altresì editore della celebre rivista *Science*.

Tra le materie d'interesse dell'Associazione, un ruolo di spicco è riservato alla **formazione dei giudici**, specie in materia di **neuroscienze**. A partire dal 2006, infatti, grazie al supporto della Dana Foundation (di cui si è detto diffusamente *supra*, par. 2), L'AAAS ha organizzato oltre **30 seminari**, ciascuno della durata di due giornate, indirizzati a tutti i giudici interessati ad approfondire gli ultimi sviluppi delle neuroscienze e acquisire gli strumenti necessari a risolvere i problemi che più di frequente la scienza pone nei processi.

Nel corso dei seminari, **decine di giudici** federali, statali e amministrativi hanno assistito alle **discussioni dei migliori neuroscienziati** in ordine a temi come il rapporto tra le neuroscienze e la violenza, la memoria e il rilevamento della menzogna, i processi neuronali tipici dell'adolescenza, gli stati di coscienza⁴¹. Nel luglio del 2009, l'AAAS ha conseguito il Judicial Education Award⁴² per un ciclo di seminari sul tema dei «problemi emergenti nell'ambito delle neuroscienze».

³⁹ «*Judges are the guardians of our system of justice, but forensic developments in the last 50 years have made their jobs significantly harder. The existing rules of evidence and procedure have not always anticipated new scientific discoveries. As evidentiary gatekeepers, judges must be able to anticipate and prepare to rule on admission of new areas of scientific evidence. In addition, some previously admitted types of evidence have now been discredited by the scientific community. However, judges do not need to become scientists in order to make appropriate evidentiary decisions about scientific evidence. Rather, they need to have a detailed understanding of their role in admitting scientific evidence. To achieve this, NJC and the Justice Speakers Institute, LLC are pleased to present a new online resource, Science Bench Book for Judges, to assist judges in making their rulings*»; *ibidem*.

⁴⁰ «*Advance science, engineering, and innovation throughout the world for the benefit of all people*» (Cfr. la pagina web del sito dell'Associazione, e in particolare la sezione dedicata alla "Mission & History" dell'AAAS, accessibile [cliccando qui](#)).

⁴¹ Per ulteriori dettagli sui temi affrontati nel corso degli incontri, è possibile consultare i programmi dei singoli seminari pubblicati [a questo indirizzo](#).

⁴² Assegnato dalla Conferenza Nazionale dei giudici specializzati (National Conference of Specialized Court Judges) dell'ABA.

Tutte le attività dell'Associazione sono condotte in collaborazione con numerose istituzioni USA, anche federali, tra cui il FJC, il National Center for State Courts, e la Divisione giudiziaria dell'Ordine degli avvocati americano (American Bar Association – ABA).

In particolare, dalla collaborazione tra l'AAAS e l'ABA è nata nel 1974 la **National Conference of Lawyers and Scientists** – NCLS, una sorta di comitato permanente composto da quattordici membri che persegue diversi scopi, tra cui quello di «**promuovere una migliore comprensione della scienza da parte di avvocati e giudici e del sistema giuridico da parte degli scienziati**»⁴³.

Nel corso della sua lunga storia, la NCLS ha realizzato **studi, workshop, laboratori** multidisciplinari, **convegni e conferenze** dedicati alle questioni più controverse inerenti i rapporti tra **diritto e scienza** (tra cui i progressi della scienza genetica e le implicazioni etiche, giuridiche e politiche dei test genetici).

7. Il National Courts and Sciences Institute (NCSI) per una migliore prassi giudiziaria in materia di scienza.

Proseguendo nella presente rassegna, segnaliamo anche l'attività svolta dal **National Courts and Sciences Institute** (NCSI) – già Advanced Science & Technology Adjudication Resource Center (ASTAR) – nato a Washington nel 1996⁴⁴ allo scopo di:

«**migliorare la capacità dei tribunali di risolvere casi complessi** interessati dalla presenza di **prove scientifiche e tecniche** e contribuire, in tal modo, a favorire l'**indipendenza** del sistema giudiziario e la **fiducia** in esso riposta dal pubblico»⁴⁵.

Nel corso dei suoi quasi venticinque anni di vita, l'istituto ha assicurato la **formazione** e l'aggiornamento scientifico di **oltre 4.500 giudici federali** attraverso molteplici iniziative, di cui si possono ricordare alcuni esempi.

a. Un primo progetto degno di nota è il programma denominato **National Resource Judge Program**⁴⁶, commissionato dall'istituto e gestito dal Dipartimento di Giustizia degli USA, intesi ad **ampliare e migliorare i livelli di conoscenza scientifica e tecnologica dei giudici** attraverso la partecipazione a un corso della durata di due anni, per un totale **120 ore** di lezione⁴⁷.

⁴³ Per ogni ulteriore informazione si veda la [pagina del sito dell'AAAS dedicata alla Conferenza](#), a questo indirizzo («the goals of NCLS are: to promote a better understanding of science among lawyers and judges and of the legal system among scientists; To improve communications between lawyers and judges on the one hand, and scientists and engineers, on the other; to monitor and examine emerging public policy issues of concern to lawyers/judges and scientists/engineers; to examine such issues cooperatively and, where appropriate, to recommend policy alternatives to their respective organizations and others relating to such matters; to sponsor joint symposia, programs and studies; and to identify and collaborate with groups from other nations interested in exploring similar subjects»).

⁴⁴ L'istituto è nato con il nome di Einstein Institute for Science Health and the Courts (EINSHAC) successivamente modificato (nel 2006, e fino al 2014) in Advanced Science and Technology Adjudication Resource (ASTAR).

⁴⁵ È possibile accedere al sito dell'Istituto [cliccando qui](#) («our mission is to enhance the capacity of courts to resolve complex cases with novel scientific and technical evidence, and, thereby, to contribute to the independence of and public confidence in the Judicial Branch»).

⁴⁶ Si rinvia, per tutti i dettagli, a quanto descritto nella *home* del sito dell'ASTAR, [a questo link](#).

⁴⁷ Ulteriori informazioni sul progetto sono accessibili [cliccando qui](#).

Il progetto – iniziato nel 2007 e concluso nel 2009, al quale **hanno aderito 190 giudici** provenienti da tutto il territorio degli Stati Uniti – era incentrato sull’analisi e sul commento di casi giudiziari penali e civili interessati dalla presenza di problemi legati alle diverse discipline scientifiche (medicina legale, genetica, neuroscienze ecc.), attività che si articolava su diversi moduli, tra cui un **bootcamp** avanzato, della durata di 60 ore e un **ciclo di conferenze** incentrate sui problemi processuali posti dalle neuroscienze, concluso con la redazione di un elaborato. Una volta terminato il corso, i partecipanti erano invitati dall’ASTAR a mettere a disposizione dei colleghi le competenze acquisite nel corso del progetto, partecipando essi stessi all’organizzazione di nuovi corsi di formazione successivi.

b. Un’altra iniziativa promossa dall’istituto è il programma formativo in tema di **genomica, medicina e discriminazione** (Genomics, Medicine and Discrimination), organizzato in collaborazione con il National Institutes of Health (NIH) del Maryland nel giugno del 2010.

Si è trattato di un **corso intensivo**, strutturato in lezioni frontali e visite guidate all’interno del NIH, durato quattro giornate e al quale hanno partecipato circa **sessanta giudici**. Al progetto hanno altresì partecipato, in qualità di relatori, diversi **ricercatori del NIH** e dei Centri interni a esso (quali ad esempio il National Human Genome Research Institute, il National Cancer Institute, il National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, il National Heart, Lung and Blood Institute e il National Institute of Mental Health).

Il merito dell’iniziativa è stato così sintetizzato da uno dei membri del NIH:

«il programma ha rappresentato per gli scienziati del NIH un’importante **occasione per trasmettere ai giudici le nozioni di base in tema di genetica e genomica**, con una panoramica del potenziale **impatto sulla prassi giudiziale** e sulla società delle ricerche nell’ambito delle suddette materie»⁴⁸.

c. Si segnala poi un proposta di poco successiva, sempre sponsorizzata dall’istituto e organizzata, nel settembre del 2011, dalla **Judges’ Science School**, un’istituzione fondata dal Dipartimento di giustizia USA che ogni anno realizza da sei a otto **laboratori interattivi** indirizzati ai **giudici provenienti da 47 giurisdizioni** e volti ad approfondire singole tematiche di natura scientifica.

Il progetto del 2011 si è svolto sotto forma di **un workshop dedicato alla genetica**, intitolato “Gene-Environment Interaction in Health and Disease”, presso i locali del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Al **workshop**, strutturato su tre giorni, hanno preso parte 32 giudici⁴⁹.

d. Infine, tra le iniziative più recenti promosse dall’Istituto ricordiamo i cd. **bootcamp**, ossia:

«**esperienze formative intensive su temi scientifici** per l’aggiornamento dei giudici, le cui conoscenze in materia di scienza sono ferme agli anni della scuola. I **bootcamp** forniscono le **nozioni di base** della scienza, dell’ingegneria e della statistica e aiutano i giudici ad **adempiere al proprio ruolo di custodi del metodo scientifico**, portandoli a domandarsi “quelle che la Corte ha davanti sono prove scientificamente valide, oppure si tratta di qualcos’altro?”»⁵⁰.

⁴⁸ Cfr. le dichiarazioni del direttore del NHGRI Education and Community Involvement Branch, Vence L. Bonham, J.D., a [questo indirizzo web](#) («the program provided an important forum for NIH scientists to convey basic genetic and genomic information to the judges and offer a perspective on how their research may impact the courts and society. We presented a range of information to enhance the judges’ confidence to properly interpret the terms of reference when genomics-related issues arise in court and expert witnesses testify»).

⁴⁹ Ulteriori informazioni sull’evento sono disponibili a [questo link](#).

⁵⁰ «Boot Camps [...] are immersive primers calculated to bring judges who are many years separated from science classes up to current knowledge. They provide judicial primers in science, engineering and statistics, and promote

8. Diritto e scienze economiche: il programma del Center for Law, Brain and Behavior.

Nel 1974, presso la School of Law dell'Università di Miami, per volontà di uno dei maggiori esperti di dell'analisi economica del diritto, l'accademico Henry Manne, nasceva il *Law & Economics Center* (LEC). La finalità del centro è stata sin da subito quella di diffondere la conoscenza delle principali nozioni delle discipline economiche all'interno del mondo giuridico, e in particolare tra i giudici federali, a partire dalla convinzione per cui:

«l'economia offre potenti strumenti per comprendere gli impatti e gli effetti delle disposizioni di legge e delle decisioni giuridiche. Pertanto, è fondamentale che coloro che creano e modellano le norme di legge possiedano una conoscenza di base dei concetti e dei metodi della scienza economica»⁵¹.

Nel corso degli anni, il centro ha poi affiancato ai programmi rivolti ai soli giudici federali una serie di ulteriori proposte formative – seminari, conferenze e attività pratiche su temi attinenti all'economia, alla finanza, alla statistica e al metodo scientifico – indirizzate anche alla comunità accademica, ai giudici statali e ai pubblici ministeri, e tutte raccolte nell'ambito del Judicial Education Program, promosso dal medesimo centro⁵². In quasi quarant'anni di attività, sono stati oltre 5.000 giudici federali e statali, provenienti da tutti gli Stati Uniti, a partecipare ai programmi di formazione organizzati dalla LEC, la cui offerta include sia lezioni e discussioni volte a introdurre i giudici alle nozioni economiche di base, sia workshop e lavori di gruppo dedicati all'analisi di casi pratici, sia cicli di conferenze e simposi, per consentire un'analisi mirata di singole questioni che attengono ai rapporti tra diritto ed economia.

Tra le più recenti iniziative organizzate nell'ambito del programma si segnalano, a titolo esemplificativo, il simposio sul tema **"Economics and Law of Cannabis Markets"** (dal'11 al 13 ottobre 2020), così presentato sul sito del centro:

«attualmente, molti stati si stanno orientando verso la depenalizzazione e/o la legalizzazione del consumo di marijuana a scopo medico e ricreativo. Questa circostanza comporta nuove sfide e opportunità per i pubblici ministeri, per gli enti di controllo e per i funzionari delle forze dell'ordine in termini di regolamentazione, di tutela dei consumatori e di sanità pubblica. Il simposio [...] è volto ad analizzare le fondamentali nozioni economiche in materia di cannabis e a discutere le modalità con le quali i funzionari governativi potranno affrontare questi problemi»⁵³.

Ancora, per l'inizio del mese di marzo 2021 è previsto un ulteriore simposio dedicato al tema **"Scientific Methodology and the Admissibility of Expert Testimony"**, pensato per fornire ai giudici le nozioni necessarie a comprendere gli strumenti e le tecniche utilizzate dai "testimoni esperti" (periti e consulenti tecnici) in modo da poter valutare compiutamente le dichiarazioni rese da questi ultimi in sede processuale. Anche in questo caso, il simposio si strutturerà in attività diverse, tra lezioni frontali,

the ability of judges to fulfill their responsibilities as gate keepers by asking, "Is the evidence before the court valid science or something else?"» ([a questo link](#)).

⁵¹ Cfr. la [presente pagina](#) del sito del LEC («Economics provides powerful tools for understanding the impacts and effects of laws and legal decisions. As such, it is imperative that the public servants who create and shape laws possess a basic understanding of economic concepts and methods»).

⁵² Per ulteriori informazioni sul programma, si veda questo riportato a [questo link](#).

⁵³ A [questo indirizzo](#) («Many states are currently pursuing the decriminalization and/or legalization of medical and recreational marijuana use. This presents new challenges and opportunities for prosecutors, regulators, and law enforcement officials in areas of enforcement, consumer protection, and public health. The [...] Symposium [...] will examine the fundamentals of the cannabis economy and discuss how government officials can address these questions»).

tavole rotonde, e analisi di casi concreti, nel corso delle quali i partecipanti affronteranno problemi di statistica, di tossicologia e di epidemiologia, per imparare a distinguere la “buona scienza” dalla pseudoscienza⁵⁴.

9. Il Massachusetts e l’Università di Harvard.

«Il cervello conta. La scienza conta. La giustizia conta». Così si legge sul portale online del Center for Law, Brain and Behavior (CLBB)⁵⁵, istituito nel 2009 presso il Massachusetts General Hospital per offrire ad avvocati, giudici, *policymakers* e al pubblico in generale una nuova risorsa, accademica e professionale, per promuovere la formazione, la ricerca e lo studio delle molteplici applicazioni neuroscientifiche al diritto.

Nella primavera del 2014, da una collaborazione tra il CLBB e un centro di ricerca dell’Università di Harvard, il Petrie-Flom Center⁵⁶, è nato un progetto formativo denominato “**Project on Law and Applied Neuroscience**” anch’esso rivolto ai giudici americani: dal 2014 a oggi, il progetto si è sviluppato in una serie di iniziative dedicate ad alcuni macroargomenti (“*areas of inquiry*”), a ognuno dei quali è stato dedicato un percorso di ricerca e formazione di due anni circa.

Attualmente, l’attenzione del progetto è focalizzata sul tema “**Dementia and the Law**”, con riferimento al quale – da settembre 2017 ai primi mesi del 2020 – sono stati organizzati una decina di incontri, convegni e conferenze quali, ad esempio, i *panel* intitolati: “**Computational Justice: How Artificial Intelligence and Digital Phenotyping Can Advance Social Good**” (del 23 ottobre 2019), “**The Neuroscience of Hate**” (10 aprile 2019) e “**Crimes of Passion: New Neuroscience vs. Old Doctrine**” (9 aprile 2018)⁵⁷.

Tutta la documentazione presentata dai relatori nel corso degli eventi, così come la registrazione video degli stessi, è ancora oggi disponibile sul portale dedicato al progetto⁵⁸.

10. Il Nuovo Messico e la Judicial Science School.

Dedichiamo ora qualche cenno alle proposte formative organizzate a livello nazionale, da parte dei singoli Stati USA, a partire da quelle promosse dal **Laboratorio nazionale di Los Alamos** (LANL) del Nuovo Messico, nato durante la seconda guerra mondiale e originariamente creato come centro di ricerca sulle armi nucleari.

Nel 2003, nell’ambito di una collaborazione in materia di educazione e ricerca scientifica tra il suddetto laboratorio e la **Jacobs School of Engineering** dell’Università di San Diego, California, è stato istituito (presso lo stesso LANL) l’**Engineering Institute**.

Quest’ultimo, nel 2014 ha sviluppato un articolato programma di formazione indirizzato ai giudici denominato **Judicial Science School** che consiste in una *full immersion*, della durata di una settimana, espressamente volta a:

⁵⁴ Ulteriori informazioni sul seminario sono disponibili [a questo link](#).

⁵⁵ Cfr. la presentazione pubblicata a [questo indirizzo](#) («*The brain matters. Science matters. Justice matters*»)

⁵⁶ Si veda [il presente link](#).

⁵⁷ La lista completa degli eventi e delle singole *areas of inquiry* è disponibile [a questo link](#).

⁵⁸ *Ibidem*.

«fornire ai giudici le **nozioni di base** riguardo i **metodi della moderna ricerca scientifica** e il ruolo dell'**incertezza** insita in ogni misurazione, modello e previsione. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione dei giudici le conoscenze e gli strumenti necessari a consentire loro di **valutare al meglio** se le **prove scientifiche** proposte dalle parti nel corso dei processi soddisfano i requisiti minimi di ammissibilità»⁵⁹.

Durante il corso, i partecipanti hanno avuto modo di assistere a **lezioni frontali** – incentrate su temi quali la formulazione dell'ipotesi, della teoria e della legge scientifica; le moderne forme del metodo scientifico; la causalità, la correlazione, la probabilità e la coincidenza – tenute tutte da **scienziati altamente qualificati**, di **visitare laboratori specializzati**, prendendo parte ad attività pratiche che consentivano loro di **sperimentare in concreto**, affiancati da tutor esperti, **le implicazioni dei problemi scientifici** affrontati nel corso delle lezioni.

Il corso culminava in un'attività finale, rappresentata dalla **simulazione di un'udienza** nella quale i giudici sono chiamati a valutare l'ammissibilità delle prove scientifiche presentate dagli organizzatori del corso, che interpretavano il ruolo di periti⁶⁰.

11. Le proposte di formazione dell'Università della Carolina del nord.

Dal Nuovo Messico passiamo ora alla **Carolina del Nord** dove, nella località di Chapel Hill e in particolare presso la **University of North Carolina School of Medicine**, si è svolto nell'agosto del **2006** il primo **programma nazionale in tema di biogenetica, fattori ambientali e trattamento delle patologie tumorali**, organizzato dalla **Judges' Medical School** (con il sostegno del già citato l'Engineering Institute-ASTAR)⁶¹.

Nel corso dei **quattro giorni** di attività, gli **oltre 70 giudici** aderenti all'iniziativa hanno assistito a lezioni frontali e partecipato ad attività pratiche, tra cui l'analisi di sequenze di DNA e il confronto su casi giudiziari di presunta *malpractice* in tema di trattamento delle patologie tumorali.

L'anno successivo, ancora presso i locali della University of North Carolina si è inoltre tenuto, nel mese di maggio, un ulteriore corso di formazione intensivo per i giudici (circa 60 i partecipanti) incentrato, in questo caso, sul tema della **genetica**.

Lo scopo dell'iniziativa, denominata "The Southeast Regional Science and Technology Boot Camp" e strutturata su tre giorni di attività, era quello di fornire ai giudici una **preparazione di base** in ordine ai problemi scientifici con maggiore impatto sul contesto sociale e politico di quegli anni e cioè la terapia genica, la discriminazione genetica, gli alimenti geneticamente modificati, la clonazione umana e la ricerca sulle cellule staminali⁶².

⁵⁹ «Provide the judges with an understanding of the methodology of modern scientific research, and the role of uncertainty inherent in all measurements, models, and predictions. Our goal is to offer the knowledge and tools that will better prepare judges to evaluate whether scientific arguments and methodologies meet threshold requirements for admissibility in the courtroom» Cfr. la pagina web della Judicial Science School, accessibile cliccando qui.

⁶⁰ La brochure è scaricabile a questo link.

⁶¹ L'iniziativa è documentata da M. Hogan, *Medical School for Judges Focuses on Cancer*, in *Oncology Times*, August 10th, 2006, Vol. 28, Issue 15, consultabile a questo link.

⁶² La stampa online riporta i commenti rilasciati immediatamente dopo la partecipazione al workshop da alcuni dei giudici coinvolti nel progetto: «i giudici sono sempre più chiamati a ricoprire un ruolo di *gatekeeper*, con il compito di stabilire quali testimoni esperti siano effettivamente qualificati per rendere le proprie dichiarazioni in aula e di spiegare alle giurie quali prove scientifiche hanno più valore. Jose Rodriguez, giudice circoscrizionale di Orlando, Florida, ha dichiarato [...] di trovarsi a dover valutare un caso di omicidio colposo, in cui si pone il

12. L'Arizona Forensic Science Academy di Phoenix.

Spostandoci ora verso la costa occidentale degli USA, troviamo lo stato dell'**Arizona**, nel quale l'attenzione rivolta ai problemi della scienza, e ai rapporti tra questa e il diritto, è particolarmente forte (secondo le statistiche, nel maggio 2015 l'Arizona occupava il **quarto posto** nella classifica sovranazionale per **numero di scienziati impiegati in ambito forense** e vantava la più alta concentrazione di scienziati forensi negli USA)⁶³.

Con riguardo alla formazione dei magistrati, **nel 2007** l'Ufficio del Procuratore Generale dell'Arizona ha istituito un Comitato consultivo, denominato **Forensic Science Advisory Committee**, con il preciso compito di coordinare, standardizzare e implementare le **procedure statali in materia di scienza forense** e, più in generale, di promuovere la **trasparenza** nel sistema di giustizia penale⁶⁴.

Il Comitato si impegna a fornire a tutti gli attori del processo penale, ai direttori di laboratorio e ai medici legali, uno spazio dedicato in via esclusiva al **confronto** e all'**analisi dei problemi** connessi all'impiego della **scienza in ambito giudiziale**.

Tra i **risultati** più significativi dell'attività del Comitato vi è certamente la creazione, annunciata dal Procuratore Generale nel 2011, dell'**Arizona Forensic Science Academy (AFSA)**, istituto gestito direttamente dagli esperti in servizio presso il dipartimento di polizia di Phoenix e presso il dipartimento nazionale di pubblica sicurezza, per **rafforzare le competenze dei professionisti legali** in materie quali **l'analisi del DNA, la tossicologia, la balistica e lo studio delle impronte digitali**⁶⁵.

Il tutto attraverso l'offerta di **programmi di formazione** di livello base o avanzato indirizzati a tutti protagonisti del processo penale, specialmente gli avvocati e i pubblici ministeri.

Il primo corso ha preso avvio a metà gennaio del 2011⁶⁶ ed era strutturato in incontri settimanali di due ore ciascuno, per un totale di venti settimane; il programma prevedeva altresì la partecipazione a **visite guidate** presso i laboratori del dipartimento di pubblica sicurezza e del dipartimento di polizia di Phoenix.

«L'attività dell'AFSA è proseguita anche negli anni successivi, con la formazione di nuove classi differenziate in base al livello di preparazione degli iscritti: in particolare, nel **report** redatto dal Justice Management Institute nel **gennaio 2013** (pochi mesi prima dell'avvio di un nuovo corso di livello base) è scritto che "il programma del **corso base** è ampio e comprende le seguenti materie:

problema di determinare l'affidabilità scientifica di alcuni elementi di prova. "Il caso è una battaglia tra esperti," ha detto Rodriguez, durante una pausa della conferenza. "Il punto di forza di questa conferenza è che, senza dubbio, mi darà gli strumenti necessari a prendere la decisione giusta. [...] È nostro precipuo compito risolvere le controversie in qualsiasi tipo di arena, per cui, maggiore è la nostra capacità di comprendere le diverse discipline, migliore sarà il nostro lavoro» (Cfr. M. Baker, *Judges Get Crash Course in Sciences*, in *The Washington Post*, May 5, 2007, accessibile [cliccando qui](#), e le dichiarazioni del giudice Rodriguez ivi riportate – «*Judges increasingly play the role of a courtroom gatekeeper, determining which expert witnesses are qualified to testify and explaining to juries which bits of forensic evidence have more value. Jose Rodriguez, a veteran circuit court judge in Orlando, Fla., said [...] he is in the middle of a manslaughter case in which he's trying to determine the scientific reliability of key pieces of evidence. "The case is a battle of experts," Rodriguez said, during a break in the conference. "The strength of this conference is what, no doubt, will give me the opportunity to make the right decision [...]. It is our call to resolve disputes in every arena, so the greater our ability to understand different disciplines the better it makes us*»).

⁶³ Cfr. il **report** pubblicato [a questo link](#) dal Bureau of Labor Statistics nel maggio del 2015.

⁶⁴ Si veda quanto riportato [a questo indirizzo](#).

⁶⁵ Si veda in proposito quanto riportato [a questo link](#).

⁶⁶ Cfr. il manifesto del corso, scaricabile [a questo link](#).

i) Il metodo scientifico, ii) il applicazione dei criteri della sentenza Daubert in Arizona, iii) la biologia forense e l'analisi del DNA, iv) la tossicologia, v) le sostanze controllate, vi) l'analisi delle armi da fuoco, vii) la presentazione della National Clearing house for Science, Technology and the Law, viii) la perizia calligrafica, ix) l'analisi delle tracce di incendio, x) l'analisi delle impronte digitali; xi) l'accertamento dei decessi, xii) informatica forense (computer e telefoni cellulari), xiii) studio del report "Strengthening Forensic Science in the United States" pubblicato dalla National Academy of Science nel 2009 [...]. **Dimostrazioni pratiche** in tema di analisi di tracce, **analisi balistica**, conservazione della scena del crimine, e osservazione di un'**autopsia** contribuiscono alla migliore comprensione delle tecniche impiegate dalla scienza forense e i relativi protocolli e limitazioni. [...] Oltre ad offrire i corsi tramite la Forensic Science Academy, il Forensic Science Advisory Committee ha avviato un **ciclo di conferenze** su specifici temi scientifici (ad esempio, la presentazione "Ethics and Courtroom") tenute da esperti di fama nazionale. Più di 200 persone, tra giudici, avvocati e medici legali, hanno partecipato alle tre conferenze organizzate nel 2012»⁶⁷.

⁶⁷ V. M. Breeman (The Justice Management Institute), *The Arizona Forensic Science Academy: A Model Training Program for Prosecutors and Criminal Defense Lawyers*, January 2013, scaricabile [cliccando qui](#).

(«When the decision was made to train prosecutors and defense attorneys together, the focus was placed on understanding the science behind the different disciplines [...]. The classroom approach is non-adversarial and respectful [...]. The curriculum for the Basics Class is broad, with classes covering: i) The Scientific Method, ii) Daubert in Arizona, iii) Forensic Biology and DNA, iv) Toxicology; v) Controlled Substances, vi) Firearms Analysis, vii) Introduction to the National Clearinghouse for Science Technology and the Law, viii) Questioned Documents, ix) Arson/Trace Analysis, x) Friction Ridge Analysis, xi) Death Investigation, xii) Digital Forensics (Computers/Cell Phones), xiii) Update on the 2009 National Academy of Science Report, Strengthening Forensic Science in the United States [...]. Demonstrations of how trace analysis is conducted, ballistics analysis, crime scene preservation, officer administration of field tests, and observation of an autopsy contribute to far better understanding of actual forensic science techniques, protocols and limitations. The Advanced Class was developed as a result of evaluation comments from attendees of the Basics Class, and focuses on just three topics: ballistics, DNA testimony and fingerprints. It features presentations from national experts [...]. In addition to offering the Forensic Science Academy courses, the Forensic Science Advisory Committee began a speakers series where national experts address forensic science topics, such as Ethics and Courtroom Presentation. More than 200 individuals, including judges, attorneys and forensic scientists, attended three speakers events held in 2012»).

— È tempo per un finale diverso

Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire: dopo la sentenza Citraro e Molino c. Italia, un'altra occasione in cui lo Stato italiano non tutela adeguatamente la salute e la vita di un detenuto con problemi psichiatrici. I difensori, prima che sia troppo tardi, ricorrono alla Corte EDU e ottengono un provvedimento urgente ai sensi dell'art. 39 del Regolamento

It's time for a different ending

There is no deafness worse than that of a person who doesn't want to hear: after the judgment Citraro and Molino v. Italy, another occasion in which the Italian Government does not adequately protect the health and life of a prisoner with psychiatric problems. The defenders, before it is too late, appeal to the ECtHR and obtain an urgent measure pursuant to art. 39 of the Regulation

di Stefania Amato

Abstract. La riflessione pone a confronto le storie di due persone detenute affette da problemi psichiatrici: Antonio Citraro, morto suicida in carcere quasi vent'anni fa, i genitori del quale hanno recentemente ottenuto una condanna dello Stato italiano dalla Corte EDU, e un altro detenuto a rischio, la cui vita non viene oggi adeguatamente tutelata, mentre una tortuosa vicenda davanti alla Magistratura di Sorveglianza non pare trovare sbocco. E non è colpa del COVID.

Abstract. The reflection compares the stories of two prisoners suffering from psychiatric problems: Antonio Citraro, who committed suicide in prison almost twenty years ago, whose parents recently obtained a conviction of the Italian Government by the ECHR, and another inmate in risk, whose life is not adequately protected, while a tortuous affair before the Supervisory Judiciary does not seem to find an outlet. And it's not COVID's fault.

SOMMARIO: 1. Suicidi in carcere: una follia. – 2. La sentenza Citraro e Molino c. Italia. – 3. Un nome, due persone, tante storie simili. – 4. Prove per un finale diverso. – 5. Una decisione importante.

SUMMARY: 1. Suicide in prison: madness. – 2. The judgment Citraro and Molino v. Italy. – 3. One name, two people, many similar stories. – 4. Practicing for for a different ending. – 5. An important decision.

*«Il dottore si era rimesso in piedi e ascoltava Coupeau,
che adesso vedeva di nuovo i fantasmi in pieno giorno.
Alle pareti gli pareva di scorgere certe ragnatele
grosse come le vele di una nave!
Poi, queste ragnatele diventavano reti
con le maglie che si stringevano e si allungavano...»*

Emile Zola – Lo scannatoio

1. Suicidi in carcere: una follia.

Come un triste *refrain* che accompagna la canicola di agosto, è giunto anche quest'anno il rapporto sulla situazione delle carceri italiane dell'associazione Antigone¹, come sempre pressoché ignorato, fatto salvo qualche sparuto manipolo di osservatori dell'abisso in costante allerta sui diritti delle persone recluse². Del resto questo 2020 sta proponendo agli italiani ben altri straordinari e preoccupanti temi; e comunque, in agosto, tutti al mare: la pandemia pareva sospesa per ferie.

Il rapporto di metà anno di Antigone, però, è ancor più drammatico del solito quanto al numero dei suicidi in carcere: nella prima parte dell'anno scorso erano stati 26, quando la popolazione reclusa era di varie migliaia di unità in più. Ora, nello stesso periodo gennaio-giugno, le persone suicidatesi in carcere sono già 34 (il 20% aveva fra i 20 e i 29 anni, i due più giovani ne avevano solo 23, mentre il detenuto più anziano 60). Anche il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nella conferenza stampa del 3 settembre scorso³, ha manifestato forte preoccupazione per un fenomeno allarmante: il rapporto di Antigone, a distanza di un mese, è già tristemente superato: 43 i suicidi di detenuti registrati dall'inizio del 2020, mentre erano 32 nello stesso periodo che comprende il mese di agosto, a cui si aggiungono quelli di troppi operatori di Polizia penitenziaria, altro aspetto sconcertante, collegato, scrive il Garante in un comunicato del 24 agosto, ad un «lavoro in prima linea, sottoposto a tensione e situazioni di forte stress emotivo»⁴.

Considerato che nel 2019 i suicidi sono stati in totale 55, in aumento rispetto all'anno precedente, il *trend* impressiona. Come non possono lasciare indifferenti i dati complessivi degli "eventi critici" all'interno delle carceri⁵: 11.261 atti di autolesionismo (10.349 nel 2018), 827 atti di aggressione al personale di polizia penitenziaria (681 nel 2018), 4.427 aggressioni tra la popolazione detenuta (3.817 nel 2018). 1.507 tentativi di suicidio (rispetto ai 1.195 del 2018). Segnali chiari di un disagio forte, al netto della pandemia, che certo non ha aiutato ad affrontare il problema, se non per un temporaneo, lieve alleggerimento dei numeri della popolazione detenuta grazie al senso di responsabilità di parte della magistratura, soprattutto di sorveglianza.

¹ Antigone, *Salute, tecnologie, spazi, vita interna. Il carcere alla prova della Fase 2*, 10 agosto 2020.

² Damiano Aliprandi, *Antigone, la denuncia nel rapporto di metà anno 2020: 34 persone si sono tolte la vita, di cui il 20% giovanissimi. Pandemia dietro le sbarre: suicidi, sovraffollamento e la paura di nuovi contagi ecco i numeri della tragedia*, in *Il Dubbio*, 11 agosto 2020.

³ La registrazione audio della conferenza è disponibile sul sito di *Radio Radicale*.

⁴ Cfr. il testo del comunicato, [a questo link](#).

⁵ Fonte: Garante Nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, [presentazione di Emilia Rossi della relazione al Parlamento 2020](#).

Ma torniamo ai suicidi: sono tanti, troppi. Più di un suicidio a settimana nel 2019: una vera follia istituzionalizzata. Nel senso che è grave e drammatico che il fenomeno risulti fuori controllo anche laddove lo Stato **potrebbe** fare qualcosa, perché il gesto estremo non è improvviso e inatteso ma nasce dalla malattia. Non diversamente da quanto accade “fuori”, è vero che non tutti i suicidi hanno a che fare con la patologia psichiatrica, ma è altrettanto vero che in molti casi vi sono segnali di allarme chiari e netti, o addirittura tentativi di auto soppressione già attivati dal detenuto, spesso già raggiunto da diagnosi di malattia mentale quando entra in carcere, magari dopo percorsi di cura fallimentari. Si tratta di soggetti fragili, esposti ad un ambiente duro per chiunque, che può divenire insopportabile e scatenare il bisogno di farla finita, per sempre.

Qui entra in gioco il dovere dello Stato di farsi garante della salute e della vita della persona, contemperando l'esigenza di sicurezza della collettività con il riconoscimento dell'integrità fisica e mentale, nonché della stessa vita del detenuto affidato alla sua custodia quale oggetto primario di tutela. Ogni vita perduta tra le sbarre è un fallimento per lo Stato – che non può essere solo custode ma deve consentire la cura.

2. La sentenza Citraro e Molino c. Italia.

Lo scorso giugno la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per violazione dell'elemento materiale dell'art. 2 della Convenzione (diritto alla vita), nella vicenda della morte per suicidio del detenuto Antonio Citraro, avvenuta nel 2001⁶.

Sulla scia di una consolidata giurisprudenza (*Keenan c. Regno Unito*, n. 27229/95, *De Donder e De Clippel c. Belgio*, n. 8595/06, *Renolde c. Francia*, n. 5608/05, e soprattutto la sentenza di Grande Camera *Fernandes de Oliveira c. Portogallo*, n. 78103/14), la Corte si è dichiarata convinta che «le autorità non abbiano adottato le misure ragionevoli che erano necessarie per assicurare l'integrità di A.C. Le considerazioni sopra esposte sono sufficienti per permettere alla Corte di concludere che le autorità si sono sottratte al loro obbligo positivo di proteggere il diritto alla vita di A.C.»⁷.

Le considerazioni della Corte attengono, *in primis*, all'affermazione di un obbligo per le autorità di proteggere la vita di una persona privata della libertà, sussistente dal momento in cui esse sapevano o avrebbero dovuto sapere che vi era un rischio reale e immediato che la persona interessata attentasse alla propria vita. Per caratterizzare l'inosservanza di tale obbligo è necessario dimostrare, secondo la Corte, che le autorità hanno omesso di adottare, nell'ambito dei loro poteri, le misure che, da un punto di vista ragionevole, avrebbero senza dubbio protetto l'interessato da tale rischio. Deve, quindi, essere nota all'autorità la vulnerabilità del soggetto, il rischio dev'essere reale e immediato e, perché vi sia inosservanza dell'obbligo di tutelare la vita, deve risultare che le autorità non abbiano fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente attendersi da loro per prevenire il rischio suicidio.

Questo è accaduto, secondo i giudici di Strasburgo, nel caso di Antonio Citraro, un uomo di trentun anni impiccatosi con un lenzuolo alla grata della sua cella nel carcere di Messina il 16 gennaio 2001.

Antonio, affetto da una serie di disturbi della personalità non valutati incompatibili con l'esecuzione in carcere della pena che doveva scontare, ci aveva già provato: nel 2000, emerge dalla sentenza, aveva commesso atti di autolesionismo, compresi dei tentativi di suicidio. Anche nel periodo

⁶ Della importante pronuncia DPU ha già dato ampiamente conto: si veda S. Arcieri, *Accolta la richiesta dei genitori del detenuto suicida. La condanna della CEDU, vent'anni dopo*, in questa rivista, 1 luglio 2020; F. Fiorentin, *L'Italia assolve. Strasburgo condanna*, in questa rivista, 29 luglio 2020.

⁷ Cfr. il testo in italiano della sentenza Citraro e Molino c. Italia, pubblicato [sul sito del Ministero della Giustizia](#).

immediatamente precedente all'epilogo della sua vita si era procurato un taglio alla gola ed era stato segnalato dal medico del carcere con raccomandazione di trasferimento in OPG. Trasferimento per il quale – tragica ironia – perveniva l'autorizzazione dal DAP, dodici giorni dopo la richiesta, dieci minuti prima del momento in cui una guardia trovava il detenuto appeso al lenzuolo.

Assolti, all'esito dei giudizi penali italiani, tutti i soggetti imputati a titolo di colpa per non aver impedito la morte di Antonio (la direttrice del carcere, lo psichiatra e sei guardie), a quasi vent'anni di distanza gli anziani genitori hanno visto accertata la mancanza di diligenza delle autorità, e dunque la responsabilità dello Stato del quale quelle autorità sono emanazione – e che è vincolato ad un preciso obbligo ai sensi dell'art. 2 della Convenzione firmata dall'Italia settant'anni fa⁸ – nel custodire e preservare la vita del figlio. Troppe negligenze, dice la Corte: sono passati dodici giorni tra gli atti autolesivi e l'autorizzazione al ricovero in OPG; non vi è prova di un effettivo controllo del personale medico sull'assunzione dei farmaci; il detenuto è stato lasciato in una cella senza luce, dopo che ne aveva distrutto il mobilio in una fase di grande agitazione e sofferenza; tra il 10 e il 14 gennaio 2001 non è stato visto da uno psichiatra; non sono stati adottati tutti i provvedimenti e le misure necessarie e ragionevoli per ridurre il rischio di suicidio; è stato abbassato il livello di sorveglianza, con sottovalutazione dei precedenti. Non è stato fatto ciò che ragionevolmente andava fatto per proteggere la vita di Antonio Citraro.

3. Un nome, due persone, tante storie simili.

E adesso c'è un altro Antonio la cui vita è a rischio e del quale vogliamo parlare.

Ha trentotto anni, è detenuto in un carcere del sud Italia e ha già tentato quattro volte di uccidersi⁹. Depressione maggiore, comportamenti psicotici, spiccato rischio suicidiario: questo e altro si legge nella sua cartella clinica.

Ce ne sono tanti altri, di detenuti come lui. Non esiste direttore di istituto, operatore del trattamento, agente di polizia penitenziaria che, quando si riflette sulla popolazione ristretta, non riferisca del problema dell'incremento dei casi di malattia mentale in carcere negli ultimi anni in Italia e della difficoltà enorme della "gestione" dei detenuti con patologie di questo tipo. Un carcere non è e non può essere un luogo di cura; anche i pochi istituti attrezzati con centro clinico ed i pochissimi dotati di struttura specialistica per la patologia psichiatrica non possono garantire il trattamento sanitario adeguato che, invece, può e deve essere organizzato in base alle specifiche esigenze della persona malata nelle comunità terapeutiche o negli altri presidi territoriali, auspicabilmente con il contributo dei suoi riferimenti familiari e affettivi, se ve ne sono.

Com'è noto, con la sentenza n. 99/2019 della Corte Costituzionale, finalmente, l'infermità psichica sopravvenuta è stata equiparata a quella fisica ai fini della concedibilità della c.d. detenzione domiciliare in deroga (in luogo del differimento della pena)¹⁰.

«La malattia psichica», afferma la Corte (§ 4.1 del Considerato in Diritto), «è fonte di sofferenze non meno della malattia fisica ed è appena il caso di ricordare che il diritto fondamentale alla salute ex art. 32 Cost., di cui ogni persona è titolare, deve intendersi come comprensivo non solo della salute fisica, ma anche della salute psichica alla quale l'ordinamento è tenuto ad apprestare un

⁸ L'art. 2 della Convenzione si apre infatti statuendo che: «Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge».

⁹ Del caso ha dato conto tra gli altri D. Aliprandi, *Cedu: l'Italia chiarisca perché quel detenuto psichiatrico, dopo 4 tentativi di suicidio, è ancora recluso in carcere*, in *Il Dubbio*, 24 luglio 2020 (notizia ripresa anche da *Ristretti Orizzonti*).

¹⁰ V. A. Calcaterra, *Salute mentale e detenzione: un passo avanti. È possibile la cura fuori dal carcere*, in questa rivista, 2 maggio 2019; P. Pellegrini, *La sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2019. Per un nuovo punto d'incontro tra giustizia e psichiatria*, in *Giurisprudenza penale Web*, 3, 2020.

identico grado di tutela», anche e soprattutto perché «le patologie psichiche possono aggravarsi e acutizzarsi proprio per la reclusione: la sofferenza che la condizione carceraria inevitabilmente impone di per sé a tutti i detenuti si acuisce e si amplifica nei confronti delle persone malate, sì da determinare, nei casi estremi, una vera e propria incompatibilità tra carcere e disturbo mentale»¹¹.

È ciò che probabilmente è accaduto alla persona la cui storia vogliamo raccontare, che con il povero Antonio Citraro condivide il nome di battesimo e una sofferenza che ne pone a rischio la sopravvivenza; se pensiamo che se ne debba parlare è perché rifiutiamo di accettare che debba dividerne il destino, quasi fosse già scritto ineluttabilmente nel fascicolo dell'ufficio matricola. E perché una sentenza, pur fondamentale, del Giudice delle leggi, non può cambiare le cose se non muta l'approccio **culturale** di fondo al tema della salute mentale da parte del potere statale, dalla magistratura di merito all'amministrazione penitenziaria. Ciò **deve** avvenire nel rispetto della legge, che da decenni progressivamente recepisce il mutamento di paradigma culturale e scientifico nel trattamento della salute mentale, riassumibile nel passaggio dalla custodia alla terapia¹². Sono tanti, troppi i detenuti che dovremmo invece poter chiamare pazienti di strutture di cura adeguate, o persone custodite al domicilio, in costante contatto con i presidi territoriali di salute mentale.

Al tempo della morte di Antonio Citraro, condannato a pena definitiva, il suo difensore non disponeva di uno strumento giuridico da attivare per consentirgli di essere curato fuori dal carcere (l'unica possibilità era il trasferimento, chiesto e arrivato troppo tardi, presso un OPG per un periodo di osservazione). Quel che cercò di fare (e la sentenza della Corte EDU ne dà conto) fu di parlare con il suo assistito (possiamo immaginare, per tranquillizzarlo sull'imminente trasferimento), facendosi autorizzare, in via eccezionale, dalla direzione del carcere ad un colloquio nella cella, che il detenuto aveva pressoché distrutto e reso inaccessibile. Ci riuscì per poco: dopo aver parlato con il difensore Antonio Citraro rimosse le barriere che ostacolavano l'accesso alla cella e riprese il trattamento farmacologico. Il giorno dopo s'impiccò.

I difensori di Antonio Z.¹³, i cui tentativi di togliersi la vita (nell'agosto e settembre 2019 e poi il 2 gennaio e il 4 luglio 2020), per ora, fortunatamente non hanno avuto successo, uno strumento ce l'hanno: è il differimento dell'esecuzione della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 *ter* co. 1 *ter* L. 354/75, proprio in virtù del nuovo assetto normativo a seguito della sentenza della Consulta. E, ovviamente l'hanno attivato, segnalando alla magistratura di sorveglianza l'incompatibilità delle condizioni del detenuto con il regime carcerario e chiedendone la scarcerazione sin dal giugno 2019.

Ne è nata una vicenda che ha dell'incredibile per i tempi e i modi con i quali viene affrontata e, da ultimo, per l'atteggiamento assunto dallo Stato italiano verso chi sta semplicemente facendo valere il suo diritto alla cura; atteggiamento del quale è segnale significativo l'*incipit* delle osservazioni del Governo in risposta alla richiesta di misure urgenti ex art. 39 Regolamento CEDU, della quale si sta per dire: «Il ricorrente [...] è un cittadino italiano il quale, dopo equi processi e decisioni definitive di giudici

¹¹ C. Cost., sent. n. 99 del 19 aprile 2019.

¹² La stessa sentenza n. 99/2019 della Corte Costituzionale (§ 3.1 del Considerato in Diritto) riassume i passaggi fondamentali, dalla Legge Basaglia, n. 180/1978, alla chiusura degli OPG il 31 marzo 2015 dopo il lungo *iter* avviato dall'art. 5 D.P.C.M. 1 aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria); proseguito con l'art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri), convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9; continuato con l'art. 1, comma 1, lettera a, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2013, n. 57, e terminato con l'art. 1 del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2014, n. 81.

¹³ Gli avvocati Michele Passione del Foro di Firenze, Marina Silvia Mori del Foro di Milano ed Eustachio Claudio Solazzo del Foro di Bari.

italiani, è stato arrestato (fine pena: anno 2026) perché ritenuto colpevole di reati molto gravi, come l'associazione per delinquere ex art. 416 c.p., ricettazione ex art. 648 c.p., associazione mafiosa ex art. 416 *bis* c.p.». Un marchio che evidentemente deve precedere, secondo il Governo, ogni valutazione della condizione di salute della persona; in ossequio allo *Zeitgeist* imperante, che si agita velenoso per riportare l'ordine dove intravede una falla nella scorza dura dello Stato gendarme, che promette, prima di tutto, sicurezza (ogni riferimento agli scellerati decreti legge della prima fase COVID, mirati a "ributtare dentro i boss" che – scandalo! – sono stati scarcerati dai giudici per motivi di salute, è voluto).

Eppure, ancora prima che la carcerazione abbia inizio, le autorità vengono messe al corrente della situazione di Antonio.

Questa è la sua storia¹⁴.

Per comprenderne le lungaggini, le assurdità, i risvolti tortuosi, non è sufficiente evocare Kafka: è necessario dar conto di ogni data e ogni singolo passaggio, rischiando la pedanteria ma rammentando che il tempo così scandito è quello di un uomo che sta male, è il tempo dei suoi familiari, delle persone a lui vicine e anche di chi è incaricato della difesa tecnica, che, come spesso accade, chiede, segnala, ribadisce, insiste, ma si scontra con un muro di gomma, mentre il proprio assistito continua a volersi togliere la vita.

Il 17 giugno 2019 viene emesso a carico di Antonio un provvedimento di cumulo: la pena complessiva da scontare è di sette anni e sei giorni di reclusione. Circa tre settimane prima era stato ricoverato a seguito di tentato comportamento autolesivo e dimesso con diagnosi di «depressione maggiore, episodio singolo, moderato; disturbo di personalità SAI» con previsione di regolari visite di controllo.

Dal 14 al 18 giugno viene nuovamente ricoverato: nella lettera di dimissione si dà atto della ripresentazione di ideazione autosoppressiva e della ricorrenza di episodi depressivi. Lo stesso giorno della dimissione viene eseguito l'ordine di esecuzione e Antonio viene allocato, in un primo momento, nel reparto detenuti del policlinico della città ove ha sede il carcere di assegnazione.

I difensori presentano una prima istanza di rinvio o sospensione della pena o, in subordine, di detenzione domiciliare o in luogo di cura, depositando una consulenza tecnica psichiatrica che diagnostica un disturbo depressivo grave in fase acuta con ideazione suicidiaria, incompatibile con il regime detentivo ospedaliero e con la carcerazione. Vi si dice, peraltro, che da anni la persona assume terapia farmacologica per problematiche depressive.

Dal 4 luglio Antonio viene sottoposto a regime detentivo ordinario presso la casa circondariale.

Il 14 agosto 2019 il detenuto viene trasportato in urgenza al pronto soccorso in codice giallo per «tentativo di suicidio con riferito impiccamento in pz. affetto da depressione maggiore, già noti altri tentativi» e la diagnosi di dimissione indica anche «*comportamento psicotico*». Viene quindi allocato presso un reparto detentivo speciale e il 16 agosto il comandante di reparto indica la necessità di predisporre il regime di Grande Sorveglianza.

Con un aggiornamento della consulenza precedentemente redatta, i consulenti incaricati dalla difesa diagnosticano «depressione maggiore, episodio depressivo grave in fase di acuzie

¹⁴ La ricostruzione è basata sugli atti difensivi, sulle note interlocutorie della Corte EDU e sulle repliche del Governo italiano, e relativi allegati, non pubblicati ma accessibili previa istanza alla Corte.

psicopatologica con manifestazioni psicotiche e spiccato rischio suicidiario», evidenziando i rischi di ulteriore aggravamento della patologia e ribadendo l'incompatibilità con il regime carcerario.

Il 9 settembre 2019 Antonio fa rientro presso la casa circondariale.

Il Magistrato di Sorveglianza (presso il quale pende da due mesi l'istanza di differimento pena o detenzione domiciliare), con ordinanza del 18 settembre 2019 dispone che ai fini dell'adozione del provvedimento si proceda ad osservazione psichiatrica per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il 20 settembre Antonio viene nuovamente trasportato in codice giallo al pronto soccorso per un ulteriore tentativo di impiccagione e successivamente ricoverato presso il Policlinico. Il 1° ottobre fa rientro in carcere.

Il 20 novembre, dato che nulla accade, i difensori sollecitano ulteriormente il Tribunale di Sorveglianza e la casa circondariale. Si apprenderà poi che le ATSM¹⁵ di quattro città del sud Italia hanno comunicato l'indisponibilità di un posto letto; la Sezione Intramuraria del DSM di altro capoluogo segnala (a quasi due mesi dalla richiesta) che il ricorrente non rientra nei criteri di ammissibilità avendo «posizione giuridica di alta sicurezza». Altra ATSM scrive essere venuta meno la disponibilità inizialmente manifestata per una struttura presso la quale il 25 novembre il DAP aveva disposto il trasferimento, trasmettendo il provvedimento urgente (!) il 6 dicembre 2019 al Tribunale di Sorveglianza.

Il 10 dicembre i difensori depositano ulteriore istanza di sollecito.

Il 2 gennaio 2020 Antonio pone in essere il terzo tentativo di impiccarsi e viene ricoverato fino al 9 gennaio, data in cui rientra in carcere.

L'11 gennaio il DAP dispone l'invio di Antonio all'ATSM di una città del centro Italia. La richiesta di posto letto viene trasmessa solo il successivo 16 gennaio senza documentazione clinica, come segnalato però solo il 24 gennaio.

L'1 febbraio l'ATSM di destinazione precisa di non ritenere congruo il ricovero presso il Reparto di Osservazione Psichiatrica, e consiglia piuttosto l'invio in istituto o in sezione speciale per infermi e minorati psichici. Il Magistrato di Sorveglianza conferma il contenuto del provvedimento del settembre 2019.

La Casa Circondariale presso cui si trova detenuto Antonio riporta il provvedimento del Magistrato il 14 febbraio chiedendo all'istituto di destinazione indicazioni per giorno e orario di traduzione.

Il 13 maggio la Casa Circondariale comunica al Magistrato di Sorveglianza che il trasferimento non è ancora eseguito. Il Magistrato ribadisce la necessità di dar seguito al provvedimento, ormai risalente, del settembre precedente.

La difesa, nel frattempo, ha presentato nuova istanza di detenzione domiciliare in deroga mentre, in tutto questo tempo, si tengono cinque udienze davanti al Tribunale di Sorveglianza (10 settembre 2019, 24 ottobre 2019, 23 gennaio 2020, 7 maggio 2020, 2 luglio 2020, con rinvio al 1 ottobre 2020) e Antonio, finalmente, il 18 giugno 2020 viene trasferito presso la struttura penitenziaria del centro Italia dove deve svolgersi l'osservazione psichiatrica, nove mesi dopo il provvedimento del

¹⁵ Le ATSM, Articolazioni di Tutela della Salute Mentale, sono sezioni aperte in carcere e destinate ad accogliere i detenuti con disagio psichiatrico sopravvenuto alla detenzione.

Magistrato che ne disponeva l'inizio¹⁶. Nove mesi. Nella vicenda Citraro, ricordiamo, se non fosse intervenuto il tragico epilogo il detenuto sarebbe stato trasferito in OPG dopo dodici giorni dalla richiesta.

Per l'udienza del 2 luglio, nella quale dovrebbe decidersi l'applicazione della detenzione domiciliare, il carcere non trasmette alcuna documentazione di aggiornamento, nemmeno per dichiarare di non avere completato l'osservazione. L'udienza deve essere quindi rinviata. Due giorni dopo Antonio tenta nuovamente di uccidersi, impiccandosi con un lenzuolo. Viene salvato dall'intervento della Polizia penitenziaria.

4. Prove per un finale diverso.

La misura è colma.

In oltre tredici mesi lo Stato italiano non è stato in grado di dare una risposta alla richiesta di Antonio di potersi curare fuori dal carcere, pur con misura detentiva (domiciliare) in grado di garantire il suo controllo in quanto autore di reati non lievi.

Antonio è entrato in carcere già malato: i consulenti avevano allertato fin da subito circa l'obiettivo rischio di episodi autolesivi e l'incompatibilità con il regime carcerario. Il rischio puntualmente si è concretizzato: egli ha commesso quattro tentativi reali di suicidio (così definiti dai sanitari del Pronto Soccorso), mentre la macchina procedurale si inceppa in continuazione e nessuno decide sul suo destino.

La difesa sceglie di percorrere una strada poco battuta, impervia ma a questo punto necessaria: il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con attivazione anche della procedura di urgenza ex art. 39 del Regolamento della Corte¹⁷. Si tratta di procedimento cautelare volto alla prevenzione di un danno imminente e irreparabile ad uno dei diritti fondamentali del ricorrente.

Non tutti i diritti previsti dalla Convenzione Europea possono essere oggetto di questa procedura, che riveste carattere eccezionale. Alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte, i diritti che possono ottenere questa particolare forma di tutela urgente sono quelli, per esempio, oggetto degli articoli 2, 3 o 8 della Convenzione, come nei casi di espulsione o estradizione di soggetto che rischi di subire trattamenti inumani o degradanti nel paese di destinazione, o in quelli in cui sia a rischio la salute di persona ristretta in carcere (come nel caso di cui ci occupiamo) o, ancora, in materia

¹⁶ Provvedimento peraltro contestato dalla difesa, in quanto emesso da giudice incompetente (la competenza è collegiale, quindi del Tribunale) e soprattutto perché lo strumento dell'osservazione psichiatrica ex art. 112 D.P.R. 230/2000 non risulterebbe più applicabile a seguito dell'abrogazione implicita dell'art. 148 c.p. (potrebbe darvisi corso solo al fine dell'adozione di una successiva misura di sicurezza o per verificare la capacità di stare in giudizio dell'imputato, entrambe ipotesi estranee al caso di specie).

¹⁷ L'art. 39, Misure Provvisorie, prevede: «La camera o, se del caso, il presidente della sezione o un giudice di turno designato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo possono, su richiesta di una parte di ogni altra persona interessata, ovvero d'ufficio, indicare alle parti le misure provvisorie la cui adozione è ritenuta necessaria nell'interesse delle parti o del corretto svolgimento della procedura.

All'occorrenza il comitato dei ministri viene immediatamente informato delle misure adottate nell'ambito di una causa.

La camera, o se del caso, il presidente della sezione o un giudice di turno designato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo possono invitare le parti a fornire informazioni su eventuali questioni relative all'attuazione delle misure provvisorie indicate.

Il presidente della Corte può designare dei vicepresidenti di sezione in qualità di giudice di turno per decidere sulle richieste di misure provvisorie».

di minori e di sgombero di campi rom o per evitare l'interruzione dell'alimentazione artificiale di persone gravemente malate. Tuttavia la materia è in costante evoluzione¹⁸.

Il 21 luglio 2020 i difensori di Antonio chiedono che la Corte indichi allo Stato italiano le misure idonee per la cessazione delle violazioni convenzionali che, come viene poi compiutamente argomentato nel ricorso vero e proprio del 24 luglio, attingono gli artt. 2, 3 e 5 della CEDU.

Vi è violazione, si sostiene, dell'art. 2 (diritto alla vita), sotto il profilo materiale, sia per i ritardi nell'esame della situazione di Antonio e, tra l'altro, per l'incredibile ritardo (nove mesi), dopo vari errori burocratici ed omissioni, nell'esecuzione del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che disponeva l'osservazione psichiatrica, sia per l'inadeguatezza della collocazione presso un istituto dove il detenuto ha potuto tentare nuovamente il suicidio, pur essendo sotto osservazione.

Con ampi richiami alla giurisprudenza della Corte EDU si sottolinea nel ricorso che l'Autorità interna è onerata di un'obbligazione positiva di intervento solo quando sia stata posta a conoscenza di un rischio immediato e reale che la persona possa attentare alla propria vita. Per l'individuazione di tale rischio la Corte ha da tempo evocato alcuni parametri: preesistenti problemi psichici; gravità della

¹⁸ L'orientamento della Corte nell'applicazione della misura è decisamente restrittivo: solo raramente il ricorso sfocia in un provvedimento della Corte impositivo di obblighi immediati per uno Stato. La Corte ha respinto la richiesta di misure urgenti, per esempio, nei noti casi italiani relativi alla nave *Sea Watch 3* per i salvataggi in mare di migranti del 25 gennaio 2019 e 12 giugno 2019, non accogliendo la richiesta del comandante della nave e dei migranti di ordinare allo Stato italiano di consentire l'ingresso nelle proprie acque territoriali ed il successivo sbarco (Corte EDU, *Case of Sea Watch 3 v. Italia – ric. n. 5504/19 e 5604/19*, Interim measure 29 gennaio 2019; Corte EDU, *Rackete and Others v. Italy, interim measure*, 25 giugno 2019): la Corte si è limitata, nel primo caso, a ordinare al Governo italiano di adottare tutte le adeguate cure mediche, di provvedere ai rifornimenti di cibo e acqua dei migranti a bordo e alla custodia legale per i minori non accompagnati e di tenere regolarmente informata la Corte riguardo agli sviluppi delle condizioni dei richiedenti; nel secondo caso, ad indicare alle autorità italiane di continuare a fornire tutta l'assistenza necessaria alle persone presenti ancora sulla nave che si trovassero in una situazione di vulnerabilità a causa dell'età o dello stato di salute.

Diversamente, in tema di accoglimento delle richieste di *interim measures* da parte della Corte per i casi di violazione degli art 2 e 3 Convenzione EDU nei confronti dei richiedenti asilo cfr. *Ali Abdollahi v. Turkey*, no. 23980/08, decision of 3 November 2009; *F.H. v. Sweden*, no. 32621/06, judgment of 20 January 2009; *Y.P. and L.P. v. France*, no. 32476/06, judgment of 1 September 2010; *W.H. v. Sweden*, no. 49341/10, Grand Chamber – judgment of 8 April 2015; *F.G. v. Sweden*, no. 43611/11, Grand Chamber – judgment of 23 March 2016; *M.E. v. Sweden*, no. 71398/12, Grand Chamber – judgment of 8 April 2015). Inoltre, in via del tutto eccezionale, tali misure cautelari sono state adottate in risposta al rischio per i ricorrenti di diniego del diritto a un processo equo, ai sensi dell'art 6 della Convenzione EDU, e laddove vi sia un rischio potenzialmente irreparabile per la vita privata o familiare ex art 8 della Convenzione (in tema di accoglimento delle richieste di interim measures da parte della Corte per i casi di violazione degli art 6 e 8 Convenzione EDU nei confronti dei richiedenti asilo cfr. *X. v. Croatia*, no. 11223/04, judgment of 17 July 2008; *Öcalan v. Turkey*, no. 46221/99, Grand Chamber – judgment of March 2003; *Amrollahi v. Denmark*, no. 56811/00, judgment of 11 July 2002; *Neulinger and Shuruk v. Switzerland*, no. 41615/07, Grand Chamber – judgment of 6 July 2010; *B. v. Belgium*, no. 4320/11, judgment of 10 July 2012; *Soares de Melo v. Portugal*, no. 72850/14, judgment of 16 February 2016).

Ancora, in relazione alla crisi ucraina nel 2014, è stata adottata misura urgente nei confronti della Russia: con ricorso interstatale l'Ucraina ha chiesto alla Corte EDU di adottare le misure provvisorie al fine di scongiurare che la Russia occupasse i propri territori. La corte ha emesso in urgenza il provvedimento invocato, imponendo alla Russia di astenersi dall'adottare tutte quelle misure – in particolare quelle a carattere militare – che possano costituire una grave minaccia alla vita e alla salute della popolazione civile ucraina. In quel caso la CEDU ha richiamato gli articoli 2 (diritto alla vita) e 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) della Convenzione.

In materia di pericolo per la vita di persona detenuta in carcere ha recentemente destato scalpore la decisione negativa della Corte sulla vicenda dell'avvocato turco Aytaç Ünsal: cfr. S. Musco, *La Cedu sta con Erdogan: l'avvocato dissidente può restare in galera*, in *Il Dubbio*, 3 settembre 2020. La Corte non ha ravvisato un rischio imminente di danni gravi e irreparabili per la propria vita e la propria incolumità fisica, sebbene il ricorrente fosse in sciopero della fame da più di 200 giorni (la collega Ebru Timtik, in situazione analoga è morta il 27 agosto scorso). Alla luce dei referti medici e delle osservazioni del governo turco del 27 agosto 2020, la Corte ha quindi negato le misure provvisorie richieste, deducendo che le condizioni di detenzione in ospedale «non rappresentano un rischio reale» per l'incolumità di Aytaç Ünsal, pur invitando il governo «ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che Aytaç Ünsal sia protetto dal Covid- 19 e che i suoi diritti ai sensi degli articoli 2 e 3 della Convenzione siano rispettati».

patologia psichiatrica; precedenti tentativi di suicidio o gesti autolesivi; pensieri suicidiari; indici di stress fisico o mentale¹⁹.

Nel caso di Antonio tutti i parametri sono integrati: lo Stato italiano ha saputo sin dall'inizio della detenzione di avere a che fare con un soggetto particolarmente vulnerabile, ciò che lo onera di vigilare con grande rigore affinché le condizioni detentive soddisfino le esigenze derivanti dalla malattia.

La protratta detenzione di Antonio pur nell'evidenza delle problematiche psichiche, si traduce anche in una violazione dell'art. 3 CEDU, considerate le condizioni detentive non adeguate rispetto alla patologia²⁰.

È infine segnalata la violazione dell'art. 5 par. 1 (mancanza di base legale per la detenzione in struttura inadeguata e in assenza di prospettive terapeutiche, oltre che per la collocazione in ATSM per l'osservazione psichiatrica, essendo previsto lo strumento di cui all'art. 112 D.P.R. 230/2000 unicamente in caso di applicazione di misure di sicurezza o valutazione della capacità di stare in giudizio), nonché dell'art. 5 par. 4, in relazione all'impossibilità di ottenere rapidamente la decisione di un tribunale in merito all'illegalità della detenzione.

5. Una decisione importante.

Affinché cessino con effetto immediato le violazioni denunciate, si è detto, la difesa chiede alla Corte, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento, di adottare ogni misura adeguata per preservare l'integrità del ricorrente da un pregiudizio irreparabile: dopo quattro tentativi di suicidio il rischio grave e concreto è che Antonio ci riprovi, mentre lo Stato non tutela la sua vita con strumenti adeguati.

Immediatamente, il 22 luglio 2020, si avvia, come per prassi, un'interlocuzione con il Governo: la Corte chiede informazioni sulle condizioni psichiche attuali e sulle misure adottate per fornire al ricorrente il trattamento medico necessario; chiede conto del ritardo nel trasferimento per l'osservazione e domanda quali siano le condizioni di sicurezza nell'istituto presso il quale tale osservazione è in corso. La difesa è invitata a svolgere osservazioni sulla replica del Governo. Che non si fa attendere e respinge drasticamente la prospettazione dei difensori di Antonio (nel frattempo rientrato, il 29 luglio, presso la Casa Circondariale di provenienza, dopo il periodo di osservazione): nessun rischio imminente di danno irreparabile. E' innegabile il rischio di suicidio, ma ci si sta occupando del detenuto adeguatamente, tant'è che quando ha provato a impiccarsi il 4 luglio è stato salvato e non ha riportato danni. Null'altro deve essere fatto. Il ritardo nell'esecuzione dell'osservazione è stato dovuto per lo più alla nota emergenza COVID.

Ma, si chiede (e segnala alla Corte) la difesa, come può il Governo minimizzare in tal modo la gravità della situazione ed evocare il *lockdown* dovuto al COVID, quando mesi prima dell'emergenza sanitaria era già stata decisa la necessità dell'osservazione psichiatrica e individuata la relativa struttura, senza che poi si procedesse? Come può lo Stato italiano limitarsi a dire che Antonio non può essere "rilasciato", in quanto raggiunto da condanna definitiva che deve essere eseguita, quando esiste lo strumento della detenzione domiciliare in deroga (sentenza n. 99/2019 della Corte Costituzionale), che consente l'espiazione della pena in forma compatibile con le condizioni di salute

¹⁹ Così *Fernandes de Oliveira c. Portogallo*, [Grande Chambre], 31 gennaio 2019, par. 115 con rinvii a *Volk c. Slovenia*, 13.12.2012, par. 86; *Mitić c. Serbia*, 22 gennaio 2013; *De Donder e De Clippel c. Belgio*, 6 dicembre 2011, *Keenan, cit.*; *Renolde, cit.*; *Ketreb c. Francia*, 19 luglio 2012; *Çoşelav c. Turchia*, 9 ottobre 2012.

²⁰ Il ricorso cita *Strazimiri c. Albania*, 21 gennaio 2020, par. 108; *Blokhin c. Russia* [GC], 23 marzo 2016, par. 136 e ss.; *Rooman c. Belgio* [GC], 31 gennaio 2019, par. 147; *Popov c. Russia*, 13 luglio 2006, par. 211; *Hummatov c. Azerbaigian*, 29 novembre 2007, parr. 109 e 114; *Amirov c. Russia*, 27 novembre 2014, par. 93).

psichica, ed è stata chiesta da più di un anno nell'interesse di Antonio, sulla base di relazioni mediche che segnalano l'incompatibilità con il regime carcerario e la valenza terapeutica della famiglia?

Il Governo persisterà, comunque, nella propria posizione anche nelle successive note del mese di agosto (il botta e risposta con la difesa, stimolato dalla Corte, prosegue per tutto il mese), invocando la collocazione, nel frattempo intervenuta, di Antonio presso il SAI (Servizio di Assistenza Intensiva), in regime di «grande sorveglianza», segnalando (e ciò non può non destare perplessità) che però l'adozione di quel regime non competerebbe all'Amministrazione penitenziaria ma all'ASL (come se questo esimesse lo Stato, del quale entrambe le amministrazioni sono articolazioni, da responsabilità).

In ogni caso, per il Governo la Casa Circondariale presso la quale tre dei quattro tentativi di suicidio sono stati attuati è adeguata alla permanenza di Antonio, sebbene il SAI (ammesso che Antonio effettivamente vi sia collocato: parrebbero esservi dubbi, si troverebbe invece tra i detenuti comuni) non abbia vocazione psichiatrica. Presso l'istituto (che ospita quattrocento detenuti) è presente un unico psicologo e sono segnalate da tempo carenze croniche di personale (circostanza che rende difficoltosa la sorveglianza dei detenuti critici).

Di più. L'11 agosto interviene un nuovo provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, che, rispondendo ad istanza difensiva dell'aprile 2020, di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare presso una sorella di Antonio residente in nord Italia, non accoglie la domanda e non dispone neppure la detenzione presso una comunità terapeutica (sebbene l'ATSM, all'esito dell'osservazione, avesse affermato la scarsa compatibilità della persona con la detenzione e la necessità del suo inserimento in una struttura comunitaria adeguata), ma ordina quantomeno che, nelle more della decisione collegiale definitiva, si provveda al trasferimento del detenuto presso un istituto penitenziario dedicato alla cura di soggetti affetti da patologie psichiatriche: non è adeguato, dunque, l'attuale luogo di detenzione che il Governo dichiara invece perfettamente idoneo a tutelare la salute di Antonio.

L'incubo burocratico prosegue (e viene spontaneo chiedersi come viva, Antonio, tutto questo).

Il DAP dispone il 25 agosto (due settimane dopo il provvedimento del Magistrato, ma si sa, è agosto, siamo in Italia) il trasferimento presso un diverso istituto dotato di articolazione psichiatrica. La Corte, il 26 agosto, chiede al Governo se tale trasferimento sia in concreto avvenuto. A chi è uso ai tempi dell'Amministrazione penitenziaria italiana verrebbe quasi da sorridere, se la vicenda non fosse tragica.

La difesa, il 27 agosto, segnala che il trasferimento non risulta avvenuto e argomenta riassuntivamente sulle contraddizioni e ambiguità delle osservazioni del Governo sino a quel momento, insistendo affinché la Corte prenda una decisione sull'istanza ex art. 39.

Il 28 agosto 2020 la Corte (il giudice designato) decide di imporre al Governo italiano, ai sensi dell'art. 39, l'obbligo di fornire al ricorrente, fino all'emissione della decisione sul merito da parte del Tribunale di Sorveglianza, la necessaria sorveglianza ed il trattamento psichiatrico, come da provvedimento del Magistrato di Sorveglianza dell'11 agosto, con avvertimento che l'eventuale mancata ottemperanza comporterà una violazione dell'art. 34 della Convenzione.

La Corte non si limita, dunque, a "suggerire" l'adozione di generiche cautele o altro: emette un ordine specifico, cogente per lo Stato italiano, affinché, quantomeno, sia superato lo stallo in cui la vicenda di Antonio era destinata, ancora una volta, a bloccarsi. Il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che ordina il trasferimento presso l'istituto dotato di ATSM, in attesa della decisione del

Tribunale sulla detenzione domiciliare, deve trovare immediata esecuzione. E lo fa: Antonio viene trasferito.

Pare senz'altro di poter trarre da questa importante decisione un implicito riconoscimento delle violazioni dei diritti fondamentali dedotte nel ricorso (o, quantomeno, di una o alcune di esse): se ciò può consentire un momentaneo respiro di sollievo per chi sta lottando per preservare la vita di Antonio Z., non vale però ad allontanare un senso di delusione e scoramento per l'incapacità, ma prima ancora, la non volontà di uno degli Stati firmatari della Convenzione di Roma del 1950, l'Italia, di tutelare in via primaria il bene più importante, la vita, anche e soprattutto nei confronti di chi è per legge affidato alla sua tutela e i cui diritti fondamentali, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, non sono certo affievoliti per lo stato di detenzione.

Per Antonio, intanto, un finale diverso è forse possibile.

— Carcere e pandemia

Tra la ricerca delle responsabilità e l'urgente necessità di apprendere

Prison and Pandemic

Between search for responsibilities and urgent need to learn

di Pietro Buffa

Abstract. L'Autore prende spunto dall'emergenza venutasi a creare all'interno del sistema penitenziario lombardo, in ragione del diffondersi del virus COVID-19, per riflettere sull'efficacia di un approccio interpretativo del fenomeno tendente all'esclusiva ricerca delle responsabilità. Le conclusioni prospettate pongono in evidenza come tale approccio, oltre che ingiusto per la concatenazione di una moltitudine di attori che in tempi e luoghi diversi possono aver contribuito anche in buona fede, alle decisioni poi rivelatesi inefficienti o sbagliate, non consenta di apprendere dall'esperienza condotta.

Abstract. The Author takes inspiration from the emergency that has arisen inside of lombardian penitentiary system, due to the spread of the virus Covid 19, to reflect on the efficacy of an interpretative approach of the phenomenon just looking for responsibilities. The results proposed, highlight how this approach, as well as unfair for a chain of events that in different times and places may have helped even in good faith based on inefficient or wrong decisions, does not allow to learn from the experience

Molti anni addietro, saggi maestri mi insegnarono a demolire i titoli delle ricerche che mi potevano essere assegnate laddove mi pungesse la convinzione che non rispecchiassero esattamente il vero nucleo della questione che si intendeva trattare.

Ora, è evidente che i confini della verità dipendono da molte variabili quali il punto di vista, le esperienze soggettive, i dati a disposizione, le idealità che muovono il proprio agire, gli interessi in gioco.

Come ci ha magistralmente illustrato Akira Kurosawa in *Rashomon*¹, la verità può essere poliedrica e, quindi, mi sia concesso di demolire, anche in questa circostanza, il compito che mi viene assegnato a partire dall'insistente riferimento all'errore e alla responsabilità che sono indubbiamente componenti importanti della narrazione della pandemia da COVID-19 ma che, a mio modesto avviso, non possono rappresentare adeguatamente la complessità del fenomeno e soprattutto indirizzarci correttamente verso le prospettive future.

In questi mesi di paura, sofferenza ed isolamento, spesso abbiamo sentito dire che **nulla alla fine sarà come prima**. Non ne sono affatto convinto. Le categorie dell'errore e della responsabilità rimandano al modo di pensare che caratterizzava il nostro mondo molto prima che un virus ci facesse piombare attoniti in tutto quello che abbiamo vissuto nell'ultimo periodo e che vivremo chissà ancora per quanto.

Confinato da solo in una casa per molti giorni a causa della malattia, il televisore, oltre che i libri e la scrittura, sono stati gli strumenti di sopravvivenza. Ebbene, nelle prime settimane nessuno dei commentatori, dei divulgatori e degli esperti che si avvicinavano dietro a quello schermo si preoccupava della responsabilità di questo o di quell'attore.

Nelle prime settimane vi era solamente la conta dei morti e lo sforzo di far fronte concettualmente ed emotivamente ad una patologia ignota. In quei momenti sarà capitato a molti di interrogare un medico e sentirsi dire che non vi era una cura per i sintomi che si percepivano. A me è capitato e, di fronte ad un sorriso disarmante e alla negazione di una cura, nessuno si è scagliato contro il proprio interlocutore accusandolo di incompetenza o addossandogli delle responsabilità. Era il tempo della retorica dell'eroismo. Con il passare del tempo abbiamo iniziato ad apprendere che coesistevano modi diversi di affrontare l'epidemia e che questa non si espandeva in modo uniforme sul territorio. Vi erano risultati differenti e, soprattutto, l'infezione si concentrava in alcune Regioni, peraltro le più ricche e produttive del Paese, da sempre le **prime della classe**.

Ad un certo punto, quando la curva del contagio ha iniziato un lento cambio di rotta, quasi in modo inversamente proporzionale, sono iniziate e poi cresciute le polemiche, le accuse, le rivelazioni e quindi la ricerca di responsabilità e colpevoli.

La retorica politica e la grancassa mediatica sono tornate, esattamente come prima della pandemia, ad esigere i suoi riti sacrificali, tanto da indurre il pensiero che quello fosse il primo indizio che la situazione, seppur ancora drammatica, stesse volgendo al miglioramento e che oggi mi porta a chiedermi se effettivamente questa esperienza ci farà cambiare. Non credo. Fra sei mesi chi si sarà dovuto piangere i morti continuerà a farlo, mentre la stragrande maggioranza degli altri tornerà al telegiornale delle 20 per capire chi sono i nemici e gli amici, a chi conviene di più associarsi e a chi no.

Ora, sia ben chiaro, e a scanso di equivoci, che non voglio con questo dire che in situazioni di emergenza si debba garantire l'irresponsabilità degli atti e delle decisioni e neppure voglio negare che gli errori ci possono essere stati. Più semplicemente sono molto più stimolato dall'opportunità di portare l'attenzione su alcuni aspetti che un approccio colpevolizzante può determinare, a partire dalla considerazione che la ricerca di un colpevole rischia di diventare la rassicurante individuazione di un capro espiatorio che deresponsabilizza tutti ma, allo stesso tempo, inibisce l'approfondimento dei fenomeni sui quali la pandemia ha impattato, rispetto ai quali la responsabilità è ben più diffusa e generalizzata, generando così l'emergenza che stiamo vivendo e che potremmo vivere anche in futuro.

¹ Il film, premiato con un Leone d'oro ed un Oscar, uscì nel 1950 ed è ispirato da un racconto scritto nel 1915 da Ryunosuke Akutagawa, intitolato *Yabu no naka* (nel bosco). Racconta dell'egoismo e dell'ipocrisia umana e si pone come una parabola sul relativismo e sulle varie sfaccettature della verità.

In quelle prime settimane spesso si è anche sentito paragonare la pandemia ad una **guerra**. I morti, il coprifuoco, i militari per le strade, i camion pieni di bare, la lontananza dagli affetti erano tutte immagini che si sono prestate a rinforzare l'immagine bellica, ma l'idea di evocare la guerra implica immediatamente la necessità di un nemico che, in questo caso, non è solo un virus, ma anche questo o quel decisore rispetto a questa o quella decisione, questa o quella valutazione adottata in una condizione di emergenza e con dati scarsi, questo o quel paese che diventa nemico o alleato in ragione della strategia che propone o degli ostacoli che pone. Così come non credo che alla fine nulla sarà più come prima, parimenti non credo che quello che stiamo affrontando possa essere paragonato neppure lontanamente ad una guerra.

C'è stata un'epoca storica dove le guerre vere e le rivoluzioni cruente obbligavano al cambiamento vero nelle *élite*, nelle organizzazioni, nel pensiero. Oggi non c'è la guerra ma solo gli effetti della nostra stupidità, ignoranza, disumanità. Tra sei mesi le priorità torneranno quelle di sempre e la necessità della "certezza della pena" continuerà a trionfare.

Ma allora, se non è una guerra, che senso dare al rischio, alle paure, a tutto quanto stiamo vivendo? A mio modo di vedere, dentro come fuori dal carcere, quello a cui stiamo assistendo altro non è che toccar con mano, grazie ad un virus, quanto fragile sia la nostra democrazia, le nostre istituzioni, la nostra società, le nostre fruste ideologie, noi stessi.

Per decenni le istituzioni non hanno coltivato la meritocrazia, sono diventate ingombranti per creare e gestire il consenso, la politica ha smesso di diventare guida ed è diventata inseguitrice di consenso, le idealità non sono state coltivate adeguatamente diventando vuoti *slogan* da convegni di quart'ordine. Si sono persi per strada senso istituzionale, equilibrio, linguaggio adeguato, schemi di riferimento teorici, metodologici, politici, dove le opzioni fondamentali non sono più considerate o di destra o di sinistra ma come date in natura. È questo ciò che ci sta attaccando oggi, non solo un virus di cui non si sanno neppure le dimensioni reali.

Nel frattempo il carcere, come gli ospizi, sono luoghi ove la strategia esterna del distanziamento non potrà essere mai applicata perché la nostra modernità democratica, via via, li ha già distanziati dalla società stessa e li affolla di scarti sociali frutto dell'incapacità di prendersi cura veramente dei problemi essenziali. Contenitori di disagio affrontato con l'allontanamento oggi saliti all'onore delle cronache per gli effetti che il virus ha avuto nelle R.S.A. e che potenzialmente poteva generare anche negli istituti di pena.

Allora vale la pena riflettere sul fatto che quello che abbiamo definito impreparazione ed irresponsabilità, probabilmente, è l'onda lunga del nostro modo di vivere collettivo e che, quindi, la responsabilità non può essere addossata solamente al decisore ultimo di questo o quell'aspetto emergenziale, quanto alla nostra capacità collettiva di orientare l'azione, dapprima culturalmente e successivamente politicamente, tra gli interessi in campo.

Detto questo torniamo al fatto che non possiamo correre il rischio di farci distrarre dal desiderio di chiudere la partita con la ricerca mediatica e giudiziaria di responsabilità individuali. Una volta trovate, con molta probabilità, questo ci placerebbe, ci rassicherebbe al punto da far venir meno quello che, viceversa, è indispensabile, ovvero il percorrere con occhi curiosi un approccio diverso che prenda in considerazione i legami, le relazioni le emozioni che tutti noi abbiamo vissuto e posto in essere sino a determinare le decisioni adottate.

Non possiamo, non dobbiamo, per l'ennesima volta, cercare di ridurre la nostra inquietudine di fronte al patibolo di qualcun altro. Perderemmo un'occasione fondamentale per apprendere e per dare un senso alle morti e alle sofferenze patite. Tra queste non solo quelle di coloro che oggi soffrono per un lutto o di quelli che hanno temuto di morire o anche solo di quelli che hanno patito il virus nelle sue

forme lievi ma anche di quelli che, per mestiere, si sono trovati di fronte alla linea dell'azione a curare, decidere, programmare, intervenire, assumendosi, più o meno consapevolmente, responsabilità dalle conseguenze incerte.

Bene, partiamo da questo e veniamo quindi al carcere e ai fotogrammi dell'emergenza, almeno quelli che porto negli occhi.

Credo che ognuno di noi si ricordi il momento preciso in cui ha percepito, umanamente e professionalmente, che l'esistenza del virus fosse un evento che ci interessava direttamente e non la notizia di una delle tante sciagure che imperversano in qualche parte, più o meno vasta, del pianeta, ma ad una distanza tale da non impensierire in nostro ordinato, anche se insoddisfacente e frustrante, procedere.

Per quanto mi riguarda questo momento è coinciso con una pausa pranzo che spezzava una giornata di formazione che conducevo a Bologna il 21 febbraio. Subito dopo aver ordinato, una telefonata interrompeva una serena chiacchierata tra commensali. La mia vicina di tavolo, un bravo medico che da sempre lavora nel carcere di Piacenza, iniziò ad interloquire con fare sempre più preoccupato sino a concludere la telefonata. Di fronte al mio sguardo interrogante mi comunicava che uno dei medici del carcere di Piacenza era stato isolato in quanto venuto a contatto, nel suo ambulatorio esterno, con un cittadino risultato infetto. Lì ho capito che stava iniziando un'esperienza nuova che, da quello che si vedeva in Cina per il tramite della televisione, poteva avere dei risvolti sconosciuti ma sicuramente gravi.

I miei ricordi mi portarono indietro di qualche anno, quando dovemmo affrontare un'altra epidemia influenzale, quella da H1N1. Mi tornarono alla mente le paure vissute in ragione del timore di un contagio che pareva inarrestabile e il gran lavoro fatto per fare fronte all'emergenza. L'infezione, in quel caso, si indebolì molto velocemente e tutto fu superato senza particolari danni. Nel ricordare quelle settimane mi trafisse un pensiero.

In quell'occasione non avevo pensato di fermare su carta i ragionamenti e i passaggi concreti del nostro lavoro, i rischi corsi e i risultati ottenuti. In altre parole mi sentii colpevole di non aver tratto nulla quell'esperienza. All'epoca ci eravamo accontentati del fatto che quel virus avesse deciso di rallentare la sua marcia sino a fermarsi, lasciandoci indenni.

Questa volta non sarebbe stato così. Nel viaggio di ritorno verso Milano decisi che questa volta avrei tenuto un diario di questa nuova epidemia per poter riflettere e per lasciare traccia con lo stesso spirito di *Bernard Rieux*, il medico protagonista della *Peste* di Camus, ovvero di un cronista che non avrebbe nessun titolo per farlo se non il fatto che il caso e il ruolo lo hanno portato a raccogliere testimonianze, punti di vista, fatti concreti, sfumate emozioni e se la forza delle cose non lo avesse immischiato nei fatti che racconta e che si propone di attingersi quando si renderà opportuno².

Il secondo fotogramma inquadra i volti di tutti i direttori e i comandanti degli istituti di pena lombardi convocati a tambur battente nel tardo pomeriggio di sabato 22 febbraio presso il Provveditorato di Milano per fare il punto sulle prime azioni da intraprendere. Ma più che i visi fu il distratto chiacchiericcio che mi impose un brusco richiamo e la precisazione che, a mio modo di vedere, era necessario prendere atto che quello di cui si stava discutendo era il prologo di una faccenda che aveva ottime probabilità di finire davvero male. Nessuno di loro ricordava l'H1N1 e, di colpo, fu il silenzio e in quei volti iniziò un viraggio verso lo sgomento. Alcuni di loro, a mesi di distanza, hanno dato atto che quello fu un momento decisivo per iniziare ad affrontare con maggiore consapevolezza l'emergenza.

² A. Camus, *La peste*, Bompiani, 2005, pp. 7-8.

Fu per molti, ma ancora non per tutti, il momento dell'assunzione di responsabilità di un evento grave e sconosciuto.

Il terzo fotogramma ha a che fare con il momento in cui in ufficio le persone hanno preso seriamente in considerazione la necessità di indossare una mascherina che è coinciso con la notizia che alcuni di noi erano in ospedale avendo sviluppato una polmonite da COVID-19.

Fino a quel momento lo si faceva in modo imbarazzato ed indolente in ragione della sua innaturalità.

Ho riportato questa carrellata di immagini e sensazioni per far comprendere che prima di parlare di responsabilità occorrerebbe riflettere, ad esempio, sui tempi e sulle modalità di reazione ad eventi di questa natura. Di fronte all'ignoto nessuno è pronto. La quotidianità ci abitua a risposte standardizzate e misurate in modo da mantenere un equilibrio tra i vari interessi che legano i rapporti e la vita di ognuno di noi. In un dato momento, viceversa, ti devi confrontare con un evento di cui intuisce progressivamente la gravità e il tuo cervello fa fatica a portare fino alle estreme conseguenze le reazioni che dovresti adottare. Non perché sei un dissennato, ma perché il tuo cervello è imbrigliato tra il tuo ordinario modo di essere e l'onere di dover adottare misure che appaiono draconiane e inaccettabili ai più.

Per dirla in termini psicologici, le nostre forze cerebrali, emotive ed organizzative si trovano a muoversi nelle tre zone descritte nella ormai classica figura che segue.

L'affacciarsi del COVID-19 ci ha proiettati repentinamente da uno stato di routinario **comfort** ad uno di **panico** emergenziale e prima di rientrare in uno scenario di **apprendimento** funzionale ad affrontare adeguatamente l'emergenza sono intervenute varie variabili tutte legate alla percezione individuale, alla propria capacità di reggere emotivamente, al rapporto con la propria e le altrui organizzazioni.

Tutto questo implica del tempo che non è congelato, esso procede e con lui procede l'infezione con tutto quello ad essa connessa.

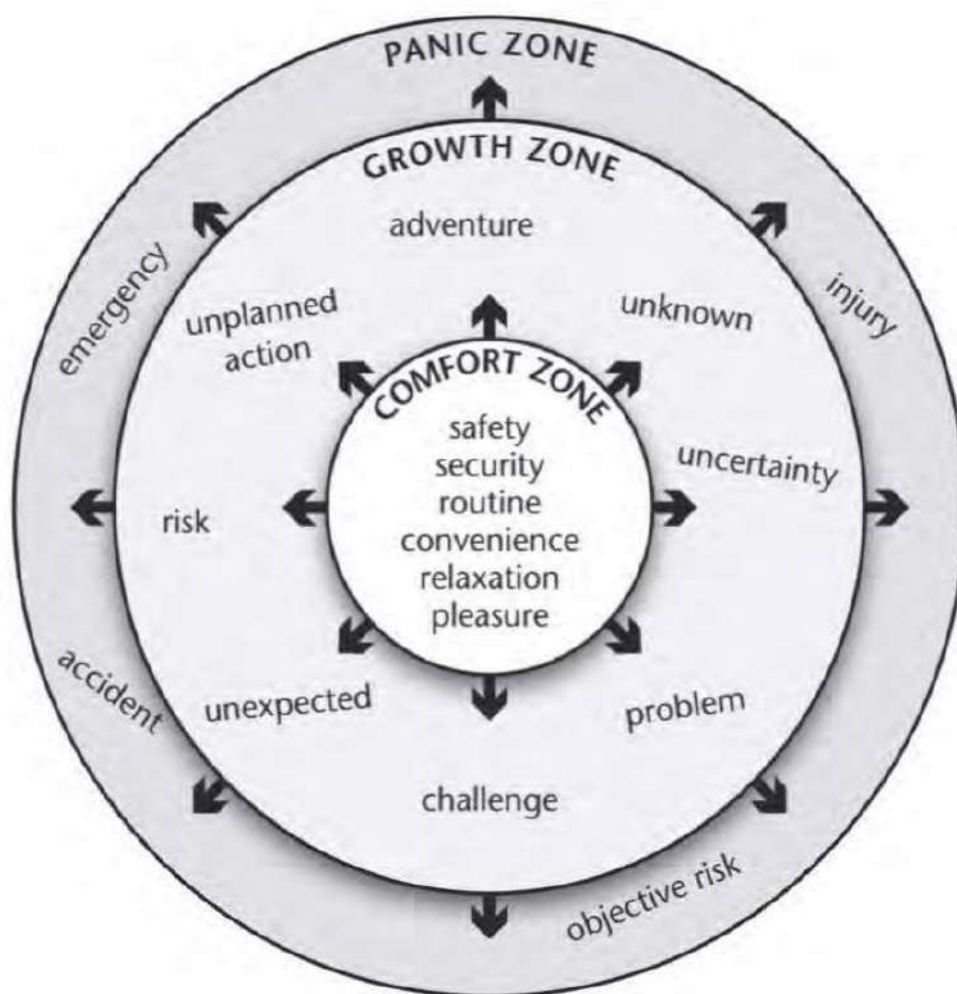


Figura 1 – fonte: www.researchgate.net

La vischiosità che si crea, in ragione delle spinte e delle contropinte che si generano lungo il *continuum* che va dal *comfort* al panico, e che prende le forme di una spola tra il desiderio tranquillizzante di non turbare oltre un certo limite la rassicurante quotidianità e la paura di dover affrontare un fenomeno ignoto, di cui si percepiscono sempre più i tratti della gravità e dell'emergenza, porta via del tempo e può far prendere decisioni frammentarie, parziali, contraddittorie ed errate, in assenza di un pregresso modello di analisi ed intervento e in un contesto ove l'informazione ridonda notizie di varia natura ed orientamento.

Quando gli stessi esperti sanitari non sono così concordi rispetto a cosa ci si deve aspettare ed è più opportuno fare, non ci si può aspettare che insicurezza ed incertezza.

L'unica cosa certa è che ci vuole del tempo per stabilizzare questo pendolo dell'insicurezza e per collocarsi nella zona mediana dell'apprendimento, che è l'unica via per affrontare adeguatamente un fenomeno di questa portata. La ricerca affannosa di una qualche forma di responsabilità non tiene conto, anzi ostacola il processo di apprendimento utile per costruire un reale programma di prevenzione e di acquisire la *forma mentis* più adatta per fare fronte alle insidie che una pandemia virale può generare nella sua evoluzione.

L'argomento è noto ed è stato sviluppato, tra gli altri, da Catino, che ha sottolineato la necessità di passare da un approccio proprio della *blame culture* finalizzato a registrare le inadempienze ad un

approccio funzionale teso alla ricerca delle criticità di funzionamento più che alle responsabilità del *trigger*, ovvero dell'ultimo elemento umano o fattore procedurale od organizzativo che gioca il ruolo di elemento scatenante rispetto ad un processo che ha visto, mano a mano, venir meno tutta una serie di barriere di protezione³.

Peraltro la cultura della colpa e il conseguente modo di analizzare gli incidenti rendono difficile lo stesso accertamento degli errori perché comportano negli incolpati la tendenza a celare l'errore stesso.

La comminazione di sanzioni individuali nei confronti dei responsabili individuati non riduce le condizioni di rischio, perché non riduce, né tantomeno elimina, le criticità organizzative che rimangono offuscate dalla ricerca delle responsabilità individuali⁴.

L'approccio auspicato da Catino sarebbe quindi l'unico in grado di fornire indicazioni correttive utili per una *institutional design* migliorativa. Non è un caso che dopo qualche settimana si è compreso che non era affatto sufficiente emanare direttive dettagliate, anche se frutto di contributi di esperti. L'episodio che più di tutti ci ha convinto di questo è stato in occasione del trasferimento di quattordici detenuti COVID positivi da Lecco al "covidario" di Milano. Una traduzione effettuata con la diretta partecipazione di un gruppo di medici, tra i quali gli esperti di *Medici senza Frontiere*, svoltasi e terminata senza rischi particolari e la massima attenzione da parte di tutto il personale coinvolto, salvo che...

Appena i detenuti sono scesi dal pullman a Milano e condotti attraverso un percorso a loro dedicato in modo da evitare, anche solo per caso, di incrociare altre persone, nel cortile di accesso, ove rimaneva parcheggiato il pullman, un ispettore vi faceva salire un detenuto lavorante per fare una prima sanificazione, terminata la quale lo stesso veniva fatto rientrare nella propria sezione di appartenenza. Premesso che da questo non sono discese conseguenze, è stato palese a tutti che una leggerezza di questo genere poteva concretizzarsi in un contagio non solo del lavorante ma, a cascata, anche dei suoi compagni di cella e in prospettiva di altri detenuti assegnati nella sua sezione.

È un episodio che ha fatto comprendere l'indispensabile necessità di superare la ricerca della colpa per procedere, viceversa, ad un'azione formativa diffusa e continua, coinvolgendo i sanitari e gli esperti dei *Medici senza Frontiere* per evidenziare quei margini di inconsapevole impreparazione che possono risultare fatali.

Nonostante questo, all'esterno, la cultura della colpa e la sua ricerca la fa da padrona e posso assicurarvi di aver visto, in questi mesi, colleghi che, di fronte all'incertezza prolungata del momento e al montare della richiesta di fare luce sulle eventuali responsabilità, sono giunti al punto di verbalizzare il loro terrore di fare un errore e perdere il lavoro con il risultato di perdere la lucidità e bloccare pericolosamente tutto.

Tutto questo in un frangente che, viceversa, richiederebbe capacità di adattamento, innovazione e flessibilità e non solo perché in questo modo si possono modificare le prassi ordinarie in ragione delle cautele ritenute più necessarie, ma anche perché in questi mesi ci è capitato di vedere le strutture perdere contemporaneamente interi gruppi di operatori perché infettatisi o perché venuti in contatto con persone positive interrompendo così linee di comando e sistemi decisionali.

³ M. Catino, (a cura di), *Da Chernobyl a Linate: incidenti tecnologici o errori organizzativi?*, Paravia Bruno Mondadori, Milano, 2006, pp. 181-182. Dello stesso autore, v. anche [Errori e disastri nei sistemi complessi](#), in questa rivista, 5 febbraio 2020.

⁴ M. Catino, *Da Chernobyl a Linate*, cit., p. 209.

In Lombardia ci sono state giornate in cui le assenze hanno quasi superato le 450 unità su un totale di 4.096 effettivamente operanti⁵.

In queste condizioni di liquefazione emotiva ed organizzativa gli eventuali errori di valutazione o anche solo la crescita dei contagi possono considerarsi, fino in fondo, responsabilità sanzionabili? Dipende, ovviamente, ma certamente mediaticamente non si va tanto per il sottile e si supera qualunque umana e ragionevole considerazione per **sbattere il mostro in prima pagina**, sia esso una persona o una organizzazione, addirittura predicendo scenari del tutto ipotetici e frutto di narrazioni più che di proiezioni fondate, poi si vedrà. Altro giro altra notizia. D'altra parte il carcere ha tutte le mostruose caratteristiche necessarie per attirare le attenzioni di chi voglia creare sensazione senza tener conto, ad esempio, che predire la deflagrazione inevitabile di una epidemia mortale accostandola agli inflazionati temi dell'inefficienza e dell'ottusità penitenziaria diventa di per sé un pericolosissimo vettore di panico in tutti coloro che dentro quelle mura vivono e lavorano⁶.

Possiamo definire questo un comportamento irresponsabile oppure lo inseriamo d'ufficio nel diritto di cronaca? Senza contare che quando si rende necessario spostare l'attenzione da qualche altro problema spinoso il carcere diventa utile elemento di distrazione di massa.

Tornando a noi e alla necessità di affrontare i problemi che via via si scoprivano affrontandoli. In quei momenti sono venute in mente burocratiche circolari relative ai piani di emergenza da adottarsi in caso di emergenze così generiche ed astratte da diventare, immediatamente, il solito vuoto adempimento. Nessuno dei piani di emergenza stilati negli anni precedenti prevedeva qualcosa in caso di pandemia, anzi non prevedeva neppure una possibile pandemia e, comunque, anche rispetto agli incidenti ordinari, nessuno vi fa immediatamente ricorso e affronta le questioni secondo la propria pregressa esperienza, le prassi più comuni ed il buon senso che, ovviamente, sappiamo essere una qualità dotata di alti profili di soggettività.

Affrontare le emergenze in questo modo ricorda molto la differenza tra la scienza e l'alchimia e gli effetti della seconda sono ben noti per non intravedersi una responsabilità di fondo, così in fondo da non essere neppure più percettibile. A chi infatti dare la colpa di tale impreparazione? Perché non siamo stati preparati a gestire le nostre emozioni sotto stress? Perché non siamo stati spinti a leggere quello che la storia ha consegnato alla memoria? È impressionante oggi scoprire che nel 1918, negli Stati Uniti, il carcere di San Quintino affrontò l'**influenza "spagnola"** e qualcuno elaborò e trascrisse alcune conoscenze che sarebbero state utilissime già nei primi giorni dell'epidemia da COVID-19⁷.

Esiste una responsabilità per la nostra ignoranza che determina smarrimento di fronte a ciò che consideriamo ignoto ma che, in realtà e a ben vedere, ignoto non è? A ben vedere tale ignoranza contribuisce a generare smarrimento ed indecisione e, nel frattempo, il virus approfitta delle nostre debolezze per correre, moltiplicarsi, rinforzarsi.

Per continuare la ricerca di fattori giuridicamente irrilevanti ma sostanzialmente importanti posso evidenziare che, almeno in questi tre mesi, i tratti caratteriali e il modo di affrontare la relazione umana e professionale, positivi o negativi che fossero, sono stati fondamentali per creare od ostacolare quel clima necessario per creare comprensione e collaborazione tra istituzioni ed enti diversi.

⁵ Fonte, Ufficio del Personale – Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia.

⁶ Tra gli altri si segnala l'articolo di S. Mesa Paniagua, [Coronavirus, occhi puntati sulle carceri. L'urlo di detenuti e agenti a San Vittore: futuri focolai](#), su *Milanotoday*, 16 aprile 2020 e l'intervento di A. Di Giacomo titolato [Coronavirus. Intervento del segretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria](#), in *Lecco Notizie*, 29 febbraio 2020.

⁷ L.L. Stanley, *Influenza at San Quentin Prison*, Public Health Rep, 1919.

Forse pochi sanno che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha assunto l'esperienza condotta nel "covidario" di San Vittore come *benchmark* per la realizzazione delle sue linee guida per la prevenzione e controllo dell'infezione da COVID-19 nelle carceri a livello globale⁸. Posso testimoniare che le scelte operate e la gestione di quel reparto, servente anche gli altri istituti, tanto che grazie alla sua operatività si è riusciti a chiudere i due focolai accesi a Lecco e a Voghera, sono state un esempio di condivisione, comprensione, aiuto, entusiasmo e rispetto tra le varie componenti.

A contrario non credo che sia un caso se, almeno sino al momento in cui stiamo scrivendo, i focolai che si sono registrati in alcuni istituti si sono accesi in un contesto caratterizzato da quadro relazionale problematico tra enti e persone. Abbiamo visto forme di pensiero narcisistico che hanno sfiorato il delirio di onnipotenza al punto da far ritenere di poter far fronte al dilagare del virus secondo linee di azione autonome, così come abbiamo dovuto fare i conti con convincimenti ideologici refrattari a ragionamenti di estrema praticità.

Tutte queste prese di posizione hanno avuto una qualche forma d'impatto con quanto si stava cercando di porre in essere ma che tipo di responsabilità può essere presa in considerazione in questi casi? Forse quella di chi, da tempo immemore, ha creduto che nella selezione del personale pubblico l'elemento delle attitudini umane fosse e sia influente e, viceversa, fosse e sia bastevole svolgere una buona prova di diritto per poter governare sistemi complessi come quelli penitenziari interconnessi con sistemi altrettanto complessi come quelli sanitari e giudiziari.

Abbiamo già detto della tendenza a paragonare la pandemia ad una guerra. In realtà nulla di nuovo, se ci pensiamo bene, spesso nelle narrazioni sociali e politiche questa è una metafora che va per la maggiore. È efficace, divide i buoni dai cattivi, permette di individuare le vittime separandole dai carnefici, incute sufficiente terrore e richiama la necessità di interventi emergenziali, prevede il conflitto e quindi dei vinti e dei vincitori. Il carcere, anzi ciò che si narra del carcere, non sfugge a questo vezzo.

Utilizzare la categoria della guerra anche in ambito penale e penitenziario non sfugge alla trappola della creazione di un nemico. Non possiamo dimenticare che nelle fasi iniziali dell'epidemia, in particolare, subito dopo le prime disposizioni che bloccavano i colloqui visivi con i familiari, il sistema penitenziario è stato pesantemente scosso da gravi rivolte con vittime umane e ingenti danni. Rimane tutto da chiarire il senso di trenta episodi di rivolta di una cruenta d'altri tempi che si sono accese e si sono spente in due giorni con precisione e con obiettivi comuni e poi il nulla. Subito soccorsero le ipotesi legate alle misure restrittive impartite in ragione della pandemia o alla pressione del sovraffollamento. A distanza di tre mesi mi paiono ipotesi deboli. Due giorni di furia e poi il silenzio. Eppure le restrizioni durano ormai da settimane e le sofferenze si sono cumulate, sicuramente non sono diminuite.

Certo è che già durante le rivolte e nelle settimane successive, fuori più che dentro, si è insistentemente chiesto un indulto. Non spetta a me commentare il tempismo o la ragionevolezza della richiesta se non evidenziare che per ridurre i rischi in carcere di una infezione di questa natura non basta solo la scarcerazione di mille, cinquemila o anche diecimila persone. Mi interessa piuttosto sottolineare che appena questo è stato paventato il Ministro della Giustizia si è trovato incastrato da destra come a sinistra. Per mesi, sin dal suo incarico, egli ha fatto della "certezza della pena" la sua bandiera. Ora la destra lo ha messo alla prova ponendo il veto ad ogni possibile forma di scarcerazione

⁸ W.H.O., *Experience of health professionals, police staff and prisoners in Italy informs WHO COVID-19 guidelines for prisons*, News 5/2020.

cercando, in tal modo, di sfidarlo ad una contraddizione che lo avrebbe visto soccombere politicamente. Allo stesso modo la sinistra che, intuendone le mosse, lo ha invece spinto ad assumere una responsabilità enorme relativamente alla salute di migliaia di persone chiedendo viceversa misure deflative dell'affollamento.

Nel mezzo ci sta il fatto che in realtà per molti comuni cittadini, probabilmente per la loro maggioranza, quelle non sono persone, sono da sempre nemici e, nelle guerre, i nemici si sacrificano. D'altra parte anche gli strumenti ordinari che l'Ordinamento penitenziario prevede per attivare le misure alternative che potrebbero deflazionare la perenne calca detentiva, in realtà, non sono più attagliate per quelle persone. Essi sono senza fissa dimora, senza identità, stranieri, tossici fastidiosi. Se ad essi, in tempo di pace, non vengono accordate detenzioni domiciliari o semilibertà o affidamenti in prova non è perché, o non è solo perché, i magistrati usano essere rigidi ma perché quelle norme implicano una affidabilità che quei nemici di sempre non hanno. E perché oggi dovrebbero averla acquisita? La guerra ha i suoi costi.

Apparentemente in modo paradossale, tuttavia, i numeri dei detenuti sono scesi. Certo, soprattutto perché ne sono entrati di meno. Fuori c'è stato, purtroppo, altro da fare. Occorreva controllare, distanziare, trasportare bare in giro per l'Italia, aiutare gli ospedali e le farmacie a ricevere ossigeno, plasma, materiali. Fuori erano cambiate le priorità.

Rimane il fatto che la morsa della politica ha, di fatto, contenuto le misure per ridurre le presenze pensate per consentire un distanziamento sufficiente a far fronte al rischio di accendere vasti focolai d'infezione. E nel mentre tutto questo avveniva il virus faceva ingresso in carcere, con celle raramente singole, più spesso almeno doppie se non triple, sino a celloni con dieci persone tutte insieme. Indubbiamente le strategie di distanziamento e di isolamento si sono infrante di fronte a tali alveari umani. L'asintomaticità della patologia ha giocato contro e questo ha rappresentato il *leitmotiv* di appelli, sollecitazioni, proteste di varia natura contro il sistema penitenziario. In altri Paesi si sono adottate decise azioni di sfollamento come nell'Iran dell'Ayatollah Ali Khamenei ove sono temporaneamente scarcerate 70.000 persone⁹ mentre in Europa le misure adottate non si sono così differenziate focalizzandosi, almeno nelle prime fasi, sul **cinturamento** del perimetro penitenziario, bloccando gli ingressi dei visitatori, limitando o vietando trasferimenti di detenuti da un istituto all'altro, scarcerando aliquote limitate di detenuti o in prossimità del fine pena o già in misura alternativa o, in alcuni casi, posticipando l'ingresso di persone prossime all'esecuzione della pena in carcere¹⁰.

Sta di fatto che in Italia i detenuti sono passati, nel periodo intercorrente tra il 29 febbraio al 30 maggio¹¹, da 61.230 a 53.904, rispetto ad una capienza regolamentare fissata in 50.472 posti, mentre in Lombardia le presenze sono passate da 8.720 a 7.277, ancora pochi per garantire il distanziamento sociale nelle celle, considerato che la capienza regolamentare degli istituti lombardi è fissata in 6.199 posti su un totale di 4.322 celle, *conditio sine qua non* per limitare al massimo la promiscuità ed il rischio di contagio di fatto, quindi, accettandolo. Di chi è la responsabilità? Del Governo, del Parlamento, del Ministro della Giustizia, dei magistrati, dei direttori degli istituti o piuttosto della secolare incapacità di risolvere la perenne **questione carceraria** che, tradotta in altri termini, significa una diffusa delega al carcere della gestione delle classi pericolose e fastidiose in assenza di politiche sociali ed economiche adeguate?

⁹ G.L. Gatta, *Carcere e coronavirus: che fare?*, in *Sistema penale*, 12 marzo 2020.

¹⁰ Regione Toscana - Agenzia Regionale Sanità, *Emergenza coronavirus nelle carceri: a confronto le misure straordinarie adottate dai paesi europei: i provvedimenti per salvaguardare la salute dei detenuti europei*, in www.ars.toscana.it, 4 aprile 2020.

¹¹ Dati ufficiali pubblicati su www.giustizia.it.

Una delega, tuttavia, tenuta strettamente sotto controllo se solo vogliamo considerare che a Milano, nel pieno della pandemia, la strategia faticosamente posta in essere, frutto di valutazioni sui dati e sulle dinamiche penitenziarie, sulle idee, intuizioni ed incontri importanti, quali gli esperti di epidemie di *Medici senza Frontiere*, gli infettivologi milanesi di San Vittore e della Regione Lombardia, è stata oggetto di letture profondamente mediate dalle ideologie dei lettori del momento che hanno surclassato il suo processo logico.

È significativo che Antigone¹² classifichi l'intervento posto in essere negli istituti lombardi come un vero e proprio **modello Lombardia** contrapponendolo a quello piemontese e riconoscendo che il primo avrebbe dato, almeno sino ad ora, risultati migliori. La questione è che se il primo si è fondato sulla **gestione interna** dell'infezione, almeno sino alla necessità di un ricovero esterno a causa di possibili complicanze respiratorie e polmonari, il secondo, definito il **modello Piemonte**, ha un approccio diametralmente opposto che si configura come una **gestione esterna** e si fonda sul presupposto che tutti i soggetti positivi al virus vengano segnalati all'autorità giudiziaria come incompatibili con il regime detentivo, in quanto a rischio di imprevedibili crisi respiratorie non trattabili in carcere. A prescindere dalle loro effettive condizioni di salute, anche se asintomatici o paucisintomatici, si chiede una collocazione fuori dall'istituto.

È evidente che le opzioni si collocano su presupposti ed effetti opposti, pur essendo entrambi legittimati dal fatto che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nelle sue direttive, non ha potuto scegliere centralmente una linea strategica univoca se non rispetto alla necessità di garantire la quarantena nei confronti degli arrestati condotti in carcere. Per il resto, ovvero rispetto all'approccio da tenere nei confronti delle persone sintomatiche e positive al virus, per effetto della regionalizzazione della Sanità penitenziaria e della sua ulteriore parcellizzazione locale ed aziendalistica, le direttive centrali hanno dovuto tenere aperte tutte le strade non potendo comprimere l'autonomia di ogni presidio sanitario. Il risultato è che ognuno è andato per la propria strada badando bene di andare di conserva con le indicazioni sanitarie anche in modo da tutelarsi a posteriori rispetto ad eventuali rivendicazioni rispetto ai contagi.

Rimane il fatto che la pandemia ha ulteriormente esacerbato ciò che Miravalle, nel suo contributo, ha definito il «nodo problematico» di tutta l'emergenza coronavirus in carcere¹³, ovvero i rapporti con la sanità penitenziaria affidata alle Regioni e alle aziende sanitarie locali. Anche per l'Autore citato quello tra amministrazione penitenziaria e sanitaria è un rapporto burrascoso e la pandemia lo ha evidenziato facendo deflagrare i problemi. Anche di questo siamo certi che non si possano trovare a ritroso responsabilità?

In questo scenario decidere di gestire i sospetti contagiati e i positivi senza complicazioni, all'interno piuttosto che all'esterno, ha stimolato i più sopra citati lettori ideologici. Quello che si è potuto notare è che l'attenzione di alcuni, più che rispetto ai percorsi ideativi e ai processi logici utilizzati per proporre un modello d'intervento e sulle conseguenze che questi potevano avere rispetto alla cura delle persone, si è piuttosto posata su quanto questo poteva, anche involontariamente, danneggiare i propri interessi partigiani. Sin qui poco male se non fosse che essere destinatario di tale attenzioni non può lasciare tranquilli ed indifferenti nel senso che, nel caso in cui la scelta operata, a posteriori, si rivelasse nei fatti perdente rispetto allo svilupparsi dei focolai, tutti avrebbero buon gioco ad affermare «**noi lo avevamo detto**». Qualcuno riesce ad immaginare questo cosa significa quando si devono adottare decisioni con dati incerti a disposizioni e con rischi notevoli di errori? Come si può biasimare colui il quale decide di non agire e di farsi portare dalla corrente maggioritaria del momento,

¹² M. Miravalle, *Le iniziative dell'amministrazione penitenziaria*, in Antigone, *Il carcere al tempo del coronavirus – XVI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, 2020, p. 110.

¹³ *Ibidem*.

proprio in un momento che, viceversa, dovrebbe comportare la massima vitalità e propensione a prendere iniziative innovative?

Chi riesce a quantificare gli effetti negativi di tali interferenze e soprattutto chi riesce a definire la loro responsabilità nelle indecisioni che questo può comportare? Inutile dire che rimango pessimista sul punto.

La ricerca del responsabile ultimo, unico e formale, rimane la via più comoda ed è testimoniato dalle indagini penali e dagli approfondimenti giornalistici spesso intrisi di sensazionalismo e scandalismo. Le vittime sono esaltate nel tentativo di creare il solito fronte dei vincitori, di quelli che, *dopo*, possono dire cosa si sarebbe dovuto fare e che si stupiscono, scandalizzati e veementi, del fatto che di fronte al crescere dell'epidemia non siano state adottate le ovvie misure che il buon senso, prima della scienza, avrebbero consigliato.

L'ovvietà, ovviamente, è quella a posteriori, in un Paese dove l'ovvio non ha quasi mai fatto il paio con principi e pratiche di seria previsione e programmazione ma troppo spesso con concetti e comportamenti di opportunismo, partigianeria, campanilismo, interesse, approssimazione.

Come non condannare chi non metteva a disposizione le mascherine chirurgiche agli operatori e ai detenuti, ma allora come non condannare chi, a monte, ha preferito, apparentemente non a torto, seguire le leggi del mercato e del buon andamento della spesa pubblica e fornirsi da sempre in Cina che offriva i prezzi migliori, salvo poi capire che un virus può bloccare fabbriche, dogane, porti ed aeroporti e quindi anche gli strumenti che ci possono aiutare ad affrontarlo?

A furia di porsi tutte queste domande ci sorge un dubbio che vi voglio estendere. Forse che il vero virus, quello che determinato tante morti, angosce e sofferenze, non sia quello conosciuto come SARS – COVID19, bensì l'insieme di tutti e dei nostri modi di vivere e pensare?

In tal caso, se è vero che alla fine delle guerre la storia la scrivono i vincitori, facciamo che questa volta, almeno per questa volta, la storia la scrivano le esperienze di tutti perché se non impariamo da questa dobbiamo riflettere che quel 19 alla fine di quella sigla sta a significare che certamente, in un futuro più o meno prossimo, ci sarà un 20, un 21, un 22 e lì non potremmo cavarcela evocando **cigni neri** o responsabilità penali, civili e morali **solamente** di qualcun altro.

— A proposito di regolarizzazione: prima le persone

Speaking of regularization: people first

di Paolo Oddi

Si moltiplicano in Italia gli **appelli per una regolarizzazione generalizzata** dei migranti al tempo del coronavirus.

L'emergenza giustifica una regolarizzazione, cade il tabù.

Il Portogallo ha fatto da apripista¹.

Ma che regolarizzazione? Come e chi regolarizzare?

Al momento si registra una presa di posizione del Governo in ordine alla necessità di fare emergere dal nero e dalla condizione di irregolarità i lavoratori del settore agricolo². Quindi si tratterebbe di una **regolarizzazione selettiva**. Per categoria.

Si dice, per giustificare il varo, che alcuni migranti ci servono! Ne abbiamo bisogno! Le braccia migranti sono indispensabili! Specie di questi tempi di pandemia!

La "componente braccianti" è sicuramente quella più vulnerabile perché, spesso, già esposta a un forte sfruttamento.

Si dice anche: con la chiusura delle frontiere dovuta alla pandemia, non possono raggiungere i nostri campi i lavoratori stagionali extracomunitari che normalmente vengono autorizzati a entrare e a soggiornare, annualmente, con i decreti "flussi"³.

Ma ora che i flussi non si possono aprire, causa coronavirus, che si fa? Regolarizziamo quelli che ci sono già e che già stanno lavorando (o lavorerebbero) in agricoltura.

¹ M. Montemurro, *Portogallo - Il governo regolarizza tutti gli immigrati che hanno domande pendenti*, in *meltinpot.org*, 28 marzo 2020.

² Si veda la forte presa di posizione in tal senso della Ministra dell'Agricoltura: cfr. G. Casadio, *Bellanova: "Regolarizziamo i migranti che ricevono offerte di lavoro". Salvini insorge: "Chiede una sanatoria, incredibile"*, ne *La Repubblica*, 16 aprile 2020.

³ Il decreto c.d. "flussi" è il perno delle politiche migratorie ed è disciplinato dall'art. 3, c. 4, del Testo Unico Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Negli anni è stato depotenziato, prevedendo quote che ampiamente hanno sottostimato la necessità di lavoratori migranti.

Dunque, i braccianti ci servono.

Ma, santo cielo, ci servono anche quelli che lavorano da anni, invisibili, nelle nostre case, con i nostri anziani, come badanti, ma anche come *colf*, o nei servizi e persino (e chi l'avrebbe mai detto?) nelle imprese.

Pur così ampliata – dall'agricoltura a tutti i settori –, questa è ancora una lettura utilitaristica, che considera i migranti solo come forza lavoro e non come persone che rivendicano il diritto a esistere, a prescindere dalle contingenti necessità economiche.

Ecco allora che, correttamente, l'Associazione Studi Giuridici per l'immigrazione (A.S.G.I.) – con un appello che ha raccolto centinaia di adesioni di singoli e organizzazioni⁴ –, propone il riconoscimento di un permesso di soggiorno per ricerca occupazione, rinnovabile e convertibile, o di un permesso di soggiorno per lavoro per coloro che stanno già effettivamente lavorando in nero, a tutti gli stranieri che dimostrino la presenza in Italia al 29 febbraio 2020. Tra loro devono essere ricompresi anche i richiedenti asilo, falcidiati dai decreti sicurezza salviniani⁵, ai quali è stata negata ogni forma di protezione o che hanno avuto una protezione "monca" (come quella c.d. speciale, che impedisce la conversione del titolo in permesso per lavoro).

Di grande importanza la previsione, contenuta nella proposta-appello di A.S.G.I., di un **permesso di soggiorno per ricerca occupazione** «che finalmente svincoli la persona straniera da possibili ricatti o dal mercato dei contratti che hanno contraddistinto tutte le precedenti regolarizzazioni»⁶.

L'esperienza, infatti, insegna che un provvedimento di regolarizzazione, più introduce paletti più rischia di trasformarsi in un *boomerang*, per datori e lavoratori. O addirittura di essere criminogenetico, moltiplicando falsi contratti per l'urgenza del migrante di uscire dall'invisibilità.

Nel 2009, il IV Governo Berlusconi varò la c.d. "sanatoria *colf* e badanti", che regolarizzò circa trecentomila stranieri⁷, mentre nel 2012 il Governo Monti varò una regolarizzazione piena di ostacoli, riservata agli stranieri che avessero un lavoro a tempo pieno e a quelli del settore domestico impiegati per almeno venti ore alla settimana⁸. Anche i datori di lavoro dovevano avere una significativa capacità economica, pena l'esclusione dalla possibilità di emergere dal nero. A questo ultimo giro si regolarizzarono circa 99 mila immigrati⁹.

Dunque, è dal 2012 che non si regolarizza più, in parallelo alla progressiva chiusura delle frontiere dell'ultimo ventennio e ben prima che il coronavirus le sigillasse.

Un importante iter legislativo è in corso da un anno, davanti alla Commissione Affari costituzionali della Camera. È quello scaturito dalla **proposta di legge di iniziativa popolare "Ero**

⁴ Cfr. No alla regolarizzazione settoriale, sì ad un permesso per chi lavora e cerca lavoro in Italia, in *Asgi.it*, 30 aprile 2020.

⁵ Specie il c.d. decreto sicurezza (d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni nella l. 1 dicembre 2018, n. 132).

⁶ *No alla regolarizzazione*, cit.

⁷ Cfr. l. 15 luglio 2009, n. 94.

⁸ D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

⁹ Si veda l'interessante articolo Irregolari, sanatorie e migranti: qualche numero di sfondo (in *migrantitorino.it*, 5 settembre 2018), dell'Ufficio Pastorale Migranti Torino, che fa una chiara sintesi dei dati dei migranti regolarizzati in passato basandosi prevalentemente sui rapporti annuali della Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità (ISMU).

straniero, l'umanità che fa bene", promossa da più di novantamila cittadini italiani¹⁰. Qui si prevedono alcune riforme strutturali del testo unico immigrazione per evitare che la normativa continui a produrre irregolarità. I suoi promotori (i radicali con un ampio cartello di associazioni), sin dallo scorso 12 novembre, hanno ben messo in evidenza l'urgenza di **un'ampia regolarizzazione**, che "fa bene" alle persone perché le fa uscire dal cono d'ombra, restituendo loro dignità e diritti¹¹.

Tornando all'oggi, molti hanno ben spiegato che l'invisibilità è anche pericolosa per la diffusione del coronavirus, e che quindi non si può aspettare oltre¹².

Ma le ragioni sanitarie ed economiche, riprese da ultimo anche da un appello a firma di prestigiosi economisti¹³, non possono e non devono ridurre il dibattito a valutazioni solo di ordine utilitaristico.

Si dovrebbe piuttosto parlare di **convenienza dei diritti** in senso pieno, come fa Nadia Urbinati in un recente articolo, dove ha ribadito con forza che «la civiltà del diritto è messa a repentaglio ogni volta che una società vive e accetta di vivere del servizio di invisibili». E ancora: «la cultura dei diritti, l'inclusione universale che implica, è anche "utile"»¹⁴.

Su queste pagine, che si richiamano espressamente alla condizione umana, vale quindi la pena ribadire che una regolarizzazione non solo "serve", ma è prima di tutto giusta e ineludibile.

¹⁰ Si tratta della proposta di legge d'iniziativa popolare, *Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari*, presentata il 27 ottobre 2017 (A.C. n. 4712).

¹¹ Si veda il mio intervento, *Migranti, aumentano i lavoratori irregolari. Ma una soluzione per uscirne c'è*, in *FQ Blog*, 4 dicembre 2019.

¹² V. ad esempio, *L'Appello per la sanatoria dei migranti irregolari ai tempi del covid-19*, in *Medicina Democratica*, 20 marzo 2020.

¹³ Cfr. l'articolo *L'appello di economisti, giuristi e virologi: "Regolarizzare gli immigrati in tutti i settori economici"*, ne *La Repubblica*, 25 aprile 2020.

¹⁴ N. Urbinati, *La pandemia e gli invisibili delle città: la convenienza dei diritti*, ne *La Repubblica*, 17 aprile 2020.

— “Inseguendo la libertà (e la verità)” in materia di droghe

Intervista a Carl L. Hart

“Chasing liberty (and truth)” in the fields of drugs

Interview with Carl L. Hart

di Susanna Arcieri, Carl L. Hart

«I pericoli maggiori delle droghe derivano dal loro essere illegali». Questo è ciò che leggiamo nella presentazione del suo libro di prossima uscita, [Drug Use for Grown-ups: Chasing Liberty in the Land of Fear](#).

Può spiegarci meglio cosa intende con questa affermazione? Significa, in particolare, che le droghe non sono pericolose in sé? Se sì, in che misura e su quali basi? Più nello specifico, dal suo punto di vista di neuroscienziato, cosa può dirci in merito al binomio "droga-condotte violente", di cui spesso si sente parlare? Esiste un fondamento scientifico (e statistico) a supporto di questa correlazione?

Nel corso dei miei 25 anni di carriera, ho scoperto che nella maggior parte dei casi l'uso di sostanze stupefacenti causa danni minimi o nulli e che, in alcune condizioni, il consumo responsabile di droga è effettivamente benefico per la salute dell'uomo e per il suo funzionamento.

Anche le sostanze "ricreative" possono migliorare la vita quotidiana, e infatti lo fanno. Diversi studi condotti su larga scala hanno dimostrato, ad esempio, che il consumo moderato di alcol è associato a minori rischi di ictus e di sviluppo di malattie cardiache, i quali rappresentano le prime cause di morte negli Stati Uniti ogni anno. Sono stati osservati numerosi effetti benefici anche con riferimento ad altre sostanze, tra cui l'MDMA e gli oppioidi.

Sulla base della mia esperienza – che unisce l'attività da me svolta in campo scientifico al mio consumo personale di droghe –, ho appreso che le sostanze ricreative possono essere utilizzate in tutta sicurezza per migliorare molte delle attività essenziali dell'essere umano.

Poiché però molte droghe sono illegali, milioni di persone, quasi sempre povere, vengono arrestate per possesso e commercio di sostanze stupefacenti. Questa circostanza, ovviamente, può causare enormi danni alla salute e alla vita stessa degli individui.

D'altra parte, riconosco che esiste una tendenza, da parte della collettività, a ritenere che alcune droghe inducano coloro che ne fanno uso a diventare aggressivi, violenti, e che consentano loro addirittura di acquisire una forza sovrumana.

Spesso sono gli organi di polizia a fare questo tipo di affermazioni, con riguardo alla metanfetamina alla fenciclidina, *alias* PCP o "polvere d'angelo".

Il fatto è che non esistono prove empiriche a sostegno di questa tesi, che dunque è infondata.

In effetti, ci sembra che l'atteggiamento psicologico verso le droghe e verso i danni che possono causare alla salute sia molto lontano dalle evidenze scientifiche descritte nei suoi libri. È così? Può fornirci alcuni esempi lampanti di questa differenza di opinioni? A suo avviso, perché è così difficile per le persone accettare alcune scoperte scientifiche sulle droghe?

Gli esponenti della politica e gli altri rappresentanti delle autorità spesso utilizzano le droghe come capro espiatorio per evitare di affrontare problemi sociali complessi, come ad esempio gli alti tassi di disoccupazione, la carenza di posti di lavoro adeguati a garantire uno *standard* di vita minimo, o i bassi livelli di istruzione.

I capi dei governi sanno che è molto più vantaggioso, dal punto di vista politico, offrire quelle che sembrano soluzioni immediate a emergenze legate alla droga del tutto inventate (come ad esempio assumere più poliziotti), piuttosto che investire in politiche sociali necessarie, i cui benefici però potrebbero non essere visti anche per diversi anni dopo il ciclo elettorale.

Del resto, negli Stati Uniti, i politici non danno ascolto a ciò che dice la scienza neppure quando si tratta di gestire problemi come il cambiamento climatico o il COVID-19; dunque non sorprende che non accettino le evidenze scientifiche in tema di droga.

Viviamo in una cultura in cui è considerato bello, persino indice di coraggio, essere ignoranti e disinformati. Questo *ethos* è per me causa di profonda tristezza.

In un recente articolo pubblicato sul *New York Times*, ha parlato di droga e discriminazione razziale in relazione all'omicidio di Floyd.

Com'è il clima culturale oggi negli Stati Uniti, nel contesto del movimento *Black Lives Matter*? La storia di George Floyd ha portato qualche presa di posizione per combattere il ricorso al carcere come strumento di segregazione razziale? Quali prospettive vede all'orizzonte per gli afroamericani accusati di reati?

Questa è una domanda difficile, perché le manifestazioni di razzismo del 2020 – e la risposta che a essi ha dato il nostro governo – hanno mostrato con brutale chiarezza che il valore della vita dei neri negli Stati Uniti è considerato di gran lunga inferiore al valore della vita dei bianchi.

Ero consapevole del fatto che la vita non sempre è giusta, ma quest'anno è stato evidente, in modo inequivocabile, che la vita non è giusta in particolar modo per i cittadini neri e che, di questa circostanza, a molti dei nostri fratelli e sorelle bianchi non potrebbe importare di meno.

Non mi aspetto che questa situazione cambi presto. Nondimeno, continuo a battermi per la giustizia negli Stati Uniti, e attendo anche con ansia il giorno in cui potrò chiamare “casa” un altro paese.

Come saprà, qui in Italia abbiamo un grave problema di sovraffollamento carcerario, dove circa un terzo dei detenuti è accusato (o è stato condannato) per reati di droga, e nel suo Paese le cose stanno sostanzialmente allo stesso modo.

In questo contesto, qual è la sua posizione in merito all'anti-proibizionismo/alla liberalizzazione delle droghe? Quali sono, sulla base dei suoi studi, i maggiori impatti sociali (in positivo o in negativo) di un approccio più permissivo nei confronti del consumo di droga?

La mia posizione è semplice e chiara: nessun buon governo dovrebbe vietare alle persone adulte e autonome di alterare la loro coscienza, purché ciò non si traduca in una lesione dei diritti degli altri.

Immaginate che il vostro governo vi proibisca di fare esercizio fisico per sviluppare la vostra forza o la vostra resistenza. Sarebbe ridicolo, esattamente come è ridicolo il divieto che le autorità impongono agli individui di esplorare la propria coscienza.

Nel titolo del suo libro ha utilizzato la frase «inseguendo la libertà». Ritiene che coloro che fanno uso di droghe siano sempre “liberi” di scegliere se (continuare ad) assumere le sostanze? Più in particolare, qual è la sua opinione su quel filone di ricerca secondo cui la dipendenza da sostanze è una vera e propria malattia del cervello e, in particolare, una sorta di «malattia del libero arbitrio»¹?

Solo per essere chiari, non esistono prove concrete a supporto del fatto che il consumo di droghe a scopo ricreativo provochi danni al cervello dell'uomo; né ci sono prove credibili in grado di dimostrare che la dipendenza è il prodotto di un'anomalia cerebrale.

Sono andato in cerca di prove di questo tipo per oltre 20 anni e non ne ho trovate.

La frase «inseguendo la libertà» rappresenta un omaggio alla nostra Dichiarazione di Indipendenza, la carta fondamentale degli Stati Uniti. La Dichiarazione afferma che ognuno di noi è titolare di alcuni «diritti inalienabili», tra cui «la vita, la libertà e la ricerca della felicità», e che i governi esistono proprio allo scopo di tutelare questi diritti.

Quindi, a mio avviso, l'utilizzo delle droghe per la ricerca della felicità è una condotta che il governo è tenuto a garantire. Non si è però dimostrato in grado di farlo.

E così, io continuo a inseguire la mia libertà.

¹ V., ad es., N. Volkow, *Addiction Is a Disease of Free Will*, NIDA, 2015, citato in S. Arcieri, *La dipendenza è una malattia del cervello?*, in questa rivista, 2 settembre 2020.

Nella presentazione del libro si legge anche che: «se usate in modo responsabile, le droghe possono arricchire e migliorare significativamente la nostra vita». Che cosa intende dire con questa affermazione?

Le droghe possono aumentare la sensazione di piacere, favorire un atteggiamento di apertura, accrescere l'intimità, l'energia, la soddisfazione sessuale e numerose altre esperienze che le persone comuni abitualmente cercano.

È per questo motivo che ci sarà sempre richiesta di sostanze stupefacenti e di qualsiasi altro prodotto in grado di amplificare la gioia e mitigare la sofferenza umana.

Parlando ora delle possibili strategie per affrontare i numerosi problemi connessi all'attuale politica sulle droghe (negli USA, ma non solo) e alla tendenza generale che induce a "demonizzare" il consumo e i consumatori di droghe, lei afferma: «è un problema educativo».

Come possiamo promuovere un cambiamento culturale che apra le porte a una politica sulle droghe maggiormente fondata sulla realtà e, dunque, sulle conoscenze scientifiche?

Tutti coloro che studiano gli effetti diretti delle sostanze ricreative sull'individuo sanno che la stragrande maggioranza delle conseguenze del consumo di questo tipo di droghe sono positive. Tuttavia, molti hanno sostanzialmente taciuto questo dato.

Per alcuni è un problema di codardia, altri invece ricevono enormi finanziamenti per sostenere che le droghe fanno male. Saremmo condannati ad aspettare in eterno se il momento della nostra liberazione dipendesse dagli esperti in materia di droga.

Sarebbe importante a mio avviso che i consumatori di sostanze delle classi medie, che sono persone rispettabili, la smettessero di tenere nascosto il proprio consumo e "uscissero allo scoperto". Se più persone seguissero questa strada, sarebbe estremamente difficile etichettare tutti i consumatori come soggetti irresponsabili e come individui problematici nella nostra società.

I consumatori di droga che appartengono alla classe media devono uscire allo scoperto, come atto di disobbedienza civile. Una manifesta violazione di massa delle leggi che vietano agli adulti il consumo di droghe metterebbe in luce la spietata ingiustizia delle politiche antidroga, che di frequente vengono utilizzate ai danni delle persone più povere e politicamente deboli.

Siamo curiosi di sapere qual è l'atteggiamento prevalente nei confronti delle sue posizioni in tema di droga da parte della comunità scientifica (se lei visse in Italia, sarebbe indubbiamente una persona "politicamente scomoda"...)?

"Politicamente scomodo". È divertente. Ma è vero. Negli Stati Uniti evitiamo di utilizzare espressioni tanto schiette o sincere.

Piuttosto, potrei essere descritto come uno che sostiene una posizione "minoritaria" o "impopolare". Ma mi piace molto di più "politicamente scomodo", perché è onesto.

Tenete però presente che io sono un nero americano, il che significa che sono stato "politicamente scomodo" per tutta la mia vita, vale a dire da più di cinque decenni.

Per questo motivo, non mi sono mai preoccupato di quale fosse l'opinione della cultura dominante nei miei confronti, né mi interessa ciò che la comunità scientifica pensa di me.

Ciò che mi interessa di più è il fatto di essere un uomo onesto, un essere umano onesto, che combatte per la giustizia per conto di coloro che sono "politicamente scomodi".

— Delitto, castigo, pena e perdono

Una conversazione con Adriano Prosperi

Crime, punishment, penalty and pardon

A conversation with Adriano Prosperi

di Raffaele Bianchetti

Professore, ho avuto modo di leggere con attenzione il Suo ultimo lavoro (*Delitto e Perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana*, Einaudi, 2016)¹ e di cogliere, al di là delle moltissime informazioni storiche, l'attualità di alcune questioni che tutt'oggi caratterizzano il nostro sistema penale e, ancor più, la nostra idea di pena. Prima di addentrarci su alcune di queste questioni, ci può dire da dove nasce il Suo interesse per l'argomento e quale è stata la genesi di questa Sua indagine?

Il pensiero della morte e quello della giustizia erano una presenza inevitabile in un'educazione cattolica tradizionale e in tempi di guerra e di arbitrio totale dell'occupante che uccideva e razziava senza che avessimo riparo alcuno.

Questo è stato il contesto della mia prima crescita e formazione, che per me come per tutti ha lasciato tracce profonde. Crescendo e diventando prima studente e poi studioso di storia, dopo avere incrociato come tutti questi temi nella grande letteratura dell'800 – penso in particolare a Tolstoj e a Dostoevskij, ma anche al Manzoni de *La colonna infame*, tutti autori oggetto di ripetute letture – ho potuto immergermi nella vasta ricerca storica sul sentimento della morte che impegnò gli storici francesi delle mentalità.

Non fui attirato dalla meditazione storico-teologica sulla morte in sé. Mi persuadeva, invece, l'approccio antropologico al rapporto tra i vivi e i loro morti, secondo il modello proposto da Robert Hertz a cui dedicai un saggio introduttivo alla traduzione italiana di un inedito importante².

La questione della pena capitale divenne di attualità nella cronaca italiana negli anni degli attentati terroristici. L'occasione per tradurre i miei interessi in uno studio personale sull'argomento mi fu offerta da un convegno di *Amnesty International* organizzato a Bologna nel 1978 da un amico e collega, il professor Piercesare Bori. Ci fu una manifestazione contro il ritorno della pena capitale allora richiesto da un'opinione pubblica disorientata e spaventata. Fu esposta una ghigliottina in Piazza

¹ L'Autore ha pubblicato, di recente, una versione aggiornata del testo: *Crime and Forgiveness: Christianizing Execution in Medieval Europe*, Harvard University Press, 2020.

² Introduzione a R. Hertz, *La preminenza della destra e altri saggi*, a cura di Adriano Prosperi, Einaudi, 1994.

Maggiore davanti a cui parlò Umberto Eco. Il pulpito era eretto davanti al Palazzo degli Anziani, dove c'erano le antiche carceri, a poca distanza dalla basilica di Santa Maria della Vita, sede di una confraternita dedicata al conforto dei condannati a morte – un conforto che avveniva nella notte nei locali della confraternita davanti a un bellissimo compianto di Gesù di Niccolò dell'Arca –. Così mi misi a cercare tracce di questa pratica del conforto cristiano dei condannati e scoprii una vasta realtà storica, tutta documentata nell'archivio e nei libri raccolti dai confratelli e conservati allora presso il "Centro di Documentazione", oggi Fondazione per le scienze religiose, e nei fondi della Biblioteca dell'Archiginnasio. La ricerca mi fece risalire all'alto medioevo e discendere fino alla diffusione europea di quel tipo di pratica religiosa in molti paesi d'Europa (ad esempio Spagna, Portogallo e Francia), e alla sua proposta da parte dei missionari cattolici, specialmente Gesuiti, nell'Oriente musulmano e nell'America latina.

I musulmani non avevano questo rito o qualche cosa di simile?

Non ne ho trovato tracce negli studi ma forse bisognerebbe fare una ricerca apposita. Mi hanno molto interessato, invece, i rituali *extra*-europei, come quelli della Cina contemporanea.

Ad ogni modo, i Gesuiti esportarono questo rito dovunque fu a loro possibile, presentandolo come il modo per salvare le anime ma anche per pacificare la società e risolvere il conflitto sociale creatosi con il reato, perché il condannato che si pentiva e moriva purificato, ringraziando la giustizia terrena e divina di questa opportunità, diventava di fatto una figura pacificante. Il rito si svolgeva con la processione dal carcere al patibolo, nel corso della quale la folla poteva vedere nel criminale pentito la figura di un martire che si preparava, confessato e assolto, a presentarsi davanti al giudice divino. Seguiva poi l'atto materiale del taglio della testa o dell'impiccagione, a seconda del crimine commesso e del sistema vigente, e poi il corpo dell'ucciso veniva riunito alla testa mozzata e alle altre parti del corpo lacerate dal boia, per essere sepolto in luogo benedetto nella sede della compagnia che lo aveva confortato. Se invece non aveva accettato di pentirsi, il suo corpo veniva abbandonato ai cani. Questo "trattamento" religioso e rispettoso del corpo come quello di un cristiano in attesa della resurrezione era un forte incentivo al pentimento e alla conversione anche perché garantiva ai suoi discendenti il rispetto della comunità. E così l'offerta dei confortatori finiva con l'essere accolta anche da parte di chi si dichiarava – ed era – innocente.

Ecco la separazione del corpo dall'anima o dallo spirito di cui è dotato l'essere umano a cui Lei fa cenno nel Suo libro. Come mai si sofferma proprio su questa separazione?

Perché questa composizione dell'essere umano è una dottrina religiosa tipica del cristianesimo ed è quella che ha caratterizzato per millenni le culture europee dove ha trovato così il modo per legarsi strettamente al potere politico con un'alleanza che data dall'epistola paolina ai Romani. Diverso il caso dell'ebraismo e dell'Islam dove la religione ha dato vita a teocrazie o a regimi fondamentalisti. Nella visione cristiana dell'umanità, abbiamo la divisione tra una vita terrena, quella del corpo su cui "decide" la giustizia terrena, e una vita ultraterrena, ossia quella dell'anima su cui "decide" la giustizia divina. Questo consente al malfattore maledetto e punito con la perdita della vita di avere un'altra possibilità. E la possibilità, del tutto straordinaria, dipende dal suo pentimento e dalla sua capacità di riconoscere che almeno la sua anima potrà essere salvata. Naturalmente questa sintesi è sommaria e trascura molti passaggi e molte varianti. Non fu facile, ad esempio, far accettare al potere sovrano l'idea che colui su cui si abbatteva la sua sentenza venisse salvato nell'altra vita.

Pena e condanna a morte del corpo, da una parte, e perdono ed opportunità di salvezza dello spirito, dall'altra parte. È così che, di fatto, il sistema politico-religioso ha gestito le popolazioni? Lo fa ancora, secondo Lei?

Parliamo in realtà di una vicenda del passato che ha solo lambito l'età contemporanea. I verbali delle confraternite si chiudono, per la storia italiana, con l'unità d'Italia. E quel modello è stato solo parzialmente ereditato dalla presenza di un religioso accanto al condannato come avviene nel braccio della morte delle carceri americane. Visto così, appare un sistema perfetto, direi assoluto. Ma in realtà non nacque con questi caratteri e nemmeno oggi esiste in questa forma. Come ho accennato, fra i tanti problemi che si posero ai vescovi nel tentativo di cristianizzare sistemi penali come quelli dei popoli germanici dopo la caduta dell'impero romano ci fu quello di non poter conferire sacramenti di riconciliazione e perdono a chi era stato condannato dal sovrano.

Ma già nel medioevo la sentenza di scomunica colpì eretici e ribelli non solo dopo la scoperta o la confessione del reato ma immediatamente appena avveniva nella coscienza: si chiamò scomunica "*latae sententiae*". Quanto a entrare nelle coscienze, conoscere il contenuto di quelle confessioni per scoprire eretici o ribelli, questo fu un obbiettivo del potere e fu il papato a trovarne il modo. Noi parliamo qui dei caratteri maturi dell'istituzione, ma bisogna precisare che in realtà l'origine della devozione popolare e il primo esempio di una reazione religiosa e di un intervento umano nel vivo dello spettacolo della morte sul patibolo si ebbe con un atto straordinario di vicinanza umana e di dedizione a chi si prepara a morire che lasciò una impronta durevole nella storia successiva. Tale fu l'intervento di una donna eccezionale, Caterina da Siena, che volle accompagnare alla morte un condannato, Niccolò di Toldo o Tuldo, decapitato sulla piazza di Siena. Fu lei a trasformare l'uccisione violenta in un rito d'amore, vere nozze di sangue nel nome di Cristo. Il suo esempio animò altre figure di mistiche italiane dei secoli successivi. Poi piano piano le donne – presenti e attive nelle compagnie di gente del popolo che si associarono ai riti della giustizia – furono emarginate, le confraternite si composero di soli uomini di alto livello sociale e il loro impiego fu istituzionalizzato.



La confessione del condannato, incisione, da Joost de Damhouder, *Praxis rerum criminalium*, Anversa, 1562 (in A. Prosperi, *Giustizia bendata*, Einaudi, 2008, p. 160)

Il grande valore mistico di quelle origini però non si perse del tutto. È stata una suora cattolica che nel secolo scorso ha ripreso quel modello nel confortare i condannati nel braccio della morte in USA. Il suo modello è servito a richiamare l'attenzione sulla terribile crudeltà del sistema penale degli stati americani dove si ricorre ancora alla pena capitale.

Leggendo il Suo libro mi sono soffermato sulla confessione che, al di là di essere parte del sacramento della penitenza, è uno strumento efficace di conoscenza che se impiegato in un certo modo diventa un'arma formidabile. Infatti, attraverso la confessione si possono raccogliere informazioni riservate che possono essere gestite, da chi le detiene e da chi esercita un potere decisivo (come perdonare o condannare), per amministrare le persone e, più in generale, per governare le masse. È vero? Concorda sul punto?

Concordo. È proprio così. La confessione, il dialogo segreto con un altro essere umano che ti ascolta e ti perdona risponde a un bisogno fondamentale, quello di evacuare il male per poter continuare a vivere. Questo aspetto aveva colpito anche Robert Hertz, ebreo di famiglia e di formazione, che ne ha lasciato traccia in pagine importanti, di cui ho curato l'edizione italiana³. La psicanalisi ha questa radice profonda, checché abbia scritto Freud per negarlo. Inoltre la confessione come dialogo è un rapporto attraverso il quale si può modificare una personalità, arricchire le sue conoscenze, costruire una persona diversa rendendola consapevole di avere una coscienza e arredando la sua interiorità, come ha scritto Michel Foucault⁴.

Quanto a catturare quelle confessioni e usarle è la faccia negativa della confessione. Il papato lo ha fatto quando Paolo IV Carafa nel 1559 impose ai confessori di chiedere ai penitenti se conosceva eretici o lettori di libri eretici e di costringerli a deporre in giudizio contro di loro. Molte donne e uomini allora scoprirono con meraviglia che le nuove regole imponevano di confessare non solo i peccati propri ma anche quelli degli altri – che erano spesso membri della loro famiglia. A questo si aggiunge il fenomeno delle confessioni pubbliche di colpe mai commesse nei processi del sistema staliniano che furono per chi ne fu testimone come il “buio a mezzogiorno” raccontato da Arthur Koestler⁵.

Lei afferma nel Suo libro che la pena di morte è una realtà di lunga durata. Lo sostiene perché la pena di morte è un elemento storico che caratterizza la nostra società da diverso tempo e da cui non ci si riesce a liberare. Molte delle c.d. società evolute non riescono a fare a meno della pena di morte e, in generale, della pena detentiva. Come mai? Come se lo spiega?

È difficile rispondere a questa domanda, perché bisognerebbe fare un confronto anche con la storia di altre società, ad esempio quelle primitive studiate dagli antropologi.

Lo studio di altri modelli di società secondo l'indirizzo di antropologia culturale seguito dalla scuola di Franz Boas e ben raccontato in un recente volume di Charles King⁶, ci mostra che si può fare a meno della pena di morte e che si può fare a meno anche della pena detentiva oggi diventata con l'ergastolo ostativo una condanna peggiore della morte.

Quindi la convinzione che le nostre società siano l'espressione matura del progresso culturale è molto ingannevole e ampiamente discutibile. Dobbiamo pertanto pensare in modo diverso.

³ R. Hertz, *La preminenza della destra*, cit.

⁴ M. Foucault, *Storia della sessualità*, voll.1-2, *La volontà di sapere*, Es, 2014.

⁵ A. Koestler, *Buio a mezzogiorno*, Mondadori, 1946.

⁶ C. King, *La riscoperta dell'umanità*, Einaudi, 2020.

Dobbiamo riflettere sulle ragioni per cui, a partire dalle antiche popolazioni mediterranee (quella ebraica e quella greca, in particolare), la pena di morte sia stata introdotta nelle nostre comunità e sul perché sia perdurata nel tempo. Da Socrate in poi abbiamo diversi modelli di morte per giustizia e una abbondante quantità di riflessioni sul fatto di uccidere, sul diritto o meno di uccidere in nome della giustizia. Abbiamo molte disquisizioni e teorie sul sistema delle leggi e sul sistema dei poteri. Ma è tempo di guardare alla pena di morte come una specie di nefasta invenzione storica, destinata a scomparire. Per ora, sopravvive come forma suprema del potere, quello di chi dispone della vita degli altri. Quando Hobbes teorizzò le origini dello Stato pensò al Leviatano, ad un potere supremo a cui tutti si sottomettono per uscire dall'insicurezza e dalla paura della morte, ponendo nelle sue mani la loro stessa vita. Lo Stato ha certamente, nella pena di morte, una sua radice fondamentale. Ma oggi il potere non è più quello del sovrano assoluto, è sempre più quello della folla anonima che vuole vedere morire chi odia. E l'odio si alimenta da se stesso nei *"social"*.

Ora, il problema, dipende anche qui dal punto di vista con cui guardiamo queste cose. Infatti, se le guardiamo in chiave storica ci rendiamo conto che oggi viviamo in una società dove lo Stato non è più quello del passato; lo Stato è in crisi, la sua presenza arretra. Ci sono associazioni di Stati, perché uno da solo non basta, e ci sono molte forme di traduzione del potere statale in potere locale. Lo Stato, oggi, non è più in grado di svolgere la funzione storica di controllo forte su tutta la società e quindi deve cambiare forma: o deve *"allargarsi"*, consociandosi con altri Stati e creando organismi sovranazionali, oppure deve *"ridursi"* lentamente, per dare vita a comunità regionali o locali. Ma il potere di una volta, lo Stato non lo ha più.

L'altro più grave e preoccupante aspetto della pena di morte, è quello del piacere di vedere morire un altro essere vivente. Dai giochi dell'arena romana alle esibizioni sportive nelle quali un'atleta (un'automobilista, un motociclista, uno sciatore, un pugile etc.) corre il rischio di morire ci mettono davanti al desiderio di vedere la morte in diretta. L'emozione che questo provoca negli esseri umani è grandissima, si paga per la possibilità di provarla. E questo forse perché consolida l'inconscia rimozione della propria morte, come se a morire fossero sempre e solo gli altri. Fissare lo sguardo sulla morte è come guardare la Gorgone, impietrisce.

Diciamo quindi che vedere morire, poter assistere alla morte, o ancora di più poter decidere di dare la morte (fare il segno del pollice verso) è qualche cosa che dà una forte emozione, più forte di tutte. È su questo che si innesta la straordinaria costruzione del tardo Medioevo della pena di morte come grande *"messa in scena"*: la pena di morte, che prima veniva erogata fuori dalla città perché il sangue non rendesse impura la stessa città, a partire da un certo momento storico trova la sua sede nella piazza principale della città, di solito davanti alla cattedrale, arricchendosi di scenografie e di forme di crudeltà esibita dal boia per il piacere degli spettatori.

Anche nelle città e nei villaggi tedeschi del '600 la strage delle streghe era una scena teatrale seguitissima. I condannati, maghi o streghe, venivano legati ad un palo circondato da fascine che poi venivano accese, così come lo erano state quelle per i condannati per eresia, come Savonarola. La morte per rogo era imposta ai maghe e alle streghe perché la si credeva l'unica maniera per far uscire il demonio dal loro corpo: e gli spettatori gridavano di paura e di emozione quando dal rogo vedevano alzarsi una nuvola nera, convinti che quello fosse lo spirito maligno che tornava all'inferno. In queste messe in scena vi sono sempre i tre elementi: il potere (e il suo esercizio), il divertimento e l'eliminazione del male – quel potere di fare il male, di far morire bambini o gli animali della stalla che il demonio aveva comunicato alla strega.

Questi elementi, per certi versi, ci sono ancora oggi, e questo e questo ci fa capire perché, da un recente sondaggio dell'azienda Swg, risulta che nel 2020 il 37% degli italiani è ancora favorevole alla

pena di morte. Tre anni fa la percentuale era del 35% e nel 2015 del 25%⁷. Allora torno su un punto della nostra conversazione e precisamente sul fatto che la pena di morte è una realtà di lunga durata che, come pratica, è stata diffusa nel mondo dai Gesuiti: quanto ha contribuito, secondo Lei, la cultura cristiana in merito alla permanenza nella storia della pena di morte?

La fede cristiana nell'esistenza di un altro mondo ha contribuito a far apparire la pena di morte come uno strumento della giustizia terrena, perfino un dono di Dio che così offriva al peccatore l'occasione per accettare la pena anche se ingiusta per scontare i propri peccati e giungere direttamente in paradiso appena morto. Il risultato è stato una perfetta collaborazione dei "confortatori" nel grande spettacolo dell'esecuzione capitale come trionfo del potere legittimato da Dio. I riti che ho ricostruito e raccontato erano dedicati, da un lato, a offrire ai condannati compagnia nelle ore "malinconiche" delle notti precedenti l'esecuzione, con parole di conforto e di speranza al di là della morte – ma anche con l'offerta di aiuti materiali i per figli e famiglie che restavano nel mondo – e, dall'altro lato, a estinguere l'odio collettivo della folla verso i condannati, riportando i presenti a sentimenti di carità e di perdono.

I Gesuiti come le confraternite laicali di giustizia hanno cercato di combattere l'odio e la vendetta che portavano all'esecuzione del condannato e al trattamento infamante del suo corpo, fatto a pezzi o lasciato appeso per giorni e giorni alla forca, come François Villon ha testimoniato nelle sue bellissime poesie⁸. E questo è stato anche un modo per pacificare la società e spegnere l'odio che il delitto aveva suscitato.

La permanenza della pena capitale nella storia è il frutto delle deformazioni introdotte nel corso della lunga durata di una religione nata ai piedi un condannato mandato a morte ingiustamente (è celebre l'atto di un avvocato il quale, contro il giudice che negava che esistessero condannati innocenti, gli indicò il crocifisso appeso nell'aula).

Il mio interesse si è acceso quando ho cominciato a capire che una religione non è qualcosa di fissato nei suoi principi dal fondatore ma riesce a durare nel tempo attraverso adattamenti, modifiche e compromessi, anche attraverso veri e propri tradimenti che portano al trionfo dello spirito dei tempi, delle pulsioni diffuse nell'umanità che è pur sempre una specie animale, oppure, se vogliamo, un "legno storto", come ha scritto Kant⁹.

Non è il cristianesimo come religione e cultura ma sono le tante forme in cui ne sono stati distorti i principi che hanno giocato un ruolo importante sulle origini e i caratteri del sistema dei tribunali, delle colpe, delle punizioni e delle sofferenze. Benché il principio fondamentale del cristianesimo sia stato fissato nello spirito di fraternità e dell'aiuto al prossimo – e il prossimo è l'altro, il lontano, il samaritano – e benché la regola insegnata nella parabola della zizzania dica che il mal seme gettato nel campo di grano dal nemico non deve venire estirpato prima del raccolto finale, l'interpretazione che ne venne fatta portò all'odio e alla eliminazione dell'altro, il diverso – il mussulmano, l'ebreo – e alla decisione di strappare e bruciare il mal seme cioè l'eretico, perché – si disse – non c'era bisogno di attendere il giudizio finale del Signore per distinguere senza sbagliare il cattivo seme (l'eretico) da quello buono. Questa interpretazione rovesciò completamente il senso della parabola evangelica che il medioevo consegnò all'età moderna. Il discorso che viene fatto, da quel momento in poi, è che questa parabola valeva quando il seme buono ed il seme cattivo erano mischiati tra loro nel campo, ma da quando il battesimo aveva separato i semi buoni (i prescelti, coloro che entreranno nel regno dei cieli) dai semi cattivi (tutti gli altri), si può agire anche prima del momento del raccolto. A quel punto l'eretico, il mal seme nel campo di buon grano potrà – come dice la parabola stessa – essere gettato nel fuoco. Si parte da questa parabola e si arriva alla giustificazione del rogo.

⁷ Cfr. C. Viti, *Italiani forcaioli, quasi 4 su 10 sono per la pena di morte...* in *Il Riformista*, 20 ottobre 2020.

⁸ La celebre "*Ballade des pendus*" di F. Villon fu pubblicata per la prima volta nel 1489.

⁹ Si veda I. Berlin, *Il legno storto dell'umanità*, Adelphi, 1994.

Noi sappiamo che il cristianesimo ha la sua base nel messaggio di Gesù, così come è stato raccolto nel Nuovo Testamento. Ma ha anche una storia caratterizzata dal fatto che, ad un certo punto, appaiono gli esperti dell'interpretazione della parola di Gesù e allora viene fuori, da Agostino a San Tommaso, la legittimazione della pena di morte. Da quel momento in poi il movimento verso la pena di morte del cristianesimo si fa più aggressivo, perché vengono individuati molti eretici (molta zizzania) da bruciare. Ne deriva la semplice constatazione che sono gli uomini che fanno la storia e che adattano la religione a seconda delle loro necessità.

Da quando nasce la teologia e l'interpretazione, e quando dietro a tutto questo c'è qualcuno che esercita il potere che si sente offeso o minacciato, tanto più se questi, come il Papa, esercita un potere assoluto, allora è evidente che il ricorso alla pena di morte diviene ammissibile. Questo è l'amaro risultato.

È vero Professore, questo è un amaro risultato. Tuttavia, mi sia concessa un'osservazione: San Giovanni Paolo II, alcuni anni fa, ha dichiarato in maniera chiara e ferma che la pena di morte è inadeguata sul piano morale e non è più necessaria sul piano penale¹⁰. Papa Francesco, di recente, ha affermato che «la pena di morte è inammissibile»¹¹ e che la Chiesa si impegna con determinazione a proporre che sia abolita in tutto il mondo¹². Crede che questo sia effettivamente possibile?

È importante che la Chiesa come grande istituzione responsabile dei credenti si muova in questa direzione. Dopo la Shoah il papato compromesso con la destra fascista era arrivato fino a scomunicare i comunisti. Poi la svolta c'è stata con papa Giovanni XXIII e col concilio Vaticano secondo. I due pontefici che lei ha citato hanno dovuto accelerare il mutamento per giungere a una vera resa dei conti col passato.

Assisto con grande interesse al tentativo di papa Francesco di portare decisamente avanti un radicale cambio di strategia. Ma intanto, come ha osservato la rivista cattolica *The Tablet* recensendo l'edizione Harvard U.P. del mio libro, nel catechismo della Chiesa cattolica resta l'ammissione della legittimità in certi casi della uccisione di esseri umani.

Ci sono cose, però, che non sono cambiate, perché non si vogliono cambiare o perché a qualcuno non "conviene" che cambino. A tale proposito, torniamo a riflettere sul tema della pena di morte e, più in generale, sul fatto che vi sono morti, per così dire, socialmente "giustificate". Da una parte, sappiamo che l'uccisione volontaria di un altro essere umano è, di solito, vietata e punita, ma dall'altra parte, sappiamo anche che vi sono omicidi volontari "autorizzati", legittimati da circostanze e da situazioni e, perché no, da decisioni (si pensi, ad esempio, a quando si uccide per legittima difesa, oppure quando si opera l'interruzione volontaria di gravidanza, oppure ancora quando vengono commessi, come la storia ci ha insegnato, omicidi politici e/o di stato). Ecco, davanti a questa realtà, è vero che il divieto sociale, giuridico e religioso di uccidere volontariamente un'altra persona (ad esempio i nemici o gli eretici) è e resta un limite relativo, variabile a seconda dell'interesse perseguito e da chi governa, di fatto, le popolazioni?

Penso che di morti socialmente giustificate ci siano ormai quelle collettive di innocenti uccisi dalle guerre o dallo sfruttamento bestiale di lavoratori senza diritti o da quello delle industrie di sostanze velenose, come accadde con la diossina del Seveso o come continua ad accadere con

¹⁰ *Discorso in occasione del 25° anniversario del Catechismo della Chiesa Cattolica*, 11 ottobre 2017.

¹¹ Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera ai Vescovi circa la nuova redazione del n. 2267 del Catechismo della Chiesa Cattolica sulla pena di morte*, 1 agosto 2018.

¹² *Discorso a una delegazione dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale*, 23 ottobre 2014.

l'Eternit senza che i responsabili siano mai stati puniti in alcun modo. I delitti delle grandi *corporations* sono impersonali e sfuggono alla presa dei tribunali, lo si è visto nella tragedia italiana del ponte Morandi di Genova.

Ma lei citava l'aborto. Che l'aborto sia un omicidio lo sostiene chi ritiene che il feto sia una persona, tesi che in campo cattolico si è affermata solo nel primo '600 con la teoria dell'animazione immediata dell'embrione. Fino ad allora i tribunali papali ai colpevoli di procurato aborto che ricorrevano a Roma (generalmente ecclesiastici o chierici che avevano costretto le loro donne a farlo) non erogava che sanzioni minime perché si seguiva una diversa teoria, e cioè che Dio facesse discendere l'anima nel feto solo quando il bambino avesse assunto la forma completa di un essere umano. Questo è un tema che mi ha appassionato molto.

Uno dei miei libri è stato dedicato proprio al caso di una ragazza, una fanciulla bolognese del Settecento, che concepì un bambino con un sacerdote di passaggio¹³. La ragazza visse la sua gravidanza in segreto e quando nacque il bambino lo soffocò per paura del disonore e della rovina che ne sarebbe seguita per lei condannandola alla prostituzione; venne però colta dai vicini sul fatto, processata e condannata alla pena di morte con quel rituale che dicevamo poc'anzi. Allora io cercai di capire perché le leggi sopra la soppressione del figlio non desiderato fossero così crudeli e trovai la risposta in due fatti.

Il primo: una presa di coscienza che il "potere" si esercita non su un territorio, ma su di una popolazione e, di conseguenza, che il potere è fatto da un esercito, e un sovrano per avere un esercito deve avere una popolazione che cresce numericamente. Qui siamo di fronte al sovrano di Francia, Enrico II, che nel 1566 emise un'ordinanza con la quale stabilì punizioni severe, ivi compresa la pena di morte, nei confronti di chi praticava l'aborto, disponendo altresì una rigorosa sorveglianza sulle gravidanze. In pratica, ordinò che le donne incinte, sposate o meno, fossero tenute a denunciare al magistrato la loro gravidanza e a sottoporsi a periodici controlli medici, al fine di limitare gli aborti. Questa norma si diffuse immediatamente in ambito europeo. Arrivò anche negli stati italiani.

Il secondo: il mutamento intervenuto nella concezione teologica della natura dell'embrione. Fino al tardo Medioevo, l'idea dominante era quella che l'embrione, nel ventre materno, recepisce l'anima immortale quando il corpo si era completamente formato. Gli aborti, che c'erano anche allora, non erano oggetto quindi di una penalità particolare: passavano come un reato componibile senza molti problemi. Ci sono documenti da cui si evince, ad esempio, che molti chierici, dopo aver confessato in tribunale di avere aiutato la ragazza che avevano messo incinta a sgravarsi del bambino, hanno "composto" la vicenda giudiziaria pagando una cifra di denaro. Ad ogni modo, le cose cambiarono quando si ritenne che l'anima venisse immessa nell'embrione a poca distanza dal concepimento. È una svolta databile al 1616, anno in cui fu pubblicato un trattato medico che propose questa interpretazione. Da quel momento in poi l'embrione venne considerato un essere umano, una persona, e da questo momento in poi comincia l'incrudimento delle norme sull'aborto. Non se ne occupa soltanto l'apparato statale, ma anche quello religioso. Chiunque accusi, sveli, riveli l'esistenza di un aborto procurato è tenuto a farne denuncia.

Questa svolta sull'aborto ha prodotto anche una variazione teologica sulla natura dell'essere umano: in pratica, sull'idea di che cosa sia la persona. Gli storici hanno riconosciuto che un cambiamento fondamentale nella concezione dell'umanità avvenne quando nacque l'idea della persona come una qualità speciale dell'essere vivente e questa qualità, quella di essere umano, gli appartiene in quanto egli è titolare di un'anima immortale.

All'inizio dell'età moderna ci si chiese se l'anima fosse immortale o no e, poi, se la nozione di persona si applicasse al portatore di un'anima immortale. Un secolo dopo, prevalse la teoria per cui

¹³ A. Prosperi, *Dare l'anima. Storia di un infanticidio*, Einaudi, 2005.

l'anima immortale è immediatamente proprietà dell'embrione (a prescindere dal suo sviluppo), e da quel momento in poi è cominciato l'inferno per le donne. Il dramma di cui parliamo, e che ci riporta alla sua domanda, è un dramma storico, non è un dramma naturale: è un dramma che si gioca con il variare delle concezioni di dignità di persona e del possesso o meno dell'anima immortale. E soprattutto con la nascita di una politica che mira al potere sulla nuda vita e che tiene d'occhio specialmente la funzione femminile del generare esseri umani.

Torniamo, ancora una volta, alla questione del binomio anima-corpo e di quanto questo sia politicamente rilevante, seppure in modo diverso, in un contesto, quale quello della nascita (e dell'aborto), oppure in un altro contesto, quale quello della morte (e della pena capitale). Allora, Le chiedo: quale analogia c'è con un altro binomio, quello del peccato e del segreto, che è (stato) rilevante anche nell'ambito della giustizia penale?

Qui siamo di fronte, ancora una volta, al tema dell'esercizio del potere e alla costruzione dell'idea di persona. Noi consideriamo ogni essere umano dotato di un'interiorità, di suoi pensieri, di suoi convincimenti profondi, di sue emozioni; però, appunto, il problema è come questa interiorità viene costruita, "arredata". Gli storici della confessione hanno insistito sul fatto che, a partire dall'obbligo della confessione annuale dei peccati – da Innocenzo III in poi, per intenderci – si cominciò ad "arredare" l'interno della persona. Per esempio, pensiamo a come è cambiato nel tempo l'ordine dei peccati più gravi: si è passati dai sette peccati capitali, tutti relativi alla vita sociale e ai rapporti con gli altri (ira, invidia, accidia etc.), ai dieci comandamenti, che invece hanno a che con pensieri e sentimenti che costituiscono la dottrina interiorizzata dell'individuo nel rapporto con Dio.

Quindi il decalogo dei comandamenti sostituisce l'elenco dei sette peccati capitali intorno al Cinquecento: da quel periodo in poi i manuali per la confessione del "peccatore" dedicano alla questioni dei pensieri intimi, dei desideri profondi e dei turbamenti sessuali, la maggior parte delle pagine, fino a diventare dei veri e propri trattati. Possiamo dire che il senso della colpa e la natura del peccato che deve essere confessato viene deciso da altri: c'è una cultura che si impianta su questo modo di gestire la popolazione, che desidera sapere i pensieri e i desideri delle persone e che decide che cosa è "contrario", disturbante, pericoloso al punto da dover essere confessato.

Le confessioni dei Gesuiti, che erano dei veri specialisti in materia, richiedevano giornate intere perché una persona doveva presentarsi avendo scritto prima l'elenco dei peccati da confessare; non solo, doveva fare anche periodicamente la confessione generale di tutti i peccati dall'inizio della sua memoria di vita a quel momento, per essere sicuri di non omettere alcunché. Siamo quindi di fronte ad una storia – quella del peccato e delle confessioni – che appare complicatissima.

Va tenuto conto, però, che è previsto anche il segreto, a cui il confessore è sempre tenuto, pure nel momento in cui è interrogato dal giudice in tribunale. Tuttavia, anche questo "limite" è venuto meno ad un certo punto della storia. Infatti, quando la Chiesa di Roma si è resa conto del diffondersi di Chiese alternative, divenne importante, anzi essenziale conoscere le identità dei traditori. Come si è accennato prima, nel 1559, Paolo IV emanò un decreto con il quale impose al confessore di chiedere al penitente, come prima domanda, se fosse a conoscenza di eretici o lettori di libri proibiti; in caso di risposta affermativa, il penitente era invitato a denunciare queste persone. Il sacerdote, a quel punto, si toglieva la stola del confessore, ed sedeva come un cancelliere di tribunale registrando la denuncia (definita "comparsa spontanea"). Nel caso in cui, invece, il penitente avesse optato per non procedere con la denuncia, allora era doveroso scomunicarlo¹⁴.

¹⁴ A. Prosperi, *Tribunali della coscienza*, Einaudi, 1996.

La confessione divenne quindi, in definitiva, una sorte di cassaforte che venne forzata, per ragioni di sopravvivenza, dalla Chiesa stessa: per mezzo della confessione si vanno a scoprire coloro che la stanno abbandonando e, quindi, coloro che è meglio “eliminare” come semi cattivi.

E così si giunge all’Inquisizione e al perfezionamento del metodo inquisitorio, è vero?

È un caso di eterogenesi dei fini. Il processo inquisitorio nacque come metodo razionale di inchiesta per individuare il colpevole di un reato. L’inquisitore è colui che cerca la verità attraverso la raccolta delle prove e su queste organizza il processo. Del processo fa parte la tortura dell’indiziato, perché la verità emerga dal dolore. Questo tipo di processo si affermò in campo laico e in campo ecclesiastico.

Siamo, per intenderci, nel momento storico in cui Papa Innocenzo III cancellò la pratica magica della prova, ad esempio quella dell’immersione nell’acqua, del camminare su braci ardenti o dell’impugnare una spada arroventata: prova attraverso la quale Dio diceva ai 12 presenti (un numero pari a quello degli Apostoli), chi aveva ragione e chi torto. Da quel momento in poi, si procedette in modo diverso, attraverso l’Inquisizione, vale a dire attraverso la ricerca silenziosa di un giudice inquirente che nel segreto raccoglie per iscritto le testimonianze, sulla base delle quali si svolgerà poi il processo.

Quindi, quel mutamento fu un grande passo in avanti della giustizia che da lì in poi non cesserà più di usare la forma scritta e l’indagine sulle prove. Tuttavia, dobbiamo anche dire che gli esseri umani sono capaci di pervertire le cose migliori. La pratica della tortura prevedeva regole precise ed esclusioni per certe categorie di persone, come gli anziani, le donne gestanti, i bambini. Ma quando si iniziò a cercare il diavolo o le streghe, lì non ci furono più limiti. Nacquero le “cause eccezionali” in cui si poteva usare la tortura senza limite alcuno.

Purtroppo, ancora una volta, la sua analisi ci dimostra come l’uomo, per esercitare il potere e per mantenerlo, sia disposto a modificare il sistema a suo piacimento. Di conseguenza, è evidente che nel suddetto sistema (quello inquisitorio) il reo-confesso ovvero il colui che si è dichiarato colpevole (magari sotto tortura) la persona perde ogni dignità, viene disumanizzata al punto che può essere eliminata dalla società e, come abbiamo visto, dalla vita terrena. Secondo Lei, il nostro sistema opera in fondo in fondo, seppure con delle differenze, ancora così?

No, penso che le cose siano profondamente cambiate, grazie a Beccaria e a una concezione della giustizia che aveva cessato di tenere conto dell’altro mondo. Non per niente la nuova forma della giustizia si basò sulla privazione della libertà graduata secondo l’unità di misura della vita umana e vi aggiunse il lavoro forzato, esemplato sugli istituti per poveri e poi sull’industria di fabbrica. Fu l’utopia punitiva, come ha scritto Tullio Padovani. E oggi dobbiamo affrontare e risolvere il problema del carcere che non redime ma crea criminali.

Un sistema ingiusto, profondamente ingiusto. Anzi, a dire il vero, se guardiamo le nostre società “evolute”, queste sono ancora piuttosto ingiuste, poiché dispongono di un sistema penale che è severo con i deboli, i diversi e i fastidiosi e che è tollerante con i forti, i conformi e con coloro che sono funzionali al mantenimento dello *status quo*. Che cosa ne pensa?

Mi viene in mente sempre Kant e il suo considerare la pianta umana una pianta storta.

Le differenze di poteri, di beni e di risorse sono evidenti e la giustizia, che dovrebbe andare oltre a queste differenze, non ce la fa; non riesce nemmeno a arginare i cattivi sistemi penali. Solo in casi isolati. Ho avuto modo, in un’occasione, di parlare con Guido Calabresi, un grande giurista, autore di

un libro fondamentale che suggerirei di leggere a tutti i giuristi¹⁵ che faceva parte della Suprema Corte di Giustizia, di famiglia ebraica, immigrato negli Stati Uniti per le infami leggi razziali del '38, Gli chiesi come si comportava quando doveva decidere nei confronti di una persona condannata a morte. Lui disse che l'unico strumento che aveva e che impiegava era quello delle eccezioni e dei rinvii, cioè esattamente lo strumento che il nostro giudice ottocentesco, Francesco Carrara, credente, cattolico, uomo di straordinaria cultura e umanità, impiegò nel 1858 quando riuscì ad evitare, a Lucca, che venissero mandati a morte dei sacrileghi sulla base delle norme volute da una sovrana bigotta. Carrara rinviò, rinviò e rinviò, con la speranza che arrivasse l'unità d'Italia, come poi accadde.

Il fatto che oggi, in varie parti del mondo ci siano ancora persone condannate alla pena capitale è tremendo. La pena di morte è uno strumento efferato che viene usato dal sistema penale come sanzione inflitta dal potere giudiziario come espressione fondamentale del dominio supremo della legge. Ma questo potere è anche espressione e voce del potere politico. Ad esempio, oggi la nomina da parte del presidente degli Stati Uniti del membro mancante nella Corte Suprema pone nelle mani di una figura come Trump la possibilità di scegliere una persona che potrà decidere in materie come l'aborto e la pena capitale secondo le idee dello steso Trump, che ben conosciamo.

Nel Suo libro affronta spesso il tema del perdono e della vendetta e in particolare, in un passaggio, afferma che il perdono è solo una legge astratta, concretamente poco applicata, perché è schiacciata dalla legge vigente, che è quella della vendetta. Come possono coesistere questi due opposti?

Negli anni Ottanta, Umberto Eco, in un suo articolo su di un quotidiano, commentando il caso della sentenza per l'assassinio di un bambino rapito e ucciso che aveva suscitato grande emozione e fatto proporre di nuovo la pena di morte, scrisse che se fosse successa a lui come padre una cosa del genere non si sarebbe accontentato di una condanna alla pena di morte ma avrebbe voluto avere l'assassino nelle sue mani, farlo soffrire, straziarlo per giorni e giorni, per saziare la sua sete di vendetta. Ma per fortuna, disse anche, siamo tutti legati a un sistema giuridico e ad un meccanismo di giustizia che serve a restaurare l'ordine turbato. La giustizia non può sanare il delitto compiuto, ha il compito di consentire che si possa andare avanti; non è vendetta ma è un sistema razionale, retto da regole, grazie al quale c'è un giudice e c'è una sentenza a cui tutti dovranno obbedire, anche coloro che vorrebbero di più¹⁶. L'argomento di Eco era giusto e lo condivido. Noi non siamo mai soddisfatti dalla giustizia penale perché dentro di noi c'è una fiera che vorrebbe sbranare, vendicare l'offesa subita. La giustizia è un sistema di composizione, anche di ingiustizie collettive, colossali. Pensi al Sudafrica e a chi ha lottato a lungo per cambiare il regime di quel Paese e oggi ha sperimentato una inedita forma di pacificazione attraverso la conoscenza della verità. Colui che ha commesso dei reati lo dice, confessandolo a tutti, così da guadagnarsi il diritto ad andare avanti. In effetti non si poteva processare tutta la popolazione bianca colpevole di un sistema di discriminazione e di delitti e crimini razziali. Per andare avanti si doveva passare attraverso la pacificazione non tacita ma raggiunta attraverso la conoscenza della verità dei delitti.

La giustizia è un sistema necessariamente difettoso perché fatta dagli uomini per affrontare le realtà degli uomini: essa è legata al carattere incompiuto dell'essere umano, in parte bestia in parte uomo. Del resto lo abbiamo visto: l'inquisizione è stata una scoperta razionale ma è stata trasformata fino al punto di erogare sofferenze estreme e creare problemi immensi; il cristianesimo è una religione bellissima ma è diventato, ad un certo punto, un sistema di potere, nelle mani degli uomini, che ne hanno interpretato i dettami a loro uso e consumo. Non senza responsabilità dei primi apostoli. Ho sempre davanti a me questo passo della Lettera di San Paolo ai romani, capitolo 13 versetto 1, *Omnis potestas a Deo*. San Paolo è di fronte al mondo romano, deve professare il Cristianesimo e cosa dice?

¹⁵ G. Calabresi, *Scelte tragiche*, Giuffrè, 1978.

Siate sottomessi al potere, la nostra religione non è di questo mondo e in questo mondo ogni potere viene da Dio. Questo permise ai cristiani di essere tollerati nel mondo romano, un mondo a lungo politeistico. Così la regola di attribuire a volontà di Dio tutto quello che facevano i potenti si è trasmessa fino allo stato moderno, con gli esiti che conosciamo.



La pazzie dei giudici ciechi, xilografia, dalla *Constitutio penalis Bambergensis*, Magonza, 1507
(in A. Prosperi, *Giustizia bendata*, cit., p. 37)

Sistemi costruiti dagli esseri umani e dagli stessi deformati, sempre per il potere. Ma, secondo Lei, stiamo arrivando ad un momento di svolta? Glielo chiedo perché nella postfazione del Suo libro vi è un passaggio dove lei fa riferimento alle resistenze fortissime che vi saranno davanti all'ingresso, in questa nuova epoca dell'umanità, dei progressi tecnologici e scientifici che ci consentiranno di conoscere molte cose. Perché ritiene che vi saranno delle resistenze? In fin dei conti alcuni progressi scientifici potrebbero consentire alla giustizia di vedere meglio?

Sì, siamo anche noi, come sempre, in un'epoca di passaggio verso un futuro sconosciuto. Io quando scrivevo questo libro non immaginavo l'arrivo della pandemia, che agirà come la peste nera del Medioevo, cambiando completamente i dati reali, sbilanciando un sistema che appariva determinato a muoversi verso la conquista e lo sfruttamento di tutte le risorse del pianeta. Io lì facevo riferimento solamente alla scoperta scientifica che permette a ogni essere umano di prevedere la malattia che lo ucciderà, se non verrà investito prima da un'automobile. Scoperte come queste chiedono di riflettere su quale sarà il loro impatto.

Un mio amico, Remo Bodei, ha scritto il suo ultimo libro che è uscito mentre lui stava morendo, sul rapporto di dominio e di sottomissione dal punto di vista storico e filosofico¹⁷, facendo un racconto di come fino ad ora le democrazie si siano sempre servite, per il benessere degli abitanti, del lavoro servile, dagli schiavi antichi ai servi, agli operai, agli immigrati. Ecco, ora nasceranno dei sistemi gestiti da robot e noi che rapporto avremo con l'intelligenza artificiale? Forse potremmo diventare noi i loro

¹⁷ R. Bodei, *Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, macchine, intelligenza artificiale*, Il Mulino, 2019.

schiavi in futuro? Le contraddizioni sono oggi fortissime, nel mondo attuale, tra chi ha e chi non ha, tra chi ha libertà e chi no. La sfida è creare un sistema funzionante, all'altezza dello sviluppo della specie umana nel tempo, soprattutto in un tempo in cui la specie umana ha talmente sfruttato e aggredito le altre specie, da costringere un *virus* a uscire fuori da un pipistrello dove abitava e a saltarci addosso. È un problema serio questo, anche perché abbiamo alterato il funzionamento del nostro pianeta: le temperature si alzano, i ghiacciai si sciolgono, le risorse diminuiscono e le condizioni esistenziali potrebbero divenire invivibili non solo per molte specie animali ma anche per noi. Quindi l'adattarsi al nuovo è una cosa che la specie umana ha fatto di continuo, ma ora c'è anche il problema di come potrà adattarsi ad un sistema dove grandi masse umane chiedono una giustizia sociale e la stessa terra che ci ospita dà segni di non poterne più di noi.

Come abbiamo detto, il sistema penale di oggi è forte con i deboli e debole con i forti ed è lo "specchio incrinato" di una giustizia sociale fortemente compromessa. È ora di cambiare, di invertire la rotta?

Certo, è ora. La giustizia non può rendere il mondo più giusto, lo può addolcire, può cercare di rimediare a certe cose. Ad esempio, il giudice minorile ha un compito delicatissimo nella nostra società perché interviene sulle nuove generazioni in "difficoltà". Il giudice non può cambiare il mondo, può aiutare però un po' di persone.

Il problema è fino a che punto i problemi creati dall'umanità stessa ci possono permettere di andare avanti oppure si ritorcono contro di noi, così come si sta ritorcendo contro di noi l'invasione umana sulla natura.

Adesso si dice che lo Stato stia diventando inesistente perché non è più capace di contenere i problemi del controllo sociale: a mio parere serve qualcosa che superi lo Stato e che affronti, ad esempio, i problemi connessi alle migrazioni delle popolazioni a livello globale.

Un'ultima domanda: la presenza dei crocifissi nelle aule dei tribunali, cosa ha rappresentato? È forse l'espressione simbolica del sofferto rapporto tra le due dimensioni della giustizia: il perdono, reclamato dal Vangelo, e la vendetta, imposta dalle esigenze del potere temporale?

È stato il Re di Francia nel '600 ad introdurre per legge il crocifisso nei tribunali. Io partecipai a un incontro di giuristi a Camerino una ventina d'anni fa, proprio sulla questione del crocifisso che all'epoca era molto viva nelle discussioni. Fu un incontro molto interessante, peccato che non pubblicarono gli atti. La presenza del crocifisso venne considerata sotto due aspetti: da un lato, come sanzione in nome di Cristo di quello che faceva il tribunale – degradando la religione a garanzia dell'operato del tribunale e ledendo la libertà religiosa garantita dalla Costituzione; dall'altro lato, come testimonianza per tutti del dolore umano rappresentato proprio dal crocifisso, come aveva scritto Natalia Ginzburg¹⁸. In realtà nel sistema italiano, di un popolo che, come scrisse Machiavelli, per colpa degli "esempi rei" offerti dalla Roma papale era diventato "senza religione e cattivo", quel crocifisso è entrato nei luoghi pubblici – le scuole, le carceri, i tribunali etc. – solo a ricordare il potere della Chiesa romana come religione ufficiale o comunque privilegiata dal Concordato all'interno del sistema politico italiano.

¹⁸ N. Ginzburg, *Il Crocifisso silenzioso*, in *L'Unità*, 22 marzo 1988.

— Alla radice dell'imputabilità e della colpevolezza penali. Conversazione con Massimo Cacciari – Ch. 1

Libertà, giustizia e inferno dantesco del diritto penale.
La coscienza umana tra scienze biologiche e filosofia

At the root of criminal imputability and guilt. Conversation with Massimo Cacciari – Ch. 1

*Freedom, justice and Dante's Hell in criminal law.
Human consciousness between biological sciences and philosophy*

di Susanna Arcieri, Fabio Basile, Raffaele Bianchetti, Massimo Cacciari (coordina: Paola Emilia Cicerone)

“Al cuore (o al cervello) dell'imputabilità e della colpevolezza, tra scienza, filosofia e diritto penale. Si può davvero ancora sostenere che l'uomo è libero? La coscienza e l'iceberg dell'inconscio che il diritto penale non può (o non vuol) vedere”

Buongiorno Professore; sappiamo che Lei è recentemente entrato a far parte, in qualità di responsabile, del Comitato Scientifico di [Human Brains](#), l'iniziativa sul cervello e la coscienza lanciata questo autunno dalla Fondazione Prada.

È proprio dallo spunto rappresentato da *Human Brains* che vorremmo dare avvio a questa conversazione, nella quale rifletteremo su temi legati alla coscienza umana, ai concetti di libero arbitrio e di colpevolezza, anche in relazione al diritto. A quest'ultimo tema, in particolare, è dedicato il recente volume *"Elogio del Diritto"*¹, scritto da Lei insieme a Natalino Irti e che si apre con un saggio di Werner Jaeger, con lo stesso titolo.

Ma partiamo prima di tutto dalla scienza: nella presentazione del progetto *Human Brains* dello scorso 22 ottobre, ha parlato di un «salto quantico» che la coscienza umana ha fatto per diventare quello che è oggi. Potrebbe spiegarci meglio questo concetto?

È chiaro che non sono un neurologo, né uno scienziato che studia i processi cerebrali. Sono un filosofo che ritiene che da sempre la filosofia debba avere a che fare con il progresso scientifico, con le acquisizioni più importanti della scienza "dura" e, in particolare, con quei rami della scienza che studiano, con progressi straordinari, le basi biologiche della nostra coscienza.

La storia della filosofia inizia dicendo: "Conosci te stesso", ma non è possibile farlo se non conosciamo il nostro corpo. È una contraddizione in termini. O decidiamo di essere i più astratti tra i dualisti e, dunque, scegliamo di credere che la sostanza estesa sia qualcosa di completamente separato dalla sostanza pensante – cosa che lo stesso Cartesio, al quale si deve l'introduzione del dualismo nella filosofia moderna, non riteneva affatto: questa è infatti una semplificazione risibile del discorso cartesiano –, oppure siamo costretti a interrogarci sulle basi biologiche della coscienza.

Ciò che caratterizza l'essere umano è la coscienza, ma la coscienza ha basi biologiche, è un prodotto dell'evoluzione. Tuttavia – e tutti gli scienziati veri ormai lo danno per pacifico –, esiste un salto drammatico.

Al convegno della Fondazione Prada, diversi tra i più grandi e illustri neurologi hanno insistito su questo dato. C'è una sorta di anello mancante tra l'evoluzione della nostra specie, a partire dai primati, e l'emergere della coscienza, così come del linguaggio (che è una delle caratteristiche uniche della nostra specie, posto che nessun altro animale, neanche i primati più evoluti, sono dotati del linguaggio).

Esiste una base biologica della coscienza, inevitabilmente. E le scienze del cervello sono ormai giunte a un punto tale da essere in grado di comprendere il funzionamento di un singolo neurone. D'altra parte, tuttavia, i diversi neuroni collaborano tra loro ed è a questo punto che emerge questo fenomeno straordinario che è la coscienza umana. Un grande psicologo, Antonio Damasio, ha parlato del "dono del sé", alludendo a qualcosa che, appunto, ci viene donato. Non sappiamo da dove venga questo dono. Si tratta di un fatto fisico, è qualcosa che riguarda la natura, a meno di voler credere – come ad esempio credeva Dante, e con lui tutte le grandi tradizioni religiose – che questa parte noetica ci venga direttamente da Dio. È del tutto lecito ritenerlo, credere cioè che esistano, da un lato, una base vegetativa sensitiva della nostra anima e, dall'altro, una base noetica, che al contrario viene da fuori di noi.

Se però non crediamo questo, dobbiamo allora ritenere che questa coscienza abbia una base biologica e che la natura – appunto – abbia fatto un salto.

Lei poco fa accennava al fatto che è nella natura dell'uomo porsi delle domande. La domanda sul libero arbitrio è una di quelle l'uomo si pone da sempre, dalla notte dei tempi, che cosa ci può dire in proposito?

¹ Editore da La nave di Teseo, 2019.

Siamo ancora sul terreno della coscienza. Libero arbitrio e coscienza, così come il linguaggio, sono termini correlati, perché sono tutte dimensioni tipiche del nostro “esserci”. In tutte le specie animali troviamo volontà di vita. I filosofi l’hanno spiegato da tempo, dal *conatus* di Leibniz, alla volontà di vita Schopenhauer, che citava Spinoza. E poi c’è questo salto, che ripeto, è drammatico, in cui emerge la coscienza, che ci porta al linguaggio e a interrogarci sulla nostra libertà. Perché il fatto che noi siamo esseri straordinari rispetto a tutti gli altri, perché siamo coscienti di noi stessi, delle nostre sensazioni, e siamo capaci di parlare, genera l’idea di libertà: la nostra straordinarietà fa sì, cioè, che ognuno di noi si senta libero rispetto alla “legge della natura”.

Il che, però, non è vero. La coscienza ha una base biologica, dunque non sarò mai libero rispetto a questa base biologica. Ci sentiamo liberi ed è inevitabile che sia così, in quanto siamo straordinari rispetto alla normalità della natura, ma è un’illusione. La libertà è questo: è un sentimento fondato sul fatto che linguaggio e coscienza sono davvero qualcosa di straordinario rispetto ad altri esseri viventi.

Nella storia umana, però, questa dicotomia fra libero arbitrio e determinismo ha condotto a diatribe profonde, religiose e filosofiche...

È una dicotomia del tutto fasulla perché si basa su un colossale equivoco. Io debbo considerarmi **del tutto** parte della natura. Non c’è, nella scienza, alcuno spazio per poter accogliere l’idea che la mia parte noetica venga da fuori di me. Noi siamo parte della natura e quindi niente affatto liberi. Saremo condizionati dalle leggi della natura come chiunque altro. Tuttavia, allo stesso tempo, siamo anche esseri straordinari rispetto agli altri, e perciò ci sentiamo liberi. Il dibattito si fonda su un equivoco: siamo semplicemente di fronte a due prospettive diverse sulla stessa cosa, non c’è alcuna contraddizione.

Nell’ambito del diritto penale questa diatriba è sempre stata d’impero superata. Il diritto penale, infatti, è costruito sul sentimento di libertà di cui ha appena parlato: formula i suoi precetti e applica le sue pene confidando su questo sentimento di libertà. Tuttavia, all’atto pratico, il diritto penale va a colpire persone che, secondo la prospettiva da Lei illustrata, libere non sono. Persone che, forse, margini di scelta non avevano. Secondo Lei c’è un modo per superare questa contraddizione?

Il diritto penale è una mia antica passione perché si lega profondamente al grande tema filosofico di cui abbiamo parlato. Poi, come diceva Simone Weil, il diritto penale puzza tremendamente d’inferno², pertanto ha un fascino straordinario, come l’Inferno di Dante.

A mio avviso, bisognerebbe sempre iniziare un corso di diritto penale studiando l’Inferno di Dante. Lì, infatti, tutto è chiaro, perché c’è l’idea che la punizione sia perfettamente giusta perché perfettamente commisurata alla colpa commessa, e in questa perfetta commisurazione, in questo equilibrio che, in quanto tale, evita qualsiasi vendetta, tutto è perfettamente proporzionale. Il contrappasso, che meraviglia. Una giustizia divina matematica. Più perfetta è la pena, più il condannato deve lasciare ogni speranza. Questo è l’Inferno, qualcosa che contraddice la lieta novella.

Sarebbe necessario riconoscere, scientificamente, che ogni azione conscia è solo la punta dell’iceberg di un immenso inconscio. Il giudice che commina la pena che cosa sa di tutta questa parte? Egli giudica esclusivamente la parte visibile dell’iceberg, ma è totalmente ignorante dell’inconscio.

² S. Weil, *Attesa di Dio*, 1949, a cura di J.-M. Perrin, trad. it. di Orsola Nemi, Rusconi, 1996.

Nella nostra vita conscia agiamo secondo meccanismi che sono al 90% inconsci. La consapevolezza scientifica dovrebbe farci rendere conto che un'azione conscia nasce sempre, comunque, da un immenso e profondissimo inconscio.

Questa circostanza è stata dimostrata con chiarezza dagli studi sul cervello.

E allora come fa il diritto penale? È semplice. Funziona secondo il meccanismo del "come se": io agisco come se questo problema non ci fosse, o avesse una rilevanza minima. E vado avanti così.

È per questa ragione che il diritto penale puzza d'inferno: come la giustizia divina di Dante, esso non tiene minimamente conto dell'inconscio. Né peraltro potrebbe, in effetti, tenerne conto, poiché altrimenti qualsiasi forma di diritto verrebbe meno.

Questo è il dramma che mi ha sempre affascinato del diritto penale: la sua base tragica. Il diritto penale non può permettersi di prendere in considerazione il fatto che ciò che avviene a livello conscio è anche il prodotto dell'inconscio.

(continua...)

— Riflessioni su droghe e antiproibizionismo (ovvero: non sempre il silenzio è d'oro)

Intervista a Persio Tincani

Reflections on drugs and antiprohibitionism (that is: silence isn't always golden)

Interview with Persio Tincani

di Susanna Arcieri, Persio Tincani

Buongiorno Professore: nel suo libro [Perché l'antiproibizionismo è logico \(e morale\). Filosofia, diritto e libertà individuali](#) (Sironi Editore, 2012), Lei scrive che le leggi sulla droga, per quanto formalmente legittime, non sono legittime dal punto di vista morale. Può illustrarci meglio il suo punto di vista in proposito? In che senso possiamo fare una distinzione tra legittimità formale e morale?

Intendo dire che, dal punto di vista prettamente formale (al netto delle varie questioni di legittimità costituzionale che sono state sollevate negli anni con riguardo a singole disposizioni o a loro parti), le leggi in materia di droga sono a mio avviso legittime. È piuttosto la loro legittimità sotto il profilo morale che io metto in discussione. In particolare, queste norme sono moralmente illegittime in quanto violano il fondamentale principio del danno, secondo il quale – per dirlo in poche parole – un'azione è illegittima se suscettibile di produrre un danno in capo ad altri. Un sistema giuridico può essere definito “liberale” solo se rispetta il principio del danno, e questo non avviene nel caso delle leggi sulla droga, perché proibiscono (direttamente o indirettamente) condotte che hanno effetti solo sulle persone che le pongono in essere. Ovviamente, quindi, definisco queste leggi moralmente illegittime da una prospettiva liberale.

A proposito di danno, nel suo libro sostiene inoltre che uno degli ostacoli a una riforma delle leggi antidroga risiede nella generale disinformazione, da parte del pubblico, in ordine ai reali effetti nocivi per la salute prodotti dalle singole sostanze.

Da cosa dipende questa disinformazione, secondo lei? E quali i possibili “antidoti” alla disinformazione, sia per gli adulti sia per gli adolescenti?

La disinformazione dipende in massima parte da una prospettiva morale che il legislatore si è dato. Vale a dire una prospettiva orientata ad allontanare quanto più possibile le persone dalle droghe, spaventandole.

Ricordo che quando ero ragazzo era molto frequente che a scuola venisse invitato il cosiddetto “esperto”. L’esperto entrava in aula per tenere agli studenti una lezione sulla droga. La prima cosa che ci diceva era che la *cannabis*, l’*hashish*, ecc., danneggiano gravemente le cellule cerebrali. Sostanzialmente ci raccontava che, se una persona fa uso di *cannabis*, rischia di subire danni neurologici, di “bruciarsi il cervello”.

Ricordo che, da ragazzino, non ho mai creduto a queste cose, nemmeno per un momento. Non perché fossi pratico dell’argomento, anzi: ero uno dei pochi della mia classe che non faceva uso di *cannabis*, e anche adesso, per quel che mi importa, potrebbero anche smettere tutti di coltivarla. Mi rendevo conto però del fatto che molti dei migliori tra i miei compagni di classe facevano abitualmente uso di *cannabis*. Per cui, pur non avendo alcuna conoscenza diretta del fenomeno e dei suoi effetti, guardandomi intorno constatavo che le cose non sembravano affatto essere come l’esperto ci raccontava: tanti di quelli che prendevano i voti più alti fumavano, ma l’esperto ci diceva che la *cannabis* produce quasi subito dei danni pesanti e irreversibili al cervello. Inoltre, nel parlarci dei danni prodotti dalla *cannabis*, l’esperto non citava mai alcuna fonte, ricerche o studi che fossero, a supporto delle proprie affermazioni. Il che è perfettamente ovvio, dal momento che, semplicemente, all’epoca (erano gli anni ’80) non esisteva nulla del genere: i primi studi scientifici che mostrano effetti sulle cellule cerebrali della marijuana, infatti, sono molto successivi a quel periodo.

Così, l’esperto (gli esperti) hanno subito perso ogni credibilità ai miei occhi da studente, qualunque cosa ci dicessero. Soprattutto nella prospettiva di un ragazzo giovane, se la prima cosa che una persona dice è una bugia, ecco che quella persona viene immediatamente etichettata come “bugiardo”. Non credevo più a nulla di ciò che gli esperti ci raccontavano, e come me molti altri compagni di classe, neppure laddove, invece, avremmo dovuto dar loro ascolto. Ad esempio, non li prendevo sul serio quando ci spiegavano (e questo è vero!) che il consumo di cocaina è molto pericoloso, in quanto può causare improvvisamente, anche a fronte di dosi modeste, un infarto del miocardio.

Ricordo che una volta, durante le scuole medie, incontrammo un esperto in qualche modo “diverso” dagli altri. Era un medico dell’ospedale della Spezia, esperto di sostanze stupefacenti. Esordì dicendo che non dovevamo pensare che la droga fosse “il diavolo”, che non è vero che se avessimo provato ad assumere una qualunque sostanza una volta ne saremmo subito diventati dipendenti; tuttavia, allo stesso tempo ci ha informato anche dei pericoli derivanti dal consumo di sostanze, il tutto secondo un linguaggio adatto ai ragazzini di quell’età.

L’indomani, un gruppo di mamme si è presentato a scuola per protestare, sono usciti articoli sui giornali, e quel medico non è più stato invitato.

Quel che voglio dire, attraverso questi aneddoti, è che secondo la nostra cultura un esperto che non dica che «la droga uccide», non ha il permesso di dire nulla. Il problema è che questi “esperti” parlano a persone – gli studenti – che con buona probabilità fanno uso di droghe, o quantomeno (come era il mio caso) conoscono diverse persone ne fanno uso. I giovani sanno perfettamente che non tutti coloro che assumono droghe diventano imbecilli. Informare in questo modo per spaventare non funziona, specie – ripeto – quando si ha a che fare con gli adolescenti.

Un altro tema interessante sul quale prende posizione è quello del rapporto tra droghe e aumento dei tassi di violenza. Anche a tal proposito, sostiene che vi sia un grave problema di

informazione, e che addirittura vengano talora diffusi «dati statistici falsi». A suo avviso, il motivo per cui vengono veicolate informazioni del genere è lo stesso? Lo scopo è sempre “spaventare”?

Io credo che in questo caso l'intento sia più che altro quello di “demonizzare”. È il modo perfetto per creare un nemico, che è una cosa molto utile per la stabilità dell'ordine politico. Si pensi a Carl Schmitt, che addirittura riconduceva la stessa esistenza del “politico” alla creazione della dicotomia *amicus-hostis* (tra tutti, si può guardare la sua ormai classica raccolta di saggi sull'argomento *Le categorie del politico*, pubblicata dal Mulino per la prima volta negli anni Ottanta)

Nella parte finale del mio libro, cito un autore, Thomas Szasz, il quale scrisse, nel suo libro [*Our Right to Drugs*](#) (Praeger, 2002), che la droga è il capro espiatorio perfetto. Questo perché è qualcosa che addirittura non esiste: infatti, “la droga” in sé non esiste, esistono semmai tante sostanze, anche profondamente differenti tra di loro. “La droga” è come il male: esistono tante azioni negative, ma non il male puro. Il male non lo vediamo, vediamo solo azioni cattive. Sotto questo profilo, con la droga il gioco funziona perfettamente, è un capro espiatorio meraviglioso.

Ad esempio, si sente spesso dire che, fra i criminali violenti, la maggior parte fa uso di eroina. Non ci viene però detto se queste persone fanno anche uso di tabacco, perché sappiamo tutti che la nicotina non ci rende aggressivi. Della “droga”, invece, diamo per scontato che sia così, quando semplicemente non è vero, almeno non è vero per tutte le sostanze proibite. Tra l'altro, solo per inciso, al giorno d'oggi si parla molto di eroina, ma se c'è una persona tranquilla al mondo è, quella il tossico che si è appena fatto una dose di eroina, che – ricordiamocelo – è un narcotico. Se parlassimo di cocaina, sarebbe già diverso. O di alcol, del quale però non parliamo se non quando si tratta di incidenti stradali.

Il problema è che si tende a mettere tutto sullo stesso piano, si parla di “droga” senza fare gli opportuni distinguo, e questo genera incomprensioni, confusione e paure ingiustificate. Tuttavia, come dicevo, credo che lo scopo in questo caso sia non tanto quello di “spaventare”, quanto quello di creare un capro espiatorio. Molto remunerativo, tra l'altro; ancora Tom Szasz, nel suo libro, lo spiega molto bene: «l'antidroga coincide con lo Stato».

Ora, io non voglio essere pessimista. L'antidroga, nel senso più ampio del termine, è senz'altro una buona cosa, non voglio dire che sia solo un *business*, però è senza dubbio un qualcosa attorno a cui girano molti soldi e che dà lavoro a molte persone. Persone che, spesso, sono in assoluta buona fede e fanno del bene alla nostra società. Tuttavia la cronaca, anche giudiziaria, ci parla talvolta di personaggi ambigui, che cavalcano la paura collettiva in materia di droghe e si presentano al pubblico come “guaritori”, promettendo miracoli e truffando le persone. Parlando in generale, la stampa e le televisioni, in passato come adesso, ci presentano chiunque sia un personaggio in vista nell'antidroga come una figura specchiata, ma non è raro che la cronaca giudiziaria ne restituisca un'immagine molto diversa. Si pensi per esempio al caso di Vincenzo Muccioli, l'ex direttore della comunità di San Patrignano, che è stato condannato per favoreggiamento in omicidio, e per di più la vittima era una persona affidata alle cure della sua comunità; oppure a don Pierino Gelmini, fondatore della comunità Incontro, che aveva nella sua fedina penale una condanna a quattro anni e sette mesi di reclusione per truffa e che al momento della sua morte era imputato di reati molto gravi, tra i quali lo stupro, ai danni di ospiti della sua comunità. Colpevole o innocente che fosse, è obbligatorio qui sospendere il giudizio, di questa faccenda si parlò molto poco.

C'è però anche qualcosa di vero? In altre parole, come stanno realmente le cose, con riguardo al binomio droghe-violenza, anche e soprattutto dal punto di vista scientifico?

. Naturalmente, ci sono casi in cui il consumo di sostanze stupefacenti si associa a comportamenti aggressivi. Nel libro riporto un caso, noto come “il delitto del Canaro”, nel quale era

coinvolto un signore di Roma, Pietro De Negri (detto appunto “il Canaro”), un cocainomane che alla fine degli anni '80 torturò e uccise barbaramente un'altra persona, sotto l'effetto della cocaina¹. Durante il processo, il Canaro confessò l'omicidio e disse anche di aver assunto volontariamente la sostanza perché era consapevole del fatto che, altrimenti, non sarebbe riuscito portare a termine il suo progetto criminoso, perché temeva che non avrebbe avuto la necessaria determinazione a compiere tutte quelle crudeltà. E non voglio dire che non manchino altri esempi del genere, ma si tratta di casi davvero sporadici che sarebbe sbagliato prendere per la normalità o per il paradigma.

È senz'altro vero che possa esserci un legame tra droghe e violenza, ma andiamo a vedere quanti sono i casi di questo tipo: come ricordo nel libro, mentre lo stavo scrivendo nella lista dei ricercati più pericolosi dell'FBI, c'era un solo narcotrafficante, gli altri erano perlopiù terroristi che agivano per motivi di “intossicazione” religiosa, per usare una terminologia cara a Dan Dennett². Le persone religiose, anche molto religiose, nel mondo sono miliardi. Bin Laden o Eric Rudolph (l'antiabortista americano autore di decine di attentati dinamitardi, tra i quali il fallito attentato dello stadio di Atlanta durante la cerimonia inaugurale delle olimpiadi, dove aveva minato l'intero stadio per causare una strage) hanno messo delle bombe e hanno ammazzato tante persone per esclusivi motivi religiosi, ma questa non è assolutamente una ragione per mettere la religione fuorilegge e per impedire a mia madre di andare in chiesa domenica prossima. Però il Canaro e il mostro del Circeo sembrano buone ragioni per proibire a tutti di usare cocaina. Non mi pare un ragionamento molto robusto.

Uno dei più famosi sostenitori dell'antiproibizionismo negli Stati Uniti, un docente universitario di diritto penale (repubblicano) Robert Hardaway, ha scritto un libro che si intitola *No Price Too High* (Praeger, 2003), in cui mette a confronto i dati delle statistiche reali con quelli riportati dai giornali. Mostra che, secondo i dati reali, il 98% degli stupri sono commessi da persone per le quali non c'era il minimo sospetto che durante il delitto fossero sotto l'effetto di stupefacenti. Sono dati impressionanti. Tra l'altro non è raro che negli Usa gli attacchi più radicali al proibizionismo provengano da destra. Negli anni Novanta, Dick Eldredge, grande finanziatore di Reagan, pubblica un libro dal titolo *Ending the War On Drugs* (Bridge Works, 1998), dove dichiara direttamente nel sottotitolo che questa è «la soluzione per l'America».

Quale potrebbe essere un possibile “antidoto” alla disinformazione, sia per gli adulti sia per gli adolescenti?

L'unica strada percorribile è quella di fare dell'informazione corretta, come accade ad esempio in Olanda. Lì è facilissimo trovare e acquistare la marijuana, eppure solo il 2% degli adolescenti olandesi ne fa uso. In Italia siamo invece a circa un quarto del totale, quindi il 25% dei giovani.

Perché questa differenza? In Olanda si è scelto di investire risorse importanti in politiche di informazione e sensibilizzazione nelle scuole, e il risultato si vede. Di tutti i ragazzi che provano a fare uso di marijuana – che magari sono molti più dei loro coetanei italiani –, solo il 2% di loro diventa consumatore stabile. Ciò dimostra anche che la politica del terrore, ossia la nostra, non serve al suo scopo: questa strategia infatti, specie quando si parla di adolescenti, in realtà non spaventa nessuno, semmai produce l'effetto contrario. Che è quello di cui parlavo prima, ossia che, a fronte della prima informazione falsa ricevuta, l'adolescente finisce col non credere più a nulla circa i danni provocati dalle droghe, anche quando invece dovrebbe farlo (e dovrebbe effettivamente spaventarsi).

A questo punto, verrebbe spontaneo chiedersi: come siamo arrivati a questo? Come è possibile, cioè, che nonostante il consumo di droghe accompagni la storia dell'uomo fin dalla preistoria, si sia col

¹ C. Lucarelli, M. Picozzi, *La Nera. Storia fotografica di grandi delitti italiani dal 1946 ad oggi*, Mondadori, 2006.

² D.C. Dennett, *Rompere l'incantesimo*, Raffaello Cortina Editore, 2007.

tempo instaurata una cultura tale per cui, oggi, le norme proibizionistiche sono considerate quasi intoccabili, indiscutibili (almeno nel nostro paese)?

Sono successe tante cose in mezzo. La mia idea di fondo è questa: con riguardo alla regolamentazione delle droghe, quel che abbiamo fatto non è stato tanto *proibire* le droghe, quanto tracciare un confine. Un confine normativo, tra droghe lecite e droghe illecite. Questo confine, però, non trova alcun equivalente nella pericolosità delle singole sostanze e nei relativi effetti.

Se prendiamo ad esempio il fumo – da quando abbiamo iniziato a parlare, sono già alla mia seconda sigaretta – e confrontiamo i dati sulla mortalità da fumo di sigaretta con quelli derivanti dal consumo di sostanze illegali, così come presentati dal Ministero della salute, scopriremo che, in un anno, le sigarette uccidono quaranta volte di più rispetto alle droghe proibite. Parlo di percentuali di decessi sulla popolazione dei consumatori. In termini assoluti, invece, sono circa 500 le persone che in un anno muoiono direttamente a causa della droga. Stiamo parlando quindi di cifre molto basse. Leggere la notizia che in Italia le overdose da eroina (una singola sostanza tra tutte) sono aumentate del 15 o del 20 per cento nell'ultimo anno può impressionare, ma davvero facendo due conti ci potremmo accorgere che stiamo parlando di poche unità in termini assoluti.

Nel corso della storia, alcune sostanze sono state bandite perché sono state etichettate come associate "al nemico" (così è accaduto negli Stati Uniti con l'LSA, per esempio, che era la droga degli *hippy* che mettevano in discussione la cultura del lavoro del "sogno americano"), mentre altre, che per ragioni culturali hanno sempre fatto parte delle nostre tradizioni, sono state sempre considerate lecite, fino addirittura a incoraggiare il consumo (pensiamo al culto del vino in Italia o in Francia, per esempio). Oltre alla cultura, però, sono anche le motivazioni politiche a incidere sul punto esatto in cui abbiamo tracciato il confine tra lecito e illecito.

Un confine che, una volta fissato, non può più essere messo in discussione.

Perché non può più essere messo in discussione? Perché, secondo Lei, è così difficile intavolare un dibattito serio, onesto e (soprattutto) scientificamente fondato, per discutere gli argomenti a favore e contro una eventuale politica antiproibizionista riguardo agli stupefacenti?

Guardi, le racconto un aneddoto a questo proposito. Lo scorso maggio, ho invitato a Bergamo Mike Vitiello, un penalista americano piuttosto noto, professore presso la University of the Pacific, McGeorge School of Law, dove attualmente detiene la cattedra del corso di *Marijuana Law* ed è autore, tra l'altro, di un volume che si intitola *Cases and Material on Marijuana Law* (American Casebook Series, 2019).

L'ho invitato per parlare della legge sulla legalizzazione della *cannabis* in California, entrata in vigore all'inizio del 2018³. Vitiello era già stato in Italia l'anno precedente, sempre su mio invito, per illustrare ai nostri studenti i contenuti della nuova legge, e ho voluto contattarlo nuovamente, a circa un anno di distanza dell'entrata in vigore della riforma, per discutere dei primi effetti della normativa nella società californiana.

La mia proposta, tuttavia, non è stata ben accolta all'interno del mio dipartimento: mi sono sentito dire, infatti, che «i seminari devono rispettare la politica del dipartimento». Erano tutti d'accordo su questo punto – anche alcuni colleghi che non aprono mai bocca durante le riunioni – e, di fatto, hanno tentato in ogni modo di dissuadermi dall'organizzare l'incontro. Qualcuno mi ha addirittura rivolto un'osservazione di questo tipo: «del resto, si tratta di un argomento di cui non ti sei mai occupato». Ora, quelli legati al proibizionismo e all'antiproibizionismo delle droghe sono problemi che

³ Cfr., sul tema, l'articolo *Come funziona la marijuana legale in California*, ne *Il Post*, 2 gennaio 2018.

studio da quindici anni. Ci ho scritto un libro e qualche decina di articoli. Si può senz'altro dire che me ne sono occupato male, ma non che non me ne sono occupato. Insomma, non volevano proprio lasciarmelo fare.

E come è finita?

È finita che il seminario l'ho organizzato lo stesso. Naturalmente, tutto è passato sotto silenzio, ma non importa.

È stato un episodio che mi ha colpito. Cosa c'è da aver paura, mi chiedo? È una legge. La preoccupazione, forse, era che potesse comparire qualche articolo di stampa intitolato "L'Università di Bergamo è a favore della droga!". Ma che cosa vuol dire "essere a favore della droga?". Assolutamente nulla. Se facciamo un seminario sugli effetti di una riforma fiscale stiamo invitando la gente a non pagare le tasse? Inoltre, siamo martellati dagli inviti a "internazionalizzare" le nostre lezioni e le nostre ricerche. Qui abbiamo una legge californiana della quale i giornali hanno parlato per mesi, perché non dovrebbe essere opportuno parlarne in una facoltà dove si studiano le leggi, e per di più con un luminare indiscusso?

Eppure, ho motivo di ritenere di non essere il solo a credere che gli argomenti di cui parliamo siano estremamente importanti, per tutti i motivi di cui stiamo discutendo. Quando è uscito il mio libro, *Perché l'antiproibizionismo è logico (e morale). Filosofia, diritto e libertà individuali* (Sironi Editore, 2012), il mio Ateneo mi chiese di farne una presentazione in piazza; ho accettato e mi sono trovato davanti un pubblico di duecento persone, che di certo non si trovava lì perché gli sono simpatico; quelle persone erano lì perché erano interessate all'argomento trattato nel libro. A quella conferenza partecipò anche l'amico Massimo Corti, un medico che allora dirigeva un Sert e che si occupa stabilmente di dipendenze, e le nostre posizioni sulla proibizione erano identiche. La cosa non deve stupire, perché proprio con la Società di Medicina delle Dipendenze ebbi poi occasione di collaborare per anni, in tante occasioni, e fui invitato un paio di volte da Paolo Jarre, che allora ne era il direttore, a scrivere sulla loro rivista. Sostanzialmente, la posizione dei clinici non si discosta dalla mia.

Eppure, come dicevo, è molto difficile parlare di questi argomenti in Italia. E le ragioni, anche qui, sono in parte culturali e in parte (soprattutto) politiche.

Il meccanismo è simile a quello relativo al dibattito sulla pena di morte in America. La condanna capitale è ormai diventato un istituto "sostanzialmente americano", profondamente radicato nella cultura statunitense, che quasi concorre a costruire un senso di identità nazionale. Per questo motivo, è anche qualcosa di cui non si può parlare. Negli Stati Uniti, proporre l'abolizione della pena di morte in sede politica, significa immediatamente perdere le elezioni. In Italia è la stessa cosa con la droga. Questa è la ragione per cui manca un dibattito serio. Non vogliamo toccare un argomento che sappiamo essere intoccabile.

Il Prof. [Carl Hart](#), neuroscienziato americano e membro del Comitato Scientifico di DPU, ha scritto diversi articoli e libri per sostenere l'importanza della depenalizzazione del consumo di droga e la necessità di concentrare gli sforzi, piuttosto, nella promozione di interventi di tipo sociale, atti a colpire i determinanti sociali che favoriscono la diffusione e l'aumento dei consumi delle sostanze stupefacenti nella popolazione.

Quale è la Sua opinione in proposito?

Credo che Hart abbia perfettamente ragione. Tra l'altro, questo è un tema che si riallaccia a studi condotti già a partire dagli anni '40 sulla morfina, e poi ripetuti con varianti per praticamente tutte le sostanze. Nei primi studi, i ricercatori prendevano un gruppo di volontari e un gruppo di pazienti

ospedalizzati, trattati abitualmente con la morfina, e somministrarono la sostanza in dosi uguali a entrambi i gruppi. Naturalmente c'è sempre un terzo gruppo, di controllo, a cui invece fu somministrato un placebo. In nessun caso il gruppo di volontari sviluppava dipendenza. Nessuno dichiarò di trovare l'esperienza piacevole, a meno di intendere il piacere come assenza di dolore. Qualcuno disse: Beh, se ti piace la nausea allora puoi dire che è piacevole.

Questi studi indicano chiaramente che il contesto sociale esercita un'influenza determinante nello sviluppo della tossicodipendenza. La prima sigaretta che ho fumato mi è piaciuta un sacco, ma alla maggior parte delle persone non accade così. La prima sigaretta solitamente non piace, anzi, disgusta. Però esiste (esisteva, soprattutto in passato) una certa "cultura" del fumo; fumare fa sentire forti, contribuisce alla costruzione di un senso di identità. Ai tempi di mio padre, le sigarette venivano date dal genitore al ragazzino quando questi aveva tredici, quattordici anni, e questo significava che il figlio era diventato uomo. Oggi ovviamente non è più così, e meno male, perché fumare non è consigliabile. La diffusione del consumo di droghe ha una ragione simile, almeno in parte. Nelle *inner city* statunitensi, quello che gestisce il traffico è anche la persona più in vista, quella alla quale ti rivolgi per un lavoro. Assumere droghe è il passaggio nell'adulthood. Anche se questi sono casi tutto sommato estremi, non possiamo negare che in molte comunità, non necessariamente criminali, esista una cultura della droga per la quale, se usi per esempio cocaina, sei *cool*. Da noi, intendo, non in qualche condominio di Harlem.

Legalizzazione o liberalizzazione? Quale è la differenza, e quale delle due strade ritiene che debba essere seguita?

Io sostengo la legalizzazione. Per due ragioni: la prima è una ragione molto concreta. Le sostanze stupefacenti sono prodotti molto richiesti, dei quali in Italia circa cinque milioni di persone fa un uso più o meno stabile. Non vedo allora per quale motivo un prodotto così richiesto non debba essere considerato interessante dallo Stato. Anche per guadagnarci tassando i profitti.

C'è poi una seconda ragione. Vede, a me piace la grappa, non ne bevo più tanto spesso, ma mi piace. Ha presente la classica "grappa del contadino"? Quella che viene portata in dono alle cene tra amici, di cui vengono celebrate le qualità e il gusto speciale? Ecco, io la grappa del contadino la regalerei solo a qualcuno che mi sta veramente antipatico perché, in realtà, il contadino non sa fare la grappa. Non è un professionista, non sa distillare, e spesso finisce col distribuire, anche inconsapevolmente, un prodotto pericoloso perché è normale che contenga metanolo (la "testa" della distillazione).

Qualche anno fa in Italia successe un fatto molto grave: un'azienda piemontese mise sul mercato un vino di bassa qualità a cui era stato aggiunto del metanolo per alzare il tasso alcolico. Si poteva fare con lo zucchero, ma il metanolo costa molto di meno. Nel solo mese di marzo del 1986, quando venne scoperta questa adulterazione, morirono per avvelenamento da metanolo più di trenta persone, e decine di altre riportarono danni permanenti agli occhi e ad altri importanti organi.

Pensiamo ora all'overdose da sostanze. Se io decidessi di assumere una dose di eroina, è molto probabile che sbaglierei qualcosa, ad esempio potrei calcolare il quantitativo in modo errato, ed è altrettanto probabile che finirei col farmi del male. Al tossico esperto questo non accade; lui sa benissimo "come farsi" e, se muore di overdose, non è perché ha sbagliato qualcosa, è solo perché *non sa* quanto principio attivo contiene la dose che si sta iniettando. Né sa che cosa c'è davvero dentro. Chi analizza le dosi commerciali, trova letteralmente di tutto. Non di rado, anche ossa di pollo tritate. Lo stesso Hoffman, l'inventore dell'LSD, dichiarò di aver analizzato per conto del governo una sessantina di partite di LSD commerciale e di non aver mai trovato in quel prodotto la minima traccia di acido lisergico. Spesso, quel che trovava era semplicemente stricnina, un alcaloide molto tossico. Non dico che l'eroina faccia bene, ma dico che la maggior parte degli effetti nocivi per la salute

dell'eroinomane non sono causati dal diacetato di morfina ("Eroina", *Heroin*, è il nome commerciale che diede la Bayer, quando la sostanza era lecita, per il mercato statunitense) ma dalle decine di sostanze inquinanti che si trovano nell'eroina che si compra in giro.

Se io ho al cuore la salute delle persone, devo evitare che si verifichino cose di questo tipo. Sequestriamo partite di mozzarelle perché forse in quel terreno c'è la diossina, ma non ci preoccupiamo dei milioni di ragazzi che fumano *hashish* che non sappiamo come sia stato coltivato. Liberalizzare significa non prevedere che le sostanze siano sottoposte a dei controlli di qualità e che debbano rispettare precisi standard igienici, come invece avviene per tutte le cose che sono in commercio. La legalizzazione comporta invece che lo Stato possa controllare quello che le persone comprano per farne uso, e questo avrebbe effetti estremamente positivi sulla salute della gente, fermo restando che la proibizione non ha avuto mai nessun effetto di rilievo sui consumi. Negli Usa, durante il proibizionismo si beveva tanto alcol quanto prima. Adesso, in Italia e in tutti gli altri posti del mondo in cui le droghe sono fuorilegge, ciascuno di noi sa perfettamente dove andare per comprarne un po'. Lo sanno quelli che le usano e lo sanno quelli che non le usano. E lo sanno anche le forze dell'ordine, immagino anche molto meglio di noi. Ma sanno anche che fare arresti in quel bar o in quella discoteca o in quel parco avrebbe come solo risultato quello di spostare altrove lo spaccio, ed è comprensibile che si preferisca avere "la situazione sotto controllo" a non sapere, almeno per un po', dove si svolge il mercato nero.

Se la proibizione non toglie le droghe dal mercato, ha invece l'effetto di mettere sul mercato prodotti molto pericolosi. Negli Stati Uniti c'è uno studio molto bello di Mike Vitiello in cui si dimostra che l'inquinamento della falda acquifera è dovuto in maniera non irrilevante alle coltivazioni clandestine di *cannabis* presenti negli Stati Uniti. Ovviamente, dal momento che è vietato coltivare la *cannabis*, non esiste alcun controllo sui concimi e sui diserbanti utilizzati nelle coltivazioni. E così, i produttori abusivi sono liberi di impiegare qualunque sostanza, anche le più nocive, pur di veder crescere le loro canne di canapa belle e rigogliose. Se arriva la polizia, non mi chiede di certo di vedere quali fertilizzanti o quali diserbanti uso, ma mi arresta perché coltivo *cannabis*, ovviamente. E stiamo parlando di una delle droghe considerate, e a ragione, di per sé meno pericolose.

Quando sento dire che, se decidessimo di legalizzare, vorrebbe dire che lo Stato "sta alzando le mani", quasi mi arrabbio. È vero l'opposto, lo Stato sta alzando le mani *adesso*. Legalizzare vuol solo dire che lo Stato, finalmente, prende in mano le cose e si assume l'onere di regolamentare. Se vogliamo sconfiggere la criminalità, l'unica cosa che ha senso fare è toglierle l'ossigeno, toglierle i soldi.

Citando ancora Thomas Szasz, Lei afferma nel Suo libro che «la guerra alla droga è un *business* formidabile». Ci spiega meglio questo concetto? In che misura i discorsi che stiamo facendo incidono su questo legame tra droghe e profitto economico?

Incidono molto. Tanti criminologi affermano che la mafia sta progressivamente spostando il proprio *business* verso mercati legali, come trasporti e costruzioni; tuttavia il grosso del bilancio della criminalità organizzata ancora oggi viene da lì, dalla droga (molto meno dalla prostituzione). I sequestri che periodicamente avvengono possono sembrare impressionanti, a volte. Si parla di qualche tonnellata di eroina sequestrata in questo o in quel porto e ci sembra un colpaccio ai danni dei trafficanti, ma non è così. Chi studia da vicino il fenomeno del consumo ci dice, invariabilmente, che la droga sul mercato nero è sempre disponibile, e che i sequestri non hanno nemmeno l'effetto di ridurre la quantità al punto di farne salire il prezzo di vendita. Quello che arriva ogni giorno è il flusso continuo di un fiume in piena.

Quello che intende dire Szasz, però, è una cosa diversa, e cioè che l'antidroga, oltre a essere la causa dei grandi guadagni del *business* criminale, è un *business* in sé. Lui esagera quando scrive che

l'antidroga coincide con lo Stato, perché lo Stato fa tante altre cose; ma non sbaglia quando ci fa notare che l'antidroga, presa come attività complessiva, è la fonte di reddito principale o esclusiva per tantissime persone, che lavorano a vario titolo nelle istituzioni. Il suo pessimismo arriva a fargli dire che questa è la ragione per la quale la "guerra alla droga" non finirà mai (del resto, che non sia proprio una *Blitzkrieg* è evidente): significherebbe far perdere il lavoro a tanta gente, addirittura (ma come ho detto, io non la penso così) vorrebbe dire che lo Stato dovrebbe trovare qualcos'altro da fare, perché non avrebbe più giustificazione.

Al di là di queste iperboli, alle quali ogni lettore di Szasz si abitua subito, credo che proprio la pervasività dell'antidroga e il suo alto costo, a fronte di risultati inesistenti, dovrebbe però farci pensare, per esempio per domandarci se non esistano modi migliori per spendere tutto quel denaro e per impiegare le competenze di tutte queste persone. Magari per informare correttamente, oppure per indirizzare chi non ha intenzione di smettere verso modalità di consumo più salubri. Anche adesso, con il proibizionismo, le varie strutture di prossimità svolgono un lavoro splendido nella riduzione del danno. La semplice distribuzione gratuita di siringhe sterili ha fatto drasticamente calare, nei luoghi in cui avviene, la diffusione dell'Aids nella comunità dei tossicodipendenti.

— La sfida della prova neuroscientifica. Intervista a Pietro Pietrini

The challenge of neuroscientific evidence. Interview with Pietro Pietrini

di Susanna Arcieri, Pietro Pietrini

È ampiamente noto il suo coinvolgimento, in qualità di perito o consulente tecnico di parte, nell'ambito di alcuni processi penali del nostro paese, spesso definiti "storici", nei quali ha fatto ingresso la cd. prova neuroscientifica.

Possiamo pensare, ad esempio, al celebre caso di Trieste del 2009 (nel quale il giudice d'appello, chiamato a valutare la correttezza della condanna per omicidio inflitta in primo grado a un cittadino Algerino, ha ritenuto, sulla base di una perizia redatta da Lei e dallo psicologo Giuseppe Sartori, di applicare la riduzione massima di pena prevista per il vizio parziale di mente), o alla vicenda di Como di due anni successiva (nell'ambito della quale, sempre assieme al Prof. Sartori, ha prodotto una perizia nella quale si sosteneva che la ragazza, al momento del delitto, non era capace di intendere e di volere in ragione di un *deficit* cerebrale rilevato nel corso delle indagini diagnostiche).

A partire dalla sua esperienza nelle aule di tribunale, e alla luce dei suoi studi, quali conclusioni ritiene si possano trarre, oggi, in merito al rapporto tra neuroscienze, responsabilità penale e imputabilità?

Mi pare che questa sia la domanda centrale dell'intera questione. La potremmo affrontare in questo modo: **che cosa le neuroscienze sono in grado di offrire in più** rispetto alle altre metodologie che sono state utilizzate fino a questo momento – e che ancora oggi vengono utilizzate –, per determinare la capacità di intendere e di volere e il grado di responsabilità di un individuo nel processo penale?

A tal proposito, parterei da una considerazione: molto spesso, e ormai da tempo, nell'ambito del processo penale si assiste a un fenomeno che ricorda l'antico adagio ebraico secondo cui «se ci sono due ebrei nella stanza, avrai almeno tre opinioni». Volendo tradurre il proverbio in chiave moderna, potremmo dire che «se in aula ci sono quattro periti, avremo almeno cinque opinioni diverse».

Il punto è che, nell'ambito della valutazione eseguita in sede di procedimento penale, i pareri espressi da periti e consulenti differiscono enormemente; si passa letteralmente dal bianco al nero e, anche quando le opinioni sono, per così dire, "dello stesso colore", non di rado lo sono sulla base di motivazioni diverse, alcune delle quali appaiono anche palesemente infondate. Si spazia infatti da affermazioni non molto distanti dal: «è così perché lo dico io» a ragionamenti pretestuosi o, addirittura, del tutto illogici, che non supererebbero il vaglio della critica scientifica.

In un simile scenario, sono convinto che il primo e principale scopo dell'introduzione delle tecnologie neuroscientifiche in sede processuale sia quello di **limitare il più possibile la soggettività**.

Quello della soggettività individuale, infatti, è un problema fondamentale, specie nel campo della psichiatria (e della psichiatria forense ancora di più). E questo perché, a differenza di quanto accade nelle altre branche della medicina, in ambito psichiatrico non possiamo beneficiare del supporto offerto dai test di laboratorio o dalle misure strumentali. Diagnosticare un disturbo psichico è cosa ben diversa – volendo proporre un esempio comune – dal determinare se un individuo sia affetto da diabete. Nel primo caso mancano, infatti, tutti quei dati quantificabili e verificabili, scientificamente validati (come i livelli di glicemia, i valori di glucosio nelle urine, e così via), riconosciuti come oggettivi dalla comunità internazionale, che permettono di effettuare una diagnosi di malattia attendibile e ragionevolmente certa. In psichiatria, è quasi impossibile parlare di dati incontrovertibili e intrinsecamente affidabili. **Non possiamo, ad oggi, misurare la capacità di intendere e di volere, il libero arbitrio o la capacità di autodeterminazione, come misuriamo la glicemia.**

Questa, a ben vedere, è la vera sfida: arrivare in futuro a misurare, non tanto il libero arbitrio in sé – concetto estremamente vago e altrettanto complesso da definire –, quanto **alcuni dei parametri** indicativi della capacità dell'individuo di comprendere la natura e il significato delle proprie azioni e della sua facoltà di agire diversamente, che sono i pilastri centrali dell'imputabilità penale, la cosiddetta "capacità di intendere e di volere".

La domanda diventa, allora, qual è il contributo che le neuroscienze possono dare per misurare quei parametri potenzialmente indicativi della capacità di autodeterminarsi?

Si badi bene, non a caso parliamo di *contributo* da parte delle neuroscienze. A mio avviso, infatti, esse non potrebbero né dovrebbero in ogni caso arrivare a *sostituirsi* agli altri sistemi tradizionali usati per l'indagine clinica diagnostica in ambito forense – il colloquio clinico, l'uso di test psicometrici, la raccolta di dati amnestici –. Al contrario, le neuroscienze potrebbero utilmente integrare le tecniche ordinarie, contribuendo al processo diagnostico e riducendo la variabilità soggettiva di giudizio dei singoli esperti.

Il problema della soggettività del giudizio di periti e consulenti si traduce spesso in un problema anche per il giudice, che è chiamato a stabilire quale, tra le diverse opinioni espresse dai vari esperti in merito all'imputabilità del reo, debba essere considerata ai fini della decisione. Sulla base di quali criteri il giudice compie questa valutazione?

Si dice che il giudice è *peritus peritorum*, il che implica che spetta a lui l'ultima parola in merito al contenuto delle perizie. Non di rado, peraltro, il giudice penale ritiene di discostarsi dai risultati delle valutazioni degli esperti in sede di decisione, anche nel caso in cui siano state prodotte nel processo più perizie tutte concordanti tra loro.

Ricordo un caso in particolare, una vicenda molto nota – anche per la particolare brutalità dei fatti –, a cui ho preso parte personalmente alcuni anni fa. In quel processo erano stati nominati diversi

esperti, tre periti del giudice e almeno quattro consulenti tecnici di parte, e tutti concordavano sul fatto che l'imputato avesse un disturbo di personalità.

La convergenza di opinioni, però, non sempre risolve tutti i problemi. In quel processo, infatti, si trattava di stabilire se quel disturbo di personalità, dato di per sé pacifico, fosse rilevante o meno ai fini della valutazione dell'imputabilità del reo, vale a dire – secondo la formulazione usata nella famosa sentenza Raso¹ –, **se quel disturbo di personalità fosse “grave”**. Su questo punto, infatti, le opinioni di periti e consulenti erano estremamente divergenti l'una dall'altra.

Ciò accade proprio perché, come dicevo, in ambito psichiatrico mancano i parametri oggettivi disponibili in altri settori della medicina e questo, purtroppo, apre le porte a una grande variabilità di giudizi. **Se avessimo a disposizione indicatori certi** non solo dell'esistenza di un disturbo mentale, ma anche della sua gravità, in termini di relativa incidenza sulla capacità di intendere e di volere, **i tassi di soggettività del processo penale – sia per quanto riguarda periti e consulenti, sia con riferimento al giudice – diminuirebbero notevolmente.**

Un altro esempio. Oggi, grazie alle moderne tecniche neuroradiologiche, abbiamo la possibilità di misurare la densità neuronale in aree del cervello che sono cruciali per il controllo degli impulsi. Una simile informazione rileva o non rileva ai fini del giudizio di imputabilità? Alcuni studi condotti su ampie popolazioni di soggetti psicopatici autori di reato hanno mostrato che questi soggetti hanno - in una zona della corteccia prefrontale che è fondamentale per il controllo degli impulsi, per la pianificazione e per il comportamento sociale – un 20% di neuroni in meno rispetto alle altre persone. Questo dato sopravvive alle correzioni statistiche legate a fattori cosiddetti di covarianza, vale a dire quei fattori che potrebbero fornire una spiegazione alternativa del fenomeno osservato, quali ad esempio: abuso di sostanze o alcool, traumi cranici, scarsa istruzione, contesto sociale e di vita disfunzionale, ecc. Sappiamo quindi che non è l'abuso di sostanze o altro a rendere questi individui quello che sono e sappiamo anche che lesioni grossolane, clinicamente rilevanti, in alcune aree del cervello comportano alterazioni del modo in cui l'individuo agisce. Tutto questo dice qualcosa in merito all'imputabilità di quella persona, oppure non dice nulla?

Una delle maggiori sfide delle moderne neuroscienze è proprio questa, cercare di utilizzare i metodi neuroscientifici al fine di ridurre la soggettività individuale, ottenere dati oggettivi e riproducibili, che possano contribuire a ricostruire la criminogenesi e la criminodinamica in ambito psichiatrico-forense.

Se potessimo effettivamente ridurre la soggettività dei giudizi di periti e consulenti, ciò comporterebbe a suo avviso anche una minore variabilità delle decisioni del giudice? In particolare, ritiene che il giudice disponga delle competenze sufficienti a consentirgli di operare una valutazione oggettiva e razionale in questo campo?

Posto che uno dei pilastri del procedimento penale è il libero arbitrio, ossia la capacità dell'individuo di autodeterminarsi, più saremo in grado di rendere “oggettiva” la valutazione di questa capacità, di renderla misurabile, minore sarà la discrezionalità soggettiva di tutti gli attori del processo penale, giudice compreso.

Lei pensa che il problema della diminuzione dell'imputabilità – o “riduzione del libero arbitrio”, potremmo dire – sia un problema che si pone solo con riferimento a individui affetti da una patologia psichiatrica o che, viceversa, può interessare tutte le persone in quanto tali?

¹ Cass. pen., sez. un., 25 gennaio 2005, n. 9163, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1851.

Un noto neuroscienziato americano, [David Eagleman](#), ha affermato a tal proposito che, via via che le nostre tecniche di indagine miglioreranno nel corso degli anni, saremo sempre più capaci di spiegare le cause dei comportamenti umani, così assottigliando sempre più il confine tra ciò che oggi definiamo “fisiologico” e “patologico”².

La domanda è molto interessante e mi offre anche la possibilità di chiarire alcuni aspetti. Nei casi di patologia conclamata, come ad esempio un tumore in una certa area del cervello, o una demenza frontale – ci sono casi processuali molto famosi a tale proposito –, è certamente più semplice stabilire l'esistenza di una relazione causale tra la patologia e il comportamento tenuto dal soggetto. Tuttavia, anche in simili ipotesi, non sempre il giudice penale ritiene che la presenza della patologia abbia esercitato un ruolo causale rilevante sulla condotta criminosa. Così è stato stabilito, ad esempio, dal giudice del noto caso del pediatra di Venezia, al quale ho preso parte personalmente in qualità di consulente tecnico di parte. Si tratta di un caso interessante perché si sono viste alcune fallacie del processo logico seguito dagli esperti in sede di discussione.

In particolare, i periti del giudice non concordavano con quanto affermato nella nostra consulenza tecnica, vale a dire che **il tumore al cervello da cui era affetto l'imputato**, che comprimeva dal basso verso l'alto la corteccia prefrontale, **aveva avuto un ruolo chiave nella manifestazione dei suoi comportamenti pedofili**³. Il problema era che le ragioni poste dai periti alla base delle proprie critiche erano, per la gran parte, prive di riscontro scientifico e contrastanti con la clinica. A solo titolo di esempio, il periziando presentava una riduzione a tunnel del campo visivo⁴. Questo dato era pacifico, essendo stato rilevato anche dai periti stessi nel corso dell'esame dell'imputato e dimostrato all'esito della visita oculistica specialistica con esame campimetrico. Quello che invece è stato oggetto di contrapposizione tra noi consulenti e i periti in sede di discussione in udienza riguardava la genesi di tale riduzione del campo visivo. Per noi la causa era la compressione che il tumore esercitava sui nervi ottici che, per l'appunto, passano subito al di sotto della corteccia prefrontale, a contatto con la stessa. Tale spiegazione era perfettamente in linea con il riscontro neuroradiologico del tumore che, come abbiamo già detto, si espandeva dal basso verso l'alto arrivando a comprimere la corteccia prefrontale e quindi inevitabilmente anche i nervi ottici alla base della stessa.

Per i periti del giudice, per contro, il tumore non aveva alcun ruolo e la riduzione del campo visivo sarebbe stata invece di natura isterica. Conclusione inaccettabile sul piano clinico, visto che per definizione si considera la possibilità dell'origine isterica di un fenomeno solo e soltanto quando tutti gli accertamenti sono negativi e dunque non si riscontra alcuna alterazione in grado di spiegare il *deficit*⁵! Per non parlare poi del fatto che il periziando non aveva alcuna storia di disturbi d'ansia o di fenomenica psicopatologica compatibile con l'ipotesi di un disturbo di conversione, terminologia con la quale si indicano oggi le manifestazioni isteriche. Parimenti, i periti affermarono che era assurdo parlare di pedofilia e tanto meno di pedofilia acquisita; al contrario, l'interesse sessuale del periziando

² D. Eagleman, *In incognito. La vita segreta della mente*, Mondadori, 2012, p. 196 («più diventeremo abili nello specificare in che modo il comportamento derivi da microscopici dettagli del cervello, più gli avvocati difensori potranno fare appello ad attenuanti biologiche e più le giurie, di conseguenza, porranno gli imputati dal lato “non colpevole” della linea di faglia»).

³ Il caso in questione è stato riportato nella seguente pubblicazione scientifica internazionale: G. Sartori, C. Scarpazza, S. Codognotto, P. Pietrini, *An unusual case of acquired pedophilic behavior following compression of orbitofrontal cortex and hypothalamus by a Clivus Chordoma*, in *J Neurol*, 263(7), 2016, pp. 1454-1455.

⁴ La riduzione a tunnel del campo visivo è la perdita dell'ampiezza della visione laterale. Il paziente vede solo ciò che si trova in un angolo ristretto di visuale di fronte a sé, appunto come se fosse all'interno di una galleria.

⁵ Il confutare qualsiasi ruolo causale del tumore nella genesi delle alterazioni comportamentali del periziando implicava necessariamente negare che la riduzione a tunnel del campo visivo fosse dovuta all'effetto di compressione del tumore sui nervi ottici, essendo essi immediatamente sottostanti alla corteccia prefrontale.

nei confronti dei piccoli pazienti era dovuto al fatto che egli «aveva una sessualità quantomeno in fase di declino [...] e ciò favorisce senz'altro le manifestazioni erotiche "stravaganti"»⁶.

C'è poi un altro caso recente negli Stati Uniti, molto simile a quello del pediatra di Venezia. L'imputato era un giovane insegnante di educazione fisica che, a un certo punto della sua vita, ha iniziato a manifestare un comportamento inopportuno, estremamente disinibito nei confronti prima delle colleghe e, poi, anche dei suoi giovani allievi. La situazione si fece preoccupante al punto che l'insegnante fu ricoverato presso una clinica per il trattamento dei disturbi sessuali. Il suo comportamento, però, non fece che peggiorare, così come i suoi sintomi: poco prima di arrivare a giudizio dinanzi al giudice penale, infatti, il reo fu colpito da una crisi epilettica. Fu quindi portato immediatamente in ospedale e sottoposto a risonanza magnetica, la quale mise in evidenza la presenza di un emangioma intracranico, cioè un tumore dei vasi sanguigni, che comprimeva gran parte dei lobi frontali. Tolto il tumore, il paziente riprese una vita normale e anche il suo comportamento tornò quello di un tempo. Rifece i test a cui fu sottoposto mentre si trovava in clinica e i risultati tornarono ad essere normali.

Non accadde nulla per un paio di anni, finché un giorno si ripresentarono i medesimi sintomi e i medesimi atteggiamenti sessualmente molesti nei confronti di colleghe e studenti. Contestualmente, gli esami rivelarono una recrudescenza del tumore. In ambito scientifico, questo si chiama "esperimento perfetto", o *test-retest*. Quando vogliamo dimostrare che tra A e B c'è un nesso di causa, si guarda innanzitutto se, in presenza di A, B compare; poi si toglie A e si vede se anche B viene meno; infine, si mette nuovamente A e si verifica se anche B ricompare. Il verificarsi di questa condizione consente di stabilire il rapporto eziologico tra i due fattori con certezza pressoché assoluta.

Nonostante tutto ciò, **simili circostanze non sempre hanno un impatto significativo in sede giuridica, probabilmente perché, semplicemente, non siamo ancora pronti ad accettare queste cose.** Tornando al processo veneziano, forse, se non si fosse trattato di un processo mediatico, se non avesse coinvolto minori, l'esito avrebbe potuto essere differente. Forse sarebbe stato accettabile ritenere che le alterazioni comportamentali dell'imputato fossero causate, o quantomeno facilitate, dal tumore che premeva sulla corteccia cerebrale⁷.

Cosa dire, però, dei casi in cui non sono ravvisabili alterazioni clinicamente rilevanti nel paziente? Questa è proprio la linea di ricerca che in questo momento ci interessa. Posto che ciascun individuo è diverso, la nostra attuale linea di ricerca si focalizza sul cercare di mettere insieme fattori diversi – genetici, di morfologia cerebrale, di funzionamento cerebrale, di abuso di sostanze, di privazione di sonno, ecc. – che, secondo la migliore letteratura disponibile, risultano essere coinvolti nella nostra capacità di controllare il comportamento.

La nostra ipotesi di lavoro intende verificare se esista quella che abbiamo definito una ***Functional Frontal Fragility Syndrome***, che si può tradurre con "Sindrome di Fragilità Funzionale Frontale". In estrema sintesi, stiamo cercando di **isolare una serie di fattori che, se presenti (non necessariamente tutti contemporaneamente), possono determinare una riduzione della capacità del soggetto di controllare i propri impulsi.** In questo campo di studi, peraltro, la variabilità è altissima, a livello sia interindividuale – tra individui diversi – sia intraindividuale – rispetto al medesimo soggetto. Ciò comporta che, ad esempio, di fronte allo stesso stimolo ambientale, due soggetti reagiranno in modo differente. Ma comporta altresì che una stessa persona, in condizioni diverse o in momenti diversi della sua vita, risponderà in maniera differente a quel medesimo stimolo. È qualcosa di cui

⁶ Dalla Relazione di perizia.

⁷ Sul tema vedasi anche C. Scarpazza S. Pellegrini, P. Pietrini, G. Sartori, *The Role of Neuroscience in the Evaluation of Mental Insanity: on the Controversies in Italy: Comment on "on the Stand. Another Episode of Neuroscience and Law Discussion from Italy"*, in *Neuroethics*, Vol 11, Issue 1, 2018, pp. 83 ss.

facciamo esperienza continuamente. Se siamo in condizioni di particolare rilassamento, se siamo di buon umore e abbiamo dormito a sufficienza, facciamo meno fatica a controllare le nostre reazioni rispetto a quando siamo sotto stress. Penso che sia capitato a tutti noi, in un momento di rabbia, di dire qualcosa di cui subito dopo ci siamo pentiti, di rompere qualcosa di proposito o di dare un pugno sul muro. Una percentuale molto piccola di noi, invece, può reagire allo stress o alla rabbia arrivando anche a commettere un omicidio o un altro crimine violento.

Lei ha fondato e guida il gruppo di ricerca del Molecular Mind Laboratory (MoMi Lab) della Scuola IMT Alti Studi Lucca, che ha recentemente pubblicato lo studio "[Emotionotopy in the Human Right Temporo-Parietal Cortex](#)" (in *Nature Communications*, 10, 5 dicembre 2019), nel quale si dà conto della possibilità di localizzare topograficamente le principali emozioni umane – gioia, sorpresa, paura, tristezza, rabbia e disgusto – all'interno di un'unica particolare area del cervello. Nello studio si afferma che il meccanismo di funzionamento delle emozioni da voi osservato sarebbe sostanzialmente lo stesso che governa le percezioni sensoriali – vista, udito, olfatto, gusto, tatto –. Ci racconta qualcosa in più su questo studio? Quali sono a suo avviso le maggiori ripercussioni delle Sue scoperte?

Emozione e ragione sono i due aspetti principali che modulano il nostro comportamento. Al di là di quello che ci piace credere, noi non siamo esseri puramente razionali. L'emozione gioca un ruolo fondamentale; prova ne è il fatto che tre anni fa, nel 2017, è stato assegnato il premio Nobel per l'economia a Richard Thaler, il quale ha scoperto, per l'appunto, che l'economia non è affatto una scienza basata sul comportamento razionale e che le scelte economiche sono dettate più spesso dalle emozioni che dal ragionamento. Ci sono giochi economici, ben noti in psicologia e in economia comportamentale, come ad esempio l'*Ultimatum Game*, che mettono chiaramente in luce quanto noi non siamo esseri razionali.

Emozione e ragione sono le due braccia delle scelte comportamentali e perfino nella legge giocano un ruolo. C'è un famoso studio⁸, condotto da un gruppo di ricercatori israeliani, che hanno esaminato l'effetto dell'*ego depletion*, cioè dell'affaticamento, della stanchezza mentale, e che hanno osservato come la probabilità degli imputati di ottenere sentenze favorevoli aumentassero significativamente subito dopo le pause dall'udienza, vale a dire quando i giudici erano più riposati e avevano avuto modo di mangiare qualcosa.

Quello pubblicato lo scorso dicembre è l'ultimo studio, in ordine di tempo, condotto dal gruppo del MoMiLab nell'ambito di un progetto di ricerca nato oltre 25 anni fa, per indagare le basi cerebrali della vita emotiva e del comportamento umano. Con questo studio, in particolare, abbiamo cercato di individuare le zone del cervello nelle quali le emozioni vengono percepite e scomposte nei loro gradienti fondamentali. Abbiamo così isolato un specifica area cerebrale, denominata giunzione temporo-parietale destra, in corrispondenza della quale è possibile vedere tutti i gradienti delle emozioni. Lo studio è a mio avviso interessante in quanto **propone per la prima volta una "mappa" chiara e oggettiva di dove vengono modulate le componenti fondamentali delle emozioni nel cervello**, aprendo la strada a una maggiore comprensione – appunto, più oggettiva – delle alterazioni patologiche.

È quindi possibile immaginare anche nuove possibilità diagnostiche, per il futuro?

⁸ S. Danziger, J. Levav, L. Avnaim-Pesso, *Extraneous factors in judicial decisions*, in *PNAS*, vol. 108, n. 17, 2011, p. 6889, oggetto di commento da parte di S. Arcieri, *La giustizia è ciò che il giudice ha mangiato a colazione?*, in *questa rivista*, Fascicolo 4/2019, pp. 265 ss.

In un certo senso sì. Come ho già detto più volte, in psichiatria, contrariamente a quanto accade in molti altri campi della medicina, non disponiamo di marcatori oggettivi, che ci consentono di formulare diagnosi certe e incontestabili. Pensiamo al caso della depressione: per stabilire che un paziente è affetto da depressione, devo basarmi su ciò che posso osservare – il linguaggio del corpo, l'atteggiamento complessivo, le affermazioni del paziente. Non posso prescrivere un esame del sangue, o un altro tipo di analisi finalizzato a verificare se un certo parametro – indicativo della presenza della malattia – presenta valori anomali. Certo, in realtà questo tipo di esami viene prescritto comunque, in quanto consente di escludere che vi siano altre componenti (ad esempio, una condizione di ipotiroidismo) in grado di contribuire allo stato depressivo. Questi test, però, non ci permettono di affermare che il paziente è depresso e se la depressione è grave. In psichiatria, purtroppo, ancora non esiste nulla di tutto ciò. Questo lascia ampio spazio alla discrezionalità, che si riflette in tassi di concordanza diagnostica piuttosto bassi.

Ecco che, allora, torniamo alla domanda di poco fa: **potranno le neuroscienze, in un prossimo futuro, arrivare a fornire una fisiopatologia dei disturbi mentali in ambito clinico? E fornire dei dati oggettivi di misurazione in psichiatria forense?**

A questo proposito, peraltro, bisogna tenere presente alcune differenze fondamentali tra la psichiatria clinica e la psichiatria forense. Nel primo caso – almeno tendenzialmente – il paziente si rivolge allo specialista perché ha realmente bisogno di aiuto; non simula e, se simula, questo atteggiamento – il più delle volte – può comunque essere interpretato dal medico come una particolare forma di richiesta d'aiuto. In ambito psichiatrico-forense, al contrario, il paziente autore di reato ha spesso tutto l'interesse a simulare l'esistenza di una malattia mentale, come uno stato di profonda depressione (il che gli consentirebbe, ad esempio, di ottenere una dichiarazione di incompatibilità con il regime carcerario per motivi di salute).

È a conoscenza di altre vicende processuali italiane, diverse da quelle di cui abbiamo parlato – Como, Trieste, Venezia –, nelle quali l'evidenza neuroscientifica si è rivelata decisiva ai fini del giudizio sull'imputabilità del reo?

Credo che si tratti di una questione d'interpretazione. Mi spiego: i casi processuali nei quali fanno ingresso e vengono presi in considerazione elementi di prova quali esami genetici, di risonanza magnetica, di elettroencefalografia o di psicofisiologia sono molti; ve ne sono anche di recentissimi.

Ad esempio, non più tardi dello scorso ottobre ho partecipato a un procedimento penale a carico di un padre accusato dell'omicidio del figlio di un anno; la vicenda ha avuto una certa eco, era su tutti i giornali. In quel caso, proprio sulla base delle evidenze portate in aula dai periti e dai consulenti, tra cui il Prof. Sartori ed io, **il giudice ha riconosciuto la semi-infermità mentale.**

Tuttavia la questione è: in questo caso, come in altri analoghi, **le neuroscienze contano o non contano?** In quel processo dello scorso ottobre, si può dire che i risultati delle prove neuroscientifiche abbiano avuto un ruolo nella decisione finale?

Sulla base della mia esperienza personale in tribunale, posso dire che **i casi in cui sono state portate davanti al giudice evidenze neuroscientifiche, anche al fine di sostenere o di confutare l'impressione diagnostica, sono molto più numerosi di quanto è possibile apprendere leggendo i giornali.** Non sempre, infatti, queste vicende "fanno notizia", ma si tratta di processi tutt'altro che rari.

— Il carcere tra Inferno dantesco e Isola che non c'è

Prison between Dante's Inferno and Never Land

di Eleonora Perego

SOMMARIO: 1. Quanto ne sai veramente di "pena", "processo", "libertà"? – 2. Entrare in carcere spontaneamente: l'esperienza di una volontaria. – 3. Rompiamo la bolla di isolamento del carcere.

SUMMARY: 1. How much do you really know about "punishment", "trial", "freedom"? – 2. Willingly entering prison: the experience of a volunteer. – 3. Let's break the prison isolation bubble.

«Lo duca e io per quel cammino ascoso,
intrammo a ritornar nel chiaro mondo;

...
salimmo sù, el primo e io secondo,
tanto ch'i' vidi de le cose belle
che porta 'l ciel, per un pertugio tondo. 138
E quindi uscimmo a riveder le stelle».

Così come l'Inferno dantesco, l'ingresso in carcere rappresenta l'inizio di una discesa, tortuosa. L'inizio di un viaggio, pieno di contraddizioni e timori, in cui non si è mai da soli ma al contempo si soffre di profonda solitudine, in cui ci sono delle guide, ma durante il quale è facile perdere la speranza. Un percorso che, nell'interesse di tutti, dovrebbe concludersi con una risalita "nel chiaro mondo", perché il desiderio di giustizia non subisca le infiltrazioni della vendetta.

Un tassello fondamentale per la realizzazione di ciò consta in una consapevolezza nuova, a tratti ingenua, che dovrebbero abbracciare tutti, in particolare i non addetti ai lavori, la gente comune che di carcere non vuol sentir parlare, che in carcere non è mai stato, che del carcere fa l'oggetto di commedia. Solo così, forse, anche parole frequenti e spesso abusate, come pena, processo, libertà, acquisteranno un senso diverso. Solo così saremo un po' di più tutti volontari, parte di un mondo parallelo ma intrecciato con la realtà carceraria, di quella gente comune che si impegna quotidianamente a far propria una consapevolezza nuova.

Solo così il carcere smetterà di essere un'isola dimenticata, un'idea confusa nella mente dei più, e sarà possibile andare "oltre" le sbarre, che non chiudono solo le celle, ma anche le menti.

1. Quanto ne sai veramente di "pena", "processo", "libertà"?

Quella "catena del male" che parte dal reato e arriva a provocare nella popolazione paura, rabbia, rancore, vede al centro le persone detenute, a cui la società chiede di pagare sempre più duramente per il male fatto. Ma quanto i luoghi comuni, i pregiudizi, condizionano le nostre idee più profonde su alcuni pilastri del sistema penale? Non si vuole qui dissertare sull'evoluzione storica e morale dei concetti in oggetto, ma solo offrire spunti, anzi, punti di vista differenti, di alcuni di coloro che si sono posti più domande che risposte.

«...Conosci lo *slogan* del Partito: "La Libertà è Schiavitù". Hai mai pensato che se ne possono invertire i termini? La schiavitù è libertà. Da solo, libero, l'essere umano è sempre sconfitto. Deve essere per forza così, perché l'essere umano è destinato a morire, e la morte è la più grande delle sconfitte...»; così George Orwell parlava della visione distorta della libertà del Grande Fratello in 1984.

E se questo pensiero avesse anche qualcosa da insegnare? Diritto inviolabile dell'uomo, motivo di guerre, oggetto di saggi, ma difficile da vedere in un'ottica anche solo lontanamente negativa. Eppure, a ogni persona detenuta che viene privata (non *in toto*) della sua libertà corrisponde, in diverse forme e più o meno direttamente, la persona di cui l'autore del reato ha invaso la propria sfera di libertà. In una catena (pericolosa?) di diritti privati in modo lecito, nel primo, o illecito, nel secondo caso.

L'eccessiva libertà, ossia quella che esonda dagli argini della sfera di ognuno, e che porta a privare l'altro della propria, spesso ferisce, e nel caso dello Stato, viene punita. Occhio per occhio, dunque? No, almeno se si guarda alla funzione che la pena ha nello stato italiano, e che percorre i suoi primi passi dalla visione di Cesare Beccaria: «... Il fine dunque non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali ...».

Certamente, oggi la prevenzione generale e speciale hanno come chiave di lettura la finalità rieducativa dell'autore del reato ex art. 27 (III) Costituzione, finalità che trova specifica attuazione nell'Ordinamento penitenziario, e nel diritto riconosciuto al detenuto di essere sottoposto ad un trattamento rieducativo individualizzato, per il suo reinserimento sociale. Senza mezzi termini, e con un velo di tristezza, si può dire che gli ultimi interventi legislativi si siano molto incentrati sul mondo "dentro" il carcere, mentre quella linea di giunzione che collega la detenzione all'esterno, dalle misure alternative, alla vita dopo la pena, sia ancora troppo debole.

E, ancora, che occasioni fertili come quella della mediazione, o dei lavori socialmente utili, siano lasciati in balia di rare annaffiature, così da non germogliare come potrebbero. Quello che è certo è che strada ne è stata fatta, con riguardo al Carcere; e questa lettera maiuscola è volta a far riferimento non tanto e non solo alla struttura, quanto alla dimensione che costituisce, una vera e propria monade che, come detto, fa ancora fatica a comunicare. Ma c'è un altro concetto, a tratti pre-concetto che spesso viene utilizzato come strumento cinico di consenso, per tracciare in modo stereotipato il ruolo del carnefice: il processo penale.

«... Lo scopo di un processo è rendere giustizia e basta; qualunque altro scopo, anche il più nobile non può che pregiudicare quello che è il compito essenziale della legge: soppesare le accuse mosse all'imputato, per render giustizia e comminare la giusta pena» dice Hannah Arendt ne *La banalità del male*.

L'informazione, soprattutto quella legata alla cronaca nera e giudiziaria, può avere un peso enorme nell'alimentare la paura, invece che aiutare a capire.

2. Entrare in carcere spontaneamente: l'esperienza di una volontaria

Ma non è semplice parlare di carcere, ed è ancora più difficile farlo "dalla parte dei detenuti". Ma a ben vedere, anche quest'ultima affermazione pecca di populismo.

Quando ci si accosta agli altri in quanto volontari, ci può essere, certamente, un fondo di generosità, ma spesso si tace su come lo sbaglio sia dietro l'angolo, su come si possa essere fuori posto, su come l'ostinazione di dare faccia dimenticare completamente l'interlocutore, il destinatario. E ciò non accade solo a coloro che, alle prime armi, carichi di positività e ideali, varcano la soglia del carcere con un proprio progetto "salvifico"; persiste, vigila sull'operato volontario per tutta la sua durata.

Quando, piano piano, ci rendiamo conto che la volontà non può essere soltanto la nostra, ma innanzitutto di un'altra persona. Quando molto presto impariamo a rispettare il progetto dell'altro, o la sua mancanza, il suo rifiuto, o il suo desiderio. Quando troviamo il coraggio di ammettere che il ruolo del volontario non è né quello del giustiziere né quello del samaritano. Forse è di più, forse è di meno: l'unico minimo comun denominatore sta, e deve stare, nell'assenza di pregiudizio. Il volontario lascia le sentenze a chi è competente, dà il beneficio del dubbio ma non si schiera; crede nella giustizia ma anche in un'espiazione che non sia perpetua.

È una persona che, secondo un mio modo di vedere, fa della parola il suo miglior strumento, ma non ne abusa, e mette al centro l'altro nel suo rapporto con se stesso e con le tutte le figure istituzionali che insieme a lei abitano il carcere. Gli aspetti normativi sono ancora pochi, ma non voglio credere che ciò dipenda dalla svalutazione della figura tra le mura del carcere. Certo, è altrettanto vero che ciò non può corrispondere a un margine di libertà molto ampio, quasi arbitrario del volontario. Quest'ultimo è in un certo senso un mediatore *sui generis*, perché da un lato intrattiene un rapporto con la persona detenuta, donna, uomo, anziano, giovane, a volte troppo, che sia; e dall'altro lato si interfaccia con una serie di figure certamente più centrali nel percorso di rieducazione, di cui si darà menzione nel prosieguo.

Il legislatore italiano, già nel 1975 aveva cercato di incentivare la partecipazione della società libera alla vita delle carceri, con lo scopo di agevolare i contatti con il mondo esterno ed evitare un totale isolamento. In particolare gli articoli 17 e 78 dell'Ordinamento penitenziario sanciscono ancora oggi la possibilità per i liberi cittadini di accedere agli istituti di pena, come strumento utile dell'azione rieducativa. L'articolo 17, in particolare, parla di «tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti che dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera». E ancora l'articolo 78 fa riferimento a «persone idonee all'assistenza e all'educazione [...] allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro inserimento nella vita sociale. Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto».

Scopo di noi volontari è quello di aiutare coloro che a vario titolo sono detenuti, un aiuto che come ben descritto dalla legge va ben oltre le necessità materiali. Certamente interveniamo quando è possibile per risolvere alcune problematiche di ordine pratico; ma il motivo principale che credo debba spingere un volontario è il forte credo in un progetto rieducativo, insieme alla volontà di offrire un sostegno per lo più morale ai ristretti che troppo spesso si sentono abbandonati a loro stessi. Senza puntare il dito contro, ma con la mano tesa: un tempo di privazione della libertà deve essere uno spazio

per ricostruirsi, per rimettere al centro le dimensioni fondamentali con sé stessi e con il prossimo. Per apprezzare la libertà propria e altrui, per riflettere su sé stessi.

C'è chi ha bisogno della carta da lettere, perché telefonare costa; chi ha bisogno di una lametta per la barba, chi di un paio di calze; ma in fondo tutti hanno bisogno di essere ascoltati. Le storie sono le più disparate, non basta che il capo di imputazione sia il medesimo per classificare una persona al pari di un'altra: ognuno ha il proprio vissuto, i propri affetti, la propria vicenda giudiziaria (magari più di una) che li rende singolari.

E per molti versi, se una certa dose di "solidarietà" (utilizzo il virgolettato per non conferire un accento buonistico) viene portata dai volontari, dagli educatori e da tutte le figure istituzionali che contribuiscono al percorso di rieducazione della persona detenuta, un'altra parte germoglia da dentro le mura: si tratta delle stesse persone detenute, che si improvvisano cuochi, parrucchieri, interpreti, persino avvocati di altri, di chi all'interno del carcere rischierebbe di soccombere, di chi è più solo e non sa dove guardare.

Non si tratta di promuovere un sentimento di compassione nei confronti di chi ha commesso un torto, anzi, credo che un volontario non possa spingersi tanto in là nella relazione emotiva, diversamente da quella pragmatica. Come si dice? Non deve diventare empatico. Uno degli aspetti più complessi, sicuramente: per mia stessa esperienza, dall'ingresso nella struttura fino al termine della visita è sempre presente un insieme di emozioni difficilmente descrivibile.

Emozioni che si associano a odori, immagini, rumori inconfondibili, e che incontrano la malinconia, la sofferenza, l'apatia, a volte anche il menefreghismo di chi si siede dall'altra parte del tavolo. Sono emozioni, sensazioni che bisogna continuare a provare, una fiamma da tenere in vita a servizio dell'altro.

3. Rompiamo la bolla di isolamento del carcere

L'importanza di questa fiamma trova il proprio contraltare nelle fiamme dell'inferno. Perché il carcere è un inferno, non si può discutere di questo. Per bambini. Come per bambini? Prendete l'Isola di Peter Pan, fuori dal tempo e dallo spazio, poi rompete tutti gli orologi, sbarrate tutte le finestre dei luoghi chiusi, fate entrare il gelo dell'inverno e il caldo torrido dell'estate, togliete le porte ai bagni, date del "tu" in senso dispregiativo, sorvegliate le docce, zittite durante la celebrazione di una Messa.

E potrei andar avanti per molto. «Tutto il mondo fuori» non è solo la frase di una canzone, ma una condizione che purtroppo riguarda troppe delle carceri italiane. Luoghi dove, oltre la Costituzione, le leggi, i regolamenti, le parole dei volontari, ancora manca il senso della comprensione e della responsabilizzazione. Dove la parola d'ordine è obbedienza, come per i bambini, insieme all'isolamento e alla lontananza dal resto della società.

La fase della esecuzione penale è caratterizzata da diverse difficoltà, anche per quanto riguarda questioni importanti (lavoro, abitazione, assistenza sanitaria...) che subiscono una sorta di ibernazione, salvo ripresentarsi in tutta la loro drammaticità all'approssimarsi del fine pena.

Ma se la pena deve tendere al reinserimento nella società, occorre progettare e articolare tutta l'esecuzione penale in funzione di questo reinserimento, tracciando un percorso graduale che riesca.

«Tutto il mondo fuori» pensa di conoscere tutto del carcere, ma non conosce l'inverno dell'anima e i volti trasfigurati delle persone che lo vivono.



DIRITTO PENALE
E UOMO

Criminal Law and Human Condition

www.dirittopenaleuomo.org

redazione@dirittopenaleuomo.org